

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31
MARZO 2023, N. 36.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa generale sul complessivo impianto normativo introdotto

La legge 21 giugno 2022, n. 78 ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, *medio tempore* intervenuti.

In attuazione della predetta delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1, comma 4 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*” (di seguito, anche Codice o “codice appalti”).

Trascorso più di un anno dalla entrata in vigore e dall’acquisto di efficacia delle disposizioni del Codice (articolo 229, commi 1 e 2), il Governo ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 4 dell’articolo 1 della citata delega, in virtù della quale il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, è autorizzato ad apportare al medesimo decreto le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica ha reso *medio tempore* necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

Lo schema di decreto *de quo*, è, dunque, *in primis*, uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esigenze rappresentate dagli *stakeholders* del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici introdotti, al fine sia di scongiurare sia l’avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea sia di risolvere quelle eventualmente già in essere.

A ciò si aggiunga che il correttivo intende recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formati all’indomani dell’acquisto di efficacia del vigente codice – assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione di tali principi - , soprattutto relativamente ad alcune aree tematiche ed applicative particolarmente rilevanti, quali ad esempio, la “revisione prezzi”, il concetto di “equivalenza”, riferito alle tutele in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, il principio dell’equo compenso, così come operante nell’ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.

In tale ottica, le nuove previsioni introdotte, intervenendo peraltro su criticità sollevate dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), hanno tenuto in considerazione i primi orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa formati in materia, consentendo così il formarsi e l’avvio di virtuose e via via consolidate prassi operative.



Le modifiche e le integrazioni in esso contenute sono comunque mirate a perfezionare l'impianto normativo del Codice, senza volerne stravolgere lo spirito e l'impostazione, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore, nell'ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, inserito nel Libro I quale assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina.

Il provvedimento in parola si pone dunque in linea di continuità con il Codice, nell'impostazione di fondo, nell'architettura delle regole e delle procedure, che sono state ulteriormente rafforzate con tasselli ritenuti necessari in ragione di quanto emerso nella prassi applicativa.

Appare doveroso precisare come le suddette novelle siano il frutto di un ampio, trasversale e costruttivo confronto non solo tra le Amministrazioni interessate, ma anche con gli operatori di settore, maturato in numerosi tavoli inter-istituzionali tematici (tra cui il tavolo sulla digitalizzazione, il tavolo sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, il tavolo sulla revisione prezzi, il tavolo sui Collegi consultivi tecnici).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte sua, ha seguito e accompagnato il dibattito e l'attuazione del Codice, anche grazie ad una propria intensa attività consultiva resa a mezzo di pareri alle stazioni appaltanti e a tutti coloro che sono tenuti all'applicazione del codice tramite il servizio Supporto Giuridico, realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), in via di ulteriore implementazione a seguito delle attività di prossima definizione volte ad estenderne la portata con uno specifico *focus* sugli aspetti della professionalizzazione, qualificazione e digitalizzazione. Ciò nell'ottica di favorire l'uniformità nell'interpretazione della disciplina dei contratti pubblici, nonché la formazione di "*best practices*" consolidate.

Nell'ambito di tale attività sono stati affrontati quesiti e dubbi interpretativi, raccogliendo sollecitazioni ed elementi di riflessione che si sono rivelati strategici nella fase di istruttoria del presente testo normativo.

Alle attività di concertazione illustrate si è affiancato anche il confronto con gli operatori di settore, portato avanti, non solo con la consultazione pubblica attivata nel mese di luglio tramite una piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche attraverso confronti settoriali (a titolo esemplificativo, si segnala il confronto sulla tematica afferente all'equo compenso promosso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e il confronto con i principali operatori del settore sia dei lavori che dei servizi e forniture svolto sul tema della revisione prezzi).

Con specifico riferimento alla consultazione pubblica, avvenuta nel mese di luglio del 2024, sono stati invitati a partecipare n. 94 *stakeholders*, di cui n. 77 rappresentano operatori privati mentre n. 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi suddivisibili in tre macro-categorie: disallineamenti testuali; modifiche sostanziali e criticità interpretative.

Per un maggiore approfondimento dell'*iter* di formazione dello schema di provvedimento, e in particolare degli esiti delle citate consultazioni, si rimanda all'AIR dove sono illustrati, nel dettaglio, gli esiti della stessa.



2. Le principali linee direttrici di intervento.

La *ratio* ispiratrice del provvedimento in argomento è da rinvenire, come anticipato anche *supra*, prioritariamente nell'esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.

Sul punto, di significativa rilevanza sono le modifiche in tema di digitalizzazione di cui si dirà nel prosieguo.

Inoltre, si è intervenuto sulla disciplina della fase dell'esecuzione dei contratti, in merito alla quale sono state registrate numerose segnalazioni sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici, con lo scopo di chiarire gli elementi essenziali che concorrono a definire l'equilibrio giuridico ed economico-finanziario tra pubblico e privato.

Infine, sono state introdotte delle modifiche trasversali volte a valorizzare e promuovere il ruolo delle micro, piccole e medie imprese, nella consapevolezza che sono proprio tali operatori a costituire la trama portante del mercato dei contratti pubblici italiano.

Proprio in relazione agli aspetti che precedono, vanno evidenziate le – relevantissime – potenzialità e utilità del decreto correttivo che sono intrinsecamente connesse – e per questo sono ancora più importanti – alla “fase cruciale dell’attuazione” di ogni riforma, come lo stesso Consiglio di Stato l’ha definita in molteplici occasioni (in relazione al codice dei contratti pubblici del 2016, cfr. Comm. spec. n. 855/2016, ai punti II.f).4, II.f).5 e II.g).

Come evidenziato dal Supremo Consesso, infatti, *“...una riforma è tale solo quando raggiunge un’effettiva attuazione, che sia percepita da cittadini e imprese e rilevata dai dati statistici. A questo scopo, l’adozione dei decreti legislativi attuativi di una legge(-delega) di riforma non è sufficiente: l’esperienza internazionale insegna che sempre più spesso le riforme ‘si perdono’ nelle prassi amministrative conservative, nel difetto di un’adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese, che non riescono a conoscere, e quindi a rivendicare, i loro nuovi diritti.*

Nessuna riforma nasce subito perfetta, ma molte possono diventarlo con una fase di progressivo adattamento: per tale ragione, i decreti “integrativi e correttivi” di un decreto legislativo hanno un ruolo essenziale.”.

In aderenza a tale impostazione, il presente decreto non punta soltanto alla “qualità formale” del testo, ma soprattutto alla rimozione di quegli ostacoli registratisi in sede di applicazione pratica onde assicurare il buon funzionamento della riforma.

Si tratta, infatti, di misure che non sono ‘aggiuntive’ rispetto alla riforma medesima, ma fanno parte integrante della stessa, e ne possono determinare il successo in misura rilevante.

Peraltro, in ossequio al rispetto del principio di stabilità dell’ordinamento giuridico, che impone che le norme abbiano un tempo ragionevole di applicazione e di assimilazione, consentendo agli operatori di adeguarsi ad esse, lo schema di decreto in commento interviene in modo chirurgico soltanto laddove i cambiamenti siano stati giustificati da un effettivo riscontro nella pratica,



assicurando, in tal modo, certezza delle regole, stabilità del quadro regolatorio, efficienza di amministrazioni e imprese.

Nel dettaglio, le proposte di modifica al Codice seguono, come anticipato, **tre linee direttrici**:

- sono state apportate al codice tutte quelle **modifiche di coordinamento interno**, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
- sono state introdotte **precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo**, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali. Invero, partendo dai contributi raccolti durante la consultazione, dalla giurisprudenza e dalle richieste di parere pervenute attraverso il servizio supporto giuridico, sono state tracciate numerose modifiche puntuali finalizzate a chiarire possibili ambiguità del codice, a risolvere disallineamenti tra diverse parti del codice e degli allegati, ad aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
- sono state apportate delle **modifiche ad alcuni istituti rilevanti**, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

3. I macrotemi oggetto di intervento.

Nel dettaglio, anche alla luce delle criticità emerse durante i menzionati confronti inter-istituzionali e con gli operatori economici, la presente novella legislativa si è incentrata su **dieci temi sostanziali ritenuti prioritari** per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici.

Al fine di fornire una chiave di analisi quanto più completa e una visione sistemica delle disposizioni contenute nel presente decreto, si riporta di seguito una primaria e sintetica descrizione di insieme degli interventi proposti nelle dieci aree tematiche ritenute prioritarie.

3.1. Equo compenso

Un primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. **equo compenso**.

In argomento, infatti, sono emersi, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2023 n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", orientamenti dottrinali e giurisprudenziali divergenti in ordine all'applicabilità al settore dei contratti pubblici della normativa introdotta ex novo dalla precitata legge. Il presente testo normativo, pertanto, ha rappresentato l'occasione per poter chiarire, in via legislativa, i rispettivi ambiti applicativi alla luce dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del medesimo codice.

Nell'ambito del dibattito giurisprudenziale formatosi *in subiecta materia*, si richiamano, in particolare, i primi interventi giurisprudenziali intervenuti, ossia le sentenze del TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580, che hanno sostenuto l'applicabilità della legge sull'equo compenso al settore contratti pubblici, cui hanno fatto da "contro



altare” i pronunciamenti del TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494 e TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483, che hanno invece affermato, l’incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell’applicazione delle regole dell’equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

A fondamento della prima tesi, i giudici amministrativi di primo grado hanno valorizzato, anzitutto, la previsione contenuta nell’articolo 8, comma 2, del Codice, laddove, oltre a sancirsi il divieto, salvo casi eccezionali, di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, è stato imposto, in via generale, alla pubblica amministrazione di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

In particolare, infatti, secondo questa tesi, l’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del rapporto qualità/prezzo nel settore dell’evidenza pubblica, non precluderebbe l’applicabilità della legge n. 49 del 2023, in quanto le gare per servizi di architettura o di ingegneria dovrebbero essere strutturate e aggiudicate sulla base di un “prezzo fisso” non ribassabile, individuato dalla pubblica amministrazione come corrispettivo posto a base di gara, con competizione limitata alla sola componente tecnica dell’offerta.

In tale ottica, il compenso del professionista costituirebbe soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato dall’Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle “spese ed oneri accessori”.

In base alla tesi opposta, si ritiene invece possibile la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, in quanto la loro congruità rimarrebbe, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta, con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione.

In tale ottica, la verifica di anomalia delle offerte sarebbe finalizzata ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi.

Tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, **si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, inteso, appunto, come compenso “equo” e non “minimo”,** inevitabilmente correlato, tuttavia, all’operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie.

In risposta a tale necessario bilanciamento, le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Nell’ottica di intervento sopra evidenziata, pertanto, la soluzione sopra sinteticamente descritta garantisce pertanto il principio dell’equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di



valorizzare nell'affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio.

3.2. Tutele lavoristiche

Ulteriore tematica centrale emersa in sede di consultazione è quella afferente alle **tutele lavoristiche**. In particolare, nel dare attuazione alla disposizione che prescrive l'individuazione nel bando del contratto collettivo nazionale applicabile all'appalto, (ex articolo 11 del Codice), oggetto di intervento, sono state individuate le tutele che si devono considerare ai fini della valutazione e alle modalità di calcolo dell'equipollenza dei contratti collettivi di lavoro.

Nell'operare tale specificazione si è tenuto conto di come i criteri di equipollenza siano funzionali sia a garantire parità di tutela che ad assicurare il coinvolgimento di operatori economici che non applicano il contratto indicato dalla stazione appaltante, in ossequio alla libertà contrattuale sancita, sul punto, dalla giurisprudenza costituzionale.

Le modifiche proposte sono finalizzate ad assicurare una uniforme svolgimento delle prassi operate dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione del contratto di lavoro applicabile in sede di redazione dei bandi/inviti, nonché una semplificazione del quadro normativo e delle modalità di calcolo dell'equipollenza a favore degli operatori economici ai fini della partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica.

Si prevede, in particolare, l'inserimento di un nuovo Allegato I.01, contenente concrete disposizioni per orientare l'operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti.

In particolare, si è inteso introdurre dei **meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative**, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza.

E' stata poi prevista una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture: per il primo è stata introdotta una presunzione di equipollenza tra i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO applicati nel settore delle costruzioni; per il secondo settore sono stati introdotti dei criteri per il calcolo dell'equipollenza secondo una logica "compensativa" tra le differenti tutele normative previste nei diversi contratti.

Appare opportuno, inoltre, evidenziare che il contenuto dell'Allegato I.01 recepisce, fra l'altro, anche gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Sul punto, si richiama il divieto di prevedere quale requisito di partecipazione l'applicazione di un determinato contratto collettivo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 18 dicembre 2023 n. 10886); resta fermo che, in sede di verifica della dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante o l'ente concedente sono tenute ad accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi (TAR Campania, sede di Napoli, sentenza del 7 novembre 2023, n. 6128).



Si rammenta che, in forza dell'interpretazione delle disposizioni vigenti, l'obbligo di individuare il CCNL come sopra declinato non si applica ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera. Ciò in considerazione di quanto affermato dalla stessa ANAC che, nell'ambito della relazione al proprio bando-tipo, ha sottolineato che spetta alle stazioni appaltanti valutare, a seconda della tipologia dell'appalto, se il medesimo dipende da prestazioni standardizzate (e contrattualizzate) ovvero da presentazioni professionali o di mera fornitura che non contemplano l'impiego di personale contrattualizzato. Si riporta al riguardo quanto osservato dall'ANAC nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023: *“Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera”*.

Ciò deriva dalla stessa interpretazione letterale dell'articolo 57, comma 1 a mente del quale *“Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali [...]”*.

3.3. Digitalizzazione

Ulteriore materia centrale e prioritaria di intervento è quella relativa alla c.d. **digitalizzazione**, la quale ha costituito e rappresenta tutt'ora un elemento cardine ed estremamente innovativo dell'intero impianto codicistico.

Invero, a più di un anno dall'entrata in vigore del Codice (che ha previsto un'introduzione graduale delle disposizioni in materia di digitalizzazione) si pone l'esigenza di semplificare e chiarire alcune regole finalizzate a favorire il corretto funzionamento del sistema *di e-procurement* che, come noto, è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2024.

Si ricorda che il sistema sta operando a regime, anche se si registrano significativi ritardi nell'alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nonché nell'implementazione delle misure necessarie a garantire l'interoperabilità tra le banche dati esistenti e la Banca dati contratti pubblici dell'ANAC.

A queste problematiche si aggiungono quelle relative all'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle nuove regole sull'obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM). Al riguardo non può non evidenziarsi come, se da un lato, vi sia l'esigenza di accelerare tale utilizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione di tutti gli elaborati di cantiere garantisce una progettazione di qualità, con dati attendibili e agevolmente confrontabili; dall'altro lato, gli enti territoriali richiedono proroghe o interventi di innalzamento della soglia per il ricorso a tali metodi, al fine di evitare che le stazioni appaltanti più piccole si trovino di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interne.

Le principali modifiche proposte in tema di digitalizzazione intervengono su numerosi articoli del codice e degli allegati, al fine di:



- **favorire, accelerare e semplificare l'alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico;**

- chiarire le regole sulla **certificazione delle piattaforme** (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC;

- prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici;

- accelerare e semplificare il funzionamento **del casellario informatico;**

- **rivedere le regole** sull'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (**cd. BIM**), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all'obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, **razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'opera.**

3.4. Qualificazione delle stazioni appaltanti

Un ulteriore ambito di intervento del presente testo normativo di carattere prioritario, costituente, peraltro, uno specifico *requirement* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), è quello avente per oggetto la **qualificazione delle stazioni appaltanti**.

Sebbene dai dati raccolti si evinca un *trend* positivo sulla progressiva attuazione della disciplina in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, è emersa, in particolare, anche a seguito delle interlocuzioni in argomento avviate in sede europea, l'esigenza di configurare la qualificazione come un sistema "aperto" (*i.e.* che consenta anche alle stazioni appaltanti che in prima istanza non abbiano conseguito la qualificazione di intraprendere comunque un percorso di professionalizzazione), dando, fra l'altro, concreta attuazione anche alle disposizioni che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedono l'obbligatorietà della qualificazione anche per la fase dell'esecuzione del contratto.

Sul punto, si evidenzia che lo Stato italiano, in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha assunto **specifici impegni con l'Unione Europea**. In particolare, infatti, da un lato, la *milestone* "M1C1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" **prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall'altro lato, la milestone "M1C1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.**

Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, in primo luogo, con le proposte di modifica apportate, si è inteso introdurre una serie di **incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione e, dall'altro, si sono introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione**, al fine di conciliare, da un lato l'esigenza di garantire al personale impiegato negli appalti pubblici una adeguata formazione di settore, comprensiva dell'utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e, dall'altro lato, l'interesse a prevenire stalli di sistema nell'esecuzione.



Infine, si rappresenta che, in tale ambito di azione, si è intervenuti anche con l'intento di **incentivare e migliorare l'attività di formazione**, nonché ampliare il più possibile l'offerta formativa. A tal fine, fra gli interventi previsti, si è introdotta espressamente la possibilità di erogare i corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro, così da riconoscere e valorizzare una prassi già ampiamente in uso presso le stazioni appaltanti (soprattutto) territoriali.

3.5. Revisione prezzi

Ulteriore area tematica che è stata una delle principali linee di intervento del decreto in commento è la disciplina relativa all'applicazione delle **clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell'articolo 60 del codice**, oggetto, peraltro, di studio e concertazione con tutti gli operatori del settore, grazie all'istituzione di un apposito **Tavolo tecnico** costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha organizzato i propri lavori, strutturandosi in due sub-componenti (quella alla quale hanno partecipato gli stakeholders operanti nel settore degli appalti di lavori e quella alla quale hanno partecipato gli stakeholders operanti nel settore degli appalti di servizi e forniture)

Grazie all'ampio dibattito scaturito in seno a predetto Tavolo tecnico, incentratosi soprattutto sulla individuazione di nuovi indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l'incremento dell'importo contrattuale, nonché sul *dies a quo* a partire dal quale calcolare la variazione (in aumento o in diminuzione) dello stesso contratto, si è inteso **confermare il sistema delineato dal Codice, garantendo, tuttavia, una piena attuazione del medesimo attraverso criteri di calcolo di agevole implementazione**, grazie al ruolo determinante di ISTAT.

In risposta a tali esigenze, sono state pertanto apportate delle modifiche all'articolo 60 ed è stato introdotto un **nuovo Allegato II.2-bis** disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali (sul punto si veda *amplius infra* nei paragrafi dedicati all'illustrazione di ciascuna disposizione).

3.6. Consorzi.

All'interno dei dieci temi prioritari rientra anche la **disciplina dei consorzi**, atteso il gran numero di contributi presentati dagli *stakeholders* che, in sede di consultazione, hanno evidenziato diverse criticità interpretative applicative dell'istituto.

Nel dettaglio, così come emerso dalla consultazione, sono stati richiesti dei **chiarimenti in merito al c.d. "cumulo alla rinfusa"**, quale criterio di possesso e comprova dei requisiti previsti per l'ammissione alle procedure di affidamento da parte dei consorzi stabili, nonché sono stati evidenziati dei disallineamenti e delle incertezze riguardo l'applicazione dell'articolo 67 circa la attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, anche in sede di presentazione delle offerte, con specifico riguardo ai consorzi di cooperative e di artigiani.

Infine, sono state rappresentate incertezze interpretative e applicative in ordine alla permanenza del divieto alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile.

Le modifiche proposte mirano a risolvere le predette criticità, recependo i prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché le indicazioni fornite al riguardo da ANAC.



In particolare, in adesione alla prevalente giurisprudenza in argomento (*ex multis*, Cons. di Stato, sez. V, 29/09/2023, n. 8592), si è previsto che i consorzi stabili possano avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l'attestazione di qualificazione.

Al fine di introdurre una ulteriore tutela a favore delle stazioni appaltanti, è stato inoltre chiarito che il possesso dei requisiti di qualificazione tramite quanto posseduto dall'impresa non designata per l'esecuzione, debba comunque essere "procedimentalizzato" e concretamente comprovato e, dunque, avvenire tramite avvalimento ex art. 104.

Inoltre, è stato esteso ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, in stretta aderenza con l'orientamento dell'ANAC manifestato nella Relazione illustrativa del Bando tipo n. 1/2023.

Allo stesso tempo, in linea con la giurisprudenza consolidata e a seguito dei chiarimenti contenuti nel menzionato Bando Tipo n. 1/2023, è stato altresì chiarito che, nel caso in cui la consorziate designata sia a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio artigiano, questo sia tenuto a indicare per quale consorziate concorre.

Infine, è stato specificato, sempre alla luce della costante giurisprudenza in materia, che **l'utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico.**

Alla luce di tale previsione e in adesione a quanto indicato da ANAC nel comunicato del 31 gennaio 2024, è inoltre stato chiarito espressamente il divieto posto in capo alla stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. Sul punto, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l'intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Appare quindi difficile concepire che tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell'impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l'effettività. Occorre considerare, del resto, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l'effettiva capacità esecutiva.

3.7. Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)

Un ulteriore tema che si era cercato di promuovere già in sede di prima adozione del Codice è quello dell'**accesso delle micro, piccolo e medie imprese al mercato dei contratti pubblici**, prevedendosi in particolare all'articolo 108, comma 7, la possibilità che il bando di gara preveda criteri premiali a favore delle PMI e che tali criteri valorizzino il principio della "territorialità" per quei contratti che dipendono dal requisito della prossimità per la loro esecuzione.

Tale tematica risulta essere tutt'ora centrale e prioritaria, anche alla luce dei dati raccolti in sede di consultazione. Invero, le PMI hanno rappresentato estreme difficoltà nel presentare offerte competitive rispetto a quelle presentate dai grandi consorzi, o da altri operatori economici, che sono



spesso competitivi in termini di requisiti, nonché hanno riscontrato un rilevante limite nei vincoli lavoristici posti dalla disciplina dell'articolo 11 sull'individuazione nel bando di gara di un unico contratto di lavoro, nonché nella difficoltà di accesso al mercato del credito.

Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che, come anticipato nei paragrafi precedenti, le modifiche apportate alla disciplina dei consorzi e in materia di tutele lavoristiche, già potrebbero assicurare, in via trasversale, una maggior tutela per le PMI.

A questi strumenti trasversali sono stati affiancati specifici interventi rivolti alle piccole e medie imprese. Nel dettaglio, si è inteso rafforzare l'incentivo già previsto nel Codice alla suddivisione in lotti, mediante modifiche testuali, volte a chiarire che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo.

Inoltre, si è intervenuti in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre;

Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti "riservati", prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di "riservare" la partecipazione agli affidamenti o l'esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese. Si tratta di una facoltà conforme al diritto europeo, che ovviamente dovrà essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni, nonché del mercato di riferimento.

3.8. Fase esecutiva del contratto di appalto

Ulteriore tematica prioritaria di intervento, nell'ambito del presente testo normativo, è quella dell'**esecuzione dei contratti di appalto**, posto che la disciplina in materia, alla luce delle risultanze della consultazione, è stata ritenuta dagli *stakeholders*, nell'economia del Codice, probabilmente troppo "asciutta" e soprattutto da rendere maggiormente ricettiva dei tanti interventi giurisprudenziali intervenuti negli anni *in subiecta materia*.

Sul tema non si sono pertanto introdotte sostanziali innovazioni, ma solo chiarimenti, nell'ottica di risolvere criticità già note, legate ad alcune incertezze, derivanti dal costante ricorso degli operatori economici soprattutto a riserve e varianti contrattuali in corso d'opera, presentate spesso per ovviare a talune criticità della progettazione. L'auspicio e l'ottica con la quale si è dunque intervenuti in materia è quella di introdurre una normativa chiara e uniforme, tale da poter essere non solo di ausilio operativo a stazioni appaltanti e appaltatori, ma fungere anche da leva preziosa di prevenzione del costoso e numeroso contenzioso (civile).

Alla luce di quanto sopra rilevato, pertanto, si intervenuto in tre ambiti normativi.

In primo luogo, sono state **rafforzate le premialità e le penali applicabili agli operatori economici** rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell'esecuzione dell'opera.

Nello specifico si prevede, da un lato, l'obbligatorietà di inserimento di criteri premiali nelle procedure di gara per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto il riconoscimento di premialità



(articolo 126); e, dall'altro, si prevede che l'applicazione di penali molto elevate (pari o superiori al 2 per cento del valore contrattuale) sia considerata tra le ipotesi di illecito professionale grave (articolo 98, comma 3, lettera c)).

Inoltre, sono state **tipizzate le circostanze che possono consentire di adottare varianti** e, di converso, si sono identificate le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice).

Un ulteriore intervento sul punto è stato quello di aver dettato una disciplina di carattere generale all'**istituto dell'accordo di collaborazione**, al quale, invero, nella prassi molte stazioni appaltanti hanno già fatto ricorso in via negoziale ai fini dell'esecuzione di opere complesse, con esiti positivi in termini di prevenzione dei rischi e risoluzione dei conflitti.

Si tratta nella sostanza di un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o di sub-appalto, ma viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell'esecuzione. In particolare, tale accordo viene stipulato dall'appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e sub-contraenti, ma anche fornitori rilevanti), e con il coinvolgimento eventuale anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell'opera, nel caso di appalti di lavori.

La *ratio* sottesa è quella di promuovere una responsabilizzazione di soggetti coinvolti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista del rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti. Inoltre, l'accordo di collaborazione può essere finalizzato anche al perseguimento di obiettivi collaterali, tra cui il coinvolgimento delle PMI nella fase dell'esecuzione, anche in relazione al criterio di prossimità, nonché la previsione di premialità e penali a carico degli operatori economici esecutori.

Sul punto, si evidenzia che l'istituto in esame rientra tra le *best practices* internazionali, che testimoniano come l'accordo di collaborazione favorisca il dialogo permanente tra le parti, riduca il contenzioso e promuova comportamenti virtuosi anche nella risoluzione dei problemi sorti in fase di esecuzione.

3.9. Partenariato pubblico privato

Ulteriore tema prioritario nell'ambito dell'intervento legislativo *de quo*, è la disciplina dell'**istituto del partenariato pubblico-privato** e, in particolare, della fattispecie contrattuale della finanza di progetto.

Invero, il *project financing* ha assunto un ruolo di crescente importanza nell'ordinamento interno, offrendo una terza via, rispetto alla dicotomia tra finanziamento delle opere a totale carico dell'amministrazione o ricorso esclusivo al mercato, grazie all'utilizzo di forme di cofinanziamento pubblico-privato, attuate in coerenza con la capacità di programmazione di ciascun ente pubblico. In ossequio al principio costituzionale del buon andamento, le pubbliche amministrazioni sono così incentivate a identificare puntualmente le proprie esigenze e a porre le premesse per realizzare opere in grado di erogare servizi di qualità a condizioni di costo competitive per la collettività, grazie all'*expertise* di soggetti privati.

Ciò posto, l'istituto del *project financing* rientra, trasversalmente, anche all'interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, nell'ambito delle misure



per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche (**M1C2-11-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza' sia della 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10).**

Per quanto concerne, specificamente, l'attuazione della predetta milestone 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10', con le nuove disposizioni, si è voluto rimodulare l'istituto del project financing nell'ottica di incrementare l'efficienza degli affidamenti e promuovere la **contendibilità** delle concessioni, assolvendo, per esempio, all'impegno assunto di rimodulare l'operatività della prevista "clausola di prelazione" per evitare che possa essere utilizzata in funzione anti concorrenziale.

A questo impegno, si è tuttavia affiancata anche l'opportunità di rivedere puntualmente la stessa procedura di svolgimento del *project financing*, al fine di promuovere piena trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, nonché di consentire agli enti concedenti di verificare appieno la fattibilità della proposta, anche in relazione all'affidabilità del proponente (la finanza di progetto è infatti una procedura fondata su una complessa interazione pubblico-privato che per il suo successo dipende anche dalla solidità dell'operatore economico prescelto). A ciò si aggiunge la necessità di semplificare i documenti progettuali richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione della procedura (per evitare che tale partecipazione diventi troppo onerosa per il privato) e l'esigenza di favorire una approvazione "anticipata" del progetto di fattibilità tecnico-economica (per evitare che, dopo la selezione del contraente, il progetto subisca variazioni sostanziali che rischiano di alimentare il contenzioso)

In sede di consultazione è emersa anche la necessità di disciplinare puntualmente l'ipotesi di una procedura di affidamento della finanza di progetto **ad iniziativa pubblica**, che, altrimenti, nell'attuale formulazione del Codice rischierebbe, infatti di non essere adeguatamente valorizzata.

Si anticipa, inoltre, (ma sul punto si veda *amplius infra*, cfr. quanto illustrato in relazione all'articolo 193 e ss.), che anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione INFR (2018)2273. "*Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE*", sono state introdotte specifiche disposizioni per assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte relative al progetto di fattibilità.

Per conciliare le esigenze in esame, si è ritenuto pertanto opportuno rimodulare l'istituto, ponendo, in primo luogo, la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica.

Inoltre, si è ritenuto opportuno disciplinare espressamente anche una prassi che si è andata consolidando, rinvenibile nei casi in cui l'operatore economico presenti all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta.

In tali casi, al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, si è previsto che, qualora l'ente concedente comunichi all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta, è necessario che vengano trasmessi i dati e le informazioni richiesti, dandone adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente».



Resta ovviamente esclusa dal vincolo di trasparenza l'ipotesi di una manifestazione di interesse a cui l'ente concedente non intenda fornire un riscontro positivo, in quanto attinente ad un progetto ritenuto non prioritario o attuale dall'amministrazione o per il quale non sono disponibili elementi di valutazione.

Dopo la fase eventuale della manifestazione d'interesse, la procedura, conformemente a quanto sopra rilevato, dovrà opportunamente differenziarsi a seconda che l'iniziativa sia pubblica o privata.

Per quanto concerne la finanza di progetto ad iniziativa privata (la quale può essere attivata anche nei casi in cui la proposta non sia inclusa all'interno della programmazione del partenariato pubblico-privato), la nuova disciplina prevede dei meccanismi volti ad assicurare la concorrenza e il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, attraverso una chiara procedimentalizzazione sia della fase di valutazione delle proposte sia della fase dell'affidamento.

In particolare, si individuano due differenti fasi: nella prima, anche se l'iniziativa è promossa da un unico promotore, l'ente concedente assegna un termine per la presentazione di proposte da parte di altri operatori economici. Individuate la proposta o le proposte di interesse pubblico, le sottopone a valutazione di fattibilità, con eventuale convocazione di una conferenza di servizi preliminare, e, infine, individua la proposta da sottoporre a gara.

In tale fase, l'ente concedente esamina uno o più progetti di fattibilità semplificati, che solo dopo l'individuazione della proposta più corrispondente ai fabbisogni dell'ente verrà trasformato dall'operatore prescelto in un progetto di fattibilità tecnico-economica, il quale sarà poi soggetto ad approvazione. Sul punto, si evidenzia che è stato introdotto un articolo aggiuntivo all'Allegato I.7, volto a disciplinare il contenuto del progetto di fattibilità che deve essere presentato a corredo della proposta presentata dall'operatore economico.

In seconda fase successiva, l'ente concedente porrà a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economico selezionato, riconoscendo il diritto di prelazione all'operatore che ha proposto quel progetto. Nell'ipotesi, invece, di finanza di progetto su iniziativa pubblica, spetta all'ente concedente – anche sulla base di preventive manifestazioni di interesse – redigere un progetto di fattibilità, che viene posto a base di gara per la selezione dell'operatore economico chiamato a completare la progettazione, a fornire parte del capitale, e a realizzare il progetto.

La nuova disciplina, così illustrata in sintesi, mira dunque a rendere effettivamente applicabile l'istituto della finanza di progetto, fornendo agli enti concedenti e agli operatori economici un quadro normativo chiaro ed esaustivo per l'applicazione dell'istituto.

Nel complesso, l'individuazione di due diverse procedure e la procedimentalizzazione di tutte le fasi della finanza di progetto ad iniziativa privata (e pubblica) consentirà di adeguare, con più facilità, le procedure alla tipologia di intervento da realizzare e garantire massima trasparenza su tutte le fasi della procedura, dalla preliminare manifestazione di interesse fino all'aggiudicazione finale.

3.10. Collegi Consultivi Tecnici (CCT)



Ulteriore (ed ultimo) ambito normativo di intervento prioritario è quello relativo alla disciplina dei **collegi consultivi** tecnici (CCT).

Si tratta di un istituto di grande importanza per la prevenzione e riduzione del contenzioso, in riferimento al quale, in sede di consultazione, sono emerse incertezze applicative relative al perimetro della sua attività, nonché sui relativi presupposti di istituzione, attivazione e modalità operative. Inoltre, si sono riscontrate richieste di chiarimento in merito alla natura giuridica delle determinazioni del CCT in relazione alla possibile esperibilità del c.d. accordo bonario nonché ai limiti temporali della sua operatività e alle modalità di calcolo e computo dei compensi spettanti ai componenti del collegio.

Per risolvere le criticità evidenziate e proporre soluzioni concrete alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, coadiuvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove era già operante l'Osservatorio sull'attività dei CCT.

Pertanto, alla luce della centralità dell'istituto e delle numerose osservazioni ricevute in sede di confronto con gli operatori del settore, grazie all'ausilio tecnico del predetto Tavolo, sono state apportate modifiche puntuali alla disciplina del Codice, nonché all'Allegato V.2, recante le modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte sono state finalizzate a definire l'applicazione dell'istituto obbligatorio dei CCT rendendolo obbligatorio per i contratti di lavori (compresi quelli realizzati tramite concessione e PPP) superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, con conseguente esclusione dal suo ambito applicativo dei contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali l'attivazione del CCT è rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Inoltre, si è chiarito l'ambito operativo delle pronunce e la fase procedimentale in cui il Collegio debba ritenersi sciolto.

Infine, per assicurare certezza nei rapporti giuridici, è stata colmata una lacuna in merito alla mancata definizione del regime transitorio applicabile, anche in ordine alle disposizioni dell'Allegato V.2.

* * * * *

Sotto il profilo della semplificazione normativa, la scelta del decreto legislativo in esame è quella di ricomprendere in esso anche le modifiche agli allegati al codice che, pertanto, non risultano ancora delegificati.

È stata, pertanto, valutata l'esigenza di intervenire anche su alcune disposizioni degli allegati (il caso più emblematico è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti) per recepire entro il 31 dicembre gli impegni assunti con il PNRR rispetto alle riforme di settore.

Ad ogni modo, e a prescindere dall'attuazione del PNRR, si è ritenuto che un correttivo che si limitasse ad intervenire solo sull'articolato rischierebbe di ingenerare criticità in termini di disallineamento con le norme di pari rango tuttora incluse negli allegati, vanificando, peraltro, l'occasione di dare attuazione - proprio attraverso gli allegati - ad istituti e disposizioni del Codice che, ad oggi, in assenza di una disciplina attuativa, rischierebbero di restare inattuati.



Anche a questo proposito, si ritiene che la contestualità dell'intervento riferito alle disposizioni del Codice e ai suoi Allegati sia funzionale alle esigenze di chiarezza e piena attuazione poste dagli operatori di settore.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non è stato ritenuto possibile anticipare in tale contesto il procedimento di delegificazione degli allegati previsto dal codice, in quanto la revisione (ad opera del correttivo) degli allegati è consequenziale nella maggior parte dei casi a novelle apportate al relativo articolato del codice.

In un'ottica di semplificazione ed al fine di rispondere alle esigenze degli operatori di settore, si è valutata, invece, l'opzione di dare ingresso ad uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che – nel rispetto delle procedure già previste a normativa vigente – possano “ospitare”, anche cumulativamente, il contenuto degli allegati per i quali il codice prevede la delegificazione in seconda istanza e a regime.

Ciò al fine di rispondere all'esigenza di evitare un groviglio normativo, con una disciplina attuativa contenuta in modo disorganico e non armonizzato nelle varie fonti normative di secondo livello, che non avrebbe consentito una facile applicazione delle procedure da parte delle stazioni appaltanti, soprattutto in occasione della realizzazione di progetti con scadenze ravvicinate.

L'eccessiva regolamentazione avrebbe rischiato, poi, di dilatare i tempi di gara e di favorire un notevole contenzioso soprattutto in considerazione del fatto che, alla complessità normativa, si accompagna sovente l'estrema frammentazione dell'assetto istituzionale: il sistema degli appalti è governato, infatti, da una pluralità di attori a livello centrale, regionale e settoriale, con compiti e funzioni che necessitano di essere chiaramente individuati e per i quali si impone, nell'ottica dell'efficienza, che gli stessi agiscano sulla base di un efficace coordinamento istituzionale.

Si rinvia, sul punto, a quanto si dirà nel prosieguo con riferimento all'inserimento del nuovo articolo 226-bis nel codice e al conseguente coordinamento.

Lo schema di decreto si compone di 87 articoli utilizzando, come richiesto dalla tecnica normativa, la tecnica della novella.

Alla presente relazione, peraltro, per consentire una più agevole consultazione, è allegato anche un testo coordinato quale risultante dall'inserimento di ciascuna modifica.

2. Analisi illustrativa relativa a ciascun articolo oggetto di intervento modificativo

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 1, comma 1, sono apportate delle modifiche all'articolo 11 del Codice in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali.



In particolare, il menzionato articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede che le stazioni appaltanti indichino nei bandi di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Si precisa come l'obbligo di individuare il CCNL non si applichi, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, aderendo così all'interpretazione fornita dall'ANAC nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (*"Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera"*).

In ogni caso che spetta alle stazioni appaltanti valutare, a seconda della tipologia dell'appalto, se il medesimo dipende da prestazioni standardizzate (e contrattualizzate) ovvero da presentazioni professionali o di mera fornitura che non contemplano l'impiego di personale contrattualizzato.

La proposta in esame, alla **lettera a)**, dispone una modifica al **comma 2 dell'articolo 11 del Codice**, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità con quanto previsto dal comma 1 e dal nuovo Allegato I.01 (di nuova introduzione con la presente novella legislativa). In particolare, in tale nuovo Allegato, sono indicati i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4.

In coerenza con i contenuti previsti nel nuovo Allegato I.01, alla **lettera b)** della presente disposizione si apporta una modifica al **comma 4 dell'articolo 11 del Codice** volta a precisare che, qualora l'operatore economico individuato durante la procedura di gara presenti alla stazione appaltante o all'ente concedente la dichiarazione di equivalenza delle tutele, quest'ultima deve essere verificata con le modalità di cui all'articolo 110, e in conformità con le nuove disposizioni di cui all'Allegato I.01.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 17 del Codice** disciplina, in via generale, le fasi delle procedure di affidamento, dall'avvio della procedura all'avvio dell'esecuzione del contratto. In particolare, si prevede al comma 3 che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a concludere le procedure di selezione entro specifici termini indicati nell'Allegato I.3, posto che il superamento dei termini costituisce



silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Tanto posto, la disposizione in esame, **al comma 1, lettera a)**, interviene apportando delle modifiche al **comma 3 dell'articolo 17 del Codice** nell'ottica di chiarire e specificare le disposizioni già previste dal Codice, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell'allegato I.3.

Al **comma 1, lettera b)**, invece, si introduce un **nuovo comma 3-bis all'articolo 17 del Codice** volto a prevedere, innovativamente rispetto alla disciplina pregressa, che l'Allegato I.3 indichi il lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.

Tale novella, in particolare, muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di gara, scongiurando così che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 18 del codice disciplina le modalità di stipula del contratto di appalto.

Con la novella introdotta all'articolo 18, **comma 3, del Codice** si è ridotto da trentacinque giorni a trenta giorni il periodo del c.d. *stand still* (*recte*: termine dilatorio) per la stipula del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce, in particolare, degli impegni assunti in sede europea, relativi all'ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, infatti, la *milestone* M1C1-84bis si pone l'obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto) tra i criteri per misurare l'efficienza delle SA, anche ai fini della qualificazione, prevedendo difatti il termine di 160 giorni quale discrimine per indurle a partecipare all'esercizio di qualificazione e professionalizzazione.

Tale *milestone*, di natura qualitativa, opera in correlazione con il target quantitativo M1C1-96 (Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto) in base alla quale, sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED), il lasso medio di tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte e la data della firma del contratto deve essere ridotto a meno di 115 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici.

Alla luce di tali impegni, pertanto, come sopra precisato, si è quindi ritenuto opportuno intervenire prevedendo una riduzione di cinque giorni del termine dilatorio previsto per la stipula del contratto di appalto.



Articolo 4 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 19** del Codice richiama i principi fondamentali che vengono in rilievo con l'attività di digitalizzazione; in particolare, si tratta dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali.

Nel dettaglio, il comma 3 del menzionato articolo 19 del Codice sottolinea l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, al fine di realizzare dati che potranno essere fruiti secondo le previsioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Pertanto, si prevede che le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici saranno svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Il **comma 1** della disposizione in esame, recependo le osservazioni ricevute in sede di consultazione, modifica il **comma 3 dell'articolo 19 del Codice**, chiarendo, anche al fine di fugare dubbi interpretativi, che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali effettivamente e concretamente utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 23 del Codice** disciplina il funzionamento della banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito anche "BDCP"), istituita presso l'ANAC. Nel dettaglio, la menzionata banca dati banca interopera con le piattaforme digitali di *e-procurement* utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per ottemperare agli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre, si prevede che la BDNC sia integrata con la piattaforma unica della trasparenza, già istituita presso l'ANAC.

La novella in esame, al **comma 1, lettera a)**, prevede una modifica al **comma 5 del medesimo articolo 23 del Codice**, volta a sopprimere il termine "diretti" in relazione agli affidamenti alle società *in house*, al fine di evitare incertezze applicative e sovrapposizioni semantiche con gli affidamenti diretti disciplinati ai sensi degli articoli 48 e ss. del Codice. Si specifica, sempre per esigenze di chiarezza, che gli obblighi informativi relativi agli affidamenti *in house* sono funzionali agli obiettivi di trasparenza dell'articolo 28.

Infine, il **comma 1, lettera b)** della proposta in esame apporta una modifica all'**articolo 23, comma 7 del Codice** in tema di segnalazione all'AGID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità tra i dati. Pertanto, alla luce delle funzioni svolte dalle stazioni appaltanti, la modifica in esame è volta a riconoscere il potere di segnalazione oltre che all'ANAC anche alle stesse stazioni appaltanti.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 24 del Codice** disciplina il funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Invero, tale fascicolo, istituito presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di



ANAC; tramite esso sono consultabili per ciascun operatore economico, i dati e le informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 24 prevede che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 94, riferite ai requisiti di partecipazione generale che possono comportare esclusione automatica dalla gara, garantiscono alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (attraverso la Piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del codice), la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Tuttavia, alla luce di quanto premesso, in sede di consultazione, sono emerse diverse criticità applicative dell'istituto del fascicolo virtuale dell'operatore economico anche in ordine alla risoluzione di talune antinomie normative che si sono riscontrate in sede applicativa. Pertanto, la disposizione in esame, al fine di chiarire il rapporto tra le disposizioni del Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la banca dati nazionale dei contratti pubblici, apporta delle modifiche all'**articolo 24, comma 3 del Codice**, chiarendo espressamente che le prime prevalgono sulle seconde in forza del principio di specialità.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 26 del Codice**, al comma 1, prevede la competenza dell'AgID di stabilire, di intesa con ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di *e-procurement* e la conformità di dette piattaforme.

Sul punto, il **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, apporta modifiche all'**articolo 26, comma 1 del Codice** volte a prevedere che l'AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di *e-procurement*, ma soltanto le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle citate piattaforme di approvvigionamento e della loro conformità all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*). La conformità presuppone la sussistenza dei criteri fissati al comma 2. Ciò in quanto AGID non avvia un autonomo processo di certificazione che risulterebbe particolarmente oneroso per i gestori delle piattaforme. La novella, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall'AGID di intesa, oltre che con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il termine di adozione, ora fissato in sessanta giorni dal vigente comma 1 dell'articolo in commento, è stato più opportunamente inserito all'introducendo articolo 225-bis, comma 1, decorrendo il nuovo termine dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Conseguentemente, il **comma 1, lettera b)**, sostituisce integralmente il **comma 2 dell'articolo 26 del Codice** al fine di precisare che, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare un adeguato sistema di gestione della qualità dell'organizzazione nonché la sicurezza delle informazioni.



Infine, e in coordinamento con le modifiche appena illustrate, il **comma 1, lettera c)**, modifica il **comma 3 dell'articolo 26 del Codice**, al fine di chiarire che la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale rilasciata dall'AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli indicati ai sensi del precedente comma (*i.e.* certificazioni Uni 9001 e UNI 27001I) risulta sufficiente ad assicurare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 38 del Codice** disciplina la localizzazione e l'approvazione del progetto delle opere, prevedendo, in particolare, al comma 3, che la stazione appaltante o l'ente concedente convoca una conferenza di servizi semplificata, di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, per l'approvazione del PFTE ovvero della localizzazione dell'opera. Alla conferenza di servizi, in particolare, partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute

L'odierna disposizione, alla **lettera a)**, apporta modifiche al citato **comma 3 dell'articolo 38 del Codice**, al fine di superare delle criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, scongiurandosi, così, al contempo, rallentamenti nei processi di realizzazione delle opere pubbliche. Nel dettaglio, ai fini della convocazione e della partecipazione nella conferenza di servizi semplificata, la modifica apportata riconosce espressamente al soggetto proponente l'intervento (stazione appaltante), la possibilità di avvalersi di una amministrazione precedente, così come definita dall'Allegato I.1.

La novella legislativa richiamata è volta così ad ampliare il novero dei soggetti pubblici abilitati a convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, a partecipare ai lavori della stessa.

La proposta, inoltre, chiarisce ulteriormente che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione precedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, nei casi in cui non sia tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5.

In coordinamento con le modifiche apportate, la disposizione in esame, alle **lettere b), c) e d)**, introduce il riferimento all'amministrazione precedente modificando i **commi 5, 6 e 11 dell'articolo 38 del Codice**.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 41 del Codice** disciplina la fase della progettazione, rinviando ai relativi allegati per normare aspetti di carattere più prettamente tecnico e operativo.

Nel dettaglio, i commi 2 e 3 dell'articolo 41 disciplinano il contenuto dell'Allegato I.7, il quale è chiamato a definire, oltre ai contenuti dei due livelli di progettazione e del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre, anche le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da



parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. La norma in esame indica altresì i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica e precisa, infine, che in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve contenere anche il capitolato informativo.

In sede di consultazione è emersa la necessità di apportare alcune correzioni al fine di assicurare una correlazione tra i livelli progettuali e gli obiettivi nonché il contenuto del capitolato informativo correlato, nonché di assicurare un adeguato coordinamento con le disposizioni in materia di digitalizzazione.

In particolare, l'articolo in esame, al **comma 1, lettera a)** apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 3 del Codice** al fine di chiarire che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la relativa specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante. Conseguentemente, è stata introdotta la definizione del coordinatore dei flussi informativi, inserita nell'allegato I.1.

Alla **lettera b)**, si apporta una modifica del **comma 4 dell'articolo 41 del Codice**, volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore circa l'ambito applicativo delle disposizioni dell'Allegato I.8, riferito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine è stata prevista una riformulazione del citato comma 4 volta a fugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disciplina contenuta nell'Allegato I.8, alle sole opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Invece, la modifica proposta dal **comma 1, lettera c)**, introduce un nuovo **comma 5-bis all'articolo 41 del Codice**, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. Ed invero:

- il comma 5 prevede, in via generale, che per tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie la stazione appaltante può accorpate in un unico livello progettuale (il progetto esecutivo) i contenuti progettuali richiesti per i due livelli di progettazione;

- il nuovo comma 5-bis prevede che per le manutenzioni ordinarie e per alcune manutenzioni straordinarie (quelle che non incidono sulle parti strutturali delle opere o degli impianti) può invece essere redatto solo il primo livello progettuale (il PFTE).

Sul punto, infatti, occorre evidenziare come la riduzione a due livelli della progettazione di lavori abbia comportato l'elisione di talune semplificazioni procedurali previste nel previgente codice in favore dei lavori di manutenzione ordinaria e per le manutenzioni straordinarie più semplici (che non prevedano cioè la realizzazione di impianti o di opere strutturali).

Nel dettaglio, pertanto, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica, costituito



almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Inoltre, si precisa che l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

La disposizione introdotta riprende quanto già previsto dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, portando a regime una disciplina che prima era circoscritta alle annualità dal 2019 al 2023 e risulta coerente con quanto previsto nell'Allegato II.20, all'articolo 5, che già prevede una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria nel settore difesa e sicurezza, nonché con l'articolo 44, comma 1, che esclude il ricorso all'appalto integrato per opere di manutenzione ordinaria.

Il **comma 1, lettera d)** della disposizione in esame, in coordinamento con la modifica apportata dalla lettera a) e al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 6 del Codice** afferente al progetto di fattibilità tecnico economica.

In particolare, la modifica proposta precisa che il PFTE deve contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 (**lettera d), punto 1**) e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione (**lettera d), punto 2**). La modifica proposta, pertanto, chiarisce la correlazione tra capitolato informativo, obiettivi e requisiti informativi.

Seguendo la medesima *ratio*, **la lettera e) del comma 1** della disposizione in esame apporta delle modifiche al **comma 8 dell'articolo 41 del Codice**, afferente alla progettazione esecutiva.

In particolare, si sostituisce il riferimento al "livello di definizione degli oggetti" in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informativi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650, così come ribadito all'Allegato I.9, articolo 1 comma 7.

Al **comma 1, lettera f)**, si inserisce un **nuovo comma 8-bis**, al fine di prevedere che, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti e enti concedenti prevedano, in clausole espresse, la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. Ciò deve essere letto in combinato disposto con quanto previsto all'articolo 120, comma 15-quater in materia di modifiche contrattuali in corso d'opera, ove si è precisato che, in via esemplificativa, costituiscono errori od omissioni nella progettazione la non adeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea applicazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabili, nonché ogni altra ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia nella predisposizione degli elaborati progettuali. In tale ottica, la disposizione precisa altresì che è nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione mediante ritardi o aumenti dei costi complessivi, derivanti – ad esempio – dall'iscrizione di riserve o varianti in corso d'opera.



Al **comma 1, lettera g)**, invece, viene apportata una modifica all'**articolo 41 comma 13 del Codice**, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali all'articolo 11.

In particolare, il citato comma 13 dell'articolo 41 introduce il concetto di costo "medio" del lavoro, con ciò ancorando tale parametro ad un dato di realtà maggiormente rappresentativo, anche perché dedotto in ragione della dimensione e della natura giuridica delle imprese, annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si precisa, inoltre, che i prezzari di riferimento per l'indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati annualmente.

Al **comma 1, lettera h)**, si apportano, inoltre, modifiche al **comma 15 del Codice** in materia di equo compenso.

In particolare, il menzionato comma 15 consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'Allegato I.13, all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale.

Nel dettaglio, il menzionato Allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice.

Tali corrispettivi, determinati in base del decreto sopra citato, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento e vengono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

La novella introdotta al comma *de quo* è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo del comma 15 dell'articolo 41 del Codice, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. "decreto parametri" erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale soppressione si rende necessaria alla luce del nuovo impianto concettuale seguito dal **comma 15-bis** (introdotta dalla successiva **lettera i)** della novella in esame, che rende di fatto incompatibile tale precisazione con i nuovi criteri di affidamento (sul punto si veda *amplius infra*).

Come già rappresentato in premessa, l'introduzione *ex novo* della presente disciplina, si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di "equo compenso delle prestazioni professionali". Dall'entrata in vigore della predetta legge, infatti, sono andati profilandosi, nelle prime prassi applicative, due differenti orientamenti interpretativi,



sostenendosi, da un parte, l'assenza di antinomia tra la menzionata legge n. 49 del 2023 e la disciplina dei contratti pubblici, con conseguente piena operatività delle previsioni dettate dalla normativa speciale in materia di equo compenso anche nel settore dell'evidenza pubblica (*ex plurimis*, TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580); e affermandosi, in senso opposto, l'incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell'applicazione delle regole del c.d. "equo compenso" alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici (*ex plurimis*, fra i primi interventi in materia, TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494, TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483).

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera i)**, nell'ottica di prevedere una normativa che assicurasse, da un lato, il rispetto dei principi dell'equo compenso, ma dall'altro il rispetto e la promozione del principio di concorrenzialità proprio della disciplina in materia di appalti, ha introdotto i nuovi commi **15-bis e 15-ter dell'articolo 41 del Codice**.

Per quanto riguarda il **nuovo comma 15-bis**, il richiamo ivi contenuto ai principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del codice, è finalizzato a chiarire che le disposizioni del codice costituiscono diretta attuazione dei predetti principi e, conseguentemente, recano una disciplina speciale rispetto a quanto previsto dalla legge 49/2023, relativa alla disciplina generale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Sul punto, in dettaglio, viene stabilito al **comma 1**, che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al c.d. "decreto parametri" così come recepito nell'Allegato I.13, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara (in relazione ai contratti relativi all'affidamento di contratti di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.

Alla luce di quanto statuito, quindi, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso;
- il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione appare coerente con quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, lettera b) (nel quale si prevede che "*sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i [...] b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro*") e consente, altresì, di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando al contempo il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.



Il **comma 15-ter**, inoltre, precisa che all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura, oltre alla sopra illustrate disposizioni, si applicano comunque le norme sulla verifica di anomalia dell'offerta, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte giudicate, appunto, "anomale" sulla base dei criteri indicati nell'Allegato II.2.

Il **comma 15-quater**, infine, stabilisce che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati mediante affidamento diretto, e, dunque, senza confronto concorrenziale e per importi contenuti, i corrispettivi delle prestazioni professionali, determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13, possono essere ridotti ma in una percentuale non superiore al 20 per cento.

Configurato in questi termini, il regime dell'equo compenso previsto per i servizi di ingegneria e architettura, così come operante nel settore degli appalti pubblici non derogherebbe, bensì *"integrerebbe il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di derivazione eurounitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE), e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica all'uopo codificato, quale, appunto, quello dell'anomalia dell'offerta con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione"* (TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 48).

Il Codice dei contratti pubblici, con la presente disposizione, pertanto, grazie all'introduzione della nuova disciplina e tramite la conferma espressa dell'applicabilità alla fattispecie in esame del subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, assicura in ogni caso *"meccanismi idonei ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi"* (TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483).

In conseguenza della modifica proposta è stato modificato l'Allegato I.13 (sul punto si veda *infra*).

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 43 del Codice**, in coerenza con l'introduzione del principio del risultato di cui all'articolo 1, mira a favorire, attraverso l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell'investimento pubblico. La metodologia di gestione in esame, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi.

In particolare, il comma 1 attiene all'individuazione dei casi in cui l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale è obbligatorio, fissando la data di entrata in vigore di detto obbligo. Tra le varie opzioni vagliate è stata ritenuta preferibile quella di individuazione di un termine unico e generale, stabilito, secondo ragionevolezza, nella data del 1° gennaio 2025, per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti di importo superiore a 1 milione di euro, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.



L'opzione seguita ha inteso rispondere a una duplice esigenza: per un verso, si è inteso stabilire nella fonte normativa primaria il termine di entrata in vigore dell'obbligo con lo scopo di rafforzarne certezza ed effettività; sotto altro profilo, si è ritenuto che l'individuazione di una tempistica congrua ma generalizzata risultasse maggiormente rispondente alle finalità perseguite, stante anche l'esperienza maturata nel ricorso a tali metodologie ed in contestuale processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Ciò premesso, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, apporta modifiche **all'articolo 43, comma 1 del Codice**, dianzi illustrato, al fine di:

- rivedere le soglie di applicabilità obbligatoria, aggiornando la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro;
- fissare la soglia comunitaria per i lavori su edifici storico-artistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere troppo onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti.

Le novità introdotte con la presente previsione contribuiscono così a mitigare l'impatto dell'obbligatorietà dell'adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti, al fine di scongiurare un blocco delle procedure di affidamento, pur assicurandone l'utilizzo per gli appalti di maggior complessità.

Il comma 4 del citato articolo 43 del Codice indica, invece, il contenuto dell'allegato I.9, relativo ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nel quale sono disciplinati tutti i profili specificamente indicati dal comma.

La disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche al citato **comma 4 dell'articolo 43 del Codice** al fine di introdurre miglioramenti lessicali alla dizione relativa alla gestione informativa, che non risulta allineata alla definizione esistente nell'Allegato I.1. Con la presente norma, inoltre, si prevede, al fine di fornire alle stazioni appaltanti un significativo ausilio per il controllo della spesa, la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'**articolo 44 del Codice** si apportano modifiche finalizzate a garantire piena efficienza alla procedura di appalto integrato, rinviando ad apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici la definizione degli indirizzi tecnici finalizzati a promuovere un comune approccio metodologico al processo progettuale, propedeutico all'affidamento di un appalto integrato.

Si evidenzia, infatti, che attualmente il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene indicazioni sulle opere di natura tipologica, e peraltro qualitativa, ma mancano - in questo livello progettuale - calcoli dimensionanti su opere e impianti.

Tenuto conto, pertanto, delle peculiarità proprie del progetto di fattibilità tecnico-economica, con lo strumento delle linee guida, intrinsecamente flessibile, si intende definire gli indirizzi



metodologici relativi al passaggio dai predimensionamenti ai dimensionamenti effettivi di opere e impianti.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 49 del Codice disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 49, in deroga al principio di rotazione, prevede che in casi debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, è possibile reinvitare l'esecutore uscente ovvero è possibile individuarlo quale affidatario diretto.

Al riguardo, si evidenzia tuttavia che si tratta di condizioni che devono ricorrere cumulativamente e non alternativamente, e in ragione di ciò non è possibile derogare al principio di rotazione motivando unicamente sulla base di una (pregressa) accurata esecuzione di un altro (precedente) contratto, ma dovranno contemporaneamente ritenersi sussistenti, motivazioni correlate alla struttura del mercato e all'effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.

Sul punto, la modifica apportata dal **comma 1** della disposizione in esame all'**articolo 49, comma 4 del Codice** è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della redazione della motivazione cui è subordinata l'applicazione della deroga, specificandosi che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 53 del Codice ha ad oggetto le garanzie a corredo delle offerte. In particolare, il comma 4 si occupa della garanzia definitiva e prevede la facoltà della stazione appaltante di non richiederla per l'esecuzione dei contratti sottosoglia nonché per i contratti di pari importo stipulati a valere su un accordo quadro in casi debitamente motivati, con intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importi inferiore alle soglie europee.

La novella in oggetto aggiunge un **nuovo comma 4-bis all'articolo 53 del Codice**, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi circa l'applicabilità o meno delle riduzioni *ex* articolo 106, comma 8, del Codice e/o degli incrementi *ex* articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Sul tema, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è espresso in più occasioni (cfr. pareri 2129/2023, 2174/2024 e 2386/2024), ribadendo come l'intento del legislatore, già *ab origine*, poi concretamente realizzatosi, fosse quello di prevedere due distinti e non sovrapponibili regimi normativi: uno per i contratti di importo inferiore e un altro per i contratti superiori alle soglie europee (anche in tema di garanzie).



Con l'aggiunta del nuovo comma 4-bis all'articolo 53 del Codice si è così definitivamente tradotto in norma quanto già ritenuto in sede consultiva, prevedendosi espressamente la non applicabilità delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice, e degli incrementi dell'articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 57 del Codice** prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato. In particolare, viene evidenziato che, per gli affidamenti dei contratti di appalto e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l'obbligo della previsione delle clausole sociali deve tenere conto *«della tipologia di intervento in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea»*. L'articolo fa riferimento espresso ai contratti collettivi di settore e specifica che le clausole sociali devono garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.

Ciò premesso, si è riscontrato un difetto di coordinamento fra il citato articolo 57, comma 1 del Codice, in materia di clausole sociali, e l'articolo 61, commi 1 e 2, del Codice in materia di contratti riservati: in particolare, l'articolo 57 pone come requisiti necessari dell'offerta misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, mentre l'articolo 61, nell'ambito dei soli contratti di cui risulterebbero aggiudicatari consorzi o cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, dispone che le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi di gara come requisiti necessari (o ulteriori requisiti premiali dell'offerta), anche meccanismi idonei a realizzare, oltre l'inclusione lavorativa, anche le pari opportunità generazionali e di genere, con ciò imponendo a tali soggetti oneri di partecipazione non coerenti con il proprio fine statutario.

Al fine di superare le predette criticità, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, sostituisce integralmente il **comma 1 dell'articolo 57 del Codice**, prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, siano orientate:

- a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

Le modifiche proposte nascono dall'esigenza di distinguere i vincoli legati alle clausole sociali *tout court* dagli obblighi discendenti dall'articolo 11, in materia di tutele lavoristiche.

In particolare, alla lettera a) si precisa che le clausole sociali debbano tener conto, in generale, della tipologia e del settore di riferimento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio, tenuto conto della peculiarità di tale comparto.



Per quanto riguarda, invece, la lettera b), in materia di tutele lavoristiche, relative all'applicazione dei CCNL di settore, si rinvia all'articolo 11, che prevede esaustivamente le tutele da includere nei bandi di gara anche in relazione al subappalto.

In argomento, viene altresì in rilievo il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in commento, il quale aggiunge un **nuovo comma 2-bis all'articolo 57 del Codice**, finalizzato ad assicurare che l'Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Il citato Allegato II.3 dovrà attuare tali previsioni in modo da scongiurare l'introduzione di oneri eccessivi che rischiano di funzionare da barriera all'accesso o di essere sistematicamente disattesi, ricorrendo al meccanismo di deroga.

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 59 del Codice** disciplina gli accordi quadro, prevedendo, nel dettaglio, che le stazioni appaltanti possono concluderli per una durata non superiore a quattro anni, indicando il valore stimato dell'intera operazione contrattuale, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Nell'ottica di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, consentendo il rispetto del principio dell'equilibrio contrattuale, la novella in esame, al **comma 1, lettera a)**, introduce un nuovo periodo al **comma 1 dell'articolo 59 del Codice** al fine di precisare che la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione degli effettivi fabbisogni di affidamento e, nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici (e nel caso in cui l'accordo contenga tutti i termini di esecuzione), le percentuali di affidamento da determinarsi, in ragione dell'esigenza di assicurarne l'equilibrio contrattuale, nonché le tempistiche di stipula dei conseguenti contratti applicativi.

Infine, la **lettera b)** della presente novella introduce un **nuovo comma 5-bis all'articolo 59 del Codice, 5-bis**, al fine di precisare che in sede di stipula dei contratti attuativi dell'accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile), la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 60 del Codice, avente per oggetto l'istituto della c.d. revisione prezzi, una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, grazie alla quale è stato reso obbligatorio nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'inserimento di clausole revisionali per l'adeguamento automatico del valore del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva determinanti una variazione del costo dell'opera, della fornitura e o del servizio.



Tra i possibili meccanismi di funzionamento della revisione (sostanzialmente sussumibili sotto le due categorie della “compensazione” e della “indicizzazione”) il legislatore, al comma 2 del citato articolo 60 del Codice, ha ricondotto la disciplina in esame ad un modello di **indicizzazione**, allo scopo di rendere più rapido e “sicuro” il mantenimento nel tempo del sinallagma contrattuale, superandosi così la metodologia della compensazione *ex post*, di carattere meramente emergenziale. Con l’introduzione della misura in esame, il legislatore ha quindi inteso introdurre nell’ordinamento un sistema revisionale automatico e permanente, sussistente durante tutta la vita del contratto di appalto, e in grado di consentire periodicamente a stazioni appaltanti e imprese, di monitorare l’effettivo andamento economico-realizzativo dell’appalto. Ciò, del resto, ha solo costituito il portato di uno dei principi informatori dell’attività negoziale della pubblica amministrazione, codificato dall’articolo 9 del Codice: il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, così come cristallizzatosi al momento dell’aggiudicazione e non in una fase ad essa antecedente (ad esempio, alla formulazione dell’offerta) o successiva (ad esempio, alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori). Del resto, lo stesso articolo 9 del Codice, al comma 2, stabilisce come l’eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi “*al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento*”, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.

In questo contesto normativo, il **comma 1, lettera a)**, della novella in esame apporta modifiche al menzionato **comma 1 dell’articolo 60 del Codice**, al fine di specificare, come richiesto anche dal Tavolo tecnico sulla revisione prezzi (cfr. quanto riferito sul punto in premessa alla presente relazione), che le clausole di revisione prezzi si riferiscano esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in esame apporta inoltre modifiche al **comma 2 dell’articolo 60 del Codice**, al fine di chiarire con maggiore evidenza, così come emerso in seno al Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, la soglia di attivazione della clausola revisionale. Nel dettaglio, pertanto, viene definito che le clausole revisionali si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione di costo del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire, valutandosi così di **confermare l’impianto logico-giuridico introdotto nel 2023, garantendone tuttavia (al contempo) una piena attuazione attraverso criteri di calcolo di più agevole individuazione e implementazione, anche alla luce di quanto indicato nel nuovo Allegato II.2 bis.**

Con riguardo alle modalità attuative di questo nuovo meccanismo, il lungo confronto svolto con ISTAT e gli *stakeholders* di settore, svoltosi sia in seno al predetto Tavolo tecnico, sia grazie a specifici incontri interistituzionali, ha evidenziato, relativamente agli appalti di lavori, che il metodo fino ad oggi individuato dall’ISTAT, finalizzato alla definizione di indici sintetici per categorie di opere (es. fabbricato industriale, strada in galleria, ecc.), avrebbe richiesto tempi estremamente lunghi di attuazione, quantificabili in circa 7 mesi per la definizione di ogni singolo indice sintetico. Anche nello stesso settore dei servizi e delle forniture, dove già esistono indici per il calcolo dell’incremento dei costi, le stazioni appaltanti hanno comunque segnalato grandi difficoltà nell’individuazione dell’indice di aggiornamento più adeguato e coerente con il singolo appalto.

Preso atto di tali criticità, al fine di garantire per ogni affidamento l’operatività di un indice quanto più specifico possibile e idoneo ad assicurare un proprio andamento corrispondente alle



concrete dinamiche del mercato di riferimento, il già citato Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e articolato in due commissioni rispettivamente attive l'una per il comparto dei lavori e l'altra per il comparto delle forniture e servizi, ha svolto un intenso lavoro volto esattamente all'individuazione di **nuovi indici sintetici** in grado di fornire la copertura più ampia possibile alle voci di costo degli affidamenti sia di lavori che di servizi e forniture.

In esito alle attività svolte, per quanto riguarda i contratti di **lavori**, sono state elaborate 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), precisando per ciascuna TOL il peso relativo a 6 puntuali elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia; trasporto; rifiuti. Per ogni elemento di costo delle singole TOL sono stati poi a loro volta individuati i rispettivi componenti elementari, pervenendo in tal modo ad un unico indice sintetico di riferimento.

Per quanto concerne, invece, l'operatività degli indici revisionali nei settori delle **forniture e dei servizi**, sono stati individuati nell'ambito dei CPV (Common Procurement Value) già esistenti, circa 500 CPV articolati in 3 "digit" (sotto categorie), a loro volta associati ad uno o più degli indici ISTAT di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie).

Nel dettaglio, i 20 indici elaborati in relazione ai contratti di **lavori** consentiranno di offrire un quadro chiaro ed esaustivo delle varie tipologie di lavorazioni, mentre i precedenti 3 indici (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) saranno utilizzati solo a fini statistici. L'elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), in relazione alle quali saranno adottati gli indici, è contenuto in apposita tabella acclusa all'**Allegato II.2-bis**, inserito nel presente decreto.

In tale contesto, si iscrive la modifica apportata al **comma 3 dell'articolo 60 del Codice dal comma 1, lettera c), numero 1)**, della novella in esame, volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono determinati ai sensi del comma 4, così come modificato dal **comma 1, lettera e), del presente decreto**, e individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A del citato Allegato II.2-bis.

Con riguardo ai contratti di **servizi e forniture**, invece, la modifica apportata dal **comma 1, lettera c), numero 2) al comma 3, lettera b), dell'articolo 60 del Codice**, è volta a prevedere che, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi, gli indici sintetici possono essere anche disaggregati. La *ratio* di tale previsione si rinviene nell'esigenza di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più CPV, in relazione alle quali si ritiene opportuno che si proceda ad un'applicazione disaggregata dei diversi indici ISTAT ad esse associati.

Con le modifiche apportate al **comma 4 dell'articolo 60 dalla lettera d)** del presente decreto, è stato inoltre specificato che gli indici di costo di costruzione (relativo ai contratti di lavori) dovranno essere individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni determinate nell'Allegato. È stato anche chiarito, mediante una più appropriata riformulazione, che gli indici di prezzo relativi ai contratti di servizi e forniture, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle disposizioni europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.



Sempre con riferimento agli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, **il comma 4-bis dell'articolo 60 del Codice**, inserito dal **comma 1, lettera e), della novella**, precisa inoltre che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (*i.e.* prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie), qualora sussistano in taluni settori specifici, indici maggiormente aderenti e corrispondenti alla realtà economica del comparto volta per volta rilevante. Infine, si prevede l'esclusione dell'obbligo dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi in relazione agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è già determinato sulla base di una propria indicizzazione operante settorialmente

Ai sensi del nuovo **comma 4-ter dell'articolo 60 del Codice**, è disposto che il nuovo Allegato II.2-bis disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto. La novella, in armonia con la tecnica legislativa della delegificazione seguita all'interno dell'intero Codice, precisa altresì che in sede di prima modifica, l'Allegato II.2-bis sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Articolo 17 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 61 del Codice** prevede, per le stazioni appaltanti, la "facoltà" di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di riservarne l'esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

La novella proposta è finalizzata all'introduzione di **un nuovo comma 2-bis**, al fine di prevedere, nell'ottica di favorire la partecipazione agli affidamenti anche delle MPMI, che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

Inoltre, si procede all'abrogazione dei **commi 4 e 5 del citato articolo 61 del Codice**, i quali rinviano all'Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Trattasi di modifica conseguente a quella apportata dal presente decreto all'articolo 57 del codice che ha traslato il riferimento al citato Allegato II.3 nell'ambito del medesimo articolo, relativo alla disciplina delle clausole sociali, anche al fine di risolvere un difetto di coordinamento fra lo stesso articolo 57, comma 1, e l'articolo 61, commi 1 e 2, con l'obiettivo di evitare di porre a carico dei consorzi o cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate oneri di partecipazione alle procedure di affidamento non coerenti con il proprio fine statutario, quali le pari opportunità generazionali e di genere.



Articolo 18 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 62 del Codice** individua innanzitutto la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché quella (di cinquecentomila euro) per i lavori, quale limite oltre il quale si applica il regime di qualificazione: mentre per le procedure di affidamento di importo superiore alle soglie richiamate le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4, per le procedure di importo inferiore possono invece essere gestite in autonomia dalle medesime stazioni appaltanti.

Sul punto, si evidenzia come l'Italia, in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza abbia assunto specifici impegni con l'Unione Europea. In particolare, da un lato, la "M1C1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall'altro lato, la "M1C1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Tanto premesso, la presente proposta normativa prevede, al **comma 1, lettera a)**, per dare diretta attuazione alla citata M1C1-73 ter, modifiche al **comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice** al fine di stabilire che nell'Allegato II.4 siano indicati, oltre ai i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera b)** sono apportate modifiche al comma 4, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l'ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza. Ciò nell'ottica di evidenziare il differente ambito di attività tra il tavolo dei soggetti aggregatori (istituito e operante presso il MEF) e quello di nuova istituzione.

Alla **lettera c)** sono apportate delle modifiche al **comma 6, del citato articolo 62 del Codice**, e in particolare:

- al **punto 1)**, si modifica **la lettera a) del comma 6** al fine di precisare che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate;
- al **punto 2)** è modificata, a fini di chiarimento, **la lettera c) del comma 6**, per sostituire il riferimento agli "affidamenti per servizi e forniture" con quello agli "affidamenti di appalti di servizi e forniture";
- al **punto 3)** è modificata **la lettera g) del comma 6**, al fine di precisare che il supporto richiesto da parte della stazione appaltante non qualificata deve essere costituito da soggetti esperti terzi (riconducibili alla stazione appaltante qualificata "affidataria", e quindi non presenti nella stazione appaltante non qualificata (affidante).

Alla **lettera d)** viene introdotto un **nuovo comma 6-bis all'articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi



e forniture. Tale disposizione, invero, assicura una base giuridica per dare attuazione alla citata "M1C1-73 bis", la quale prescrive l'adozione sentita l'ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del Codice).

La **lettera e)**, invece, apporta delle modifiche di coordinamento tra il **comma 17 dell'articolo 62 del Codice** e la formulazione dell'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.4, prevedendo che anche agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice.

Infine, alla **lettera f)**, la novella in esame modifica il **comma 18 del menzionato articolo 62 del Codice**, al fine di specificare che l'obbligo di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all'articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all'articolo 3, comma 5, dell'Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 19 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame dispone delle modifiche **all'articolo 63 del Codice, recante "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza"**.

In via preliminare, si evidenzia che l'articolo 63 disciplina il sistema di qualificazione, istituendo, presso l'ANAC, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Invero, Sono previsti tre livelli di qualificazione per progettazione e affidamento e la possibilità che la qualificazione sia conseguita anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture.

A più di un anno dall'entrata in vigore del Codice e alla luce delle osservazioni ricevute in sede di consultazione, è emersa la necessità di apportare delle modifiche di coordinamento, volte ad assicurare la piena applicazione dell'istituto in esame.

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, sono apportate modificazioni al **comma 2 del menzionato articolo 63 del Codice**, al fine di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la qualificazione per l'esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo, così da uniformare, anche in relazione a quanto previsto nell'Allegato II.4 (come da ultimo modificato), le relative (e puntuali) modalità di attribuzione dei punteggi.



Al **comma 1, lettera b)**, sono apportate delle modificazioni al **comma 6 del menzionato articolo 63 del Codice**, e, in particolare: da un lato, si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure di servizi e forniture; dall'altro lato, si abroga il secondo e il terzo periodo del comma (secondo il quale *“Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione”*), posto che tale disposizione risulta essere eccessivamente limitante e in contrasto con il principio di proporzionalità e la *ratio* sottesa all'istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera c)**, viene inserito un **nuovo comma 6-bis all'articolo 63 del Codice**, al fine di precisare che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Alla **lettera d)**, il **comma 8 dell'articolo 63 del Codice** viene sostituito al fine di sopprimere la previsione per la quale, mediante modifiche e integrazioni all'allegato II.4, l'ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato, in quanto ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell'Autorità così come definito dal Codice. Invero, la modifica proposta risulta necessaria per ragioni di coerenza giuridico-normativa con quanto previsto dall'articolo 62, comma 3, che prevede un'apposita clausola di delegificazione dell'Allegato II.4, tramite l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in Conferenza unificata.

Infine, alla **lettera e)**, viene modificato il **comma 10 dell'articolo 63 del Codice** al fine di:

- prevedere, a seguito dell'introduzione delle disposizioni attuative relative al regime di qualificazione anche per l'esecuzione del contratto, che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisca le modalità (e non più i requisiti) per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private al sistema di formazione del personale;
- ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall'accreditamento i privati aventi scopo di lucro, e ciò, non solo al fine di aprire il mercato, ma anche con l'obiettivo di rendere maggiormente accessibile e realizzabile (anche mediante il riconoscimento dei relativi crediti formativi, già largamente in uso nella prassi amministrativa) il sistema di formazione del personale e quindi di professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 67 del Codice** detta la disciplina in materia di consorzi non necessari, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili.

Le disposizioni dell'articolo in esame sono tutte da leggersi in coordinamento sistematico e apportano ulteriori modifiche in tema di qualificazione dei consorzi non necessari ai fini della loro partecipazione alle procedure di affidamento.



Nel dettaglio, la novella in esame, **al comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 1 dell'articolo 67** del codice eliminando il riferimento al regolamento di cui all'articolo 100, comma 4 e inserendo il riferimento all'Allegato II.12.

Con la **lettera b)** si è provveduto a modificare il **comma 2 dell'articolo 67 del codice** al fine di inserire il riferimento al regolamento previsto nel nuovo articolo 226-*bis* in luogo al riferimento al regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. Si tratta, quindi, di modifiche di coordinamento a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 226-*bis* che disciplina tutti gli atti attuativi del Codice. Inoltre, si interviene sempre sul **comma 2, lettera b) del Codice** precisando che per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base dei requisiti posseduti in proprio e dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, nonché mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, utilizzando i requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Le modifiche introdotte mirano pertanto a precisare la qualificazione dei consorzi non necessari ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, per risolvere i contrasti giurisprudenziali persistenti con specifico riguardo al "cumulo alla rinfusa" dei requisiti nella attestazione della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici da parte dei consorzi stabili, tenuto conto della impostazione sistematica del Codice, che prevede la necessità del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'operatore che esegue i lavori.

Il **comma 1, lettera c)**, modifica l'**articolo 67, comma 3 del Codice**, estendo anche ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall'ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il successivo comma 4 dell'articolo 67 prevede, invece, soltanto per i consorzi stabili l'indicazione in sede di gara della consorziata per la quale il consorzio concorre. Pertanto, la novella in esame, **al comma 1, lettera d)**, modifica il citato **articolo 67, comma 4 del Codice**, chiarendo che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Si precisa altresì che quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (*i.e.* consorzi di cooperative e artigiani), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (c.d. "designazione a cascata").

Sempre al fine di superare le predette criticità interpretative e in coordinamento con le modifiche apportate dalla presente disposizione, il **comma 1, lettera e)**, della novella sostituisce il **comma 5 dell'articolo 67 del Codice** precisando che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 (cause di esclusione automatica e non automatica) e del comma 3 del presente articolo come modificato, utilizzando requisiti propri e, tra questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. La precisazione circa il contenuto dei requisiti assicura per la stazione appaltante, l'effettiva e la concreta messa a disposizione dei requisiti e delle dotazioni delle consorziate in favore del consorzio.



In aderenza alle indicazioni fornite *in subiecta materia* dall'ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024), inoltre, il **comma 1, lettera f)**, della novella in esame, apportando delle modifiche al **comma 7 dell'articolo 67 del Codice**, chiarisce che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA) e viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile. In merito, infatti, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l'intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Appare quindi difficile concepire che tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell'impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l'effettività. Occorre considerare, del resto, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l'effettiva capacità esecutiva.

Articolo 21 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 70 del Codice** disciplina le diverse procedure di scelta del contraente per l'aggiudicazione di appalti pubblici (*i.e.* procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione).

In particolare, il comma 4 individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte, ossia quando le offerte presentate sono:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In stretta aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, la novella in esame, al **comma 1**, dispone una modifica alla menzionata **lettera f) del comma 4, dell'articolo 70 del Codice** volta a precisare l'ammissibilità di un'offerta al rialzo (il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara), qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

Sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 ottobre 2023, n. 9078, ha espresso il principio in base al quale deve ritenersi legittima l'aggiudicazione ad un operatore economico che abbia presentato un'offerta superiore rispetto al valore posto dalla stazione appaltante a base d'asta, nel caso in cui il disciplinare abbia tassativamente indicato i limiti a tale facoltà e la clausola non sia stata oggetto di espressa e tempestiva impugnazione da parte degli altri concorrenti in gara.



Articolo 22 (Inserimento dell'articolo 82-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame inserisce all'interno del Codice un **nuovo articolo 82-bis**, il quale introduce il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione, inteso come accordo stipulato dall'appaltatore con le parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e sub-contraenti, ma anche fornitori rilevanti), con il coinvolgimento anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell'opera, nel caso di appalti di lavori. Si ritiene, infatti, che l'accordo di collaborazione promuova la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista di rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti.

Inoltre, l'accordo di collaborazione può essere finalizzato anche al perseguimento di obiettivi collaterali, tra cui il coinvolgimento delle PMI nella fase dell'esecuzione, anche in relazione al criterio di prossimità, nonché la previsione di premialità e penali a carico degli operatori economici esecutori. Si ricorda che l'istituto in esame rientra tra le *best practices* internazionali, che testimoniano come l'accordo di collaborazione favorisca il dialogo permanente tra le parti, riduca il contenzioso e promuova comportamenti virtuosi anche nella risoluzione dei problemi sorti in fase di esecuzione.

Nel dettaglio, il **comma 1** del nuovo articolo 82-bis prevede che la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara iniziali lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto, nel disciplinare le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, si impegnano a perseguire l'obiettivo del risultato in tutta la fase esecutiva, anche mediante la definizione di meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle controversie.

Quanto ai contenuti, il **comma 2** precisa che l'accordo di collaborazione, redatto in coerenza con il nuovo Allegato II.6-bis, definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, le attività e gli impegni delle parti aderenti, nonché gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

Quanto all'*iter* procedimentale, il **comma 3** prevede che all'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in modo significativa nell'esecuzione del contratto. Si specifica inoltre che l'accordo ha per oggetto anche la disciplina delle modalità di adesione di ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione dello stesso accordo.

Quanto agli aspetti relativi al monitoraggio, al **comma 4** si prevede che le stazioni appaltanti debbano comunicare alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici, monitorati i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione, provvederà poi a riferire periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici.

Articolo 23 (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



L'articolo 98, comma 3, del Codice, contiene l'elenco delle fattispecie dalle quali è possibile desumere la sussistenza di un illecito professionale grave, che, se accertato dalla stazione appaltante, può condurre alla adozione di una deliberazione motivata di esclusione (“non automatica” per quanto indicato nell’articolo 95, comma 1, lettera e) dell’operatore economico interessato.

Tra tali fattispecie il citato comma 3, lettera c), ricomprende la condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Ciò premesso, la novella in esame interviene sulla fattispecie sopra riportata (*i.e.* **articolo 98, comma 3, lettera c) del Codice**), al fine di chiarire che la condotta dell’operatore economico che può essere oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante è anche quella dalla quale sia conseguita l’applicazione delle penali di cui all’articolo 126, comma 1, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora calcolate in misura pari o superiore al 2 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

Tale disposizione rientra nell’ambito delle modifiche apportate in tema di esecuzione dei contratti, al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini stabiliti.

Articolo 24 (Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame introduce all’articolo 99 del Codice un **nuovo comma 3-bis** che, in un’ottica semplificatoria e acceleratoria, in analogia con quanto previsto dall’articolo 140, comma 7 con riferimento alle procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, prevede come, in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante possa richiedere all’offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento. La stazione appaltante, in tal caso, anche al fine di poter procedere al pagamento, deve dare conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. Qualora, comunque, a seguito del controllo, sia accertato che l'affidamento è stato effettuato in favore di un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Articolo 25 (Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 100 del Codice detta una disciplina dei requisiti di ordine speciale sia con riferimento agli appalti di lavori che di servizi e forniture.

Nel dettaglio, il comma 11 del citato articolo 100 del Codice prevede che, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici:



- quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura;
- quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

In sede di consultazione è emersa la necessità di adeguare i riferimenti temporali riferiti ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale appena menzionati, nonché di coordinare il citato comma 12 dell'articolo 100 con l'articolo 10, comma 3 del Codice, che riconosce invece alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre requisiti speciali "attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", nell'ottica di dare piena attuazione al principio dell'accesso al mercato e del *favor participationis*.

Alla luce di tali principi, pertanto, al fine di superare le predette criticità, la novella in esame **al comma 1, lettera b)**, apporta delle modifiche all'**articolo 100, comma 11 del Codice**, prevedendo che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici:

- quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato non più nel triennio precedente, ma nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
- quale requisito di capacità tecnica e professionale, aver eseguito nei precedenti dieci anni (e non più nel precedente triennio) dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Inoltre, **alla lettera a)** si provvede ad inserire il riferimento al regolamento previsto nel nuovo articolo 226-bis in luogo al riferimento al regolamento di cui al comma 4, del codice, in tutte le parti dell'articolo 100 ove è richiamato tale regolamento. Si tratta, quindi, di una modifica di coordinamento a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 226-*bis* che disciplina tutti gli atti attuativi del codice

Articolo 26 (Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La previsione dell'**articolo 103** si correla al contenuto dell'articolo 100 del Codice che rimanda ad un regolamento per la disciplina del sistema di qualificazione e dell'iscrizione all'elenco ufficiale dei prestatori dei servizi e dei fornitori: invero, il menzionato articolo 103 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione nel caso di appalti di ingente valore economico (superiore ai 20 mln. di euro).

In particolare, con specifico riferimento alla verifica della capacità economico-finanziaria dell'operatore economico, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 103 dispone che:

- l'operatore economico fornisca i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione



- finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; in alternativa,
- la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

In tale ambito, in sede di consultazione è emerso un mancato coordinamento tra la disposizione appena illustrata e l'articolo 2, comma 6 dell'Allegato II.12, a mente del quale, per gli appalti di importo a base di gara superiore a €20.658.000, l'operatore economico deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Alla luce di tali rilievi, si è ritenuto, pertanto, necessario prevedere un coordinamento delle suddette previsioni, al fine di definire una disciplina della materia univoca.

A tal fine, la novella in esame, **al comma 1**, modifica l'articolo **103, comma 1, lettera a) del Codice**, eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 27 (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 104 del Codice** disciplina il contratto di avvalimento, e nel dettaglio, il comma 4 indica i documenti che il concorrente che si avvale di altri è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante e la dichiarazione cui è tenuta l'ausiliaria. Invero, si specifica che l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, allegando la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

In sede di consultazione è stato rappresentato un disallineamento testuale atteso che l'ANAC non rilascia certificati di attestazione, esulando tale compito dalle competenze dell'Autorità.

Pertanto, la disposizione in esame, **al comma 1, lettera a)**, modifica l'**articolo 104, comma 4 del Codice** al fine di superare il menzionato disallineamento, sopprime il riferimento all'ANAC.

Al contempo, alla **lettera b)** della disposizione in esame, si apportano delle modifiche al **comma 12 dell'articolo 104 del Codice**, il quale prevede che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Sul punto, appare opportuno evidenziare che è stata notificata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione (INFR (2018)2273 - *Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE*) e una delle questioni sollevate nella lettera di costituzione in mora (v. punto 1.3.E, vale a dire il “divieto incondizionato per una impresa ausiliaria di partecipare autonomamente alla procedura di gara”), sia pur con un perimetro più ristretto (solo con riguardo al c.d. “avvalimento premiale”) rimane aperta con



riferimento alla corrispondente previsione del nuovo Codice in tema di avvalimento (*i.e.* articolo 104, comma 12).

Nel dettaglio, attualmente, il richiamato comma 12 dell'articolo 104, sebbene nei soli casi in cui l'avvalimento mira esclusivamente a migliorare l'offerta (ossia il c.d. "avvalimento premiale"), pone un divieto assoluto per una impresa ausiliaria di partecipare come offerente nella medesima procedura alla quale prende parte l'operatore economico che si avvale delle sue capacità.

Questo divieto incondizionato appare – a giudizio della Commissione - incompatibile con il principio di proporzionalità e di concorrenza, come sancito nelle Direttive in materia di appalti e nella giurisprudenza della CGUE, secondo cui a un operatore economico dovrebbe essere sempre consentito di provare che, in concreto, la relazione esistente con un altro partecipante alla medesima gara non risulti distorsiva della concorrenza.

Alla luce degli impegni assunti in sede di discussione della procedura d'infrazione menzionata, è emersa la necessità di apportare una modifica al comma 12 dell'articolo 104, volta a fugare ogni dubbio circa la presenza di un "divieto incondizionato" e aprioristico, mediante un chiarimento espresso volto a definire come l'eventuale "conflitto di interessi" debba essere provato "in concreto" volta per volta da parte della stazione appaltante.

Pertanto, **la lettera b)** della presente disposizione modifica il **comma 12 dell'articolo 104 del Codice** introduce un temperamento all'ipotesi di incompatibilità all'utilizzo dell'avvalimento nel caso in cui l'operatore abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.

Articolo 28 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura, **l'articolo 106, comma 3, secondo periodo del Codice**, prevede che la garanzia fideiussoria deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate. Va precisato che, pur non essendo obbligatorio prestare garanzia fideiussoria, in quanto si è mantenuta l'alternativa con la cauzione, si è tuttavia previsto che quando l'operatore economico scelga la prima, la polizza debba essere c.d. nativa digitale. Invero, l'obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è presupposto per aumentare l'efficienza e la sicurezza del sistema, nonché la riduzione degli oneri amministrativi.

Ciò premesso, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, apporta delle modifiche all'**articolo 106, comma 3 del Codice** al fine di chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, al fine di incrementare la sicurezza e l'efficacia delle interazioni elettroniche nell'Unione europea.

Al **comma 1, lettera b), numero 1)**, invece, la disposizione in esame interviene sull'**articolo 106, comma 8, terzo periodo del Codice**, al fine di chiarire che la riduzione della garanzia ivi



prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell'intero ciclo di vita della polizza, dall'emissione all'estinzione.

Infine, il **comma 1, lettera b), numero 2)**, reca una modifica volta ad eliminare un mero refuso riscontrato all'**articolo 106, comma 8, quarto periodo del Codice**, laddove, a causa dell'erronea omissione del riferimento interno, si esclude che la riduzione del 20 per cento dell'importo della garanzia ivi prevista sia cumulabile con la riduzione del 10 per cento prevista al terzo periodo del medesimo comma 8.

Articolo 29 (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 108 del Codice** indica i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici con il riferimento, conforme alla direttiva 2014/24/UE, dei criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il comma 7 prevede che i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche stabilendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato, e che per ciascun criterio di valutazione scelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, il medesimo comma prevede che possano essere previsti, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

Ciò premesso, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, interviene sull'**articolo 108, comma 7 del Codice**, dianzi illustrato, introducendo innanzitutto la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nelle procedure di gara criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto il riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 126, commi 2 e 2-bis (come modificato dal presente decreto).

In secondo luogo, viene introdotta la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nelle procedure di gara criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno aderito ed eseguito correttamente l'accordo di collaborazione di cui al nuovo articolo 82-bis.

Il **comma 1, lettera b)**, invece, interviene sul **comma 11 dell'articolo 108 del Codice**, il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. Nel dettaglio, la novella, chiarendo la portata del divieto nell'ottica di ampliarne la portata applicativa, chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l'offerta di opere aggiuntive, anche l'offerta di prestazioni aggiuntive.

Articolo 30 (Abrogazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



L'**articolo 109 del Codice** ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprima l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno della stessa impresa sul piano sociale. Sotto il profilo temporale, si prevede che alla disposizione venga data attuazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del codice, anche tenendo conto delle risultanze ottenute nel periodo iniziale di sperimentazione. Attualmente, si rappresenta che il *rating* di impresa non è ancora stato oggetto di attuazione.

In ogni caso, si ravvisano forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare in un ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.

Tenuto conto di quanto precede, la disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'intero **articolo 109 del Codice**.

Articolo 31 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 110 del Codice** disciplina le offerte anomale, prevedendo che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati nell'offerta, appaia anormalmente bassa.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 110 individua due fattispecie per le quali non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La disposizione in esame, al **comma 1**, prevede una modifica all'**articolo 110, comma 4, lettera b) del Codice** che prevede la sostituzione del termine "oneri di sicurezza" con "costi della sicurezza": tale novella, in particolare, si rende necessaria per ragioni di coordinamento con l'articolo 41 comma 14, nonché con l'Allegato I.7, articolo 5, comma 1, lettera b) laddove si fa riferimento correttamente ai "costi" della sicurezza, non soggetti a ribasso e per i quali non sono ammesse giustificazioni ai sensi dell'articolo 110 del codice.

Articolo 32 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 116 del Codice** detta la disciplina afferente al collaudo e alla verifica di conformità. In particolare, i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.



Il comma 4 del menzionato articolo 116 disciplina la nomina e il compenso dei collaudatori per i contratti di lavori, prevedendo, al fine di garantire l'imparzialità delle operazioni di collaudo, che i collaudatori siano scelti tra i dipendenti dell'amministrazione che svolge le funzioni di stazione appaltante o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di requisiti di moralità, competenza e professionalità.

La modifica all'**articolo 116, comma 4 del Codice**, apportata **dal comma 1, lettera a)** della disposizione in esame, prevede una specificazione per l'individuazione dei collaudatori. Nel dettaglio, viene stabilito che le stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, nominano da uno a tre collaudatori scelti fra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione devono in ogni caso appartenere a strutture funzionalmente indipendenti.

Invece, per quanto attiene ai settori speciali, i concessionari e gli operatori economici che esercitano le attività previste dagli articoli da 146 a 152 del codice nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazione pubblica. Tutti i membri devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l'attività di collaudo, nel **nuovo comma 4-bis**, si chiarisce che lo stesso è contenuto per il solo personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Sul punto, si anticipa che tale modifica apportata all'articolo 29 dell'Allegato II.14, al fine di specificare che il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti al personale della stazione appaltante è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione".

Con il **nuovo comma 4-ter** si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. A tal fine si chiarisce che gli oneri della medesima sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'allegato II.14.

Il **comma 6 dell'articolo 116** disciplina, infine, le ipotesi di incompatibilità con le funzioni da collaudatore (o verificatore di conformità), che, nel dettaglio non possono essere affidate:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;



- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Con la novella in esame, al **comma 1, lettera b)**, vengono apportate modifiche al menzionato **comma 6 dell'articolo 116 del Codice**, posto che, in sede di consultazione sono pervenute segnalazioni da parte delle Amministrazioni locali circa la sussistenza di talune criticità applicative della disposizione richiamata, conseguenti alla limitazione introdotta dalla lettera b) del medesimo comma 6 dell'articolo 116 del codice, che non consente di assegnare incarichi di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza che svolgono o che abbiano svolto attività di servizio nella regione dove sono ubicati i lavori pubblici da collaudare.

Al fine di risolvere tale criticità, pertanto, in coerenza con quanto rappresentato, si sono apportate delle modifiche all'intero comma 6 dell'articolo 116 del Codice, eliminando l'incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (**lettera b) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (**lettera a) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (**nuova lettera a-bis) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**). In

In ogni caso, tanto con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a), che con riferimento i soggetti di cui alla lettera b) del novellato comma 6 dell'articolo 116, non possono essere le funzioni di collaudo non possono essere attribuite laddove sussistano motivi di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice.

Articolo 33 (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 119 del Codice** definisce il contratto di subappalto come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore, specificando come costituisca, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ciò posto, per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento delle piccole e medie imprese, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, interviene sul **comma 2 del citato articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, salvi comunque i casi in cui la stazione appaltante accerti l'impossibilità di applicazione di tale soglia per ragioni legate



all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre.

Al riguardo, si evidenzia che tale previsione non reintroduce un limite generalizzato al ricorso all'istituto del subappalto, il quale, già previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, è stato rimosso dal decreto-legge n. 77 del 2021, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), che ha qualificato come eccessivo ed inadeguato il limite generalizzato del 30% per il raggiungimento di obiettivi di contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Piuttosto, la novella in commento pone una soglia minima nell'ambito della quale è obbligatorio stipulare contratti di subappalto con le piccole e medie imprese, ferma restando l'assenza di un limite apriori, generale e astratto, al subappalto rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

E' stata inoltre prevista la possibilità di derogare alla predetta soglia del 20% di subappalto riservato alle PMI nelle ipotesi in cui la natura o l'oggetto del contratto ovvero la struttura del mercato di riferimento non ne consentano il rispetto. Tale possibilità viene affidata all'appaltatore (anziché alla SA) in sede di presentazione dell'offerta. Per incentivare il rispetto della soglia ordinaria del 20%, si prevede tuttavia che il livello di ricorso al subappalto riservato alle PMI sia incluso tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta.

In coerenza con la disciplina dettata nell'Allegato II.2-bis di cui all'articolo 60, comma 4-bis, del Codice, introdotto dal presente decreto, al **comma 1, lettera b) della disposizione in esame** viene inserito un **nuovo comma 2-bis all'articolo 119 del Codice**, al fine di prevedere che l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. Ciò, al fine di elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l'indebito arricchimento dell'appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi sia incamerata dal medesimo, ma non applicata nei confronti del subappaltatore.

La disposizione in esame, al **comma 1, lettera c)**, interviene invece sul **comma 8 dell'articolo 119 del Codice**, al fine di assicurare il miglior coordinamento interno delle disposizioni del Codice. Trattasi, in particolare, di correzione di un refuso, laddove, al citato comma 8 dell'articolo 119 viene richiamato l'articolo 11, comma 5, in luogo del corretto riferimento all'articolo 11, comma 6, che disciplina, infatti, l'istituto dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore.

Al **comma 1, lettera d)**, la disposizione in esame interviene sul **comma 12 dell'articolo 119 del Codice**, il quale, in riferimento agli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto nell'ambito del cd. subappalto a cascata, dispone che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, precisando, inoltre, che il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.



Ciò premesso, la novella in esame è volta a prevedere la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai medesimi CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo, purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore. Tale modifica deriva dalle osservazioni formulate da diversi operatori di settori in sede di consultazione, i quali hanno rappresentato come la formulazione vigente rischierebbe di limitare il ricorso all'istituto del subappalto, con un conseguente nocumento soprattutto per le piccole e medie imprese che, non necessariamente applicano proprio quello stesso CCNL (che potrebbe risultare maggiormente gravoso).

Infine, il **comma 1, lettera e)**, della disposizione in esame interviene **sul comma 20 dell'articolo 119 del Codice**, il quale prevede che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, precisando che i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Sul punto, l'articolo 23, comma 1, lettera b), numero 2), dell'Allegato II.12 al codice, prevede, invece, che, ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici, l'impresa affidataria può utilizzare anche i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

Al riguardo, in sede di consultazione sono state segnalate alcune criticità da parte dell'ANAC in merito all'interpretazione e applicazione dei citati articoli 119, comma 20, del codice, e 23 dell'allegato II.12 al codice, per quanto attiene, rispettivamente, alle regole per l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori per il caso di ricorso al subappalto e alle modalità di utilizzo, ai fini della qualificazione, delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore e dal subappaltatore, in quanto la formulazione vigente consente all'affidatario di utilizzare, per l'ottenimento della propria qualificazione, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori. Ciò, non solo apparrebbe in contrasto con la necessità di perseguire l'ottima allocazione delle risorse pubbliche, ma comporterebbe altresì il rischio di mantenere sul mercato operatori economici con qualifiche fittizie.

Pertanto, la novella, *in parte qua*, mira a porre rimedio alle menzionate criticità inerenti al sistema di qualificazione degli operatori economici, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione.

Articolo 34 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione, l'**articolo 120**, comma 1, **del Codice**, dispone che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in dipendenza, tra l'altro, di varianti in corso d'opera rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.



Al riguardo, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, nell'introdurre un **comma aggiuntivo 15-bis al citato articolo 120 del Codice**, mira innanzitutto a chiarire, tipizzandone le fattispecie, cosa deve intendersi per "circostanze imprevedibili", ricomprendendovi le seguenti ipotesi, anche alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi in materia:

- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento, o i rinvenimenti imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.

In secondo luogo, la disposizione in esame, al **medesimo comma 1, lettera b)**, nell'introdurre un **comma aggiuntivo 15-ter al citato articolo 120 del Codice**, è volta a chiarire cosa non costituisce "varianti in corso d'opera". In particolare, si specifica espressamente che non rientrano in tale fattispecie le seguenti ipotesi:

- la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali e che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Ne deriva che le fattispecie in esame non sono considerate come varianti sulla base di due presupposti:

- a) non alterano considerevolmente i contenuti progettuali
- b) sono coperti dal quadro economico dell'opera

La condizione di cui al comma b) esclude in re ipsa la possibilità che le fattispecie in esame determinino un aggiramento delle soglie ex art. 120 (in quanto lo stesso fondo imprevisi ha una capienza limitata, contenuta entro il massimo del 10 per cento del valore dell'opera).

Al **medesimo comma 1, lettera b)**, per esigenze di coordinamento conseguenti all'introduzione del comma 8-bis all'articolo 41 del codice, viene introdotto un **comma aggiuntivo 15-quater al citato articolo 120 del Codice**, al fine di chiarire che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

Si precisa che, in via esemplificativa, costituiscono errori od omissioni nella progettazione la non adeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea applicazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabili, nonché ogni altra ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia nella predisposizione degli elaborati progettuali. Poiché le modifiche contrattuali in corso d'opera spesso possono trarre origine anche da errori progettuali, al fine di scongiurare eventuali superficialità nella redazione degli



elaborati superficiali, si è previsto, congiuntamente, all'articolo 41, comma 8-bis, che, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti e enti concedenti devono comunque prevedere in clausole chiare, precise e inequivocabili la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Infine, al **comma 1, lettera a)**, la disposizione in esame apporta modifiche al **comma 1, lettera c), dell'articolo 120 del Codice** a fini di mero coordinamento testuale con il nuovo comma 15-bis.

Articolo 35 (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 122 del Codice disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto, distinguendo, al comma 1, le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono risolvere il contratto, e, al comma 2, le fattispecie di risoluzione automatica.

Ciò premesso, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, prevede la soppressione della **lettera c) del comma 1 dell'articolo 122 del Codice** che viene contestualmente trasposta, in conseguenza della modifica di cui alla **lettera b)**, nella nuova **lettera b-bis) al comma 2 del medesimo articolo 122 del Codice**, al fine di qualificare tale fattispecie come risoluzione automatica del contratto.

Tale fattispecie, in particolare, si configura qualora sia accertata, successivamente all'aggiudicazione, la presenza di una causa automatica di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 in capo all'appaltatore. Tale modifica, in altri termini, rende obbligatoria la risoluzione del contratto in un'ipotesi che, originariamente, costituiva una mera facoltà per la quale le stazioni appaltanti.

Articolo 36 (Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 123 del Codice** disciplina le ipotesi di recesso del contratto, a mente del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La disposizione in esame, al **comma 1**, apporta una modifica di coordinamento all'**articolo 123, comma 1 del Codice**, introducendo il riferimento all'articolo 11 dell'Allegato II.14, il quale disciplina le ipotesi di recesso.

Articolo 37 (Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



L'**articolo 125 del Codice** disciplina l'istituto dell'anticipazione, le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo.

In particolare, il menzionato articolo 125, al comma 1, quarto periodo prevede che per i contratti pluriennali, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

In sede di consultazione sono emerse delle criticità interpretative relative all'applicazione della disciplina dell'anticipazione ai contratti di lavori pluriennali, posto che la disposizione appare dettata per i contratti ad esecuzione periodica e/o continuativa (come per i contratti di servizi e forniture), per i quali, effettivamente, l'anticipazione può essere calcolata in relazione alle prestazioni relative a ciascuna annualità contabile; ciò, invece, sarebbe di ardua applicazione in relazione ai contratti ad esecuzione prolungata, come i lavori, nei quali è la prima annualità a rappresentare il momento di maggiore esborso, derivante dallo sforzo organizzativo causato dall'installazione e dall'avvio del cantiere.

Le modifiche introdotte all'articolo 125 comma 1 perseguono, invece, tre distinti obiettivi:

1) si riparametrano le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l'esigenza di contenere il valore dell'anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determinino un disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento;

2) si chiarisce che nel caso di ricorso all'istituto dell'appalto integrato, l'anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due distinte fasi successive: entro 15 giorni dalla data di inizio delle prestazioni progettuali, per la parte relativa alla progettazione dell'opera; entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, per la parte relativa all'esecuzione dei lavori stessi;

3) si chiarisce, inoltre, che nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione, il cui ammontare percentuale, a differenza di quanto previsto dalla precedente formulazione, non è più sempre del 30 per cento, ma varia in funzione decrescente con l'aumentare dell'importo contrattuale. Infine, precisando espressamente che, in caso di contratti pluriennali, l'anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità solo nei contratti di servizi e forniture, si è inteso confermare per i contratti di lavori, la regola generale in virtù della quale l'anticipazione si calcola in rapporto all'intero valore contrattuale.

Articolo 38 (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 126 del Codice** disciplina gli istituti delle penali e dei premi di accelerazione. In particolare, il comma 1 prevede che le penali siano calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, non potendo comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i tempi di esecuzione dei contratti, la novella in esame prevede, al **comma 1, lettera a)** una modifica all'**articolo 126, comma 1 del Codice** al fine di prevedere un aumento del range percentuale (dallo 0,3 per mille e l'1 per mille allo 0,5 per mille e l'1,5 per mille) per il calcolo delle penali.

Seguendo la medesima *ratio*, la disposizione in esame, **alla lettera b)**, apporta delle modifiche al **comma 2 dell'articolo 126 del Codice**, il quale, nel disciplinare il c.d. premio di accelerazione ha introdotto nell'ordinamento il riconoscimento di una premialità in favore dell'appaltatore che esegua i lavori entro un termine inferiore a quello previsto dal contratto. Nel dettaglio:

- la **lettera b) punto 1**, introduce l'obbligo di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il premio di accelerazione, a differenza di quanto previsto in passato, ove tale previsione era rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti;
- la **lettera b) punto 2**, prevede espressamente che sia la stazione appaltante a stabilire i parametri di calcolo dell'ammontare del premio, introducendo un meccanismo a scaglioni progressivi e temporali, in ragione dell'interesse, sotteso alla commessa pubblica, all'esecuzione anticipata dei lavori;
- la **lettera b) punto 3**, in coordinamento con la modifica di cui al punto 2, prevede
 - che l'ammontare del premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante;
 - quali condizioni per il riconoscimento del premio che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano comunque e in ogni caso garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione;
- la **lettera b) punto 4**, prevede il riconoscimento del premio di accelerazione anche nei casi in cui sia stata legittimamente riconosciuta una proroga dei termini di esecuzione del contratto.

Infine, la **lettera c)** della disposizione in esame introduce un **nuovo comma 2-bis all'articolo 126 del Codice**, al fine di prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di una premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora ciò sia compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la novella precisa che la determinazione dei casi in cui sia riconosciuto il premio di accelerazione sia effettuato dalla stazione appaltante in modo chiaro e inequivoco, mediante l'indicazione anche delle stesse modalità di calcolo per il suo concreto riconoscimento (che deve avvenire in conformità ai criteri di cui al comma 2).

Articolo 39 (Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 141 del Codice** individua l'ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri del codice applicabili ai settori speciali.

Nel dettaglio, il comma 3 del menzionato articolo 141 del Codice indica le disposizioni dei Libri I e II che trovano applicazione anche nell'ambito dei settori speciali. Per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti, il comma 3, lettera i), dell'articolo 141 stabilisce che si applicano agli appalti nei settori speciali gli articoli 113 (requisiti per l'esecuzione dell'appalto), 119 (subappalto), 120 (modifiche dei contratti in corso di esecuzione) e 122 (risoluzione).



In sede di consultazione sono emersi diversi disallineamenti testuali che la presente proposta normativa mira a risolvere.

Ne dettaglio, il **comma 1, lettera a)** della disposizione in esame, modifica il menzionato **comma 3 dell'articolo 141 del Codice** e, nel dettaglio:

- introduce il riferimento agli articoli 106 e 117 in materia di garanzie, al fine di uniformare la disciplina dei settori ordinari a quelli speciali. In tal modo, si consente anche agli operatori economici che operano nei settori speciali di poter usufruire dei benefici che il Codice ha previsto quali ad esempio lo svincolo progressivo delle fidejussioni prestate;
- introduce il riferimento alla disciplina dell'articolo 116 anche ai settori speciali, con ciò estendendosi, pur fatte salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, anche per le predette fattispecie, l'applicabilità del procedimento di collaudo proprio dei settori ordinari. Anche in esito alle consultazioni, infatti, è apparso quanto mai necessario assicurare in tutti i settori (ordinari e speciali) un uniforme accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard;
- perimetra l'applicazione dell'articolo 120, escludendo nelle fattispecie di cui al presente articolo, l'applicazione del comma 2 dell'articolo 120 (a mente del quale sono consentite modifiche in corso di esecuzione, per lavori supplementari e per le varianti in corso d'opera, entro il limite del 50% del valore iniziale del contratto, in applicazione di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24), posto che tale previsione non è contenuta nella Direttiva 2014/25 afferente ai settori speciali;
- introduce il riferimento alla disciplina dell'articolo 125: al fine di assicurare, durante l'esecuzione dell'appalto, l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione;
- introduce il riferimento agli articoli da 215 a 219 del codice al fine di chiarire che la disciplina relativa ai CCT si applica anche ai settori speciali.

Il **comma 1, lettera b)** della disposizione in esame introduce un nuovo **comma 3-bis all'articolo 141 del Codice** prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 135 del Codice (articolo dedicato ai servizi di ricerca e sviluppo), in analogia con quanto previsto dall'articolo 114, comma 6, del previgente Codice.

Il **comma 1, lettera c)**, infine, risolve un mancato coordinamento delle previsioni contenute nel comma 4 dell'articolo 141 e nell'articolo 162, comma 1 del Codice. Infatti, l'articolo 162 disciplina la possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali di gestire e istituire sistemi di qualificazione degli operatori economici, in continuità con il diritto europeo. Diversamente, invece, l'articolo 141 riconosce tale possibilità alle sole imprese pubbliche e ai soli soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi. Pertanto, la novella in esame modifica il comma 4 dell'articolo 141 e sostituisce il riferimento alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi, con quello alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali, coordinando così le disposizioni in argomento.

Articolo 40 (Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 147 del Codice** disciplina il settore speciale dell'elettricità.



In sede di consultazione è emerso che nell'articolo 147 non è presente il riferimento, quanto al perimetro di applicazione agli appalti strumentali da un punto di vista funzionale al settore speciale dell'elettricità, relativo alla mancata applicazione delle disposizioni del Codice ai contratti stipulati *“per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività”* nel settore elettricità, mentre, analoga previsione, è presente all'articolo 146 per i settori del gas e del calore.

Sul punto, si evidenzia che l'articolo 23 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2014/25/UE prevede la menzionata esenzione sia per i settori “gas ed energia termica” che per il settore “elettricità”.

Pertanto, al fine di superare la menzionata criticità, la disposizione in esame, aggiungendo un **nuovo comma 2-bis all'articolo 147 del Codice**, dispone che sono esclusi dalla applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell'elettricità.

Articolo 41 (Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 162 del Codice**, in materia di settori speciali, disciplina i sistemi di qualificazione degli operatori economici

In sede di consultazione è emerso che l'articolo 134 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 77 della Direttiva 2014/25/UE, prevedeva la possibilità per gli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

Tale previsione non è contenuta nel testo vigente dell'**articolo 162 del Codice** e, pertanto, la disposizione in esame reintroduce, in conformità con quanto previsto dalla normativa unionale, la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

Articolo 42 (Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 169 del Codice** disciplina le cc.dd “procedure regolamentate”, ossia quelle procedure di gara precedute dall'adozione di atti interni con i quali stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione e sulla base di questa disciplina svolgono tali procedure di gara.

In particolare, nel comma 1 è previsto che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come “grave illecito professionale” ai sensi degli articoli 94 e seguenti.

In sede di consultazione è emersa la necessità di chiarire la portata applicativa della seguente previsione: *“le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95,*



comma 1, lettera e) e 98". L'esigenza dichiarata dagli *stakeholders* è stata quella, in particolare, di ricondurre la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, in grado di assicurare un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti.

Pertanto, per evitare criticità interpretative e in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, al **comma 1** la disposizione in esame modifica il **comma 1 dell'articolo 169 del Codice** al fine di specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98, purché nel rispetto e quindi nell'alveo dei principi generali già indicati proprio dallo stesso articolo 98.

Articolo 43 (Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 172 del Codice** prevede in capo agli enti aggiudicatori nell'ambito dei settori speciali il generale obbligo di relazionare e rilevare in un unico documento le informazioni delle procedure indette.

Il comma 1, in particolare, stabilisce infatti che gli enti aggiudicatori debbono conservare le informazioni sugli appalti, accordi quadro e sui sistemi dinamici di acquisizione. Tali informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, riguardanti: a) la qualificazione, la selezione e l'aggiudicazione nei confronti degli operatori economici; b) l'utilizzo di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 76; c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del codice; d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione sono stati usati mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.

La disposizione in esame, **al comma 1**, è volta a correggere un errore materiale e sostituisce il riferimento contenuto **nell'articolo 172, comma 1, lettera b) del Codice** all'articolo 76 (relativo alle procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari) con l'articolo 158 (che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei settori speciali).

Articolo 44 (Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 174 del Codice** introduce una nuova nozione generale di partenariato pubblico-privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale, sia del partenariato pubblico-privato istituzionale.

In particolare, per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato contrattuale si chiarisce, in via preliminare, il rapporto tra *genus* a *species* esistente tra il partenariato pubblico-privato, le concessioni e le altre tipologie contrattuali, quali la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità.

Ciò premesso, è emersa la necessità, in sede di prima applicazione, di chiarire che anche la finanza di progetto, come peculiare forma di concessione, rientra nel *genus* del partenariato pubblico-privato.



Pertanto, la disposizione in esame, **al comma 1**, modifica l'**articolo 174, comma 3 del Codice** apportando un mero coordinamento normativo, finalizzato ad evitare dubbi interpretativi, prevede ora espressamente che il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nella forma della finanza di progetto.

Tale modifica appare coerente sia con la collocazione sistemica del Titolo IV (dedicato alla finanza di progetto), che segue il Titolo III dedicato alle concessioni e precede i successivi Titoli dedicati alla locazione finanziaria e al contratto di disponibilità, sia con quanto indicato nella relazione illustrativa dell'articolo 193 del Codice, che precisa che *“lo strumento della finanza di progetto, la relativa disciplina è stata innanzitutto più correttamente collocata in seno alla Parte II del Libro IV, dedicata ai contratti di concessione (trattandosi di una particolare modalità di finanziamento delle concessioni)”*.

Articolo 45 (Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Con l'**articolo 175 del Codice** sono state introdotte disposizioni che prevedono nuovi strumenti finalizzati a rendere le procedure di partenariato pubblico-privato (di seguito anche PPP) più attrattive per gli investitori istituzionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi. Per raggiungere l'obiettivo di estendere le forme di partenariato pubblico-privato, infatti, si è reso necessario non solo semplificare le procedure, ma altresì individuare, in un'ottica multidisciplinare, strumenti in grado di incentivare le imprese a partecipare alle gare.

La novella, in particolare, introduce delle modifiche **al comma 3 dell'articolo 175 del Codice**.

Nel dettaglio, infatti, la nuova riformulazione, nel prevedere, diversamente dal precedente testo normativo, un unico parere per i progetti in PPP di interesse statale oppure finanziati con contributo a carico dello Stato, ha stabilito che, con riferimento a quelli di ammontare pari o superiore a 250 milioni di euro, e per i quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, si pronuncia – entro quarantacinque giorni - il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito, anche NARS). Al riguardo, inoltre, è stato precisato rispetto alla precedente formulazione, che, stante la natura non vincolante di tale parere, in luogo del carattere prescrittivo delle delibere rese dal CIPESS, debba sussistere anche un obbligo di motivazione (aggiuntivo) in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Inoltre, la novella in oggetto introduce un nuovo comma 3 all'articolo 175 del Codice, al fine di prevedere che nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo compreso tra 50 milioni di euro (inclusi) e 250 milioni di euro (esclusi), richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sul punto, si prevede altresì che il predetto parere viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Analogamente a quanto disciplinato in relazione al parere reso dal NARS ai sensi del comma 3, qualora



l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in caso di iniziativa privata.

Conseguentemente, per ragioni di coordinamento, è stato abrogato il comma 4 del medesimo articolo.

Inoltre, è stata introdotta una novella al **comma 7**, considerata la rilevanza del monitoraggio delle operazioni di PPP, in particolar modo con riferimento al monitoraggio dell'impatto delle spese di investimento sull'indicatore della spesa netta, come richiesto dalle nuove regole della Governance europea. In considerazione di quanto precede, pertanto, si è ritenuto necessario, in dettaglio, precisare che gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere informazioni sui contratti stipulati, aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori, e che tale adempimento costituisce condizione di efficacia degli stessi.

Infine, la disposizione in esame, mediante l'introduzione di un **comma aggiuntivo 9-bis al citato articolo 175 del Codice**, è finalizzata ad approntare ulteriori misure di semplificazione e armonizzazione della normativa, attraverso il rinvio ai contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, prevedendo che questi siano predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con l'ANAC. Al fine di verificare la coerenza di tali "format" con le regole Eurostat ed evitare effetti negativi sulla finanza pubblica è stato inoltre previsto, nella redazione di tali documenti, anche il coinvolgimento del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 46 (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame dispone, sostanzialmente, **la soppressione del primo periodo dell'articolo 177, comma 3, del Codice**, il quale precisa la differenza tra la traslazione del rischio operativo e altri accadimenti contrattuali, prevedendo che ai fini della valutazione del rischio operativo, in quanto conseguenza economica di un evento incerto, non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

La novella si rende necessaria per allineare la formulazione dell'articolo 177 alla direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni e per evitare ambiguità tra il riferimento dell'articolo 177, comma 3 del Codice ai "fattori eccezionali", come normalmente rientranti nel rischio operativo a carico dell'operatore economico, e il riferimento dell'articolo 192 agli "eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili" come ordinaria causa di rinegoziazione del contratto.

La citata direttiva europea non include infatti i "fattori eccezionali" tra quelli rientranti nel rischio operativo, ma si limita a far riferimento (considerando n. 20 della direttiva) ai fattori al di fuori del controllo delle parti.

Si ritiene, infatti, bastevole, in punto di assunzione del rischio operativo da parte del concessionario, quanto già previsto dal comma 2 del medesimo articolo 177, il quale detta le



condizioni in presenza delle quali il rischio può ritenersi traslato, prevedendo, in particolare, che il concessionario assume il rischio operativo solo nel caso in cui, in «condizioni operative normali», non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione, e che la parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Pertanto, la novella in esame mira a evidenziare che ciò che rileva per la traslazione del rischio operativo è l'effetto, ovvero sia l'effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato, risultando, invece, secondarie, le cause che l'hanno determinata.

Si evidenzia, infine, che, alla luce della soppressione del primo periodo del comma 3 in esame, si rende necessario interpretare il richiamo dell'articolo 192, comma 1, agli “eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili” quale causa della revisione del contratto di concessione come comprendente anche gli eventi derivanti da fatto del concedente, oltre al mutamento normativo. Tale interpretazione appare conforme all'esigenza di modificare il contratto e il relativo PEF – in coerenza con il principio dell'equilibrio economico-finanziario – laddove, a titolo esemplificativo, il concedente ritenga necessario adottare una variante al progetto originario.

Articolo 47 (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In materia di revisione del contratto di concessione, il **comma 3 dell'articolo 192 del Codice** prevede che, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Sul punto, la disposizione in esame, al fine di snellire il procedimento sopra descritto, novella il citato **comma 3 dell'articolo 192 del Codice**, prevedendo che, nei medesimi casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione sia subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS, senza che sia più necessaria l'emissione del parere del DIPE, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, inoltre, è stato precisato, che, stante la natura non vincolante di tale parere, in luogo della valutazione del DIPE, debba sussistere anche un obbligo di motivazione (aggiuntivo) in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Come misura di ulteriore semplificazione, si prevede, peraltro, che, negli altri casi, sia facoltà dell'ente concedente sottoporre o meno la revisione del contratto al previo parere del NARS.

Articolo 48 (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



Per dare diretta attuazione agli impegni assunti con il PNRR e con la Commissione europea, già richiamati in premessa, la novella in esame mira a incentivare il ricorso allo strumento della finanza di progetto, disponendo una **sostituzione integrale dell'articolo 193 del Codice** e contestualmente introducendo delle modifiche che chiariscano le modalità applicative dell'istituto.

Nel complesso, si sottolinea, in via introduttiva e generale che, la formulazione della procedura in esame nasce dall'esigenza di contemperare le richieste della Commissione europea con l'esigenza di rendere in ogni caso attrattiva la procedura della finanza di progetto, tenuto conto anche delle diversità degli interventi da realizzare (in particolare: infrastrutture a rete; infrastrutture puntuali). Si riassumono di seguito le novità che si sono volute introdurre con la presente disciplina di settore:

1) la previsione di una prima fase di pubblica evidenza ai fini dell'individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione in alternativa a quella di prevedere criteri premiali;

2) il mantenimento della prelazione a favore dell'operatore economico che supera il primo vaglio competitivo, così da incentivare le imprese private a presentare proposte (e progetti) di qualità fin dall'inizio della procedura;

3) l'obbligo posto a carico degli enti concedenti di garantire piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte, così da favorire un effettivo confronto competitivo. In particolare, è stata esplicitata la fase della c.d. "manifestazione di interesse", presentata da un operatore economico senza contestuale trasmissione di un progetto, che comunque comporterebbe puntuali obblighi di trasparenza a carico degli enti concedenti. Tra questi, si segnala l'obbligo di pubblicare le informazioni sull'intervento da realizzare richieste dal promotore, al fine di consentire ad altri operatori economici l'apporto informativo necessario per la presentazione di proposte alternative;

4) al fine di evitare che la procedura diventi troppo onerosa per gli operatori privati, la previsione che la "proposta di fattibilità" presentata nel caso di finanza di progetto ad iniziativa di parte sia semplificata rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica ordinaria;

5) al fine di consentire agli enti concedenti di valutare preliminarmente se un progetto presentato da un privato è destinato a superare l'iter approvativo pubblico, si richiama esplicitamente la possibilità che venga convocata una conferenza di servizi preliminare già nella prima fase ad evidenza pubblica;

6) in aggiunta alla procedura di finanza di progetto ad iniziativa pubblica, si è disciplinata in maniera puntuale l'alternativa procedura della finanza di progetto ad iniziativa pubblica, che è a gara unica: la possibilità di optare tra due procedure diverse consente agli enti concedenti di adeguare l'applicazione della finanza di progetto alle diverse tipologie di appalti (indicativamente, la procedura ad iniziativa di parte appare più idonea alle infrastrutture puntuali, mentre la procedura ad iniziativa pubblica è preferibile nell'ipotesi di infrastrutture a rete);

7) nell'ipotesi di finanza di progetto ad iniziativa pubblica, si è precisato che a base di gara viene posto una proposta di fattibilità semplificata, al fine di mettere gli enti concedenti nella condizione di avviare la procedura con una progettazione ancora non puntualmente definita (e avviare



così ai limiti di capacità progettuale delle pubbliche amministrazioni); resta inteso che i successivi livelli progettuali saranno sviluppati dall'operatore economico scelto con gara.

* * *

Premesso il generale quadro illustrativo sopra esaminato e nel rinviare a quanto già evidenziato in premessa, si illustrano di seguito, puntualmente, i seguenti nuovi interventi in materia.

Il **nuovo comma 1** prevede che l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto possa avvenire sia su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al successivo comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, sia su sollecitazione dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al successivo comma 16, per proposte incluse nella menzionata programmazione del partenariato pubblico-privato.

Nell'ambito della disciplina dell'iniziativa, si introducono puntuali vincoli di trasparenza in capo agli enti concedenti nel caso in cui un operatore economico, prima della presentazione di una formale proposta ai sensi dell'articolo 193, comma 1, intenda trasmettere una preliminare manifestazione di interesse nei confronti di un dato progetto. Si tratta di una procedura diffusa in via di prassi, che viene utilizzata dagli operatori economici per acquisire dati e informazioni ai fini della formulazione di un progetto di fattibilità.

A tal fine, il **nuovo comma 2** prevede che ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. Qualora l'ente concedente comunichi all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta, sono trasmesse all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale.

Resta ovviamente esclusa dal vincolo di trasparenza l'ipotesi di una manifestazione di interesse a cui l'ente concedente non intenda fornire un riscontro positivo, in quanto attinente ad un progetto ritenuto non prioritario o attuale dall'amministrazione o per il quale non sono disponibili elementi di valutazione.

Dopo la fase eventuale della manifestazione d'interesse, la procedura si differenzia a seconda dell'iniziativa pubblica o privata.

La nuova disciplina prevede dei meccanismi volti ad assicurare la concorrenza e il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, attraverso una chiara procedimentalizzazione sia della fase di valutazione delle proposte sia della fase dell'affidamento.

Il **nuovo comma 3** del novellato articolo 193 delinea la procedura di finanza di progetto su iniziativa privata, prevedendo che gli operatori economici possano presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato. In tali casi, non trova applicazione l'obbligo di preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del successivo comma 16 (dedicato alle procedure di finanza di progetto ad iniziativa pubblica).



Quanto ai contenuti della proposta, rispetto alla formulazione originaria, la novella precisa che nella proposta deve essere incluso il progetto di fattibilità redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7 (di nuova introduzione), nonché l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore.

Inoltre, per assicurare il rispetto del principio di trasparenza, si specifica che le proposte presentate siano pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento da parte di altri operatori economici (**nuovo comma 4**).

Il **nuovo comma 5** delinea, in modo puntuale, la procedura di selezione delle proposte che sono ritenute di interesse pubblico, disponendo un termine di quarantacinque giorni dalla scadenza di quello indicato nel precedente comma 4 previsto per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento da parte di altri operatori economici. Si stabilisce, in particolare, che la selezione deve essere preceduta da una valutazione sul rispetto delle linee generali indicate nella programmazione del partenariato pubblico-privato e deve avvenire sulla base dei principi generali di cui al Libro I, Parte I, Titolo I.

L'ente concedente, pertanto, individua una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, ritenute di interesse pubblico. La selezione, coerentemente con il perseguimento, in ogni caso, del preminente interesse pubblico, è concretamente effettuata tenendo conto della corrispondenza dei progetti e del piano economico finanziario ai fabbisogni effettivi dell'ente concedente.

A tal fine, gli investitori istituzionali possono esercitare in questa fase la facoltà di avvalersi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti per dimostrare di possedere i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per la realizzazione del progetto.

A valle della procedura appena illustrata, l'ente concedente pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai soggetti interessati le proposte selezionate.

Al **nuovo comma 6**, al fine di introdurre misure procedurali di semplificazione, si precisa che le proposte individuate sono soggette ad una valutazione comparativa di fattibilità da parte dell'ente concedente, invitando se necessario il promotore o i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In caso di mancata integrazione entro i termini indicati dall'ente concedente, la proposta è respinta. Tale fase di valutazione si conclude con provvedimento espresso, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie.

Inoltre, il comma in esame precisa che se la valutazione ha ad oggetto una sola proposta, di particolare complessità, l'ente concedente può indire, anche su richiesta dell'aggiudicatario, una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a indicare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, per l'approvazione del relativo progetto di fattibilità.



Una rilevante innovazione rispetto alla disciplina vigente risiede nel disposto del **nuovo comma 7**, il quale prevede che il progetto di fattibilità selezionato deve essere integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 (che disciplina i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica) ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così integrato, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche.

Una volta approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'ente concedente può indire una gara secondo i tempi previsti dalla programmazione. La presente disposizione assicura inoltre l'assolvimento delle disposizioni in materia di obblighi di trasparenza (**nuovo comma 8**) alla luce di quanto disposto dalle disposizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e tenuto conto delle opportune deroghe, *in subiecta materia*, introdotte in relazione ai contratti segreti.

Il **nuovo comma 9**, in coerenza con la nuova configurazione giuridica dell'istituto in esame, dispone che la configurazione giuridica non solo del soggetto proponente (come nella precedente formulazione), ma anche del promotore può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Nel bando, l'ente concedente è tenuto a indicare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo e le modalità di esercizio del diritto di prelazione riconosciuto al promotore ovvero, innovativamente rispetto alla precedente formulazione, anche al proponente.

Il **nuovo comma 10** disciplina le modalità di presentazione dell'offerta da parte del promotore e del proponente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, prevedendo che le offerte medesime debbano contenere il PFTE asseverato, le varianti migliorative, e, innovativamente rispetto alla precedente formulazione, eventuali modifiche allo schema di convenzione. Le offerte, infine, devono essere corredate delle garanzie provvisorie previste obbligatoriamente per la partecipazione alle procedure di affidamento.

Sulle modalità dell'esercizio del diritto di prelazione, si chiarisce che tale diritto può essere esercitato, coerentemente con le novità introdotte sul presente istituto e già illustrate in premessa, dal proponente ovvero dal promotore e riconosciuto all'operatore che ha proposto il progetto che è stato approvato.

Nel dettaglio, il successivo **comma 12** chiarisce che:

- se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, questi può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5 per cento del valore dell'investimento.;



- se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, questi ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Il **nuovo comma 13** precisa che in relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere, tra i criteri di aggiudicazione premiali, finalizzati a valorizzare quelle offerte che apportino un valore aggiunto agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

Il **nuovo comma 14** puntualizza con maggiore dettaglio rispetto alla precedente formulazione, che le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte presentate da promotori o previa sollecitazione mediante avviso pubblico.

Il **nuovo comma 15** prevede, inoltre, che il soggetto aggiudicatario sia obbligato a prestare la garanzia definitiva di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, a tutela dell'ente concedente, è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità ordinarie previste in materia di garanzie definitive. Viene prevista, infine, come la mancata presentazione di tale cauzione costituisca grave inadempimento contrattuale.

Come già illustrato, il **nuovo comma 16** disciplina nel dettaglio l'istituto giuridico della finanza di progetto a iniziativa pubblica, che si verifica allorché l'ente concedente, anche tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse presentate ai sensi del nuovo comma 2, sollecita i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte, che sono eventualmente rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul relativo sito istituzionale.

Infine, il **nuovo comma 17**, nel disciplinare il prosieguo dell'iter procedimentale relativo alla c.d. "iniziativa pubblica", dispone che l'ente concedente valuti le proposte presentate e, successivamente, ponga a base di gara il progetto di fattibilità selezionato. La successiva procedura di affidamento si svolgerà, invece, sulla base di quanto previsto per l'iter di aggiudicazione stabilito in via generale per lo svolgimento delle gare finalizzate all'individuazione del soggetto aggiudicatario nell'ambito della procedura di partenariato. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.

Articolo 49 (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



In relazione al contratto di disponibilità, il comma 1 dell'**articolo 197 del Codice** prevede che le parti debbano determinare il contenuto del contratto, tra l'altro, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorità di regolazione del settore.

Sul punto, la novella in esame, anche in coerenza con la modifica apportata dal presente decreto all'articolo 175 del Codice, interviene sul citato **comma 1 dell'articolo 197 del Codice** al fine di precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 50 (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In relazione ai contratti di partenariato sociale, il comma 1 dell'**articolo 201 del Codice** prevede che gli enti concedenti stabiliscono i criteri e le condizioni per la conclusione di tali contratti tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore.

Sul punto, la novella in esame, al **comma 1, lettera a)**, in coerenza con la modifica apportata dal presente decreto all'articolo 197 del Codice, interviene sul citato **comma 1 dell'articolo 201 del Codice** al fine di precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, al **comma 1, lettera b)**, si interviene sul **comma 2 del citato articolo 201 del Codice**, in base al quale le parti determinano il contenuto dei contratti tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC, al fine di precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 51 (Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In relazione alla cessione di immobili in cambio di opere, il comma 1 dell'**articolo 202 del Codice** prevede che il bando di gara deve essere redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC.

Sul punto, la novella in esame, in coerenza con le modifiche apportate dagli articoli 52 e 53 del presente decreto, interviene sul citato **comma 1 dell'articolo 202 del Codice** al fine di precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 52 (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



L'**articolo 209 del Codice** apporta delle modifiche di raccordo tra le disposizioni contenute nel Codice e il Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La novella in esame, al **comma 1**, apporta delle modifiche all'**articolo 209, comma 1, lettera b) del Codice**, il quale dispone in materia di revisioni al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dell'articolo 121 Codice del processo amministrativo.

In particolare, alla **lettera a)** si modifica il comma 1 del menzionato articolo 121 del Codice del processo amministrativo al fine di allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara con le disposizioni interne al Codice. In particolare, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Analoga modifica è stata apportata, dalla **lettera b)** della presente novella, anche al comma 6 dell'articolo 121 del Codice del processo amministrativo.

Articolo 53 (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 215 del Codice** disciplina l'istituto del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, anche CCT), il quale costituisce il rimedio generale per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto.

Il **comma 1** della novella in esame, anche alla luce di un ampio dibattito svoltosi in seno ad un Tavolo tecnico appositamente istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, modifica il **comma 1 dell'articolo 215 del Codice**, al fine di circoscrivere l'operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i contratti di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, inclusi quelli realizzati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, escludendone, pertanto, l'istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l'eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti, al pari dei lavori sotto la soglia europea, ai sensi del primo periodo del presente articolo. Inoltre, viene chiarito, in coerenza con quanto previsto (anche) dall'articolo 1 dell'Allegato V.2, che l'istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto, che in quelli di concessione. Rispetto alla precedente formulazione, infine, è stata chiarita la finalità sottesa alla formazione del CCT, che deve avvenire secondo le modalità indicato nel sopra citato Allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

Articolo 54 (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 216 del Codice** esplicita l'ambito oggettivo dell'attività dei CCT, prevedendo al **comma 1**, l'acquisizione obbligatoria del parere (che, dunque, ha carattere obbligatorio ma non vincolante) del collegio consultivo tecnico nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore



alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture.

Con l'articolo in esame, al **comma 1, lett. b)**, si prevedono modifiche al citato comma 1 dell'articolo 216 in coordinamento con quelle apportate all'articolo 215, disponendo l'espunzione del riferimento agli affidamenti di servizi e forniture con riguardo alla richiesta obbligatoria del parere del CCT, e provvedendo inoltre a perimetrare con maggior dettaglio l'ambito oggettivo dell'attività del CCT nei casi di rilascio di pareri obbligatori. Nel dettaglio, si prevede che nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio e specificando che se le parti convengono che le determinazioni del collegio possano assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., sia preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

Al **comma 1, lett. c)**, del presente decreto si apportano modifiche al comma 2 dell'articolo 216, finalizzate a prevedere che l'acquisizione del parere del Collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.

Alla luce delle modifiche apportate, è infine modificata la rubrica dell'articolo in "*Pareri e determinazioni obbligatorie*" (**comma 1, lett. a)**).

Articolo 55 (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La modifica apportata all'**articolo 217 del Codice** è volta ad escludere che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere (anche) per la risoluzione, e non solo, come nella precedente formulazione sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Articolo 56 (Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 219 del Codice** prevede che il CCT venga sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

La novella in esame, al **comma 1**, aggiunge un **nuovo comma 1-bis all'articolo 219 del Codice**, al fine di precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito: in particolare, si chiarisce, innovativamente, che la fine dell'esecuzione del contratto coincide con la data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Articolo 57 (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



L'articolo 221 del Codice disciplina l'attività e le funzioni della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, al comma 3, si prevede che ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività.

A tal fine, il citato comma 3 dell'articolo 221 del Codice dispone, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia, l'istituzione di uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk), il quale effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità.

Posto il decorso del termine di dodici mesi dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia, la novella in esame, al **comma 1**, sopprime le disposizioni di cui al **secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'articolo 221 del Codice** che hanno istituito e disciplinato il menzionato help desk.

Articolo 58 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 222 del Codice dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'ANAC e, mediante le novelle ad esso apportate, introduce alcune modifiche alla previgente disciplina prevedendo in particolare:

- di sopprimere l'ultimo periodo del comma 7 al fine di eliminare il riferimento ivi contenuto all'articolo 109 (Reputazione dell'impresa) del Codice, per esigenze di coordinamento.
- di modificare il comma 10 al fine di eliminare il riferimento alle informazioni rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109 tra le informazioni da inserire nel casellario.

Articolo 59 (Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 223 del Codice disciplina le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, la novella in esame è volta a correggere un errato riferimento ai progetti di "fattibilità e definitivi" contenuto nell'**articolo 223, comma 2, lettera f) del Codice**, posto che, ai sensi dell'articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.

Articolo 60 (Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame interviene sull'**articolo 225 del Codice**, recante la disciplina transitoria e di coordinamento

Al contempo, il **comma 1, lettera a)**, nell'inserire un **comma aggiuntivo 5-bis all'articolo 225 del Codice**, è finalizzato a dettare una disciplina transitoria, precisando che l'attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del



programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale. La *ratio* della disposizione in commento si rinviene nell'opportunità di consentire agli operatori economici aventi nel proprio organico personale privo del titolo di studio richiesto dalla legislazione vigente, di ottenere o rinnovare le certificazioni SOA, considerando quale requisito per il direttore tecnico anche la maturata esperienza professionale almeno quinquennale.

Il **comma 1, lettera b)** della novella in esame, invece, abroga il **comma 14 dell'articolo 225 del Codice**, a mente del quale *“Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari”*. Tale abrogazione è conseguente al decorso del termine di 90 giorni indicato nella disposizione appena richiamata.

Articolo 61 (Inserimento dell'Articolo 225-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame è volta ad introdurre un nuovo **articolo 225-bis del Codice** al fine di ricomprendervi ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto legislativo in esame.

Trattasi, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, sull'inversione procedimentale, nonché sull'articolo 43, relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, e alle modifiche apportate agli articoli dal 215 al 219 del Codice e all'Allegato V. 2, in materia di collegio consultivo tecnico, avuto riguardo alla composizione e relativo compenso.

Il **comma 1** introduce una disposizione di raccordo con le novelle apportate all'articolo 26, prevedendo che il provvedimento menzionato dallo stesso all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime novelle.

Nello specifico il **comma 2** prevede che la nuova disciplina derivante dalla novella all'**articolo 43 del codice** non si applica ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 già avviati alla data di entrata in vigore della medesima disciplina a condizione che sia stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7. del medesimo decreto legislativo.

Sotto altro profilo, il **comma 3** precisa che le modifiche apportate agli **articoli da 215 a 219 e le modifiche di cui all'Allegato V.2 del codice**, apportate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data.

Nel **comma 4** è posta la disciplina transitoria relativa alla finanza di progetto. In particolare, si chiarisce che la previgente disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti avviati formalmente,



su iniziativa privata ovvero su iniziativa pubblica, rispettivamente mediante presentazione di una proposta di fattibilità da parte di un operatore economico ovvero pubblicazione di un avviso di sollecitazione da parte dell'ente concedente.

Articolo 62 (Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

Come noto, uno dei più significativi elementi di novità del codice è rappresentato dal fatto che il medesimo testo normativo risulti immediatamente "autoesecutivo", consentendo così da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina, attuabile senza operare rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi.

Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione, suggerito dal Consiglio di Stato, che opera sulla quasi totalità degli allegati al codice, i quali hanno valenza legislativa in prima applicazione e regolamentare a regime.

Non sono stati interessati dal procedimento sopra delineato esclusivamente gli allegati:

- I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti, recante le definizioni del codice;
- I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione;
- II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Lo schema di decreto in commento, al fine di cristallizzare tale procedimento immaginato dal codice, e di razionalizzarlo sotto il profilo esclusivamente formale di chiarezza delle fonti, **inserisce, al comma 1, un apposito articolo 226-bis al Codice** con il compito di "*reductio ad unum*" (*rectius* nuovo articolo 226-bis) delle varie disposizioni di "delegificazione" ora inserite "a pettine" nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.

In particolare, il **comma 1** del nuovo articolo introdotto rinvia ad uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 che possano ricomprendere la disciplina degli allegati per i quali il codice già autorizza l'utilizzo della citata procedura mentre il **comma 2** introduce la stessa opzione anche per i regolamenti da adottarsi ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, in aderenza a quanto già autorizzato con riferimento ai singoli allegati.

Il **comma 3** detta, invece, la disciplina riferita a quegli allegati per i quali il Codice aveva rinviato, in fase attuativa di prima modifica, a meri decreti di natura non regolamentare.

Si fa riferimento, in particolare, all'Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, per il quale si prevede che lo stesso è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e all'Allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per il quale si rinvia a un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.



Il **comma 4** del nuovo articolo precisa infine che gli allegati, sostituiti ai sensi dell'articolo in commento, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti che operano una sostituzione integrale, anche in qualità di allegato al codice.

Pertanto, l'intento del nuovo articolo 226-bis è quello di razionalizzare in un unico articolo tutta la disciplina attuativa del codice facendo salve le modalità procedurali e conservando immutate le competenze delle amministrazioni proponenti e concertanti. Si precisa che nell'articolo sono riportati anche i nuovi allegati previsti dal decreto in esame.

Per facilità di esame, si riporta di seguito una Tabella recante tutti gli allegati al Codice, con apposita legenda da cui si evince la diversa natura degli stessi.

NON SOGGETTI A DELEGIFICAZIONE

DEMANDATI AD ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI (DI NATURA NON REGOLAMENTARE)

REGOLAMENTI CHE NECESSITANO DI SPECIFICI PARERI

NUOVI ALLEGATI INTRODOTTI CON CORRETTIVO

ALLEGATO	ARTICOLO CCP	DISPOSIZIONE DELEGIFICAZIONE
I.01 - Contratti collettivi	11, comma 2	Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 e all'Allegato I.01. Alle modifiche dell'Allegato I.01 si procede ai sensi dell' articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro . In sede di prima modifica con le modalità di cui al secondo periodo, il medesimo Allegato I.01 è conseguentemente abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispondente regolamento che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti	13, comma 6	Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.
I.2 - Attività del RUP.	15, comma 5, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n.



		400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.3 - Termini delle procedure di appalto.	17, comma 3, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , sentito il Ministro per la pubblica amministrazione , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.	18, comma 10, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.	36, comma 7	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio.	40, comma 2	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.7 - Contenuti minimi del quadro essenziale, del documento di fattibilità delle alternative	41, comma 2, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente



progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.		regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico	41, comma 4, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.	43, comma 5	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.	45. comma 1, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.	47, comma 4, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.	13, comma 7, secondo periodo	L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.



I 13 - Determinazione dei parametri per la progettazione	41, comma 15, terzo periodo	In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I 14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.	41, comma 13, quarto periodo	In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.	50, comma 3	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte	54, comma 3	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.2-bis - Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi	Articolo 60, comma 4-bis, secondo periodo	L'Allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di



		corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto. Alle modifiche dell'Allegato II.2-bis si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . In sede di prima modifica con le modalità di cui al primo periodo, il medesimo Allegato I.01 è conseguentemente abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispondente regolamento che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.3 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi	ex 61, comma 5 (nuovo articolo 57, comma 2-bis)	L'Allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Alle modifiche dell'Allegato II.3 si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali . In sede di prima modifica con le modalità di cui al secondo periodo, il medesimo Allegato II.3 è conseguentemente abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispondente regolamento che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza	62, comma 3, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature	70, comma 3, lettera a), numero 4)	quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea,



		una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;
II.6 - Informazioni in avvisi e bandi	71, comma 5	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.6-bis – Accordo di collaborazione	82-bis, comma 5	In sede di prima modifica, l'Allegato II-6-bis è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione	84, comma 1, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita	105, comma 1, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati.	89, comma 2, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla



		data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.	94, comma 6, secondo periodo 95, comma 2, secondo periodo	Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10.
II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.	100, comma 3, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.	100, comma 4, sesto periodo	In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.	106, comma 8, sesto periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.	114, comma 5, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n.



		400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	116, comma 11, ultimo periodo	In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione	120, comma 14, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.17 - Servizi sostitutivi di mensa	131, comma 6, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.17 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali	133, comma 1, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.18 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo	135, comma 3	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al comma 1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , che lo sostituisce



		integralmente anche in qualità di allegato al codice.
II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza	136, comma 4, secondo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182	182, comma 2, ultimo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
V.1 - Compensi degli arbitri.	213, comma 15, ultimo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214 , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.	215, comma 1, ultimo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia.	221, comma 1, terzo periodo	In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza



		unificata , che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
--	--	---

Il **comma 2** dell'articolo in esame reca le abrogazioni necessarie, ai fini di coordinamento, in conseguenza della disposizione che introduce il nuovo articolo 226-*bis* al Codice.

Nel dettaglio, si dispongono le seguenti modifiche al Codice:

- a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 17, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 18, comma 10, il terzo periodo è soppresso;
- d) all'articolo 37, il comma 7 è abrogato;
- e) all'articolo 40, il comma 2 è abrogato;
- f) all'articolo 41:
 - 1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
 - 2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
 - 3) al comma 13, il quarto periodo è soppresso;
 - 4) al comma 15, il terzo periodo è soppresso;
- g) all'articolo 43, il comma 5 è abrogato;
- h) all'articolo 45, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- l) all'articolo 50, il comma 3 è abrogato;
- m) all'articolo 54, il comma 3 è abrogato;
- n) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- o) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo periodo è soppresso;
- p) all'articolo 71, il comma 5 è abrogato;
- q) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- r) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- s) all'articolo 100:
 - 1) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
 - 2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- t) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- u) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;
- v) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
- z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo è soppresso;
- aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo è soppresso;
- bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
- cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- dd) all'articolo 135, il comma 3 è abrogato;
- ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo è soppresso;
- ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 63 (Inserimento dell'Allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023)



L'articolo 1 del presente decreto, che apporta delle modifiche all'articolo 11 del Codice, prevede l'introduzione di un **nuovo Allegato I.01**, il quale disciplina, da un lato, i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; e, dall'altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4.

In via preliminare, si precisa che l'Allegato I.01 deve essere applicato e interpretato in coordinamento con quanto previsto *ex novo* in materia di contratti collettivi nazionali ex articolo 11 del Codice.

Nel dettaglio, l'**articolo 2** dell'Allegato in esame detta delle disposizioni per l'individuazione del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione di appalti o concessioni, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operano tale individuazione a seguito di una valutazione della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente.

Inoltre, recependo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato del 18/12/2023 n. 10886 “*È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis di gara alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, determinando, in sé, l'inammissibilità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, III, V, 15 marzo 2021, n. 2168; Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597). Pertanto, non rientra nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante quella di esigere dagli operatori economici, ai fini della partecipazione alla gara, un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Consiglio di Stato sez. V, 23 luglio 2018, n. 4443)*”), viene sancito, a pena di esclusione, il divieto di prevedere quale requisito di partecipazione l'applicazione di un determinato contratto collettivo.

Nel medesimo articolo, al comma 3, sono dettati i criteri di individuazione del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nell'appalto, stabilendo che tale operazione avvenga sulla base di due criteri. Innanzitutto, è da considerarsi l'attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell'invito. La stazione appaltante, in ogni caso, deve individuare il contratto collettivo di lavoro applicabile ad un determinato affidamento, facendo riferimento ai contratti depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, identificati mediante Codice unico alfanumerico attribuito all'atto del deposito. In secondo luogo, occorre considerare la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie.

Nel comma 4, inoltre, si precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell'invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del



lavoro. Nel caso in cui non siano disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in presenza di più contratti collettivi di lavoro, strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, si prevede che, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano alcuni parametri espressamente indicati (il numero complessivo dei lavoratori associati; il numero complessivo delle imprese associate; la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali; il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti).

Infine, al comma 5, è stabilito che, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, potrà essere valutata anche la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL.

L'**articolo 3** dell'Allegato I.01 prevede che ai fini della dichiarazione di "equivalenza" e della conseguente sua verifica, si considerano presuntivamente equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

L'**articolo 4** dell'Allegato I.01, invece, detta una disciplina per la valutazione di equivalenza nel caso in cui l'operatore economico indichi in sede di offerta un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, prevedendo dei parametri di riferimento e degli indicatori di calcolo per valutare le tutele economiche e le tutele normative e, soprattutto, al fine di verificare e attestare eventuali valutazioni di equivalenza.

Al comma 4, pertanto, quale misura di semplificazione, è specificato che la stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al precedente comma 3 sono marginali.

Al comma 5, infine, è previsto che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele.

Infine, l'**articolo 5** dell'Allegato I.01 disciplina la verifica della dichiarazione di equivalenza, precisando che per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta (anche nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi standardizzati).

In particolare, in adesione a quanto stabilito in argomento dalla prevalente giurisprudenza, si chiarisce che in sede di valutazione della congruità dell'offerta, la stazione appaltante verifica che il contratto non preveda condizioni riconducibili alle ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni in materia di salario minimo di cui all'articolo 110, comma 4, lettera a) (sul punto, TAR Campania, sede



di Napoli, sentenza del 7 novembre 2023, n. 6128 “*prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso*”).

In ogni caso, si prevede che prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente è tenuto a verificare la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.

Articolo 64 (Modifiche all’Allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L’**Allegato I.1 al Codice** reca le definizioni, individuando i soggetti cui il codice si applica (articolo 1), i contratti che il codice disciplina (articolo 2) e le procedure e gli strumenti di cui possono avvalersi le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (articolo 3).

In particolare, le modifiche apportate all’Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal presente decreto e, in particolare:

- il **comma 1, lettera a), punto 1)** introduce una **nuova lettera d-bis) al comma 1 dell’articolo 1 dell’Allegato I.1 al Codice** la definizione di “amministrazione precedente” (in coordinamento con la modifica apportata all’articolo 38 del Codice);
- il **comma 1, lettera a), punto 2)** integra le definizioni aggiungendo le nuove **lettere t-bis) e t-ter)**, al fine di chiarire la portata dell’articolo 61, in materia di contratti riservati. In particolare
 - per “soggetti con disabilità”, si intendono i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (a. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222; b. alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c. persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni);



- per “persone svantaggiate”, si intendono le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354).
- il **comma 1, lettera b)** sostituisce l'**articolo 2, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1 al Codice** al fine di meglio definire il contratto di disponibilità. In particolare, si precisa che per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilità è possibile fare ricorso a fondi comuni di investimento o Società immobiliari, nonché può essere previsto il conferimento da parte dell'amministrazione in tali fondi o in favore di tali Società di immobili, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico; inoltre, dal punto di vista dell'ambito oggettivo di applicazione del contratto, in luogo della precedente scarsa definizione, è stato precisato che l'oggetto specifico di tale accordo consiste nella realizzazione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e concessione in godimento all'amministrazione aggiudicatrice di un'opera destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico.
- il **comma 1, lettera c)** modifica l'**articolo 3, comma 1 dell'Allegato I.1 al Codice** alla luce delle modifiche apportate in tema di digitalizzazione: in particolare, viene meglio chiarita la definizione di “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” e sono introdotte le definizioni di “ambiente di condivisione dei dati”, “coordinatore dei flussi informativi”, “gestore dei processi digitali”, “contenitore informativo”, “modello informativo” e “livelli di fabbisogno informativo”. Si precisa, altresì, che, con particolare riferimento alle definizioni inserite nelle nuove lettere q-quinquies) «contenitore informativo», q-sexies) «modello informativo» e q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», si tratta di definizioni mutuata dalle Norme tecniche EN19650;
- al fine di tutelare le micro, piccole e medie imprese, il menzionato **comma 1, lettera c), punto 3** modifica l'**articolo 3, comma 1, lettera u) dell'Allegato I.1 al Codice**, il quale reca la definizione di “lotto quantitativo”. L'eliminazione del riferimento all'autonomia funzionale del lotto mira, nel dettaglio, a chiarire la stessa nozione di “lotto quantitativo”, con specifico riferimento alla partecipazione alla procedure di gara delle MPMI. La nozione di lotto quantitativo, infatti, già di per sé presuppone che la suddivisione dell'appalto sia effettuata facendo esclusivo riferimento alla sola entità dei singoli lotti, evitandosi così il rischio di sovrapposizioni con la differente nozione di “lotto funzionale”. In caso contrario, si renderebbe, infatti, priva di reale portata innovativa, in termini di *favor* per la partecipazione delle MPMI, la nozione stessa di lotto quantitativo. Conseguentemente, è stato specificato che il lotto quantitativo deve comunque essere inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome. Tale specificazione si rende necessaria per evitare che la creazione di lotti quantitativi non funzionalmente autonomi possa alimentare la realizzazione di opere incompiute. Con la novella in esame, si riconosce quindi la possibilità di aggiudicare lotti quantitativi, al fine anche di incentivare la partecipazione delle PMI alle fasi successive del progetto, purché tale scelta appaia coerente con una programmazione



complessivamente idonea a garantire la funzionalità complessiva dell'opera. Il requisito di autonomia funzionale, pertanto, non è quindi più parametrato al singolo lotto (quantitativo), ma all'intervento nel suo insieme.

Articolo 65 (Modifiche all'allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato I.2 al Codice** declina le attività del RUP.

La proposta di modifica apportata all'**articolo 2, comma 1** della vigente disposizione, nell'ottica di consentire uno svolgimento coordinato e continuativo delle attività relative alla digitalizzazione delle attività funzionali agli affidamenti, prevede che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possano avvalersi del personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore, per lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

La proposta di modifica di cui al **comma 1, lettera a)** interviene sull'**articolo 2 dell'Allegato I.2 al Codice** al fine di chiarire e meglio specificare, in correlazione con quanto previsto all'articolo 15 del Codice che, (anche) in conseguenza dell'elisione dell'inciso "di ruolo", il RUP:

- 1) possa essere individuato anche fra il personale non di ruolo delle stazioni appaltanti;
- 2) possa non rivestire necessariamente la qualifica di dirigente;
- 3) nominato con le stesse modalità utilizzate per l'individuazione del responsabile di fase.

E', altresì, stabilito che, ferma restando l'unicità del RUP, il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore, lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

La proposta di modifica di cui al **comma 1, lettera b)** interviene sull'**articolo 8 dell'Allegato I.2 al Codice**, recante i compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione. In particolare:

- al **punto 1**, si prevede che il RUP sia tenuto a rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore (**nuova lettera s-bis) al comma 1 dell'articolo 8**); e
- al **punto 2**, si sostituisce il **comma 4 dell'articolo 8** a fini di coordinamento tra quanto previsto al citato articolo 8 e l'articolo 32 dell'Allegato II.14, che disciplina le ipotesi nelle quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere necessariamente soggetto diverso dal RUP. Pertanto, con la modifica in esame, si introduce un rinvio all'articolo 32 dell'allegato II.14 per l'individuazione dei casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere soggetto diverso dal RUP.

Le modifiche di cui al **comma 1, lettera c)** insistenti sull'**articolo 9 dell'Allegato I.2 al Codice** costituiscono un coordinamento con le novelle apportate all'articolo 15 del Codice. In tal senso, al comma 6 del predetto articolo si è precisato che in caso di acquisti gestiti integralmente, in



ogni fase, dal modulo associativo o consortile, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dallo stesso modulo associativo o consortile

Articolo 66 (Modifiche all'Allegato I.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato I.3 al Codice** individua i termini delle procedure di appalto e di concessione.

La novella in esame apporta delle modifiche al menzionato Allegato I.3 al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all'articolo 17 del Codice dal presente decreto.

Nel dettaglio, si prevede, al **comma 1, lettera b)**, una modifica integrativa al **comma 1 dell'Allegato I.3 al Codice** al fine di stabilire, per gli appalti di lavori, un termine massimo di tre mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto, per la pubblicazione dei documenti iniziali di gara.

Tale novella si pone come direttamente correlata all'introduzione del nuovo comma 3-bis all'articolo 17, a mente del quale: *“L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra la validazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire”* (pari a tre mesi).

Tale previsione, come anticipato, muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, scongiurandosi così che i costi del progetto non risultino più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

Conseguentemente, le modifiche di cui al **comma 1, lettere a), c), d) ed e)** della novella in esame costituiscono interventi di coordinamento interno all'articolo con la modifica illustrata al comma 1 dell'Allegato I.3 al Codice.

Articolo 67 (Modifiche all'Allegato I.5 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato I.5** disciplina gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

La novella in esame introduce, al **comma 1, lettera a)** delle modifiche all'**articolo 3 del menzionato Allegato I.5 al Codice**, e in particolare:

- al **punto 1** viene introdotto un **nuovo comma 1-bis all'articolo 3 dell'Allegato I.5 al Codice** al fine di specificare che l'obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante (o ricorrente) a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;
- al **punto 2** sono apportate delle modifiche di coordinamento al **comma 3 dell'articolo 3 dell'Allegato I.5 al Codice**, con riferimento alle modifiche apportate in tema di digitalizzazione;
- al **punto 3** si intende adeguare il testo del **comma 14 dell'articolo 3 dell'Allegato I.5 al Codice** alle nuove disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia.



La proposta di cui al **comma 1, lettera b)**, invece, modifica l'**articolo 4 dell'Allegato I.5 al Codice**, apportando un coordinamento con quanto puntualmente previsto dalla delibera ANAC n. 264 del 2023.

La modifica all'**articolo 5 dell'Allegato I.5 al Codice**, di cui al **comma 1, lettera c)** della presente novella, costituisce un adeguamento alla terminologia utilizzata dalle nuove disposizioni del Codice (ed alle conseguenti delibere ANAC) in materia di pubblicità e trasparenza. Nel dettaglio, con la modifica in esame si sostituisce il concetto di comunicazione con quello di trasmissione di cui all'articolo 10 della delibera ANAC n. 231 del 2023, con cui si ottempera all'obbligo di pubblicazione su BDNCP ai sensi del comma 4 dell'articolo 37. Inoltre, la proposta intende adeguare il testo della disposizione alle disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia. Infine, si precisa che oggetto di pubblicazione sono i programmi aggiornati nella loro interezza ovvero così come risultanti dalle modifiche di cui al comma 9 (e non le sole modifiche apportate al programma precedente come si poteva erroneamente intendere dall'attuale formulazione). Inoltre, nel rispetto del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, si ribadisce che anche per i programmi aggiornati valgono gli stessi obblighi di pubblicazione del primo programma approvato.

Il **comma 1, lettera d)** modifica l'**articolo 6 dell'Allegato I.5 al Codice**, e in particolare:

- al **punto 1** si apporta una modifica di *drafting* (tale modifica è apportata, conseguentemente, anche ai successivi articoli 7, 8 e 9);
- al **punto 2** si introduce un **nuovo comma 1-bis all'articolo 6 dell'Allegato I.5 al Codice**, al fine di specificare che l'obbligo di inserire le forniture di beni e l'acquisizione di servizi in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante (o ricorrente), anche in caso di ricorso a enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;
- al **punto 3** si sostituisce il **comma 3 dell'articolo 6 dell'Allegato I.5 al Codice** al fine di adeguare il testo della disposizione alle disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;
- al **punto 4** si dispone l'**abrogazione del comma 12 dell'articolo 6 dell'Allegato I.5 al Codice**, al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- al **punto 5** si introduce un **nuovo comma 13-bis all'articolo 6 dell'Allegato I.5 al Codice** assicurando un coordinamento con le disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia. Nel dettaglio, viene previsto che il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi riceve, ai fini dell'espletamento del proprio incarico, le proposte e i dati da parte del RUP e provvedere ad accreditarsi per la piattaforma Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme certificate per la fase di programmazione.

Il **comma 1, lettera e)** modifica l'**articolo 7 dell'Allegato I.5 al Codice**, e in particolare:

- al **punto 1** si apporta una modifica di *drafting* (analoga a quella disposta alla lettera d), punto 1);
- al **punto 2** si introducono i **commi 3-bis e 3-ter all'articolo 7 dell'Allegato I.5 al Codice** al fine di colmare la mancanza di analoga previsione nel comparto delle forniture e dei servizi (prevista *in subiecta materia*, a legislazione vigente, solo per i lavori);



- al **punto 3** si dispone l'abrogazione del **comma 5 dell'articolo 7 dell'Allegato I.5 al Codice** al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- al **punto 4** si modifica il **comma 10 dell'articolo 7 dell'Allegato I.5 al Codice** al fine di precisare che oggetto di pubblicazione sono i programmi aggiornati nella loro interezza, ovvero così come risultanti dalle modifiche di cui al comma 9 (e non le sole modifiche apportate al programma precedente come si poteva erroneamente intendere dall'attuale formulazione). Inoltre, nel rispetto del comma 4 dell'articolo 37 del codice si ribadisce che anche per essi valgono gli stessi obblighi di pubblicazione del primo programma approvato.

Il **comma 1, lettera f)** modifica l'**articolo 8 dell'Allegato I.5 al Codice**. Invero, la proposta intende equiparare la disciplina applicabile ai lavori a quella in materia di acquisti di beni e servizi. La proposta inoltre chiarisce che nella casistica ivi indicata si devono includere anche gli appalti su delega a stazione appaltante qualificata. Infine, si intende consentire un più immediato riferimento alle procedure di gara di Centrali Uniche di Committenza e Soggetti Aggregatori.

Infine, il **comma 1, lettera g)**, apporta una modifica di drafting.

Articolo 68 (Modifiche all'Allegato I.7 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato I.7 al Codice** definisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In particolare, coerentemente con il principio del risultato, sono definiti i requisiti delle prestazioni che devono essere previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. Si precisa, altresì, che qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione debba, altresì, contenere il capitolato informativo.

Sul punto, le proposte emendative pervenute dagli *stakeholders* in sede di consultazione attengono essenzialmente alla correzione di refusi e al coordinamento con le norme internazionali ed europee del settore, esplicitando meglio i contenuti del DIP e della relazione specialistica sulla gestione informativa, in modo da rendere più facile la redazione dei documenti progettuali.

In riscontro a tali sollecitazioni, la novella in esame, oltre a provvedere a una migliore organizzazione dell'articolato, anche mediante semplici spostamenti di commi, per rendere più chiaro e lineare il contenuto dell'allegato, inserisce nuovi commi con i quali è stata prevista la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera (piano preliminare di manutenzione), del Piano di Sicurezza e coordinamento, della dimensione temporale, del piano particellare di esproprio, della dimensione economica (computo metrico ed estimativo).

Si riassumono qui di seguito i principali contenuti della novella in esame:

- alla **lettera a)**, nel modificare l'**articolo 1 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella reca una implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente alla modellazione del contesto e dello stato di fatto. Si evidenzia come sia stato eliminato il legame fra il quadro esigenziale e l'adozione



dei predetti metodi e strumenti in quanto non coerente con i contenuti del quadro esigenziale stesso, nonché aggiornata la caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche UNI EN ISO 19650;

- alla **lettera b)**, nel modificare l'**articolo 2 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella, oltre a provvedere all'aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche afferenti alla citata serie UNI EN ISO 19650, generalizza il riferimento all'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice come supporto allo sviluppo delle alternative progettuali, eliminando il riferimento esclusivo ai modelli informativi quale strumento di illustrazione delle alterative progettuali;
- alla **lettera c)**, nel modificare l'**articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella, oltre ad apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicita in modo più chiaro i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione. Tale aggiornamento è reso coerente con i contenuti della serie di norme tecniche UNI EN ISO 19650. Si segnala, inoltre, la novella integrativa in base alla quale all'interno del DIP, qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;
- alla **lettera d)**, la novella inserisce un **nuovo articolo 4-bis all'Allegato I.7 al Codice** in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale si prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Viene altresì specificato che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica;
- alla **lettera e)**, si interviene **sull'articolo 5, comma 1 dell'Allegato I.7 al Codice** con riferimento all'articolazione dei quadri economici dell'opera o del lavoro. In particolare, si modifica il **comma 1, lettera a) del citato articolo 5** al fine di chiarire che i lavori sono a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso. In tal modo, al fine di assicurare e garantire il livello qualitativo delle prestazioni, nonché una più corretta computazione delle lavorazioni, si è introdotto un *favor* per i lavori "a misura", rendendo quelli c.d. "a corpo" come residuali e da prevedere solo previa espressa motivazione che ne evidenzia la necessità in relazione alle esigenze specifiche della stazione appaltante sottese ad uno specifico appalto;
- alla **lettera f)**, modifica l'**articolo 6 dell'Allegato I.7 al Codice**. La novella introdotta in materia di elaborazione del PFTE, è volta ad introdurre il riferimento, finora limitato ai modelli informativi, ad altre sorgenti di informazione ai fini della rappresentazione delle caratteristiche del contesto, quali, ad esempio, ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Viene, inoltre, prevista l'eventualità di redazione del capitolato informativo, in caso di appalto integrato su PFTE. Al riguardo, si anticipa che i contenuti del capitolato informativo sono definiti all'articolo 13-ter, ove viene fatto confluire, opportunamente revisionato, il comma 8 dell'articolo 6, oggetto di abrogazione. Inoltre, a seguito delle modifiche all'articolo 41-bis è stato aggiunto un **nuovo comma 8-bis** il quale stabilisce il contenuto minimo del PFTE nei lavori contrattati di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Tale previsione attua il disposto del nuovo comma 5-bis introdotto dal presente decreto all'articolo 41 del codice laddove si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli



interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7 e che l'esecuzione dei predetti lavori possa prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

- alla **lettera g)**, la novella inserisce un **nuovo articolo 6-bis all'Allegato I.7 al Codice**, ove vengono declinati, per le concessioni di lavori, i contenuti del progetto di fattibilità per la finanza di progetto, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate dal promotore o dal proponente ai sensi dell'articolo 193 del Codice;
- alla **lettera h)** si apportano modifiche **all'articolo 9 dell'allegato I.7 al Codice** tese a chiarire che nella relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve essere illustrata l'attività svolta nell'ambito della prima fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (di cui all'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 come modificato dal presente decreto) e non deve essere illustrato l'esito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in quanto in questa fase progettuale non si può conoscere tale esito;
- alla **lettera i)**, nel sostituire l'**articolo 12, comma 1 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella apporta modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli allegati. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento all'allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;
- alla **lettera l)**, la novella **sostituisce i commi 1 e 2 e abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 13 dell'Allegato I.7 al Codice**. L'articolo presentava un refuso, riferendosi al capitolato informativo in luogo della corretta Relazione specialistica sulla modellazione informativa. Per tale ragione, il testo di tale articolo è stato aggiornato dettagliando finalità e contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa;
- alla **lettera m)**, la novella, con riferimento al PFTE, inserisce un **nuovo articolo 13-bis all'Allegato I.7 al Codice**, in quanto, analogamente all'articolo 13 che riporta i contenuti della Relazione Specialistica sulla modellazione informativa e ai successivi articoli che esplicitano i contenuti degli elaborati progettuali, appare opportuno definire i contenuti dei modelli informativi che rappresentano essi stessi un elaborato progettuale. Viene inoltre inserito l'articolo 13-ter, ove, come anticipato, sono definiti i contenuti del capitolato informativo;
- alla **lettera n)**, la novella **inserisce nuovi tre commi all'articolo 15 dell'Allegato I.7 al Codice**, prevedendo, per il caso in cui vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la possibilità per la stazione appaltante di richiedere le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro siano integrate anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere;
- alla **lettera o)**, sono **inseriti nuovi commi all'articolo 16 dell'Allegato I.7 al Codice**, ove viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo di massima);
- alla **lettera p)**, nel modificare l'**articolo 18 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella sostituisce il comma 2 in quanto utilizza un lessico (4D e 5D) non codificato e incoerente con le norme tecniche. Inoltre, viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma);



- alla **lettera q)**, nel modificare l'**articolo 19 dell'Allegato I.7 al Codice**, viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- alla **lettera r)**, nel modificare l'**articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella abroga il comma 2, in quanto, in aderenza alla struttura di articoli che definisce il PFTE, i contenuti che definiscono il capitolato informativo vengono fatti confluire, opportunamente revisionati, nel nuovo articolo 32-quater. Inoltre, con l'inserimento delle lettere p-bis e p-ter al comma 4 viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice. Infine, anche il comma 5 viene abrogato e i suoi contenuti, opportunamente revisionati, confluiscono - in coordinamento - nell'articolo 25, comma 4, in quanto in tale articolo vengono disciplinati i contenuti degli elaborati grafici;
- alle **lettere s) ed t)**, la novella abroga il **comma 5 dell'articolo 23 e il comma 4 dell'articolo 24 dell'Allegato I.7 al Codice**, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-bis, lettera h);
- alla **lettera u)**, nel sostituire il **comma 4 dell'articolo 25 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella trasfonde quanto abrogato all'articolo 22, comma 5. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento alle disposizioni di cui all'allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;
- alla **lettera v)**, la novella abroga il **comma 10 dell'articolo 26 dell'Allegato I.7 al Codice**, in quanto il contenuto sarebbe risultato ridondante rispetto a quanto disciplinato dal nuovo articolo 32-bis;
- alla **lettera z)**, nel sostituire il **comma 9 dell'articolo 27 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella, in analogia a quanto definito per il PFTE, disciplina l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti (piano di manutenzione);
- alla **lettera aa)**, nell'introdurre i **commi aggiuntivi 9-bis e 9-ter all'articolo 27 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella, chiarisce che i modelli informativi possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo;
- alla **lettera bb)**, nell'introdurre i **commi aggiuntivi 3-bis, 3-ter e 3-quater, all'articolo 28 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella, in analogia a quanto definito per il PFTE, disciplina l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- alla **lettera cc)**, nell'apportare modifiche all'**articolo 30 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella, innanzitutto, aggiunge la nuova lettera d-bis) al comma 4, che, nell'ambito UNI ISO 21500, ha l'obiettivo di garantire una gestione efficace, coerente ed integrata dei dati e delle informazioni progettuali relazionandoli agli elementi della WBS. Inoltre, in analogia a quanto definito per il PFTE, viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma) tramite la modifica e integrazione del **comma 5** e l'introduzione ex novo del **comma 5-bis**;
- alla **lettera dd)**, nell'apportare modifiche all'**articolo 31 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella in esame apporta delle modifiche in materia di predisposizione del computo metrico estimativo in coordinamento con le novelle illustrate nei nuovi commi precedenti. Inoltre, in analogia a quanto definito per il PFTE, viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del



Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo), mediante la modifica di cui al **comma 8** e l'introduzione del **comma 8-bis**;

- alla **lettera ee)**, la novella inserisce nell'**Allegato I.7 al Codice** i **nuovi articoli 32-bis e 32-ter**. Nel dettaglio: l'articolo 32-bis, in analogia al PFTE, disciplina i contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa per il progetto esecutivo; l'articolo 32-ter, in analogia al PFTE e parimenti all'articolo 32-bis che riporta i contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa e ai precedenti articoli che esplicitano i contenuti degli elaborati progettuali, definisce i contenuti dei modelli informativi che rappresentano essi stessi un elaborato progettuale; infine, l'articolo 32-quater, in analogia agli articoli che descrivono i contenuti degli altri elaborati progettuali, definisce i contenuti del capitolato informativo del Progetto esecutivo (PE);
- alla **lettera ff)**, nell'apportare modifiche all'**articolo 33 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella in esame, introdotta mediante la modifica di cui al **comma 6** e l'introduzione ex novo del **comma 6-bis**, disciplina l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto delle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi (piano particellare di esproprio);
- alle **lettere gg) e hh)**, sono apportate, rispettivamente agli **articoli 35 e 36 dell'Allegato I.7 al Codice**, modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli allegati;
- alla **lettera ii)**, nel sostituire il **comma 4 dell'articolo 37 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella è finalizzata a renderne coerente la formulazione con quella relativa agli altri commi dello stesso articolo;
- alla **lettera ll)**, sono apportate modifiche **all'articolo 38 dell'Allegato I.7 al Codice** al fine di correggere un refuso nell'indicazione della norma UNI EN ISO, nonché di precisare che il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto è chiamato a individuare, in sede di offerta, un direttore tecnico, in luogo di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica;
- alla **lettera mm)**, nell'apportare modifiche all'**articolo 40 dell'Allegato I.7 al Codice**, la novella in esame è volta ad esplicitare, nei casi di adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, i principi generali per la verifica della documentazione progettuale inerente alla gestione informativa digitale mediante l'introduzione ex novo di due lettere al **comma 2 (i-bis e i-ter)** e l'abrogazione del **comma 3**;
- alla **lettera nn)**, infine, viene soppresso il **secondo periodo del comma 1 dell'articolo 41 dell'Allegato I.7 al Codice**, in quanto si riferisce a contenuti del capitolato informativo già esplicitati negli articoli specifici.

Articolo 69 (Modifiche all'Allegato I.8 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato I.8 al Codice**, disciplina la Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 1.

Le modifiche ai commi 1, 2, 7 e 8 dell'Allegato I.8 al Codice sono finalizzate a proporre delle soluzioni alle criticità applicative evidenziate dagli operatori di settore. Infatti, il citato Allegato non descrive in modo chiaro i diversi step della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (fase 1: verifica di assoggettabilità cfr. articoli 38, comma 8 e 39, comma 7 del Codice; fase 2: indagini archeologiche dirette e indirette con redazione della relazione conclusiva di Verifica preventiva dell'interesse archeologico). Inoltre, al comma 8 si prevede che l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico si concluda in 90 giorni. Tale tempistica non risulta realizzabile in fase di DOCFAP per la frequente indisponibilità delle aree, non ancora espropriate, e



non è coerente con le due fasi individuate ai sensi degli artt. 38, c. 8 e 39, c. 7 (1. verifica di assoggettabilità; 2. Indagini archeologiche) che possono essere anche disgiunte (prima e dopo la conclusione della conferenza dei servizi).

A tal fine sono state specificate espressamente ai commi 1, 2, 7 e 8 le due fasi della procedura, chiarendo che la fase 2 è eventuale in quanto a seguito delle procedure propedeutiche riferite alla fase 1 potrebbe determinarsi la non necessità di procedere alla definitiva procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Infine, al comma 8 è stato disposto che la eventuale seconda fase della procedura si deve concludere entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini (e non dalla richiesta del soprintendente di cui al comma 4) con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.

Articolo 70 (Modifiche all'Allegato I.9 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato I.9 al Codice**, che attiene ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, disciplina tutti i profili specificamente indicati dal comma 4 dell'articolo 43 del Codice.

L'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, integrata con altre metodologie gestionali quali il project management, comporta un processo di *change management* all'interno di una stazione appaltante; pertanto, è stata necessaria una vera e propria integrazione tra i vari aspetti evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione.

Al fine di meglio governare il processo di *change management* e integrazione dei processi, è risultata centrale l'esplicazione dell'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione, in un'ottica di miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità, della serie ISO EN 9000 e ISO EN 17000.

Si riassumono qui di seguito i principali contenuti delle novelle in esame:

- la modifica di cui alla **lettera a), numero 1)**, apporta una modifica volta ad utilizzare un termine più appropriato per definire la gestione dell'intero ciclo di vita dell'opera (in coordinamento con tale modifica si è proceduto a modificare anche le lettere q) e r) del comma 12;
- quanto alla modifica di cui alla **lettera a), numero 2)**, con la quale viene sostituito il **comma 2 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, occorre evidenziare che l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale comporta un processo di rivisitazione delle procedure e processi interni di una stazione appaltante, e, pertanto, appare necessario porre l'attenzione sulla necessità di una vera e propria integrazione invece che di un impiego di uno standard preconstituito. Invero, l'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice passa per un processo di *change management* che è necessario venga esteso anche a coloro che operano a livello finanziario nella stazione appaltante, al fine di poter governare gli investimenti richiesti e gli indotti generati dal processo. Tanto premesso, si è proceduto a operare il riferimento corretto ai metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione; in particolare, per l'importanza che riveste la gestione di tali strumenti, si è fatto riferimento al piano di adozione degli strumenti hardware e



software al fine di garantirne aggiornamento e funzionalità; infine è stato meglio descritto l'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione in un'ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità;

- al **numero 3)**, viene inserito un **nuovo comma 2-bis all'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, nel quale viene trasfuso, opportunamente revisionato, il contenuto dell'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 1 (abrogato dal numero 4 della novella in esame). Si ritiene opportuno, infatti, subito dopo il comma 2 che definisce gli adempimenti delle stazioni appaltanti, rappresentare l'importanza di definire i requisiti informativi ai fini dello sviluppo dei modelli informativi a partire da quelli che sono gli obiettivi strategici di organizzazione e in funzione dello specifico livello di progettazione;
- al **numero 4)**, nel sostituire il **comma 3 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, la novella, al fine di garantire l'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, prevede che all'atto della nomina, le figure professionali richiamate nel comma posseggano già le competenze necessarie, che possono derivare anche dalla diretta esperienza professionale oltre che dalla già prevista formazione;
- al **numero 5)**, come anticipato, viene soppresso l'**ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, connesso agli adempimenti di cui al comma 2, il quale viene trasfuso, in una forma più organica e rappresentativa del processo di formulazione dei requisiti informativi, nel comma 2 bis;
- al **numero 6)**, la novella in esame apporta modifiche al **comma 5 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, al fine di correggere il riferimento ai modelli informativi mediante il ricorso all'utilizzo della definizione ufficiale della ISO 19650 di modello informativo e contenitore informativo;
- ai **numeri 7) e 8)**, sono apportate modifiche, rispettivamente, ai **commi 6 e 8 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, al fine di aggiornarli alle forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore;
- al **numero 9)**, sono apportate modifiche al **comma 9 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, al fine di integrare il riferimento alle responsabilità, oltre che agli obblighi, dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale;
- al **numero 10)**, sono apportate modifiche al **comma 10 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, al fine di disciplinare in modo più chiaro il flusso dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa e rappresentarne finalità e contenuti di massima;
- al **numero 11)**, viene sostituito il **comma 11 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, al fine di evidenziare, nell'ambito degli appalti lavori, sul concetto di aggiornamento dei modelli informativi durante la fase realizzativa per la consegna all'organo di collaudo. In coerenza con quanto definito negli allegati I.7 e II.14, viene inoltre richiamata anche la relazione specialistica sulla modellazione informativa;
- al **numero 12)**, sono apportate modifiche al **comma 12 dell'articolo 1 dell'Allegato I.9 al Codice**, al fine di aggiornarlo dal punto di vista lessicale. In particolare, la lettera b) e la lettera c), in quanto ridondanti, sono state unificate in una sola lettera, mentre la lettera e) è stata abrogata in quanto fa riferimento a processi non ancora codificati.

Articolo 71 (Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



L'**Allegato I.10 al Codice** contiene l'elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice.

In particolare, la disposizione in esame interviene sul citato Allegato I.10 al fine di inserire, tra le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, anche l'attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all'intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.

Articolo 72 (Modifiche all'Allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

La disposizione in commento interviene sull'**Allegato I.11 al Codice**, che disciplina l'organizzazione, le competenze, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La novella proposta, in particolare, integra l'articolo 8 al fine di prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione. Ciò nell'ottica di garantire che le figure apicali del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano in possesso di un elevato profilo tecnico e di una consolidata esperienza, anche sotto l'aspetto amministrativo, nel campo delle grandi infrastrutture e delle opere pubbliche.

Articolo 73 (Modifiche all'Allegato I.13 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato I.13 al Codice** disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice.

Tali corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento e vengono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

Al riguardo, la disposizione in esame apporta, al **comma 1, lett. a) e b)** apporta modifiche rispettivamente all'**articolo 2, comma 5, e alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), dell'Allegato I.13 al Codice**, al fine di favorire l'adozione di un lessico coerente con l'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate e afferenti ad un lessico gergale in uso nel settore.

Il nuovo **articolo 2-bis**, infine, definisce i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a



140.000 euro secondo un metodo di calcolo di natura non lineare e ivi puntualmente descritto, in considerazione e alla luce di quanto previsto dal correlato articolo 41 in materia di “equo compenso”.

Articolo 74 (Modifiche all’Allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L’**Allegato I.14 al Codice** contiene le indicazioni per la determinazione dei prezzi, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuna Regione e Provincia autonoma e riproduce nella sostanza il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 2022.

La proposta normativa in esame, alla **lettera a)**, apporta delle modifiche di coordinamento all’**articolo 2, comma 7, dell’Allegato I.14 al Codice**, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall’articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate.

Alla **lettera b)**, invece, sono apportate delle modifiche all’**articolo 6 dell’Allegato I.14 al Codice**, il quale disciplina le attività di coordinamento mediante la costituzione di un tavolo di coordinamento, nel rispetto dell’autonomia organizzativa regionale, per assicurare un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzo. Nel dettaglio:

- al **punto 1**, si apportano modifiche al comma 2. Segnatamente:
 - a) al punto 1.1 si precisa che il tavolo di confronto deve avere una natura tecnica, e non di mero coordinamento, il quale è presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
 - b) al punto 1.2 sono apportate modifiche di coordinamento, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall’articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate;
 - c) al punto 1.3 viene introdotta un’ulteriore competenza al tavolo tecnico, *i.e.* quella di definire e realizzare uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzi regionali aggiornati.
- al **punto 2**, si apporta una modifica di mero coordinamento con quanto previsto al punto 1.1.

Articolo 75 (Modifiche all’Allegato II.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L’**Allegato II.2 al Codice** disciplina i metodi di calcolo della soglia di anomalia individuando diversi modelli.

Sul punto, in accoglimento dell’orientamento giurisprudenziale in materia (Consiglio di Stato, sentenza del 1° luglio 2024, n. 5780) e riprendendo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del previgente Codice, si precisa che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal Metodo A comporta automaticamente l’esclusione dalla gara.

Articolo 76 (Inserimento dell’Allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)



Come anticipato in premessa e nel corso dell'illustrazione delle modifiche apportate all'articolo 60, è stato introdotto un **nuovo Allegato II.2-bis**, al fine di fornire linee operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell'attuazione delle clausole revisionali di cui all'articolo 60.

Nel dettaglio, nell'ottica di tutelare e concretare nell'esecuzione del contratto di appalto il principio dell'equilibrio sinallagmatico, l'Allegato II.2-bis, prevede ulteriori disposizioni attuative del meccanismo revisionale.

In particolare, il nuovo Allegato chiarisce che per gli appalti di servizi e forniture il recepimento delle clausole "straordinarie" di revisione dei prezzi previste dal Codice non esclude la possibilità di prevedere nel contratto ulteriori clausole di aggiornamento, destinate ad adeguare il corrispettivo dell'operatore economico alle fluttuazioni del mercato.

È stato altresì chiarito che qualora l'applicazione delle clausole di revisioni prezzi non sia comunque in grado di assicurare l'equilibrio contrattuale, si possa far ricorso alla possibilità per la stazione appaltante o l'operatore economico di richiedere la risoluzione del contratto senza l'applicazione di penali.

Ulteriore importante precisazione risulta essere l'esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione prezzi, individuando, come punto procedimentale di computo iniziale della variazione, quello dell'aggiudicazione. Invero, si è inteso codificare una disciplina generale da applicare per la gestione delle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili considerate tali da determinare una sostanziale alterazione nell'equilibrio contrattuale, così come cristallizzatosi al momento dell'aggiudicazione e non in una fase ad essa antecedente (alla formulazione dell'offerta) o successiva (alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori). Del resto, proprio lo stesso articolo 9 del Codice, al comma 2, stabilisce come l'eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi "al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento", quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.

Alla luce di quanto sopra rilevato, ne consegue che il momento a partire dal quale calcolare la variazione dell'importo contrattuale non possa che coincidere, appunto, con l'aggiudicazione. E ciò deve trovare applicazione anche con riferimento (analogico) all'ambito di disciplina degli Accordi quadro, cosicché viene previsto che i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedano che l'indice sintetico rilevante per la determinazione della variazione è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati. Analogamente, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico non può che essere quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta.

Peraltro, al fine di evitare che ritardi delle stazioni appaltanti possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, si prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini indicati all'Allegato I.3 e l'effettivo momento in cui viene disposta l'aggiudicazione sia imputato alla stazione appaltante.

Inoltre, si propone una modifica all'articolo 119 volta a prevedere l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi anche nei riguardi dei subappaltatori, con il fine di elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l'indebito arricchimento dell'appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi sia incamerata dal medesimo, ma non traslata sul subappaltatore.



Ciò premesso, nel dettaglio:

- l'**articolo 1** indica l'ambito di applicazione delle disposizioni, precisandosi che la revisione prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (nel caso di appalti di lavori), nonché ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea (nel caso di appalti di servizi o forniture).
- al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi di circostanze straordinarie, l'**articolo 2** prevede espressamente che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, ferma restando la possibilità, per gli appalti di servizi e forniture, di inserire nel contratto ulteriori meccanismi di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. Al fine di evitare sovrapposizioni, specifica altresì che l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Codice, ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 1. Viene precisato inoltre che, qualora l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi non garantisca comunque il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e comunque non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, in virtù del richiamo espresso agli istituti civilistici vigenti in materia di esecuzione del contratto, la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In tutti i casi di risoluzione del contratto avvenuta ai sensi del presente comma, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relativa ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti;
- l'**articolo 3** disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi. In particolare, si prevede che queste siano attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo originario del contratto, comprensivo dei costi di sicurezza, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Sul punto, si chiarisce che ulteriormente che le clausole di revisione prezzi si applicano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione di costo del 5% applicata alle prestazioni da eseguire;
- l'**articolo 4** contiene la disciplina per il calcolo dell'indice sintetico revisionale ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori. Nel dettaglio, l'indice sintetico, da individuarsi ad opera del progettista in sede di elaborazione del progetto a base di gara, è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla **Tabella A**, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Si specifica, in generale, che il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta;
- l'**articolo 5** contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del costo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi. Nel dettaglio, si prevede che, dopo aver verificato la variazione del costo del contratto



attraverso apposito monitoraggio effettuato con la cadenza indicata nei documenti di gara iniziali e comunque ad intervalli di frequenza non superiori a quelli di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, il direttore dei lavori è chiamato ad accertare e a comunicare al RUP e all'appaltatore la ricorrenza della variazione dell'indice sintetico, in aumento o diminuzione, oltre soglia del 5% dell'importo originario del contratto. Al riguardo, si specifica che la determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi deve avvenire in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori, che, in tali ipotesi, devono essere integrati da uno stato di avanzamento dei lavori revisionale ad opera del direttore dei lavori. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale viene determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla **Tabella B**, fermo restando che i documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla **Tabella C**. Al riguardo, il metodo di cui alla Tabella C fornisce una rappresentazione maggiormente aderente alla fluttuazione dei prezzi, specie con riferimento ai lavori di lunga durata; tuttavia, per la sua complessità, tale metodo implica una maggiore capacità organizzativa e di risorse, tipica delle stazioni appaltanti più strutturate. Di contro, il metodo previsto dalla Tabella B, rispondendo a esigenze di speditezza, risulta preferibile per gli appalti di minore complessità e durata. Pertanto, nella scelta – di carattere tecnico-discrezionale – della metodologia di calcolo, appare opportuno valorizzare, in sede di motivazione, la complessità dell'opera e la durata dei lavori. La stazione appaltante dovrà poi provvedere alla regolazione dell'importo revisionale in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi, ferma restando la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale e l'importo revisionale;

- l'**articolo 6** disciplina le ipotesi di ricorso a un accordo quadro. In particolare, in tali ipotesi, i documenti iniziali della procedura dovranno prevedere che l'indice sintetico sia individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati;
- l'**articolo 7** reca invece i criteri per la rideterminazione, da parte del progettista, dell'indice sintetico di revisione prezzi nelle ipotesi di varianti in corso d'opera, distinguendo, all'uopo, tra varianti di natura meramente quantitativa e varianti di tipo qualitativo.
- l'**articolo 8** disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto.
- l'**articolo 9** disciplina le ipotesi di ricorso all'appalto integrato, precisandosi che l'indice sintetico deve essere individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara e successivamente ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo;
- l'**articolo 10** disciplina l'utilizzo degli indici revisionali, e delle loro relative disaggregazioni settoriali, applicabili ai contratti di servizi e forniture. Nel dettaglio,



vengono individuati i seguenti indici, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, dall'ISTAT:

- a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, l'indice nazionale per l'intera collettività (NIC), l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione europea (IPCA);
- b) il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria;
- c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi per specifici settori di attività economica Ateco;
- d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico Ateco.

Sul punto, si precisa che per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

- l'**articolo 11**, nel precisare che le stazioni appaltanti sono chiamate a utilizzare nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici, reca, per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella **Tabella D**, i criteri da applicare ai fini dell'individuazione dell'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle **D.1.**, **D.2.** e **D.3**. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante dovrà invece individuare l'indice di revisione ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D. In relazione ad alcune ipotesi di appalto, inoltre, è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare l'adozione, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D. Trattasi, in particolare, degli appalti ad alta specializzazione tecnologica, di quelli ad elevata complessità associati ad una pluralità di oggetti, nonché degli appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione, non sono adeguatamente rappresentati dall'indice o dal sistema ponderato di indici di cui alla Tabella D;
- l'**articolo 12** contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del prezzo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi. In particolare, si prevede che la variazione del prezzo debba essere calcolata come la differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta. Quanto agli aspetti procedurali relativi alla determinazione delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi e alla regolazione dell'importo revisionale, la disciplina è analoga a quella prevista per gli appalti di lavori, in virtù del rinvio all'articolo 5.
- l'**articolo 13** detta la disciplina inerente alla verifica della variazione del prezzo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi, nelle ipotesi di ricorso ad appalti multiservizio o accordi quadro aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture.
- l'**articolo 14** disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi.



- L'**articolo 15** reca la copertura economica e finanziaria, prevedendo, in particolare, che le stazioni appaltanti, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, possono utilizzare, oltre alle somme già accantonate per altre modifiche contrattuali in corso d'opera:
 - a) il 50% delle risorse appositamente accantonate nel quadro economico dell'opera per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziati annualmente relativamente allo stesso intervento
 - b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione.
- L'**articolo 16**, infine, specifica l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni in commento, prevedendo che queste si applicano alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di individuazione degli indici di costo, nonché alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.

Conseguentemente, viene precisato che a decorrere dalla data di pubblicazione del citato provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT possono essere utilizzati solo a fini statistici. In tale prospettiva, ai fini di monitoraggio è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio sulla revisione prezzi. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La previsione in esame specifica altresì che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'Allegato II.2-*bis* in commento contiene, inoltre, al suo interno, come già rilevato, le Tabelle tecniche A, B, C e D.

Nel dettaglio:

- la **TABELLA A.1** reca l'elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del Codice, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale;
- la **TABELLA A.2** individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse;
- la **TABELLA B** riporta la metodologia di calcolo dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale;
- la **TABELLA C** riporta l'alternativa metodologica di calcolo dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, che può essere prevista nei documenti iniziali di gara;
- la **TABELLA D** riporta l'elenco dei CPV ed è suddivisa nelle Tabelle **D.1** (recante l'elenco dei CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT), **D.2** (recante l'elenco dei CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT da scegliere da una selezione di indici) e **D.3** (recante l'elenco dei CPV con associazione ad un indice composto con ponderazione di indici ISTAT).



Articolo 77 (Modifiche all'Allegato II.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato II.3 al Codice** reca la disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti, in attuazione dell'articolo 61, commi 4 e 5 del Codice.

La novella in esame si configura come un coordinamento interno, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 57 e 61 del codice dal presente decreto. Invero, viene **modificata la rubrica dell'Allegato II.3 al Codice** in Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (Articolo 57, comma 2-bis).

Articolo 78 (Modifiche all'Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

Come anticipato, lo Stato italiano, in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha assunto specifici impegni con l'Unione Europea. In particolare, da un lato, la "M1C1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall'altro lato, la "M1C1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti. In tale contesto si inscrivono le modifiche apportate dal presente decreto legislativo agli articoli 62 e 63 del Codice.

La novella interviene sull'**Allegato II.4 al Codice**, che, in attuazione dei citati articoli 62 e 63 del Codice, reca disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al fine di armonizzarne i contenuti alle modifiche apportate alla parte codicistica. In particolare:

- alla **lettera a), punto 1)**, viene sostituito l'**articolo 3, comma 5, dell'Allegato II.4 al Codice**, al fine di specificare l'ambito oggettivo e soggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisandosi, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti concedenti". Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate dal presente decreto legislativo all'articolo 62, comma 18, del Codice.

Più nel dettaglio, le novelle introdotte perimetrano l'ambito di operatività della qualificazione ai fini della progettazione e del partenariato ad iniziativa pubblica di importo pari o superiore ai cinquecento mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2. In tal modo, grazie alla presente modifica, si è inteso stabilire che per le fattispecie contrattuali che richiedono una maggiore professionalizzazione, gli enti concedenti debbano possedere un livello di qualificazione coerente con la complessità del relativo affidamento.

- alla **lettera a), punto 2)**, si interviene sull'**articolo 3, comma 6, dell'Allegato II.4 al Codice**, al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2026, agli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura, ovvero, in mancanza, del responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Tale facoltà era già prevista sino al 30 giugno 2024;



- alla **lettera b)**, al fine di non restringere eccessivamente le maglie di accesso al sistema di qualificazione, viene sostituito il **comma 4 dell'articolo 4 dell'Allegato II.4 al Codice**, prevedendosi uno slittamento del termine a partire dal quale prendere in considerazione il relativo requisito, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle nelle quali la stima parametrica del valore del progetto sia di importo superiore ai due milioni di euro, ovvero alla soglia di rilevanza comunitaria, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni in materia di BIM.

alla **lettera c)**, viene sostituito l'**articolo 5, comma 5 dell'Allegato II.4 al Codice**. Le novelle introdotte in materia di forniture e servizi perimetrano l'ambito di operatività della qualificazione ai fini della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo pari o superiore a centoquaranta mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2. In tal modo, grazie alla presente modifica, si è inteso stabilire che per le fattispecie contrattuali che richiedono una maggiore professionalizzazione, gli enti concedenti debbano possedere un livello di qualificazione coerente con la complessità del relativo affidamento.

- alla **lettera d)**, viene integralmente sostituito l'**articolo 8 dell'Allegato II.4 al Codice**, nell'ottica di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti la qualificazione per la fase esecutiva del contratto, che, in effetti, costituisce una novità assoluta introdotta dal Codice. Le modifiche apportate all'articolo 8 in commento rispondono, pertanto, all'esigenza di rendere le previsioni in esame compatibili con lo stato dell'arte in cui versano le stazioni appaltanti (soprattutto medio-piccole) in ordine alla maturazione dei requisiti richiesti per la qualificazione alla esecuzione dei contratti pubblici. L'individuazione e la perimetrazione, inoltre, dei requisiti richiesti per la qualificazione, se da un lato appaiono maggiormente rispondenti anche alle richieste presentate sul punto dalla Commissione europea nell'ambito delle interlocuzioni occorse per l'attuazione delle milestones PNRR (M1C1 73-bis), dall'altro, rendono il sistema di qualificazione relativo alla esecuzione del contratto in linea con l'effettivo contesto amministrativo di riferimento.

A tal fine, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali:

- sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica;
- possono eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica subordinatamente al soddisfacimento di requisiti concernenti la puntualità dei pagamenti e l'assolvimento degli obblighi di comunicazione, nonché, novellando la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8, la partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture. Nel dettaglio, la predetta modifica di cui lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 intende adeguare i requisiti della formazione e dell'aggiornamento del personale al nuovo sistema formativo previsto in correlazione al meccanismo di



qualificazione, senza più fare unicamente riferimento agli obblighi di cui al precedente decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Viene, inoltre, prevista, con l'introduzione del **comma 4**, la possibilità, dalla medesima data (1° gennaio 2025), per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto a condizione che siano iscritte all'AUSA, abbiano la disponibilità di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP, nonché soddisfino i medesimi requisiti sopra citati, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella *C-bis*, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella *C-ter*, per l'esecuzione di servizi e forniture. Tale disciplina risulta innovativa e non sovrapponibile rispetto a quella contenuta nel (precedente) comma 4 che, pertanto, per ragioni di coordinamento, viene espunto e non riprodotto a seguito dell'integrale sostituzione dell'articolo 8. Con l'introduzione, inoltre, del **comma 5**, si precisa che le stazioni appaltanti non qualificate possono eseguire gli affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché gli affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro e gli ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, di cui all'articolo 62, comma 6, lettere c) e d).

- alla **lettera e)**, si interviene sull'**articolo 11 dell'Allegato II.4 al Codice**, inerente alla revisione della qualificazione, nell'ottica di favorire una professionalizzazione (e aggregazione) delle amministrazioni aggiudicatrici, interpretando le soglie obbligatorie di qualificazione non solo come limiti all'operatività delle medesime stazioni appaltanti, ma anche quale una ulteriore possibilità di acquisizione di competenze.

Nel dettaglio si interviene sull'alea del comma 2, inerente alla revisione della qualificazione, al fine di chiarire che la valutazione ivi prevista non è facoltativa ma obbligatoria. Inoltre, si riformula la **lettera a)**, con l'obiettivo di prevedere che, in fase di revisione, ai fini dell'attribuzione di un livello superiore o inferiore di qualificazione rispetto a quello originariamente acquisito l'ANAC debba prendere in considerazione, tra i requisiti premianti, non solo la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ma anche l'aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate, anche al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione. Si inseriscono inoltre le **lettere b-bis) e b-ter)** che introducono nuovi requisiti premianti, quali la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media i centoquindici giorni. Si inseriscono, poi, i **commi 4-bis e 4-ter**, al fine di prevedere che le stazioni appaltanti debbano monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. In tale ottica, si stabilisce che quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti debbano comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione. A seguito di tale comunicazione, il nuovo comma 4-ter dispone che l'ANAC è chiamata a valutare, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano



di riorganizzazione. È inserito, infine, il **comma 4-quater**, al fine di prevedere che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione ad ANAC o la mancata adozione delle misure proposte per superare le cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice. Tali ultime disposizioni sono tese a dare attuazione alla milestone M1C1-84bis e alla milestone M1C1-96 illustrate in premessa;

- alla **lettera f)**, in primo luogo, è introdotto **all'Allegato II.4 al Codice** l'articolo **aggiuntivo 13-bis**, che attribuisce al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 (integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), ulteriori funzioni volte a:
 - a) monitorare l'attività di committenza svolta dai soggetti aggregatori in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9, e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
 - b) individuare eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;
 - c) promuovere la specializzazione dei soggetti aggregatori per sfere di attività e ambiti settoriali, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
 - d) individuare i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
 - e) individuare gli incentivi disponibili a legislazione vigente per i soggetti aggregatori specializzati di cui alle lettere c) e d).

In secondo luogo, viene introdotto l'articolo **aggiuntivo 13-ter**, rubricato "Disposizioni transitorie", il quale introduce un regime transitorio per salvaguardare la qualificazione *medio tempore* ottenuta dalle stazioni appaltanti sulla base della disciplina previgente alle modifiche apportate dal decreto in esame;

- alla **lettera g)**, viene **sostituita la Tabella A**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso. Tra le principali novità, si segnala l'inserimento, tra i predetti requisiti, del numero di gare di importo superiore a 150.000 svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione, dell'acquisizione di lavori di importo inferiore o superiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate. La scelta di attribuire maggior punteggio alle gare di minor valore (40 punti) rispetto a quelle di importo superiore in quanto ciò che rileva, ai fini di una valutazione sull'esperienza e la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti nel gestire procedure di affidamento, non è tanto il quantum della gara considerato ex se, ma la prassi seguita da una determinata amministrazione aggiudicatrice consolidatasi ripetutamente nel tempo. Infine, sono stati introdotti ulteriori parametri correlati ai nuovi criteri previsti all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter), come modificato dal decreto in esame (la disponibilità ad



essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice ed aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1; l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione; la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate; l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni).

- alla **lettera h)**, viene **sostituita la Tabella B**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso. Tra le principali novità, si segnala l'inserimento, tra i predetti requisiti, del numero di gare svolte di importo superiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione, dell'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore o superiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati, nonché del possesso dei requisiti premiali previsti dall'articolo 11, comma 2, dell'Allegato, così come modificati. Infine, sono stati introdotti ulteriori parametri correlati ai nuovi criteri previsti all'articolo 11, comma 2, (lettere a), b), b-bis) e b-ter), come modificato dal decreto in esame (la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice ed aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1; l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione; la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate; l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni);
- alla **lettera i)**, viene sostituita la **Tabella C**, che riporta gli indicatori elementari e i pesi afferenti ai requisiti di qualificazione, al fine di aggiornarla alle modifiche sopra illustrate. Per quanto concerne l'introduzione dell'ulteriore parametro relativo alla valutazione dei tempi di affidamento grazie alla novella introdotta si intende dare rilievo alla rapidità decisionale, in termini di punteggio, premiale per le stazioni appaltanti virtuose o sanzionatorio per le stazioni appaltanti non virtuose.

L'attuazione della prescrizione PNRR avviene così implicitamente, in quanto le stazioni appaltanti che ricevono un punteggio minore a causa dei ritardi nei tempi di aggiudicazione, per mantenere lo stesso punteggio necessiteranno di migliorare gli altri punteggi attraverso esercizi di qualificazione e professionalizzazione.

Allo stesso tempo, ciò permetterà di valutare la performance di ciascuna stazione appaltante che, in fase di rinnovo della propria qualificazione, vedrà valorizzata anche la capacità dell'organizzazione nel concludere le procedure di aggiudicazione e stipula dei contratti;



- infine, alla **lettera I)** sono aggiunte due nuove tabelle, ovverosia le già citate **Tabella C-bis e Tabella C-ter**, inerenti ai requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, dell'Allegato II.4 al Codice, come novellato dalla lettera e) dianzi illustrata. Come anticipato, tali tabelle definiscono, sia per l'esecuzione di lavori (Tabella C-bis) che per l'esecuzione di servizi e forniture (Tabella C-ter), i requisiti concernenti la puntualità dei pagamenti e l'assolvimento degli obblighi di comunicazione per i diversi livelli di qualificazione, che devono essere soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine di poter eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica.

Articolo 79 (Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)

Il nuovo Allegato II.6-bis disciplina il contenuto dell'accordo di collaborazione, in attuazione dell'inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice. Il presente nuovo istituto, come anticipato in premessa, rientra tra le best practices internazionali, che testimoniano come l'accordo di collaborazione favorisca il dialogo permanente tra le parti, riduca il contenzioso e promuova comportamenti virtuosi anche nella risoluzione dei problemi sorti in fase di esecuzione.

Nel dettaglio, nelle nuove disposizioni, viene definito quale accordo di collaborazione, l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo..

Si chiarisce, inoltre, come l'accordo di collaborazione: 1) non possa mai sostituire il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto; 2) non possa integrare i contenuti del contratto di appalto.

Pertanto, nel nuovo Allegato II.6-bis sono contenute delle indicazioni per la redazione di un accordo collaborativo promuovendo una responsabilizzazione di soggetti coinvolti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista di rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti. Si segnala al riguardo, in linea generale, che le parti devono collaborare secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, prevenendo o individuando tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, favorendo il confronto sulle possibili soluzioni.

L'accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione. Pertanto, l'Allegato II.6-bis individua i soggetti che sottoscrivono l'accordo nella fase di esecuzione del contratto. Con specifico riferimento ai sub-appaltatori, sub-contraenti e fornitori, si precisa che fra questi, quelli che possono essere definiti parti dell'accordo sono solo quelli coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione (articolo 2, comma 2, lett. c).



L'accordo di collaborazione può anche prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione, ma soltanto se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara (art. 3, comma 7).

Le parti definiscono, inoltre, nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti (articolo 3, comma 9).

Articolo 80 (Modifiche all'Allegato II.10 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato II.10 al Codice** reca l'individuazione delle violazioni gravi agli obblighi in materia di imposte e tasse ed agli obblighi previdenziali rilevanti ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

La novella in esame, in particolare, modifica l'**articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.10 al Codice** in materia di modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle stazioni appaltanti: in particolare, si prevede che sia acquisito tramite l'accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Tale modifica, invero, si coordina con quelle apportate in tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati.

Articolo 81 (Modifiche all'Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato II.12 al Codice**, oggetto di modifica da parte della disposizione in esame, disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Si riassumono qui di seguito i principali contenuti della novella:

- alla **lettera a)**, si interviene sull'**articolo 11, comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice**, che consente all'impresa di ottenere una dilazione da parte della SOA a condizione che il debito venga garantito da un "RID", sistema bancario con il quale si autorizza un addebito su conto corrente bancario, in quanto il citato sistema "RID" risulta superato dal nuovo sistema denominato "SEPA";
- alla **lettera b)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 16, comma 10 dell'Allegato II.12 al Codice**, al fine di chiarire che il soggetto richiedente l'attestazione di qualificazione è chiamato a presentare alla SOA perizia giurata, redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, sia in caso di fusione che in caso di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
- alla **lettera c)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 17, comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice**, al fine di precisare che tra i requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono ricompresi le idonee referenze bancarie e il patrimonio netto, mentre non rileva, allo scopo, il requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in



alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

- alla **lettera d)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 18, comma 15 dell'Allegato II.12 al Codice**, al fine di aggiornare la disposizione alla normativa sopravvenuta, in quanto i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati agli Enti Previdenziali non sono più adottati;
- alla **lettera e)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 23, comma 1, lettera b), numero 2) dell'Allegato II.12 al Codice**, al fine di prevedere che l'impresa affidataria possa utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo al solo fine di determinare la cifra di affari complessiva, ma non per qualificarsi nelle singole categorie scorporabili;
- alla **lettera f)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 24, comma 5, lettera a) dell'Allegato II.12 al Codice**, laddove si prevede che le dichiarazioni del committente non tenuto all'applicazione del Codice debbano essere corredate anche da una "copia autentica del progetto approvato". Invero, il riferimento ad una "copia autentica", sottintendendo l'acquisizione di un documento di tipo cartaceo, risulta ormai obsoleto ed anacronistico, nonché in contrasto con il decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e con le disposizioni sulla digitalizzazione improntate alla massima semplificazione ed efficienza;
- alla **lettera g)**, viene inserito un **nuovo comma 2-bis all'articolo 25 dell'Allegato II.12 al Codice**, volto a prevedere che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni. Ciò, al fine di preservare la continuità amministrativa e il reperimento di personale qualificato, in quanto gli operatori economici potranno così continuare ad avere nel proprio organico personale necessario all'ottenimento o al rinnovo delle certificazioni SOA;
- alla **lettera h)**, viene inserito un **nuovo comma 1-bis all'articolo 40 dell'Allegato II.12 al Codice**, al fine di prevedere disposizioni specifiche e puntuali in relazione ai servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici. A tale riguardo, è previsto che i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10 per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Si prevede, altresì, che per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Articolo 82 (Modifiche all'Allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)



L'**Allegato II. 14 al Codice** è dedicato alla fase di esecuzione del contratto e si suddivide in n. 2 Capi, uno dedicato all'esecuzione dei contratti di lavori e uno relativo alla disciplina dei contratti di servizi e forniture.

Invero, il Capo I si articola in n. III Sezioni, dedicate, rispettivamente, alla direzione lavori, all'esecuzione in senso stretto e al collaudo.

La novella in esame, al **comma 1, lettere a), b) e c)** apportano delle modifiche alla Sezione II afferente all'esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori al fine di allineare le disposizioni alle novelle apportate in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali. Inoltre, si precisa che il **comma 1, lettera c), punto 4** della novella introduce un **comma 11-bis all'articolo 12 dell'Allegato II.14 al Codice** al fine di introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro. In particolare, si prevede che per detta tipologia di appalti è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In tali casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Tale disposizione si coordina con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) dell'Allegato II.14 al Codice che prevede la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata, dandone, pertanto, concreta applicazione.

Invece, il **comma 1, lettera d)** apporta delle modifiche all'**articolo 29 dell'Allegato II. 14 al Codice** in materia di determinazione dei compensi dei collaudatori, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 116 del Codice. Tale modifica si rende necessaria in quanto, sulla base del quadro normativo attuale, le stazioni appaltanti forniscono interpretazioni non univoche nella determinazione del corrispettivo. La indeterminatezza deriva dallo stratificarsi di normative diversificate nel tempo nella materia in esame.

Infatti, ai sensi del comma 4, dell'articolo 210, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 il compenso della commissione di collaudo veniva determinato aumentando del 25 per cento per ogni componente oltre il primo il compenso spettante al singolo collaudatore. Il complessivo così determinato veniva diviso tra tutti i componenti della commissione. Inoltre, si stabiliva che il rimborso delle spese era determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, nella misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno, mentre per i collaudi in corso d'opera detta percentuale poteva essere elevata fino al 60 per cento.

Tale previsione è stata successivamente abrogata dall'articolo 358, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il quale all'articolo 238 disponeva che, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, potessero essere utilizzate come criterio o base di riferimento le tariffe professionali degli ingegneri e architetti vigenti. Pertanto, la tariffa, così calcolata, era moltiplicata per il numero dei componenti della commissione di collaudo. L'articolo, inoltre, prevedeva la stessa formulazione per la determinazione del rimborso delle spese prevista dal menzionato del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

Tale disposizione è rimasta in vigore anche durante la valenza del previgente Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.



Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023 si è proceduto all'abrogazione del codice del 2016 e di tutti i suoi richiami al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

In particolare, sul tema afferente al compenso spettante alla commissione di collaudo il Codice non legifera in maniera puntuale come per il passato. Per questo si è ritenuto necessario chiarire in maniera puntuale come determinare i compensi della commissione di collaudo tramite una formulazione di mediazione ed equilibrio, tenendo conto delle responsabilità che gravano su ogni membro della commissione medesima. Infatti, attualmente alcune stazioni appaltanti procedono, nella determinazione del compenso, applicando le tariffe dei progettisti e dividendole per ogni singolo partecipante alla commissione di collaudo ovvero moltiplicando tali tariffe per i membri della commissione.

Si è proceduto, pertanto, con la modifica del **comma 1 dell'articolo 29**, a individuare la disciplina applicabile per la determinazione dei compensi dei collaudatori a seconda della loro appartenenza o meno alla pubblica amministrazione e/o alla stazione appaltante.

Si è ritenuto, inoltre, di introdurre i **commi 2-bis e 2-ter** al fine di stabilire che, nel caso di commissione di collaudo, il compenso del singolo non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo, stabilendo che esso debba essere calcolato una sola volta, e poi diviso tra tutti i componenti della commissione. La divisione si opera considerando che al presidente della commissione medesima spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto a quello spettante agli altri componenti. Per il rimborso delle spese si prevede che, riprendendo la formulazione previgente, lo stesso può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno carattere remunerativo.

Alla **lettera e)**, si prevede l'inserimento di un nuovo **articolo 29-bis** finalizzato a stabilire come devono essere calcolati i compensi della segreteria eventualmente costituita ai fini del collaudo, stabilendo che tali compensi, fino ad un massimo del 5 per cento, in caso di singolo collaudatore graveranno sul compenso del medesimo e in caso di commissione di collaudo graveranno su ciascun componente in proporzione al relativo compenso.

Infine, alla **lettera f)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 32 dell'Allegato II. 14 al Codice**, al fine di chiarire il riferimento alla particolare importanza dei contratti di servizi e forniture (per i quali è previsto che il direttore dell'esecuzione del contratto sia un soggetto diverso dal RUP), sia introducendo una soglia di valore superiore a 500.000 euro sia specificando che, i servizi e le forniture con le caratteristiche indicate al comma 2, possono essere considerati, in via di prima applicazione, di particolare importanza indipendentemente dall'importo.

Articolo 83 (Modifiche all'Allegato II.18 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato II.18 al Codice** disciplina la qualificazione dei soggetti, la progettazione e il collaudo nel settore dei beni culturali.

Le modifiche apportate all'**articolo 4, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, lettera c) dell'Allegato II.18 al Codice** rappresentano dei coordinamenti formali necessari al fine di superare dei refusi presenti nelle disposizioni vigenti.



Articolo 84 (Sostituzione dell'Allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato V.2 al Codice** disciplina le modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

La novella in esame apporta una **sostituzione integrale del menzionato Allegato V.2 al Codice** al fine di risolvere criticità operative emerse durante l'attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico.

In particolare:

- all'articolo 1, è stato chiarito che il CCT deve essere istituito anche in caso di concessioni. Inoltre, si prevede che nel caso in cui le parti non trovino un accordo, nel termine previsto, sulla nomina del presidente del CCT quest'ultimo possa essere designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. È, inoltre, previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un componente del collegio nei casi in cui partecipi al finanziamento della spesa. Si chiarisce che i limiti dei compensi definiti dallo stesso articolo riguardano l'intero Collegio, nonché che la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi fissi indicati all'articolo 6, comma 7-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 e, in ogni caso:
 - a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
 - b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro".
- all'articolo 2, sono stati disciplinati i requisiti e le incompatibilità dei componenti del CCT, riproducendo il contenuto delle linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- all'articolo 3, in relazione alla costituzione e all'insediamento del collegio, sono stati riprodotti i contenuti delle linee guida con riguardo al Collegio costituito facoltativamente;
- all'articolo 4, con riguardo alle decisioni del Collegio consultivo tecnico si chiarisce che in nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza di quesiti di parte;
- all'articolo 5, si dispone oltre che alle decadenze anche in merito alle dimissioni e alla revoca;
- all'articolo 6, si dettano disposizioni in materia di accesso prevedendo che l'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai Collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei Collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti;
- all'articolo 7 sono state inserite ulteriori disposizioni sul CCT facoltativo previste dalle linee guida;
- all'articolo 8, è stata disciplinata la segreteria tecnico amministrativa.

Alla luce della descrizione degli articoli può risultare ora chiaro il metodo utilizzato per la redazione del nuovo Allegato, che è consistito nell'aver inserito in seno ad esso, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre le



disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020.

In tal modo, al fine di offrire a tutti gli operatori una disciplina chiara e facilmente applicabile, si è unificata la disciplina dei CCT all'interno di un solo testo normativo.

Articolo 85 (Modifiche all'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato V.3 al Codice** disciplina le modalità di formazione della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 221 del Codice.

La novella in esame, al **comma 1**, integra la composizione della Cabina di regia con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

Articolo 86 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, precisato che le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 87 (Entrata in vigore)

L'articolo reca l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto legislativo.



LEGENDA

1. EQUO COMPENSO

2. TUTELE LAVORISTICHE

3. DIGITALIZZAZIONE

4. REVISIONE PREZZI

5. QUALIFICAZIONE

6. CONSORZI

7. PMI

8. ESECUZIONE

9. PPP E PF

10. CCT

11. FILE MODIFICHE TRASVERSALI

Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 **e all'allegato I.01.**

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, **in conformità all'allegato I.01.**

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di



collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al



soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e** concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempiuto e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.



10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di ~~trentacinque~~ **trenta** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee. ~~ai sensi dell'articolo 55, comma 2-~~

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.

L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.



All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 19. Principi e diritti digitali

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

2. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali ~~delle~~ **utilizzati dalle** stazioni appaltanti e ~~degli~~ **dagli** enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.



6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30.

8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1. L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.

2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.

3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche, **in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28**, gli affidamenti **diretti** a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui



all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC **e le stazioni appaltanti** effettuano una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

Articolo 24. Fascicolo virtuale dell'operatore economico

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. **La regola dell'accesso per interoperabilità costituisce norma speciale nel settore degli appalti pubblici e, in caso di contrasto, prevale sulle disposizioni sul funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.** La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



Articolo 26. Regole tecniche.

1. ~~I—Le modalità di certificazione dei~~ requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale **sulla base dei criteri di cui al comma 2**, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale **e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.**
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono ~~stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale~~ **individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l'adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione, nonché della sicurezza delle informazioni.**
3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID **alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2**, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.—L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

~~Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi~~

1. ~~Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:~~

a) ~~adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;~~

b) ~~approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.~~

2. ~~Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.~~

3. ~~Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).~~

4. ~~Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.~~

5. ~~Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.~~

6. ~~Con l'allegato I.5 sono definiti:~~

a) ~~gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;~~

b) ~~le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acc~~

e) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

~~7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:

a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;

b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.

3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione precedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione precedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. **L'amministrazione precedente, la stazione appaltante o l'ente concedente** procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed



economica oppure entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, **l'amministrazione procedente**, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, **l'amministrazione procedente**, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.



11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse **dall'amministrazione procedente**, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Articolo 40. Dibattito pubblico

1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.

~~2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.

4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.

5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.



6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.

7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.

8. L'allegato I.6 disciplina:

- a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;
- b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;
- c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;
- d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo **redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.**

4. ~~La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'~~ **Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico** si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~ Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

5-bis In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni **di cui all'articolo 43**;

c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;

d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;

f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;

g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;



g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa ~~un livello di definizione degli oggetti~~ **un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione** rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo ~~a corredo del progetto~~;

d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. E' nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.

12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo **medio** del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni



sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, **tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese**, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo **medio** del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari **aggiornati** predisposti **annualmente** dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14. ~~In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~ In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. ~~I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;



b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 54 e all'allegato II.2.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti ~~per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.~~ La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'~~uso~~ **adozione** dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:

a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;

b) i criteri per garantire uniformità di ~~utilizzo~~ **adozione** dei metodi e strumenti ~~digitali per la~~ **di gestione dell'informazione informativa digitale delle costruzioni;**

c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione ~~dell'informazione supportata dalla modellazione informativa~~ **informativa digitale delle costruzioni**, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche **e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;**

d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;

e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;

f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'~~uso~~ **adozione** dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale **delle costruzioni.**

~~5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma~~



~~3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 44. Appalto integrato

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. **Con apposite linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.**

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2,



nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Articolo 47. Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio tecnico.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non è obbligatorio il parere sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è inferiore a 25 milioni di euro.

4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti.

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa** ~~nonché di accurata esecuzione del precedente contratto~~, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Articolo 50. Procedure per l'affidamento



1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

~~3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione antica

diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Articolo 54 Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

~~3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei~~



~~trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 57. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, ~~le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei~~ bandi di gara, ~~negli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguarda il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel~~ rispetto dei principi dell'Unione europea, ~~devono contenere~~ specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a :

a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, ~~tenuto conto della tipologia e del settore di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;~~

b) ~~nonché garantire~~ l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ~~in conformità con l'articolo 11;~~ ~~tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.~~

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2-bis. L'Allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Articolo 59. Accordi quadro.

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimen



ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. **Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'equilibrio di ciascun contratto.**

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;



d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

5-bis. Quando in sede di stipula dei contratti attuativi dell'accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Articolo 60. Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi **riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.**

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo ~~e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione del contratto e si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata~~ alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione **individuati ai sensi del comma 4;**



b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, **anche disaggregati**, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. **Gli indici di costo di cui al comma 3, lettera a), sono individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell'Allegato II.2-bis.** Gli indici ~~di costo e~~ di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. ~~Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.~~

4-bis. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-ter. L'Allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni  Camera dei Deputati ARRO 089 novembre 2024 P.06 20240001380/TN  ogni contrattuali già

assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 61. Contratti riservati

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

~~4. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.~~

~~5. L'allegato II.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità delegate per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere



su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina **gli incentivi, nonché** i requisiti premianti. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori **e delle centrali di committenza**.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una **stazione appaltante o** centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti **di appalti di per** servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate **per** preferenza per il

territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza **affidante affidataria**.

6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'[articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di co



di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#). Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è



effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, **nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice**. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. **Fermo restando quanto previsto dal comma 1**, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione, ~~e~~ l'affidamento **e l'esecuzione** si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;

b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;

c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.



~~6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per l'affidamento di servizi e forniture.~~

6-bis. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

- a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
- c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

~~8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.7 che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.~~

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al **parametro requisito** di cui ~~alla lettera b) del~~ al comma 7, **lettera b), e al requisito della formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione**, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce ~~i requisiti le modalità~~ **le modalità** per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, ~~senza finalità di lucro,~~ che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

- a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
- b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
- c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione



appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Articolo 67. Consorzi non necessari

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati ~~dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4 dall'Allegato II.12.~~

2. L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo ~~100, comma 4~~ **all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)**, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi ~~sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate~~ **attraverso le seguenti modalità:**

1) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio;

2) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;

3) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere **b), c) e d)** e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere **b), c) e d)** e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. **Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.** La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 **e del comma 3 del presente articolo**, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi **d'opera, le attrezzature e l'organico medio** nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del ~~consorzio~~ **consorzio** e per esecuzioni ai ~~consorziati~~ **consorziati**. Le quote di



assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio; di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.

2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;

2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;

3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;~~



b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

4. Sono inammissibili le offerte:

a) non conformi ai documenti di gara;

b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;

d) considerate anormalmente basse;

e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;



f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, **salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.**

5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di partenariato con più operatori economici, non rivelano agli altri operatori economici, conformemente all'articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.

Articolo 71. Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta  un avviso di indizione di gara 

2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;

b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

~~5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 82 bis (Accordo di collaborazione)

1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'Allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.

3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.



Articolo 84 Pubblicazione a livello europeo

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

Articolo 89. Inviti ai candidati

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalità gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente il loro interesse.

2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'articolo 88. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 98. Illecito professionale grave

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:



a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale, **compresa l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale;**

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.



5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.



3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Articolo 100. Requisiti di ordine speciale.

1. Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, a qualsiasi

titolo, dell'appalto. ~~In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:

a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione;

b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;

c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

7. Fino alla emanazione del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4,~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)** il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati:

a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;

b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;

c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6;

d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;

e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;

f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;

g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)** sono in ogni caso disciplinati:



- a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione;
- b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio;
- c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC;
- d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;
- e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.

10. Con il ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)** è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.

11. Fino alla data di entrata in vigore del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4,~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)** per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente~~ **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito ~~nel precedente triennio~~ **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.



12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.

13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

Articolo 103. Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:

a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; ~~in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;~~

b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi  la categoria individuata come prevalente a  Ili posti in appalto

opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

Articolo 104. Avalimento

1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA ~~o dall'ANAC~~. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

5. L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

6. La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **salvo che quest'ultima non dimostri in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.**

Articolo 105. Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con



bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, **o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.**

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita **in tutte le fasi** mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, **e secondo e terzo** periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle



norme vigenti. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Articolo 108. Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;



c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività  Camera di Commercio  Tribunale

appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. **Le procedure di gara possono prevedere criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto il riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 126, commi 2 e 2-bis, e per gli operatori che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno adempiuto correttamente all'accordo di collaborazione di cui all'allegato II-6-bis.** Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è



indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere **o prestazioni** aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

12. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Articolo 109. Reputazione dell'impresa

~~1. — E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.~~

~~2. — L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.~~

~~3. — Alla presente disposizione è data attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.~~

Articolo 110. Offerte anormalmente basse

1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

4. Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione **agli oneri ai costi** di sicurezza di cui alla normativa vigente.



5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Articolo 114. Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

5. L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

a) le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

b) i concessionari e gli operatori economici che esercitano le attività previste dagli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice nominano da uno a tre

collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

4-bis. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto **per il personale** della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi **dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14 ~~normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.~~** Tra **i dipendenti le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche** è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della Segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio ~~e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;~~

a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio ~~oppure o in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;~~

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.



7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;

c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15. ~~In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 119. Subappalto.

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto



della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

2-bis. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.



5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 56.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare ~~il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro~~ **il medesimo contratto collettivo di lavoro** del contraente principale **ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni



relative ~~alle categorie prevalenti~~ **alla categoria prevalente** e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in



partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. **I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione.**

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante **nelle ipotesi di cui al comma 15-bis.** ~~Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;~~

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In



caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore



l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~ Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.

15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

15-bis. Fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, costituiscono circostanze imprevedibili ai sensi del comma 1, lettera c):

~~a) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;~~

~~a) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento, o i rinvenimenti imprevedibili o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;~~

~~b) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.~~

15-ter. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1, lettera b):



a) la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali;

b) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali e che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;

15-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

Articolo 122. Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

~~e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;~~

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

b-bis) al momento dell'aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, che avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.



4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.



Articolo 123. Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto **all'articolo 11 dell'allegato II.14.**

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 125. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento **per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, al 15 per cento per i contratti di importo compreso tra 500 milioni e 5 miliardi di euro e al 10 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 5 miliardi di euro. L'anticipazione è corrisposta da corrispondere** all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, **corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla anche nel caso di** consegna dei lavori **e anche nel caso di**  **Camera dei Deputati ARRIVO 08 novembre 2024 Prot. 2024/00618807FN**  **D** **ensi dell'articolo 17,**

commi 8 e 9. **In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.** Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento **per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20 per cento per i contratti di importo compreso tra 500 milioni e 5 miliardi di euro e fino al 15 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 5 miliardi di euro.** Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali **di servizi e forniture** l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni



dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 126. Penali e premi di accelerazione.

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,35 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante ~~può prevedere~~ **prevede** nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. **La stazione appaltante stabilisce, altresì, l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto.** Il premio è ~~determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,~~ mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte **e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.** ~~Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere~~ **La stazione appaltante riconosce** un premio di accelerazione determinato sulla base dei ~~predetti~~ **indicati nel precedente periodo** anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, in modo chiaro e inequivoco, i casi in cui sia riconosciuto il premio di accelerazione e ne determina l'ammontare in conformità con i criteri di cui al comma 2.

Articolo 131. Servizi sostitutivi di mensa



1. L'attività di emissione di buoni pasto ha per scopo l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.

2. L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente articolo è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attività, redatta dai rappresentanti legali della società e trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.

5. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra cui:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;

b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.17 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, è sufficiente l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore nominale.

Articolo 133 Requisiti di qualificazione



1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.18 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 135 Servizi di ricerca e sviluppo

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che:

a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;

c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

~~3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al comma 1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 136 Difesa e sicurezza

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

2. L'applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

4. Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23~~



~~agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Articolo 141. Ambito e norme applicabili.

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:

- a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6;
- b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
- c) il Libro I, Parte II;
- d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
- e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
- f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64;
- g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;

g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;

h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;

i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, **116, 117**, 119, 120, **commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e 122 e 125;**

i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.

3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.

~~4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi~~ **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali** hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

- a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;
- b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;



c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

Articolo 147. Elettricità

1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricità è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) di alimentazione di tali reti con l'elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.

2. L'alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.

2-bis Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.

Articolo 162. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.**

2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalità di cui all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) se è posto termine  **Camera dei Deputati**  **Articolo 163.**

Articolo 169. Procedure di gara regolamentate

1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, **nel rispetto dei principi di cui all'articolo 98**, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza

Articolo 172. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo ~~76~~ **158**;
- c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtù delle deroghe ivi previste;
- d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali.



2. Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a tale avviso.

3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, in particolare la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

Articolo 174. Nozione

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo  **Camera dei Deputati** **ARRVGO** **08 novembre 2024** **Prot. 2024/0001830576**  **D** **pubblico**;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, **anche nelle forme della finanza di progetto**, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.

4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

Articolo 175. Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere **non vincolante**, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al ~~CIPESS, sentito il~~ Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), ~~che. Il CIPESS~~ si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. ~~Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri;~~



~~tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I suddetti pareri devono~~ **Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.** Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

~~4. Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui al comma 3 quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda.~~

5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.

6. L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica **(DIPE)** e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati **che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia**. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.

9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle parti II, III, IV e V del presente libro.

Articolo 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo

1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. ~~Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio~~ associato all'offerta

dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

~~3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Ai fini della valutazione del rischio operativo, non~~ rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

7. Ai soli fini di contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.

Articolo 182 Bando

1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei



modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

3. Gli enti concedenti:

a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.

4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.

5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore.

6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.

7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;

b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c) l'esistenza di un diritto esclusivo;

d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE.

8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

9. All'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.

10. Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.



11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalità previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.

12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.

Articolo 192. Revisione del contratto di concessione

1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

3. ~~Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS.~~

4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Articolo 193. Procedura di affidamento

1. ~~L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.~~

2. ~~Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, trasmette all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale.~~



1- 3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, **in qualità di promotore**, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, **elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16.** Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, **redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7.**, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, **e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore.** Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

4. **Le proposte di cui al comma 3 sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.**

5. **Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, previa valutazione di coerenza con le linee generali del programma di cui all'articolo 175, individua una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, ritenute di interesse pubblico. La selezione è effettuata tenuto conto della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente. L'ente concedente pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai soggetti interessati le proposte selezionate.**

~~2-~~ **6.** ~~L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, anche in forma comparativa la fattibilità della medesima, della proposta o delle proposte individuate ai sensi del comma 5 invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la sua loro approvazione. Se il promotore non apporta o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~

7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche.

~~3-~~ **8.** Il progetto di fattibilità **tecnica ed economica** approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. **Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139.** Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

~~4-~~ **9.** La configurazione giuridica **del promotore ovvero** del ~~soggetto~~ proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore **ovvero il proponente** può esercitare il diritto di prelazione, **nei termini previsti dal comma 12.**

~~5-~~ **10.** I concorrenti, compreso il promotore **e il proponente**, in possesso dei requisiti **soggettivi** previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, ~~e le~~ varianti migliorative al progetto di fattibilità **tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione** posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. **Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.**

~~6-~~ ~~Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. [vedi comma 10 ultimo periodo] Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. [vedi comma 15]~~

~~7-~~ **11.** L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) pone in approvazione **il successivo livello progettuale elaborato** dall'aggiudicatario.

~~8-~~ **12.** Se il promotore **ovvero il proponente** non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore **ovvero il proponente** non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore **ovvero il proponente** esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore **ovvero del proponente**, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

~~9-~~ **13.** In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente ~~tiene conto, tra i può prevedere~~ criteri di aggiudicazione, ~~della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica~~ **premiali, volti a**



valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

~~10.~~ **14.** Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte ~~di realizzazione di lavori pubblici~~ di cui **ai commi 3, 4 e 16**, ferma restando la loro autonomia decisionale.

15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. [vedi originario comma 6, secondo, terzo e quarto periodo]

~~11.~~ **16.** L'ente concedente può, **mediante avviso pubblico**, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare **in concessione, mediante finanza di progetto**, i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, **tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.** Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.

Articolo 197. Definizione e disciplina

1. Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto ~~dei bandi tipo e dei contratti tipo redatti dall'Autorità di regolazione del settore~~ **dei bandi tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

2. Il corrispettivo del contratto di disponibilità si compone di un canone di disponibilità, commisurato all'effettivo periodo per il quale l'operatore economico ha garantito il godimento dell'opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4.

3. Quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell'opera all'ente concedente il corrispettivo si compone anche:

a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera;

b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d'opera.

4. Se non è diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto



amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera è a carico dell'ente concedente.

5. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorità diverse dall'ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera è a carico dell'operatore economico.

6. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dall'operatore economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorità.

8. L'ente concedente può attribuire all'operatore economico la qualità di autorità espropriante, come definita all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento.

9. L'ente concedente redige, unitamente al bando o all'avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell'ANAC, un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

11. Il contratto di disponibilità può essere sottoscritto solo dall'operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento.

12. L'ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare prima della consegna l'opera compiuta, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

13. Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del contratto, anche attraverso la riduzione del canone di disponibilità, idonei a ricondurlo a equità, anche tenendo conto della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.

Articolo 201. Partenariato sociale

1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto ~~dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato~~, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;



b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto ~~dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC~~ **dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 202. Cessione di immobili in cambio di opere

1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC **e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,** può prevedere:



a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

Articolo 209. Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)) - 1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti  **Camera dei Deputati** ARRIVO 08 novembre 2024 Prot. 2024/0001890/TNC  è indicato il codice

identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1.

2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall'articolo 42.

3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022.

4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.

7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.

8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119.

9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.

10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.

11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

13. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»;

b) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121 - (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni) - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120 dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi:

a) se l'aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara, ~~nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,~~ quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

b) se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara, ~~nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,~~ quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva.

3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale



mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

4. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto è considerato efficace o l'inefficacia è temporalmente limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.

6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente procedura:

a) con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara ~~nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana~~ è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;

b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato ~~nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana~~ un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»;

c) all'articolo 123, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 121, comma 5»;

d) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124 - (Tutela in forma specifica e per equivalente) - 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile.».

Articolo 213 Arbitrato

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad



arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri:

a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;

b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell'ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del dipendente pubblico;

c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;

d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;

e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o resi i relativi pareri;

f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;

g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.

8. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte.

Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il

Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale.

Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall'allegato V.1. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Articolo 215. Collegio consultivo tecnico

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti **di appalto e di concessione**, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 **in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione**. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, **incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato**,



di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ~~e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro~~, la costituzione del collegio è obbligatoria. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Articolo 216. Pareri e determinazioni obbligatorie

~~1. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo.~~

1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio. Se le parti convengono che le determinazioni del collegio possono assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

2. L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.



4. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.

Articolo 217. Determinazioni

1. Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere **sulla risoluzione**, sulla sospensione coattiva **e o** sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del comma 4 dell'articolo 216.

2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215. 3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 219. Scioglimento del collegio consultivo tecnico

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Articolo 221. Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi

1. La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici HF istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

2. La Cabina di regia è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche.

3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. ~~A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno~~



~~“sportello unico di supporto tecnico” (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative.~~

4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;

b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonché il loro ulteriore riordino in allegato al codice, anche al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;

c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice per valutarne l'impatto sulla legislazione vigente e garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di impatto dei relativi provvedimenti;

d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23;

e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche;

f) in relazione al partenariato pubblico privato, in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, promuovere la conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche e altre società finanziarie; favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e divulgare le soluzioni più appropriate a eventuali problemi applicativi e promuovere la raccolta e la diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175, comma 7.

5. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

6. Ogni anno la Cabina di regia, anche avvalendosi dell'ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

7. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.

8. Il CIPRESS elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.



9. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza.

Articolo 222. Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; nell'ambito dell'attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;

b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predisporre e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a

sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;

i) per favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

l) esercita le funzioni di cui all'articolo 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;

m) esercita le funzioni di cui all'articolo 23 e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.

4. L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.



5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'ANAC può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ~~Il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109.~~

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'ANAC utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

9. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13. Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento degli stessi.

10. E' istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate  ~~Il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109.~~  informazioni e i dati

relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese ~~quelle rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o~~ per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).

11. Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo restano nella disponibilità dell'ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ANAC specificando l'importo e i destinatari.

15. Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

16. Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

Articolo 223. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;



b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39;


e) ove necessario, collabora alle attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;

f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità ~~e-definitivi~~ **tecnico ed economica**, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica;

g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute;

h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004.

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonché quali advisor, di università statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

4. Per agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio  **o dei ministri la nomina di commissari straordinari**, i quali seguono

l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente territoriale interessati.

5. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità.

9. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice.

Articolo 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18



aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis., 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);

c) all'accesso alla documentazione di gara;

d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;

e) alla presentazione delle offerte;

f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;

g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, in via transitoria ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo Allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile.

7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. [22]

9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPESS in base al previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.

13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di lavori, servizi e forniture, la



sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara.

~~14. Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.~~

15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Articolo 225-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'Allegato V.2 la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 193 la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

Articolo 226-bis. (Disposizioni di semplificazione normativa)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) **I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;**



b) **II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.**

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) **I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;**

b) **I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

c) **I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;**

d) **I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;**

e) **I.7 - Contenuti minimi del quadro essenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**

f) **I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**

g) **I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

h) **I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**

i) **I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**

l) **I 13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

m) **I 14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**

n) **II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;**

o) **II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;**



- p) **II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- q) **II.3 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;**
- r) **II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;**
- s) **II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- t) **II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- u) **II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- v) **II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- z) **II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro online dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- aa) **II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- bb) **II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;**
- cc) **II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;**
- dd) **II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**
- ee) **II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;**
- ff) **II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- gg) **II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- hh) **II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;**



- ii) **II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- ll) **IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- mm) **V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;**
- nn) **V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**
- oo) **V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.**

3. L'Allegato I. 4 può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Allegato II.15 può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.



Allegati

Allegato I.01

(Articolo 11, comma

2)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4.

Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione è individuato in base ai seguenti due criteri:
 - 1) l'attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell'invito. L'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell'invito è individuato in relazione ai sottosectori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 - 2) la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie, secondo quanto indicato al comma 4.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell'invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13. Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, individuati ai sensi del comma 3, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i seguenti parametri:



- a) **il numero complessivo dei lavoratori associati;**
 - b) **il numero complessivo delle imprese associate;**
 - c) **la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;**
 - d) **il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.**
5. **Può essere altresì valutata, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL.**

Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)

1. **Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.**

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. **Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.**
2. **La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:**
- a) **retribuzione tabellare annuale;**
 - b) **indennità di contingenza;**
 - c) **elemento distinto della retribuzione (EDR);**
 - d) **eventuali mensilità aggiuntive**
 - e) **eventuali ulteriori indennità previste.**
3. **La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:**
- a) **disciplina concernente il lavoro supplementare;**
 - b) **clausole relative al lavoro a tempo parziale;**
 - c) **disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;**
 - d) **disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;**
 - e) **durata del periodo di prova;**
 - f) **durata del periodo di preavviso;**
 - g) **durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;**
 - h) **disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;**
 - i) **disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;**

- l) **monte ore permessi retribuiti;**



- m) **disciplina relativa alla bilateralità;**
 - n) **previdenza integrativa;**
 - o) **sanità integrativa.**
4. **La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.**
 5. **Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4.**

Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)

1. **Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.**
2. **In sede di valutazione della congruità dell'offerta, la stazione appaltante verifica che il contratto collettivo oggetto della dichiarazione di equivalenza non preveda condizioni riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 4, lettera a).**
3. **Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.”.**

Allegato I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

(Articolo 13, comma 6)

Articolo 1. Definizioni dei soggetti

1. Nel codice si intende per:

a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

c) «amministrazioni centrali», Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti;

d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali

d-bis) «amministrazione precedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;

e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:

1) dotato di capacità giuridica;

2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

g) «soggetti titolari di diritti esclusivi o speciali», i titolari di diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni pubbliche attraverso atti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 del codice e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività. Non costituiscono diritti esclusivi o speciali i diritti concessi in virtù di un procedimento a evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a garantire un'adeguata trasparenza;

h) «joint venture», l'associazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;

l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;

m) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;

n) «aggiudicatario», un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione;



- o) «micro, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
- p) «soggetti aggregatori», i soggetti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritti di diritto nell'elenco ANAC ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice;
- q) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- r) «enti aggiudicatori», i soggetti indicati all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- s) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- t) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

t-bis) «persone con disabilità»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 2. Definizioni dei contratti.

1. Nel codice si intende per:

- a) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
- b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;
- e) «contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi;

f) «contratti a titolo oneroso», i contratti a prestazioni corrispettive o che, comunque, prevedono direttamente reciproci vantaggi e sacrifici economici in capo a tutte le parti contraenti;



g) «contratti a titolo gratuito», i contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti;

h) «contratti attivi», i contratti che non producono spesa e da cui deriva un'entrata per la pubblica amministrazione;

i) «contratto di disponibilità», il contratto col quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo e con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ~~a compiere e a far godere a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento~~ all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ~~all'esercizio di un ad uso pubblico servizio o di interesse pubblico~~. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può prevedere il trasferimento ~~in della~~ proprietà ~~dell'opera~~ all'amministrazione ~~dell'opera~~, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. **Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilità è possibile fare ricorso a fondi comuni di investimento o Società immobiliari e può essere previsto il conferimento da parte dell'amministrazione in tali fondi o in favore di tali Società di immobili, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico.**

l) «donazioni», i contratti con i quali, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;

m) «contratti esclusi», i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice;

n) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

o) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

Articolo 3. Definizioni delle procedure e degli strumenti.

1. Nel codice si intende per:

a) «affidamento del contratto», l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;

c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto;

d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri



qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

e) «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

f) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice;

h) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

i) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

l) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

m) «localizzazione di opere pubbliche», il procedimento attraverso il quale è individuata l'area su cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e ne è accertata la compatibilità urbanistica;

n) «opere pubbliche di interesse statale», le opere eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le opere insistenti su aree statali, nonché le opere da realizzarsi da ogni altro ente istituzionalmente competente, destinate a servire interessi pubblici non limitati al territorio di una singola regione;

o) «interventi di rigenerazione urbana», interventi che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana e architettonica;

p) «ciclo di vita del contratto pubblico», l'insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto;

q) «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono **la produzione**, la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita **di un'opera immobiliare o infrastrutturale**, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di



progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;

q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;

q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;

q-quater) «gestore dei processi digitali», figura che si relaziona principalmente al livello dell'organizzazione, per quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo eventualmente la supervisione o il coordinamento generale degli interventi in corso;

q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;

q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;

q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione.”;

r) «errore od omissione di progettazione», l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali;

s) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

t) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione ~~funzionalmente autonomo~~ da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese, **purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome**;

v) «sito istituzionale», il sito web delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione “Bandi di gara e contratti”, nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dall'allegato II.6. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la sottosezione “Bandi di gara e contratti” è collocata nella sezione “Amministrazione trasparente”;



z) «attività di committenza ausiliaria», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

aa) «servizi globali», il complesso delle prestazioni eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la manutenzione, il finanziamento di un'opera o di un servizio, e funzionali al miglior perseguimento del risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e qualità, di cui è garante l'operatore economico;

bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

cc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

ee) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore;

Allegato I.2

Attività del RUP

(Articolo 15)



Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 2. Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP, **o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono** i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. **Ferma restando l'unicità del RUP, il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.**

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 3. Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.



2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Articolo 5. Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;

b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Articolo 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.


1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, a  **nsi, comunque denominati;**

e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;

g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;

i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;

l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.



2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;



q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei **casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14. seguenti casi:**

~~a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;~~

~~b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;~~

~~e) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;~~

~~d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;~~

~~e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.~~

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

a) programmazione dei fabbisogni;

b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

c) esecuzione contrattuale;



d) verifica della conformità delle prestazioni.

3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

c) affidamento;

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP ~~è designato e~~ **gli eventuali responsabili di fase sono designati** unicamente **dal modulo associativo o consortile** ~~da questi ultimi~~.

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.

Allegato I.3

Termini delle procedure di appalto e di concessione

(Articolo 17, commi **3 e 3-bis**)

1. A norma dell'articolo 17, commi **3 e 3-bis**, del codice, **i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.** Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

a) procedura aperta: nove mesi;

b) procedura ristretta  Camera dei Deputati ARRIVO 08 novembre 2024 Prot: 2024/0001880/TN 

- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini **di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2**, decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, ~~i termini sopraindicati~~ **i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2**, sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i ~~termini suddetti~~ **termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2**, per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti **rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi**.

Allegato I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo

(Articolo 37, comma 6)

Articolo 1. Oggetto.

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.

Articolo 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
- c) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
- d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del codice;
- e) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun ~~sogetto aggregatore o ciascuna centrale di c~~ **mittenza contenente**

indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

f) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 3. Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono ~~i siti informatici~~ **la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP)** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ~~e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici~~ **e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione**, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni



immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso ~~gli appositi siti informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici~~ **la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.**

Articolo 4. Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale ~~del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali,~~ **nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti** un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1, ~~e abbiano individuato~~ **in** ~~la relativa~~ **la** ~~di~~ **ziaria**, sono inserite

nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera:

a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell'opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;

b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Articolo 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale ~~del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici~~. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, ~~con gli eventuali aggiornamenti~~, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione ~~in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici~~. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto



previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, **questi** ne danno comunicazione sul **proprio** sito istituzionale ~~del committente~~ nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:



- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

~~10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.~~

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Articolo 6. Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto  Camera dei Deputati  ARRIVO 08 novembre 2024 Prot. 2024/0001880/TF, il programma

triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:

- a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le ~~forniture-beni~~ e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
- c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono ~~i siti informativi~~ **la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP)** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ~~e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione~~, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.

4. Ogni acquisto di ~~forniture-beni~~ e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

6. Il programma triennale contiene altresì i servizi di cui all'articolo 41, comma 10, del codice nonché le ulteriori acquisizioni di ~~forniture-beni~~ e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di ~~forniture-beni~~ e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.

7. Le acquisizioni di ~~forniture-beni~~ e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.

8. Nei programmi triennali degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.



9. Per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le ~~forniture-beni~~ necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di ~~forniture-beni~~ o servizi, nonché le ~~forniture-beni~~ e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le ~~forniture-beni~~ e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

~~12. L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.~~

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 14.

13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione.

Articolo 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.

3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi, per assenza di acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

~~5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.~~

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un acquisto di ~~forniture-beni~~ e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8. I programmi triennali degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di ~~forniture-beni~~ e servizi;

b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

~~10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.~~



Articolo 8. Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun **lavoro o** acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore **o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega** per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo **3 comma 1 e dall'articolo 6, comma 1**, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ~~ricorrono a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore~~ **ricorrono ai soggetti di cui al comma 1**, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, **nonché, qualora disponibile, il Codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.**

Articolo 9. Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di ~~forniture-beni~~ e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del codice.

Articolo 10. Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Schede]

Allegato I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

SEZIONE I QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Articolo 1. Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:



a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;

b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;

2. ~~Il quadro esigenziale e~~ Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, ~~possono può~~ essere ~~redatti anche con l'ausilio di~~ **supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i** sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS) ~~e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili.~~ A questo fine, ~~il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri dimensionali di carattere~~ **il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala** urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

Articolo 2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP, ~~analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri dimensionali di carattere urbano~~ **può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi ~~bi- e tridimensionali di carattere urbano~~ **e GIS su scala urbana** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;



b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;

c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere ~~illustrate anche mediante modelli informativi~~ **sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;**

d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;

e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;

f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;

g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.

5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.

7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche di un'analisi costi ricavi.

9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.

Articolo 3. Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente ~~documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione~~ **strutturate in modelli informativi o GIS;**



- b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
- c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
- d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. ~~Tali livelli di progettazione, quando supportati dai~~ **Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei** metodi e strumenti di gestione informativa **digitale** delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, ~~possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;~~
- e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;
- l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
- m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata ~~dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;~~
- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
- q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
- 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
 - 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
- r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;
- s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;

u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

2. Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell'ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502: 2021 e dalla norma UNI ISO 31000.

~~4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l'ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.~~

5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla **configurazione disponibilità di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano e GIS su scala urbana** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 4. Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici in:

- a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) progetto esecutivo.

2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.



Articolo 4-bis Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.”;

Articolo 5. Quadro economico dell'opera o del lavoro.

1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

a) ~~lavori a corpo, a misura~~ **lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;**

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;

d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;

e) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;

5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice, **alimentati, per le modifiche di cui all'articolo 60, dalle voci di cui all'articolo 60, comma 5, del codice;**

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale **dipendente;**

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;

10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;



- 11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 12) spese per pubblicità;
- 13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
- 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
- 15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
- 16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
- 17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
- 18) IVA ed eventuali altre imposte.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

SEZIONE II PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Articolo 6. Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ~~ci si può avvalere~~, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, ~~di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System – GIS)~~ **il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS).**

3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:

- a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
- b) degli aspetti funzionali dell'opera;
- c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;
- d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico **tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;**



e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;

f) di una previsione di spesa attendibile.

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;

b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;

c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;

d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;

e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";

f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;

g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate **tramite la procedura di cui all'Allegato I.8**;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;

e) relazione di sostenibilità dell'opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

g) modelli informativi e relativa relazione specialistica **sulla modellazione informativa**, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;



- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. ~~Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;~~
- p) **in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. ~~Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;~~**
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. ~~Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;~~
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

~~8. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.~~

8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) **relazione generale;**
- b) **computo estimativo dell'opera;**
- c) **elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;**
- d) **piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.**

Articolo 6-bis (Progetto di fattibilità per la finanza di progetto)

1. **Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:**



- a) **relazione generale;**
 - b) **relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;**
 - c) **relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;**
 - d) **elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);**
 - e) **computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d).**
 - f) **cronoprogramma.**
2. **Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati**
- a) **una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;**
 - b) **il cronoprogramma di attuazione dei servizi.”.**

Articolo 7. Relazione generale.

1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:

a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;

b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;

c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;

d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;

e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;

f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento, sia in fase di realizzazione che

di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);

2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:

a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);

b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;

c) considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:

1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;

2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;

3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;

4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;

d) accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;

e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;

f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;

g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;

h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.

Articolo 8. Relazione tecnica.

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

2. La relazione tecnica riporta:

a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;

b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in

ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;

c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;

d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;

e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;

f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;

g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);

h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:

1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;

2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;

3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:

a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;

b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;

d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

e) aspetti paesaggistici;

f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;

i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;

l) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;

m) aspetti strutturali



n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;

o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;

p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;

q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;

r) espropri, ove necessari.

4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell'opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati:

a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse e interventi già precedentemente eseguiti;

b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo;

c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell'opera su cui viene effettuato l'intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;

d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d'intervento, nonché per la stima sommaria del costo dell'intervento;

e) descrizione dell'intervento da eseguire, che riporti:

1) la tipologia dell'intervento;

2) la finalità dell'intervento;

3) la specifica tecnica di esecuzione;

4) l'impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;

5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;

6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l'esercizio durante la realizzazione dell'intervento;

7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 9. Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

1. La relazione illustra ~~gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base~~ **le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di**



assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 10. Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento “Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell'opera.

2. L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d'impatto ambientale. L'allegato IV alla direttiva, citato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:

a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);

b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);

c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, a incidenti e calamità (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);

d) effetti sull'ambiente - Sezione che affronta il tema degli “effetti significativi” sull' ambiente e dell'importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);

e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);

f) misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);

g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d'impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);

h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull'ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).

3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si può inoltre fare utile riferimento anche al documento “Valutazione d'Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”, approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.

4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:



- a) l'installazione del cantiere e alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l'ambiente e a contenere l'interferenza con il traffico locale;
- b) l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) l'indicazione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;
- e) l'individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l'operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
- f) le modalità di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
- g) le modalità di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell'opera;
- h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonché delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 11. Relazione di sostenibilità dell'opera.

1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

- a) la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l'individuazione dei principali portatori di interessi e l'indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
- b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:
 - 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - 4) transizione verso un'economia circolare;
 - 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
- d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero



dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

e) l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;

f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

h) l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;

i) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

Articolo 12. Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità **tecnica ed economica**, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si ~~utilizzino~~ **adottino** i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, ~~essi~~ **gli elaborati grafici** dovranno essere ~~univocamente~~ estratti dai modelli informativi ~~digitali~~ disciplinari e aggregati **nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.**

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento.

3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;

b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito ~~territoriale~~ **territoriale significativo;**



3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;

4) carta del reticolo idrografico;

5) carta della potenzialità archeologica;

6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;

7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;

8) planimetria delle interferenze;

9) planimetrie catastali;

10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:

a) corografia generale di inquadramento dell'opera in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

b) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilità e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;

d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;

g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;

2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a un ambito significativo;

3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;

4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;

5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;



6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;

7) carta della potenzialità archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;

10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;

11) corografia in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l'ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;

13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;

h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1: 2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d'arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l'ingombro complessivo dell'infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1: 5.000, del tracciato selezionato;

l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1: 5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1: 2000/200;

m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;

n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell'opera;

o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;

p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.

5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.

6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici è predisposta una stima che consenta la quantificazione comp

7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Articolo 13. Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

~~1. Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale può essere incluso il capitolato informativo (CI) così come previsto dall'articolo 43 del codice, in materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in un'ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.~~

~~2. Il CI potrà disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura di affidamento.~~

~~3. Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.~~

~~4. Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto dall'articolo 43 del codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, può essere funzionale alle attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto).~~

1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.

2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:

a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;

b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;

c) il sistema di coordinate di riferimento;

d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;

e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;

f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;

g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;



h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 13-bis (Modelli informativi)

1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.

2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

- a) identità;
- b) geometria, dimensioni ed aspetto;
- c) localizzazione;
- d) materiali;
- e) prestazioni;
- f) componenti e sistemi edilizi;
- g) costi;
- h) cronologia e fasi;
- i) gestione e manutenzione;
- l) normative e conformità;
- m) sicurezza e salute

3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.

4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.

Articolo 13-ter (Capitolato informativo del PFTE)

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.

2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.



Articolo 14. Disciplinare descrittivo e prestazionale.

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell'intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi, ove applicabile;

2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d'appalto con i contenuti di cui all'articolo 32 del presente allegato.

Articolo 15. Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.

1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 16. Calcolo sommario dei lavori.

1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.



2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.

Articolo 17. Quadro economico dell'intervento.

1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all'articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 18. Cronoprogramma.

1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.

~~2. E' facoltà della stazione appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. "4D" e "5D", che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.~~

2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.

Articolo 19. Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.



3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.

5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'Amministrazione usuaria di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

6. Il manuale d'uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

~~10. E' facoltà della stazione appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano preliminare di manutenzione. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.~~

10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi

Articolo 20. Avvio delle procedure espropriative.

1. Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all'articolo 27.

Articolo 21. Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:

- a) piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- c) schema di contratto;
- d) capitolato speciale d'appalto;
- e) piano particellare di esproprio ove necessario;
- f) capitolato informativo, se previsto.

SEZIONE III PROGETTO ESECUTIVO

Articolo 22. Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.



~~2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.~~

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio aggiornato;
- o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.

~~5. Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico dimensionale e alfa numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita~~

~~contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI-EN-ISO-19650.~~

6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.

7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Articolo 23. Relazione generale.

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto:

a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;

b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;

c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.

3. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

4. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di materiali da trattare con l'uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell'ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).

~~5. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nella relazione generale del~~



~~progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~

Articolo 24. Relazioni specialistiche.

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.

2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.

3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.

~~4. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~

Articolo 25. Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell'intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:

a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica;

b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;

c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonché l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;



g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;

h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l'utilizzazione;

i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.

3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

~~4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~

4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.

Articolo 26. Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.

1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:



a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1: 50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1: 10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1: 50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1: 10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.

~~10. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale interoperabilità tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.~~

Articolo 27. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.



2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;



c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:

a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;

b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);

c) l'attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul permanere del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico;

d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

~~9. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.~~

9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 28. Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei



rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.

3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 29. Quadro di incidenza della manodopera.

1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l'opera o il lavoro.

Articolo 30. Cronoprogramma.

1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:

- a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
- b) elementi che compongono il progetto;
- c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento;
- d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività;

d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la



scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.

~~5. A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.~~

5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 31. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare ~~a misura~~ i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzi ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a),** nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, **sulla base di indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis**, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali;

c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;





- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 2i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

- a) la categoria prevalente;
- b) le categorie scorporabili;
- c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.

~~8. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del~~  ~~Camera dei Deputati ARRIVO 08 novembre 2024 Prot. 2024/0001830/TN~~  ~~informativa devono~~

~~riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~

8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.

8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.

Articolo 32. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.

3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dell'opera e delle sue

parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Articolo 32-bis (Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa)

1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.

2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:

a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;

b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;

c) il sistema di coordinate di riferimento;



d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;

e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;

f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;

g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;

h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 32-ter Capitolato informativo

1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera, della procedura di affidamento.

2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.”;

Articolo 33. Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento.

3. Il piano è corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.

5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno



2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

~~6. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.~~

6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.

6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.

SEZIONE IV VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 34. Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.



5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.

Articolo 35. Accredimento.

1. Per le attività di verifica sono:

a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità **coerente conforme** con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3.

Articolo 36. Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.

2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema **coerente conforme** con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Articolo 37. Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica.

1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.

2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.

4. Nel caso **si ricorra a di adozione dei** metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, ~~il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici.~~ **il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.**



Articolo 38. Requisiti per la partecipazione alle gare.

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma ~~UNI EN ISO/IEC 1702~~ **UNI CEI EN ISO/IEC 17020**, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, ~~un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica~~ **un direttore tecnico** nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.

3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.

4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

Articolo 39. Criteri generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

2. Ai fini del comma 1 si intende per:

a) affidabilità:

1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;



2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza:

1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

3) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

5) la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

2.1) inserimento ambientale;

2.2) impatto ambientale;

2.3) funzionalità e fruibilità;

2.4) stabilità delle strutture;

2.5) topografia e fotogrammetria;

2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

2.7) igiene, salute e benessere delle persone;

2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2.9) sicurezza antincendio;

2.10) inquinamento;

2.11) durabilità e manutenibilità;

2.12) coerenza dei tempi e dei costi;

2.13) sicurezza e org



Articolo 40. Verifica della documentazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1) le specifiche esplicitate dal committente;

2) le norme cogenti;

3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4) le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;



- 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
 - 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - 8) i totali calcolati siano corretti;
 - 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;
 - 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

i-bis) per i modelli informativi verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché dell'esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;

i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.

~~3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltreché indicare quali contenitori informativi e quali documenti non siano relazionabili ai modelli informativi.~~



Articolo 41. Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. ~~Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.~~

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.



6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 42. Responsabilità.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto  in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. 

Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Articolo 43. Garanzie.

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Articolo 44. Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

Allegato I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

(Articolo 41, comma 4)

Articolo 1

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura **distinta in due fasi**.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, **nella prima fase**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per



gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.

4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.

5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.

7. ~~La~~ **L'eventuale seconda fase della** procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

8. ~~La~~ **L'eventuale seconda fase della** procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni ~~dalla richiesta di cui al comma 4 dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7~~ con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;



c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

Allegato I.9

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

(Articolo 43)

Articolo 1.

1. Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita ~~dell'opera del espite~~ immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Le stazioni appaltanti, prima di ~~adottare integrare i~~ **nei propri** processi ~~relativi alla i~~ **metodi e** strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ~~per i, consentendone l'adozione nei~~ singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo ~~valore delle opere importo dei lavori~~, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e ~~agli~~ strumenti ~~digitali di gestione informativa digitale di modellazione delle costruzioni~~, anche per assicurare che **il personale** preposto **alla gestione finanziaria ed alle** attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità ~~della~~ **relativi alla** gestione informativa **digitale** di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione, **gestione e di** manutenzione degli strumenti *hardware e software* ~~di gestione informativa digitale dei processi dei~~ **digitali e informativi**;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicitazione ~~delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all'affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici~~ oltre che per la gestione del ciclo di vita ~~dei beni disponibili e indisponibili dei cespiti immobiliari ed infrastrutturali~~. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante **o dell'ente concedente**.

2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.

3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali ~~supportati da modelli informativi. Tali~~ Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, **individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono conseguire adeguata competenza anche devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero** mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. **In caso di impossibilità di individuare i gestori e i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.**

4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. ~~I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.~~

5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a oggetti. ~~Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.~~ I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.

6. Per assicurare uniformità di **utilizzo adozione** dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:



a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;

b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;

c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall'Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresì da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità. Quanto meno nell'ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l'uniformità può essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all'atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione.

8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione ~~dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 41 del codice e al relativo allegato 1.7 degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase~~, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di ~~definizione dei contenuti informativi~~ **fabbisogno informativo**, tenuto conto della natura dell'opera, ~~della fase di processo del livello progettuale~~ e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;

b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ~~ai~~ **ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni** relativi allo stato attuale;

c) la descrizione delle **caratteristiche e** specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

d) ~~le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di~~ **le specifiche per garantire l'interoperabilità degli strumenti dei sistemi** informativi nel tempo.

9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. I documenti contrattuali disciplinano **le responsabilità**, gli obblighi **e i relativi adempimenti** dell'appaltatore in ~~materia merito di~~ **alla** gestione informativa digitale delle costruzioni.

10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:

~~a) la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;~~

~~b) il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del~~ **nei casi di procedure di affidamento mediante il** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **i concorrenti** presentano ~~anche~~ **anche** ~~un'~~ l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. **L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del**



capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;

~~c) l'affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell'avvio della esecuzione dello stesso, predispone un~~ il piano di gestione informativa **è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa**, da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante, ~~soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso~~ **dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione del contratto dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art.17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;**

d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;

e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa ~~per rendere i dati compatibili tra loro~~ **digitale**, nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;

f) l'attività di verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;

g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con ~~il modello informativo i~~ **modelli informativi e le strutture di dati** per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;

~~h) la documentazione di gara può essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti con riferimento alla precedente lettera g), in caso di mancata coerenza comprovata incoerenza tra i modelli informativi e documentazione grafica tradizionale gli elaborati grafici documentali, è considerata valida quella tradizionale~~ **la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi;**

i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui ~~al comma 1~~ **all'articolo 43**, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati **ai modelli informativi** all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'~~utilizzo~~ **adozione** dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo ~~finale~~ o la verifica di conformità, l'affidatario consegna ~~il~~ **modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale**. La verifica di ~~questo modello~~ **tali adempimenti** rientra fra le attività **dell'organo** di collaudo ~~e di verifica di conformità~~.

12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere ~~definiti~~ **individuati, ove ammissibile**, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi ~~organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di~~ **li valutazione ai fini**



~~della premialità, ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei candidati alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto.~~ In particolare, possono essere **definiti individuati** requisiti e proposte:

a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;

b) ~~per facilitare la gestione dell'ambiente di condivisione dei dati nell'ambito della~~ **per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati;**

~~e) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all'ambiente di condivisione dei dati;~~

d) per utilizzare i metodi e gli strumenti **elettronici per raggiungere di gestione informativa digitale per perseguire** obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;

~~e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati;~~

f) ~~che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle~~ **per ottimizzare i requisiti e le** caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi **e delle strutture di dati;**

g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;

h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica ~~e di validazione~~ dei progetti;

i) per supportare la formulazione e la valutazione di ~~varianti migliorative~~ **azioni** e di mitigazione del rischio;

l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ~~incrementare la transizione~~ **ottimizzare il passaggio** dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, **ricorrendo** a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa **multi-dimensionale** attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori; ~~al ricorso e~~ a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;

m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;

n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;

o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;

p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;

q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento **dell'opera del cespite** e delle attività a esso connesse;

r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni **dell'opera del cespite** e i suoi livelli di fruibilità.



13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonché per individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali disposizioni.

Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

(Articolo 45, comma 1)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);

- coordinamento dei flussi informativi.

Allegato I.11

Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici

(Articolo 47, comma 4)



Articolo 8 Disposizioni finali

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.**
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:
 - a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
 - b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;
 - c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Al fine di garantire l'indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuità assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice.
2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2. Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:



a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;

b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione ~~di metodologia Building Information Modeling (BIM), dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni~~ dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale **BIM relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale**. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici

1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

$$\text{Se } R_i < R_{med} \\ = (/ med)^\alpha * X$$

$$\text{Se } R_i > R_{med} \\ = X$$

ove:

- R_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- ed = media ribassi offerti;
- α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

TABELLA A

Nota di lettura

1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:



2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione: 3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante

50 per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.

4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione - con $Q=0,010$, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui ~~è obbligatoria la metodologia BIM~~ **si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni**, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale **BIM relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale**).

Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali

(Articolo 41, comma 13)

Articolo 1. Indicazioni di carattere generale

1. I prezzi regionali sono redatti ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzi, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzo opera come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni.

2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzi sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare. Ferme restano le competenze del



progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un'opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzi regionali sono resi disponibili in formato open data.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzi, il presente allegato contiene indicazioni relative:

a) alla strutturazione e all'articolazione dei prezzi, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezzi regionali;

b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzi in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;

c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione;

d) alle tempistiche e alle modalità per l'aggiornamento dei prezzi in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell'analisi;

e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzi e della messa a sistema delle competenze comuni.

4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) è affidata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell'ambito della rete dei prezzi regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzi vigenti mantengono la loro efficacia e validità e l'aggiornamento straordinario previsto dall'[articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#), può essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

Articolo 2 Struttura e contenuti del prezzo

1. Il prezzo di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine "lavorazioni" si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un'opera che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

2. Le lavorazioni sono classificate secondo "livelli successivi" e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce.

3. Con il termine "risorsa" si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:

a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attività, in particolare:

1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);



2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);

3) prodotto: risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni;

b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;

c) voce: classificazione subordinata al capitolo;

d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezziari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonché le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.

5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzo nella Tabella A annessa al presente allegato.

6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezziari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più livelli e contenente un "prefisso", che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilità di identificare il prezzo e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno.

7. Nei prezziari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione **e integrazione** diretta con i metodi e strumenti di **modellazione gestione informativa (BIM) digitale delle costruzioni**. La codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezziari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di **modellazione informativa (BIM) gestione informativa digitale delle costruzioni** è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.

Articolo 3 Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.

2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario



ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.

4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

5. La rilevazione dei costi è l'attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella “diretta”, che prevede l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'[articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell'ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L'attività di rilevazione consente l'acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un'attrezzatura. L'oggetto della rilevazione contiene:

a) una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale conversione in unità di misura diverse;

b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;

c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;

d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).



7. La selezione degli informatori coinvolti nell'attività di rilevazione è operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;
- b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;
- c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma può attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

- a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;
- b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#);
- c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;
- d) la rendicontazione dell'attività.

9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l'attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il più possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalità conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d'anno, all'esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego.

11. Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonché a permettere un monitoraggio infra-annuale dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l'attività di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

- a) la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
- b) l'unità di misura;
- c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell'utile di impresa (10 per cento) e dell'IVA;
- d) eventuali note.

12. La tabella di cui al comma 11 consente l'analisi dei valori medi, nonché della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.



13. All'esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che è soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed è parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell'informatore) o l'eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA.

Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione e validità

1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l'espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo costituiti dalle regioni o province autonome.

2. I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), è riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara.

4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente.

5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale è esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).

Articolo 5 La determinazione del prezzo a base di gara

1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell'articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare è resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.



2. L'analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori:

a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito:

1) costo per unità di tempo del lavoro (RU);

2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR);

3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT);

b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);

c) costo figurativo (U):

1) utili d'impresa pari al 10 per cento (U).

3. Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari;

b) aggiungendo la percentuale per spese generali;

c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore.

4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione:

$$P_o = CT + SG + U$$

dove:

$$CT = (a) + (b) + (c);$$

$$SG = (0,13 \div 0,17) \times CT;$$

$$U = 0,10 \times (CT + SG).$$

Il prezzo della lavorazione è dato dalla seguente relazione

$$P_o = (1,243 \div 1,287) \times CT.$$

5. Nell'ambito del prezzario, per ogni prezzo è indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall'articolo 1.

4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative più attuali. Nelle analisi è possibile evidenziare l'incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA.

5. Ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, per "spese generali comprese nel prezzo dei lavori", a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;



- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto.

7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del [decreto legislativo n. 81 del 2008](#), sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'[allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008](#). Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, dell'allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'[allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008](#), da non assoggettare a ribasso.

8. Con il termine "costi della sicurezza" si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:



a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'[allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008](#);

b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'[allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008](#).

9. Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” ([decreto legislativo n. 81 del 2008](#)), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. Nell'ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia “Sicurezza”. I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite.

10. L'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a una virgola dieci, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d'asta.

Articolo 6 Organizzazione e attività di coordinamento

1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell'adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.

2. E' costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un ~~tavolo di coordinamento~~ **tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici**, composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato;

b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio;

c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;

d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;

e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;

f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e ~~cooperazione applicativa~~ **cooperazione applicativa**, che permetta la comparabilità dei prezzari,



nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzi a una interazione diretta con i metodi e strumenti di ~~modellazione informativa (BIM)~~ **gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice**;

g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.

g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzi regionali aggiornati.

3. Il **tavolo di coordinamento tavolo tecnico** è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.

4. E' costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.

5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;

b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.

6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attività di monitoraggio.

TABELLA A

TABELLA B

Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

(Articolo 54, comma 2)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di

riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3) Tutti gli sconti **pari o** superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora,

nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte "non-anomale". Tra tutte le offerte "non-anomale", la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. "metodo del secondo prezzo"). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Descrizione del metodo del "secondo prezzo": una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come "non-anomale", la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 > \dots > s_N$: vince l'impresa con sconto pari a s_1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s_2 . Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se $s_1 = s_2$), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione, distintamente, nei loro singoli valori; qualora,

nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.

TABELLA A

Allegato II.2-bis

(articolo 60, comma 6)

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione ordinaria **e straordinaria**.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.

Articolo 2.

Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi redatte conformemente ai requisiti del presente



Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

2. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. **In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Codice, ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 1.**

Articolo 3

Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato incoerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

SEZIONE II

REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI

Articolo 4

Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori

1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del Codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del Codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:

- a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale



risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.

- b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
- c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito I_s , da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:

(dove p_i è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).

4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.

Articolo 5

Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli



eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.

Articolo 6

Accordi quadro

1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
 - a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
 - b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
 - c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
 - d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.

Articolo 7

Varianti in corso d'opera

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
 - b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.



Articolo 8

Subappalto

1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del Codice e al presente Allegato.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del Codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

Articolo 9

Appalto integrato

1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del Codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.

SEZIONE III

REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10

Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
 - a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
 - b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO;
 - c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (business to business) per settore economico ATECO;
 - d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico Ateco.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.



Articolo 11

Individuazione degli indici revisionali rilevanti

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
 - a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
 - b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
 - c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
 - d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione, di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.

Articolo 12

Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le



modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Articolo 13

Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio

1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
 - a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
 - c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
 - d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
 - e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.

Articolo 14

Subappalto

1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI



Articolo 15

Copertura economica e finanziaria

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del Codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
 - a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del Codice;
 - b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici¹.

¹ Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, anco stradale con tratto in galleria.



4. Al fine di monitorare con regolarità l'individuazione e l'aggiornamento degli indici revisionali, nonché la loro concreta applicazione nei contratti di lavori, servizi e forniture, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio sulla revisione prezzi. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al primo periodo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Ai componenti dell'Osservatorio di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



TABELLA A*(articolo 4, commi 2 e 3)*

1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.

TABELLA A.1.	
CODICE TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)
TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.3	Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico
TOL.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde
TOL.5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
TOL.6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
TOL.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato
TOL.8	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno
TOL.9	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale
TOL.10	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato
TOL.11	Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature
TOL.12	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo
TOL.13	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica
TOL.14	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione
TOL.15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori
TOL.16	Impianti di potabilizzazione e depurazione
TOL.17	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni
TOL.18	Armamento ferroviario
TOL.19	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche
TOL.20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato:
- a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;



- b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.

TABELLA A.2.				
REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE				
N.	CODICE T.O.L. SPECIALIZZATE	CODICE T.O.L. GENERALI	DESCRIZIONE BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)	DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)
1		T.O.L.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.



2		T.O.L.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali	<p>Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma.</p> <p>Sono da escludere:</p> <p>Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
3	T.O.L.3		Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico	<p>Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresì inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto - museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio - effettuati da imprese qualificate e manodopera specializzata secondo la normativa vigente. Include la protezione di beni</p>



				culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004.
4	T.O.L.4		Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attività di raccolta dei materiali di risulta ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacità portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti.
5		T.O.L.5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilizzazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale. Sono da escludere: Le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.



6	T.O.L.6		Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio	<p>Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e più in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d'armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento.</p>
7	T.O.L.7		Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casseforme, l'acciaio di armatura e le reti d'acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabbricato, canalette ecc. Riguarda altresì la realizzazione di opere atte a migliorare la capacità resistente e la duttilità delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l'esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai, volte, m ante placcaggi o</p>



				fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP). Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate.
8	T.O.L.8		Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno	Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o simili, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno.
9		T.O.L.9	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale	Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d'arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.
10		T.O.L.10	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato	Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura. Sono esclusi gli impianti



				elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.
11		T.O.L.11	Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature	<p>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all'utente finale, che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all'aperto e/o in galleria.</p> <p>Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
12		T.O.L.12	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo	<p>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>scavi in alveo, scavi per l'apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scogliere e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi.</p> <p>Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici,</p>



				<p>elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
13		T.O.L.13	<p>Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica</p>	<p>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unità di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate.</p>



14	T.O.L.14		Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione	<p>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuità, ecc.</p> <p>Sono da escludere: gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.</p>
15	T.O.L.15		Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori	<p>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell'aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc.</p> <p>Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.</p>

16		T.O.L.16	Impianti di potabilizzazione e depurazione	<p>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc.</p> <p>Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate.</p>
17		T.O.L.17	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni.	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l'elaborazione delle informazioni.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni.</p> <p>Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
18		T.O.L.18	Armamento ferroviario	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc. e la saldatura di</p>



				<p>rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc.</p> <p>Sono da escludere: la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: travese in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
19	T.O.L.19		Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche	<p>Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l'esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati.</p>
20	T.O.L.20		Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	<p>Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali è particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantità.</p>



TABELLA B

(articolo 5, comma 4)

1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:

se $((I_{Spx} - I_{Smo}) / I_{Smo}) > 0,05$ allora

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,8 * [(I_{Spx} - I_{Smo}) / I_{Smo} - 0,05].$$

Altrimenti se $((I_{Spx} - I_{Smo}) / I_{Smo}) < -0,05$ allora

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,8 * [(I_{Spx} - I_{Smo}) / I_{Smo} + 0,05]$$

2. Nella formula di cui al punto 1:

- a) SAL_{rpx} è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
- b) SAL_{cpx} è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
- c) I_{Spx} è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
- e) I_{Smo} è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente $((I_{Spx} - I_{Smo}) / I_{Smo})$, risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale - in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari all'80% della sola parte eccedente il 5% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
 - a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
 - b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

TABELLA C

(articolo 5, comma 4)



1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:

- a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
- b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
- c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
- d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
- e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
- f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:

Se $((I_{Spx} - I_{Smo}) / I_{Smo}) > 0,05$ e $((I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo} - 0,05) \geq 0$ allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,8 * [(I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo} - 0,05]$$

Se $((I_{Spx} - I_{Smo}) / I_{Smo}) \leq -0,05$ e $((I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo} + 0,05) \leq 0$ allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,8 * [(I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo} + 0,05]$$

Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.

Nelle formule di cui sopra:

- SAL_{rpx} è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
- SAL_{cpx} è il SAL relativo all'importo maturato² nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
- I_{Spx} è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del **progetto** rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
- I_{Smo} è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;

² L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.



- I_{SSALpx} è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
- I_{SSALmo} è il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

TABELLA D

(articolo 11)

1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il *Common Procurement Vocabulary* è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:

TABELLA D	TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE	RAZIONALE	PONDERAZIONE
D.1. CPV con	Univoca	È presente un indice Istat che rappresenta	No



associazione univoca ad un indice ISTAT		in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV	
	Univoca (scelta su diverse opzioni di indici)	Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo	No
D.2. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT	Media ponderata di diversi indici	Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell'eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi	Si
D.3. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazione	Media ponderata di diversi indici	Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto	Si

5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:
 - a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
 - b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato³;
 - c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t_0).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente

³ Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.



formula:

dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, t$ corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

dove $\Delta I_1, \dots, \Delta I_n$ sono le variazioni degli indici individuati e w_1, \dots, w_n i rispettivi pesi⁴.

Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.

8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
03100000-2	Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	D1
03200000-3	Cereali, patate, verdura, frutta e noci	Si vedano CPV di maggior dettaglio
03210000-6	Cereali e patate	Si vedano CPV di maggior dettaglio
03211000-3	Cereali	D1
03212000-0	Patate e ortaggi secchi	D1
03220000-9	Verdura, frutta e noci	Si vedano CPV di maggior dettaglio
03221000-6	Ortaggi	D1
03222000-3	Frutta e frutta con guscio	D1
03300000	Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca	Si vedano CPV di

⁴ La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-2		maggior dettaglio
03310000 -5	Pesce, crostacei e prodotti acquatici	D1
03320000 -8	Bovini, bestiame e animali piccoli	D1
03330000 -3	Prodotti di animali di allevamento	D1
09100000 -0	Combustibili	Si vedano CPV di maggior dettaglio
09110000 -3	Combustibili solidi	D1
09120000 -6	Combustibili gassosi	D1
09130000 -9	Petrolio e distillati	Si vedano CPV di maggior dettaglio
09131000 -6	Cherosene avio	D1
09132000 -3	Benzina	D1
09133000 -0	Gas di petrolio liquefatto (GPL)	D1
09134000 -7	Gasoli	D1
09135000 -4	Oli combustibili	D1
09200000 -1	Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli	D1
09300000 -2	Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare	Si vedano CPV di maggior dettaglio
09310000 -5	Elettricità	D1
09320000 -8	Vapore, acqua calda e prodotti affini	D1
09330000 -1	Energia solare	D1
14200000 -3	Sabbia e argilla	D1
14300000 -4	Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali	D1
14400000 -5	Sale e cloruro di sodio puro	D1
14500000 -6	Prodotti affini delle miniere e delle cave	D1
14600000 -7	Minerali metalliferi e leghe	D1
14700000 -8	Metalli di base	D1
14800000 -9	Prodotti vari di minerali non metallici	D1
15100000 -9	Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne	D1
15200000 -0	Pesci preparati e conserve di pesce	D1
15300000 -1	Frutta, verdura e prodotti affini	Si vedano CPV di maggior dettaglio
15310000 -4	Patate e prodotti a base di patate	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
15320000 -7	Succhi di frutta e di verdura	D1
15330000 -0	Frutta e verdura trasformata	Si vedano CPV di maggior dettaglio
15331000 -7	Verdura trasformata	D1
15332000 -4	Frutta e noci trasformate	D1
15400000 -2	Oli e grassi animali o vegetali	D1
15500000 -3	Prodotti lattiero-caseari	D1
15600000 -4	Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei	D1
15700000 -5	Mangimi per bestiame	D1
15800000 -6	Prodotti alimentari vari	D1
15900000 -7	Bevande, tabacco e prodotti affini	D1
16100000 -6	Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo	D1
16300000 -8	Macchinari per la raccolta delle messi	D1
16400000 -9	Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura	D1
16500000 -0	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo	D1
16600000 -1	Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura	D1
16700000 -2	Trattori	D1
16800000 -3	Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura	D1
18100000 -0	Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori	D1
18200000 -1	Indumenti esterni	D1
18300000 -2	Indumenti	D1
18400000 -3	Indumenti speciali ed accessori	D1
18500000 -4	Gioielli, orologi e articoli affini	D1
18600000 -5	Pellicce e articoli di pelliccia	D1
18800000 -7	Calzature	D1
18900000 -8	Bagagli, selleria, sacchi e borse	D1
19100000 -7	Cuoio	D1
19200000 -8	Tessuti e articoli connessi	D1
19400000 -0	Filati e filo tessile	D1
19500000	Materiali di gomma e plastica	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-1		
19600000 -2	Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica	D1
19700000 -3	Gomma e fibre sintetiche	Si vedano CPV di maggior dettaglio
19710000 -6	Gomma sintetica	D1
19720000 -9	Fibre sintetiche	D1
19730000 -2	Fibre artificiali	D1
22100000 -1	Libri, opuscoli e pieghevoli	D2
22200000 -2	Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali	D1
22300000 -3	Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati	D1
22400000 -4	Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali	D1
22500000 -5	Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa	D1
22600000 -6	Inchiostri	D1
22800000 -8	Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone	D1
22900000 -9	Stampati di vario tipo	D1
24100000 -5	Gas	D1
24200000 -6	Coloranti e pigmenti	D1
24300000 -7	Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche	Si vedano CPV di maggior dettaglio
24310000 -0	Sostanze chimiche di base inorganiche	D1
24320000 -3	Prodotti chimici di base organici	D1
24400000 -8	Fertilizzanti e composti azotati	D1
24500000 -9	Materie plastiche in forme primarie	D1
24600000 -0	Esplosivi	D1
24900000 -3	Prodotti chimici fini e vari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
24910000 -6	Colle	D1
24920000 -9	Oli essenziali	D1
30100000 -0	Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili	D1
30120000 -6	Fotocopiatrici e stampanti offset	D1
30125000 -1	"Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]"	D1
30190000 -7	Macchinari, attrezzature e forniture varie	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
30197000 -6	Attrezzatura minuta per uffici	D1
30197630 -1	Carta da stampa	D2
30199000 -0	Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	D1
30200000 -1	Apparecchiature informatiche e forniture	D1
31100000 -7	Motori, generatori e trasformatori elettrici	D1
31200000 -8	Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica	D1
31300000 -9	Fili e cavi isolati	D1
31400000 -0	Accumulatori, pile e batterie primarie	D1
31500000 -1	Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche	D1
31600000 -2	Attrezzature e apparecchiature elettriche	D1
31700000 -3	Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico	D1
32200000 -5	Apparecchi trasmettenti per radiotelegrafia, radiotelefonica, radiodiffusione e televisione	D1
32250000 -0	Telefoni portatili	D1
32300000 -6	Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine	D1
32320000 -2	Apparecchiature audiovisive e televisive	D1
32323000 -3	Schermi video	D1
32323500 -8	Sistema di videosorveglianza	D2
32324000 -0	Televisori	D1
32330000 -5	Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini	D1
32333200 -8	Videocamere	D1
32340000 -8	Microfoni e altoparlanti	D1
32350000 -1	Parti di apparecchiature audio e video	D1
32400000 -7	Network	D1
32500000 -8	Materiali per telecomunicazioni	D1
32521000 -1	Cavi per telecomunicazioni	D1
32552100 -8	Apparecchi telefonici	D1
32561000 -3	Connessioni a fibre ottiche	D1
32562000 -0	Cavi a fibre ottiche	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
32572000 -3	Cavi per comunicazioni	D1
33100000 -1	Apparecchiature mediche	Si vedano CPV di maggior dettaglio
33110000 -4	Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario	D1
33120000 -7	Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione	D1
33130000 -0	Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità	D1
33140000 -3	Materiali medici	D1
33150000 -6	Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica	D1
33160000 -9	Tecnica operatoria	D1
33170000 -2	Anestesia e rianimazione	D1
33180000 -5	Sostegno funzionale	D1
33190000 -8	Dispositivi e prodotti medici vari	D1
33700000 -7	Prodotti per la cura personale	D1
33710000 -0	Profumi, articoli di toletta e preservativi	D1
33720000 -3	Rasoi e set per manicure o pedicure	D1
33730000 -6	Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttive	D1
33740000 -9	Prodotti per la cura delle mani e delle unghie	D1
33750000 -2	Prodotti per la cura dei neonati	D1
33751000 -9	Pannolini monouso	D1
33760000 -5	Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli	D1
33770000 -8	Salviette igieniche di carta	D1
33790000 -4	Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico	D1
33900000 -9	Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio	D1
34100000 -8	Veicoli a motore	D1
34200000 -9	Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi	D1
34300000 -0	Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli	D1
34400000 -1	Motocicli, biciclette e sidecar	Si vedano CPV di maggior dettaglio
34410000 -4	Motocicli	D1
34420000 -7	Motoscooter e cicli con motori ausiliari	D1
34430000	Biciclette	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-0		
34500000 -2	Navi e imbarcazioni	D1
34900000 -6	Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio	Si vedano CPV di maggior dettaglio
34920000 -2	Attrezzature stradali	D2
34930000 -5	Attrezzature marittime	D2
34940000 -8	Attrezzature ferroviarie	D2
34950000 -1	Strutture portanti	D2
34960000 -4	Apparecchiature aeroportuali	D2
34970000 -7	Attrezzature di monitoraggio del traffico	D2
34980000 -0	Biglietti di trasporto	D1
34990000 -3	Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione	D2
34992000 -7	Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi	D2
34993000 -4	Illuminazione stradale	D1
35100000 -5	Apparecchiature di emergenza e di sicurezza	Si vedano CPV di maggior dettaglio
35110000 -8	Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza	Si vedano CPV di maggior dettaglio
35111000 -5	Attrezzature di lotta antincendio	D1
35112000 -2	Attrezzature di salvataggio e di emergenza	D1
35113000 -9	Attrezzature per la sicurezza	D1
35120000 -1	Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza	D1
35800000 -2	Attrezzature individuali e di supporto	D1
37300000 -1	Strumenti musicali e loro parti	D1
37400000 -2	Articoli ed attrezzature sportive	D1
37500000 -3	Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera	D1
37800000 -6	Articoli per lavori di artigianato e artistici	D1
38100000 -6	Strumenti per la navigazione e la meteorologia	D1
38200000 -7	Strumenti geologici e geofisici	D1
38300000 -8	Strumenti di misurazione	D1
38400000 -9	Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche	D1
38500000 -0	Apparecchi di prova e controllo	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
38600000 -1	Strumenti ottici	D1
38700000 -2	Registratori di presenza e simili; parchimetri	D1
38800000 -3	Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza	D1
38900000 -4	Strumenti vari di valutazione o prova	D1
39100000 -3	Mobili	D1
39200000 -4	Arredamento	D1
39300000 -5	Attrezzature varie	D2
39500000 -7	Articoli tessili	D2
39700000 -9	Apparecchi domestici	D2
39800000 -0	Prodotti per pulire e lucidare	D2
41100000 -0	Acqua naturale	D2
42100000 -0	Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica	D1
42200000 -8	Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti	D1
42300000 -9	Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio	D1
42400000 -0	Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti	D1
42500000 -1	Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione	D1
42600000 -2	Macchine utensili	D1
42700000 -3	Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia	D1
42800000 -4	Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone	D1
42900000 -5	Macchinari vari per usi generali e specifici	D2
43100000 -4	Macchine per l'industria mineraria	D1
43200000 -5	Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti	D1
43300000 -6	Macchinari e attrezzature per costruzione	D1
43400000 -7	Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia	D1
43500000 -8	Veicoli cingolati	D1
43600000 -9	Parti di macchine per miniere, cave e cantieri	D1
43700000 -0	Macchinari per la metallurgia e loro parti	D1
43800000 -1	Impianti per officine	D1
44100000	Materiali per costruzione e articoli connessi	Si vedano CPV di



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-1		maggior dettaglio
44110000 -4	Materiali per costruzione	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44111000 -1	Materiali da costruzione	D2
44112000 -8	Strutture varie di costruzioni	D2
44113000 -5	Materiali per costruzione stradale	D2
44114000 -2	Calcestruzzo	D2
44115000 -9	Impianti per edifici	D2
44130000 -0	Condotte fognarie	D1
44140000 -3	Prodotti connessi ai materiali da costruzione	D1
44160000 -9	Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi	D1
44170000 -2	Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione	D1
44190000 -8	Materiali da costruzione vari	D2
44200000 -2	Prodotti strutturali	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44210000 -5	Strutture e parti di strutture	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44211000 -2	Edifici prefabbricati	D2
44212000 -9	Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati	D2
44220000 -8	Falegnameria per costruzioni	D1
44230000 -1	Carpenteria per costruzioni	D1
44300000 -3	Cavi, fili metallici e prodotti affini	D1
44400000 -4	Prodotti fabbricati vari e articoli affini	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44410000 -7	Articoli per il bagno e la cucina	D1
44420000 -0	Prodotti utilizzati nella costruzione	D1
44430000 -3	Protezioni blindate	D2
44440000 -6	Cuscinetti	D1
44460000 -2	Puntelli e travi per miniera	D2
44470000 -5	Prodotti in ghisa	D2
44480000 -8	Attrezzature varie di protezione antincendio	D2
44500000 -5	Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44510000 -8	Utensili	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
44520000 -1	Serrature, chiavi e cerniere	D1
44530000 -4	Elementi di fissaggio	D1
44540000 -7	Catene	D1
44550000 -0	Molle	D1
44600000 -6	Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale	D1
44800000 -8	Pitture, vernici e mastici	D1
44900000 -9	Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia	D1
45500000 -2	"Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.	D2
48100000 -9	Pacchetti software specifici per l'industria	D2
48200000 -0	Pacchetti software per reti, Internet e intranet	D2
48300000 -1	Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività	D2
48400000 -2	Pacchetti software per transazioni commerciali e personali	D2
48500000 -3	Pacchetti software di comunicazione e multimedia	D2
48600000 -4	Pacchetti software operativi e base dati	D2
48700000 -5	Utilities per pacchetti software	D2
48800000 -6	Sistemi e server di informazione	D2
48820000 -2	Server	D1
48900000 -7	Pacchetti software e sistemi informatici vari	D2
50100000 -6	Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse	D1
50200000 -7	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50210000 -0	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature	D1
50220000 -3	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature	D1
50230000 -6	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50232000 -0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	D3
50240000 -9	Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature	D2
50300000 -8	Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50310000 -1	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio	D3



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
50312000-5	Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica	D3
50320000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali	D3
50330000-7	Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni	D3
50331000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni	D3
50332000-1	Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni	D3
50333000-8	Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni	D3
50334000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche	D3
50334140-8	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici	D3
50340000-0	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche	D3
50400000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	D1
50413200-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	D1
50500000-0	Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari	D1
50610000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza	D1
50700000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50710000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50711000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici	D2
50712000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici	D2
50720000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	D2
50730000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento	D2
50740000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili	D3
50750000-7	Servizi di manutenzione di ascensori	D3
50760000-0	Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici	D1
50800000-3	Servizi di riparazione e manutenzione vari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50820000-9	Servizi di riparazione di articoli in cuoio	D2
50830000-2	Servizi di riparazione di indumenti e tessuti	D2
50850000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di mobili	D3
50860000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali	D3
51100000-3	Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche	D1
51200000	Servizi di installazione di attrezzature di	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-4	misurazione, controllo, collaudo e navigazione	
51300000-5	Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione	D1
51400000-6	Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche	D1
51500000-7	Servizi di installazione di macchinari e attrezzature	D1
51600000-8	Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio	D1
51700000-9	Servizi di installazione di attrezzature antincendio	D1
51800000-0	Servizi di installazione di contenitori in metallo	D1
51900000-1	Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo	D1
55100000-1	Servizi alberghieri	D1
55200000-2	Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere	D1
55300000-3	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	D3
55400000-4	Servizi di mescita di bevande	D1
55500000-5	Servizi di mensa e servizi di catering	D3
55900000-9	Servizi di vendita al dettaglio	D3
60100000-9	Servizi di trasporto terrestre	D2
60120000-5	Servizi di taxi	D1
60180000-3	"Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.	D2
60200000-0	Servizi di trasporto ferroviario	D1
60300000-1	Servizi di trasporto mediante condutture	D1
60400000-2	Servizi di trasporto aereo	D2
60440000-4	Servizi aerei e affini	D1
60600000-4	Trasporti e servizi affini per via d'acqua	D2
63100000-0	Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini	Si vedano CPV di maggior dettaglio
63110000-3	Servizi di movimentazione e magazzinaggio	D1
63120000-6	Servizi di magazzinaggio e deposito merci	D1
63500000-4	Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica	Si vedano CPV di maggior dettaglio
63510000-7	Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini	D1
63520000-0	Servizi di agenzie di trasporto	D1
63700000-6	Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
64100000-7	Servizi di poste e corriere	D1
64200000-8	Servizi di telecomunicazione	Si vedano CPV di maggior dettaglio
64210000-1	Servizi telefonici e di trasmissione dati	D2
64220000-4	Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati	D1
65100000-4	Erogazione di acqua e servizi connessi	D1
65200000-5	Erogazione di gas e servizi connessi	D1
65300000-6	Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	D1
65500000-8	Servizi di lettura contatori	D2
71200000-0	Servizi architettonici e servizi affini	D1
71300000-1	Servizi di ingegneria	D2
71317000-3	Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi	D1
71317200-5	Servizi sanitari e di sicurezza	D1
71400000-2	Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica	D1
71500000-3	Servizi connessi alla costruzione	D1
71600000-4	Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza	D2
71700000-5	Servizi di monitoraggio e controllo	D1
71800000-6	Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti	D1
71900000-7	Servizi di laboratorio	D1
72100000-6	Servizi di consulenza per attrezzature informatiche	D1
72200000-7	Programmazione di software e servizi di consulenza	D1
72300000-8	Servizi di elaborazione dati	D1
72400000-4	Servizi di Internet	Si vedano CPV di maggior dettaglio
72410000-7	Servizi di provider	Si vedano CPV di maggior dettaglio
72411000-4	Fornitori di servizi Internet (ISP)	D1
72412000-1	Fornitori di servizi di posta elettronica	D1
72413000-8	Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)	D1
72414000-5	Fornitori di motori di ricerca per il web	D1
72415000-2	Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)	D1
72416000	Fornitori di servizi di applicazioni	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-9		
72417000 -6	Nomi di dominio di Internet	D1
72420000 -0	Servizi di programmazione di Internet	D1
72500000 -0	Servizi informatici	D2
72600000 -6	Servizi di consulenza e assistenza informatica	D1
72700000 -7	Servizi per rete informatica	D1
72800000 -8	Servizi di audit e collaudo informatico	D1
72900000 -9	Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi	D1
75100000 -7	Servizi di pubblica amministrazione	D2
75200000 -8	Servizi forniti all'intera collettività	D2
77100000 -1	Servizi agricoli	D3
77200000 -2	Servizi forestali	D3
77300000 -3	Servizi di orticoltura	D3
77400000 -4	Servizi zoologici	D3
77500000 -5	Servizi zootecnici	D3
77600000 -6	Servizi di caccia	D3
77700000 -7	Servizi connessi alla pesca	D3
77800000 -8	Servizi connessi all'acquacoltura	D3
77900000 -9	Servizi connessi all'apicoltura	D3
79100000 -5	Servizi giuridici	D1
79200000 -6	Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali	D1
79223000 -3	Servizi di agenti di dogana	D1
79300000 -7	Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche	Si vedano CPV di maggior dettaglio
79310000 -0	Servizi di ricerche di mercato	D3
79311210 -2	Servizi di indagini telefoniche	D3
79400000 -8	Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi	D2
79500000 -9	Servizi di ufficio	D1
79511000 -9	Servizi di operatore telefonico	D1
79512000 -6	Centro di raccolta delle chiamate	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
79530000 -8	Servizi di traduzione	D1
79540000 -1	Servizi di interpretariato	D1
79600000 -0	Servizi di assunzione	D1
79700000 -1	Servizi di investigazione e sicurezza	D2
79800000 -2	Servizi di stampa e affini	D1
79900000 -3	Servizi commerciali vari ed altri servizi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
79920000 -9	Servizi di imballaggio e servizi affini	D3
79930000 -2	Servizi di design specializzato	D1
79940000 -5	Servizi di organismi di riscossione	D2
79950000 -8	Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi	D2
79960000 -1	Servizi fotografici e servizi ausiliari	D1
79970000 -4	Servizi di editoria	D2
79990000 -0	Servizi aziendali vari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
79991000 -7	Servizi di gestione delle scorte	D2
79992000 -4	Servizi di accoglienza	D2
79993000 -1	Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti	D2
79994000 -8	Servizi di amministrazione contratti	D1
79995000 -5	Servizi di amministrazione di biblioteche	D1
79996000 -2	Servizi di organizzazione commerciale	D2
79997000 -9	Servizi di viaggi commerciali	D2
79998000 -6	Servizi di assistenza professionale	D1
79999000 -3	Servizi di scansione e fatturazione	D1
80500000 -9	Servizi di formazione	D1
85100000 -0	Servizi sanitari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
85110000 -3	Servizi ospedalieri e affini	D1
85110000	Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	D3
85200000 -1	Servizi veterinari	D1
85300000 -2	Servizi di assistenza sociale e servizi affini	Si vedano CPV di maggior dettaglio



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
85310000 -5	Servizi di assistenza sociale	Si vedano CPV di maggior dettaglio
85311000 -2	Servizi di assistenza sociale con alloggio	D2
85312000 -9	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	D2
85320000 -8	Servizi sociali	Si vedano CPV di maggior dettaglio
85321000 -5	Servizi sociali amministrativi	D2
85322000 -2	Programma di azione municipale	D2
85323000 -9	Servizi sanitari municipali	D2
90400000 -1	Servizi fognari	D2
90500000 -2	Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici	Si vedano CPV di maggior dettaglio
90510000 -5	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Si vedano CPV di maggior dettaglio
90511000 -2	Servizi di raccolta di rifiuti	D3
90512000 -9	Servizi di trasporto di rifiuti	D3
90513000 -6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi	D3
90514000 -3	Servizi di riciclo dei rifiuti	D3
90520000 -8	Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi	D3
90523300 -2	Servizi di sminamento	D3
90530000 -1	Gestione di una discarica di rifiuti	D3
90600000 -3	Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
90610000 -6	Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade	D3
90620000 -9	Servizi di sgombero neve	D3
90630000 -2	Servizi di lotta contro il gelo	D3
90640000 -5	Servizi di pulizia a svuotamento di canali	D3
90670000 -4	Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali	D3
90680000 -7	Servizi di pulizia di spiagge	D3
90690000 -0	Servizi di rimozione di graffiti	D1
90700000 -4	Servizi ambientali	D1
90900000 -6	Servizi di pulizia e disinfestazione	D2
92300000 -4	Servizi di intrattenimento	D1
92400000	Servizi di agenzie di stampa	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-5		
92500000 -6	Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali	D1
92600000 -7	Servizi sportivi	D1
92700000 -8	Servizi di cybercafé	D3
98110000 -7	Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate	D1
98200000 -5	Servizi di consulenza in materia di pari opportunità	D1
98300000 -6	Servizi vari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98310000 -9	Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco	D1
98310000	Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	D3
98320000 -2	Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici	D1
98330000 -5	Servizi per il benessere fisico	D1
98340000 -8	Servizi di alloggio e d'ufficio	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98341000 -5	Servizi di alloggio	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98341100 -6	Servizi di gestione alloggi	D3
98341110 -9	Servizi di economia domestica	D3
98341120 -2	Servizi di portineria	D3
98341130 -5	Servizi di custodia di edifici	D3
98341140 -8	Servizi di vigilanza di edifici	D3
98342000 -2	Servizi connessi all'ambiente di lavoro	D3
98350000 -1	Servizi connessi alle infrastrutture collettive	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98351000 -8	Servizi di gestione di parcheggi	D1
98360000 -4	Servizi marini	D1
98370000 -7	Servizi funerari e servizi affini	D1
98380000 -0	Servizi di canile	D3
98390000 -3	Altri servizi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98392000 -7	Servizi di trasloco	D3
98393000 -4	Servizi di sartoria	D2
98394000 -1	Servizi di tappezzeria	D1
98395000	Servizi di fabbro	D1



ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA		
CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA
-8		

11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 284 CPV (*common procurement vocabulary*) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).

Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
03100000-2	Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	PC	[0117] Vegetali
03211000-3	Cereali	PC	[0111] Pane e cereali
03212000-0	Patate e ortaggi secchi	PC	[0117] Vegetali
03221000-6	Ortaggi	PC	[0117] Vegetali
03222000-3	Frutta e frutta con guscio	PC	[0116] Frutta
03310000-5	Pesce, crostacei e prodotti acquatici	PC	[0113] Pesci e prodotti ittici
03320000-8	Bovini, bestiame e animali piccoli	PC	[0112] Carni
03330000-3	Prodotti di animali di allevamento	PC	[011410] Latte intero
09110000-3	Combustibili solidi	PC	[0454] Combustibili solidi
09120000-6	Combustibili gassosi	PC	[0452] Gas
09131000-6	Cherosene avio	PC	[0722] Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati
09132000-3	Benzina	PC	[07222] Benzina
09133000-0	Gas di petrolio liquefatto (GPL)	PC	[07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati
09134000-7	Gasoli	PC	[07221] Gasolio per mezzi di trasporto
09135000-4	Oli combustibili	PC	[07221] Gasolio per mezzi di trasporto
09200000-1	Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli	PC	[07224] Lubrificanti
09310000-5	Elettricità	PC	[0451] Energia elettrica
09320000-8	Vapore, acqua calda e prodotti affini	PPI	[353] Fornitura di vapore e aria condizionata
09330000-1	Energia solare	PPI	[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
14200000-3	Sabbia e argilla	PPI	[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla
14300000-4	Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali	PPI	[201] Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
14400000-5	Sale e cloruro di sodio puro	PPI	[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca
14500000-6	Prodotti affini delle miniere e delle cave	PPI	[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca
14600000-7	Minerali metalliferi e leghe	PPI	[071] Estrazione di minerali

Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			metalliferi
14700000-8	Metalli di base	PPI	[07] Estrazione di minerali metalliferi
14800000-9	Prodotti vari di minerali non metallici	PPI	[08] Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
15100000-9	Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne	PC	[0112] Carni
15200000-0	Pesci preparati e conserve di pesce	PC	[0113] Pesci e prodotti ittici
15310000-4	Patate e prodotti a base di patate	PC	[01174] Patate
15320000-7	Succhi di frutta e di verdura	PC	[01223] Succhi di frutta e verdura
15331000-7	Verdura trasformata	PC	[0117] Vegetali
15332000-4	Frutta e noci trasformate	PC	[0116] Frutta
15400000-2	Oli e grassi animali o vegetali	PC	[0115] Oli e grassi
15500000-3	Prodotti lattiero-caseari	PC	[0114] Latte, formaggi e uova
15600000-4	Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei	PC	[0111] Pane e cereali
15700000-5	Mangimi per bestiame	PPI	[109] Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
15800000-6	Prodotti alimentari vari	PC	[011] Prodotti Alimentari
15900000-7	Bevande, tabacco e prodotti affini	PC	[021] Bevande alcoliche
16100000-6	Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16300000-8	Macchinari per la raccolta delle messi	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16400000-9	Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16500000-0	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16600000-1	Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16700000-2	Trattori	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16800000-3	Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
18100000-0	Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori	PPI	[1412] Confezione di indumenti da lavoro
18200000-1	Indumenti esterni	PPI	[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno
18300000-2	Indumenti	PPI	[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di



Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
18400000-3	Indumenti speciali ed accessori	PPI	[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
18500000-4	Gioielli, orologi e articoli affini	PC	[1231] Gioielleria ed orologeria
18600000-5	Pellicce e articoli di pelliccia	PPI	[142] Confezione di articoli in pelliccia
18800000-7	Calzature	PPI	[152] Fabbricazione di calzature
18900000-8	Bagagli, selleria, sacchi e borse	PPI	[1512] Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
19100000-7	Cuoio	PPI	[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce
19200000-8	Tessuti e articoli connessi	PPI	[13] Industrie tessili
19400000-0	Filati e filo tessile	PPI	[13] Industrie tessili
19500000-1	Materiali di gomma e plastica	PPI	[22] Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
19600000-2	Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica	PPI	[13] Industrie tessili
19710000-6	Gomma sintetica	PPI	[2017] Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
19720000-9	Fibre sintetiche	PPI	[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
19730000-2	Fibre artificiali	PPI	[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22200000-2	Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali	PC	[0952] Giornali e periodici
22300000-3	Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati	PPI	[1812] Altra stampa
22400000-4	Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali	PPI	[1812] Altra stampa
22500000-5	Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa	PPI	[1813] Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
22600000-6	Inchiostri	PPI	[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22800000-8	Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone	PPI	[1812] Altra stampa
22900000-9	Stampati di vario tipo	PPI	[172] Fabbricazione di articoli di carta e cartone
24100000-5	Gas	PPI	[2011] Fabbricazione di gas industriali



Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
24200000-6	Coloranti e pigmenti	PPI	[2012] Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24310000-0	Sostanze chimiche di base inorganiche	PPI	[2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24320000-3	Prodotti chimici di base organici	PPI	[2014] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
24400000-8	Fertilizzanti e composti azotati	PPI	[2015] Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
24500000-9	Materie plastiche in forme primarie	PPI	[2016] Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24600000-0	Esplosivi	PPI	[2051] Fabbricazione di esplosivi
24910000-6	Colle	PPI	[2052] Fabbricazione di colle
24920000-9	Oli essenziali	PPI	[2053] Fabbricazione di oli essenziali
30100000-0	Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili	PPI	[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
30120000-6	Fotocopiatrici e stampanti offset	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
30125000-1	"Parti e accessori per fotocopiatrici {NB: include cartucce e toner}	PC	[095490] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (inclusi cartucce e toner per stampanti)
30190000-7	Macchinari, attrezzature e forniture varie	PC	[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
30197000-6	Attrezzatura minuta per uffici	PC	[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
30199000-0	Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	PC	[09541] Articoli di cartoleria
30200000-1	Apparecchiature informatiche e forniture	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
31100000-7	Motori, generatori e trasformatori elettrici	PPI	[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31200000-8	Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica	PPI	[2712] Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
31300000-9	Fili e cavi isolati	PPI	[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
31400000-0	Accumulatori, pile e batterie primarie	PPI	[272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
31500000-1	Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione



**Tabella D1
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
31600000-2	Attrezzature e apparecchiature elettriche	PPI	[279] Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
31700000-3	Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico	PPI	[261] Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
32200000-5	Apparecchi trasmettenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32250000-0	Telefoni portatili	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32300000-6	Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32320000-2	Apparecchiature audiovisive e televisive	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32323000-3	Schermi video	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32324000-0	Televisori	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32330000-5	Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32333200-8	Videocamere	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32340000-8	Microfoni e altoparlanti	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32350000-1	Parti di apparecchiature audio e video	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32400000-7	Network	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32500000-8	Materiali per telecomunicazioni	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32521000-1	Cavi per telecomunicazioni	PPI	[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
32552100-8	Apparecchi telefonici	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32561000-3	Conessioni a fibre ottiche	PPI	[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica
32562000-0	Cavi a fibre ottiche	PPI	[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica
32572000-3	Cavi per telecomunicazioni	PPI	[273] Fabbricazione di



Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			cablaggi e apparecchiature di cablaggio
33110000-4	Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33120000-7	Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33130000-0	Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33140000-3	Materiali medici	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33150000-6	Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33160000-9	Tecnica operatoria	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33170000-2	Anestesia e rianimazione	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33180000-5	Sostegno funzionale	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33190000-8	Dispositivi e prodotti medici vari	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33700000-7	Prodotti per la cura personale	PC	[121] Beni e servizi per la cura della persona
33710000-0	Profumi, articoli di toletta e preservativi	PC	[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33720000-3	Rasoi e set per manicure o pedicure	PC	[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33730000-6	Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttive	PC	[06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi
33740000-9	Prodotti per la cura delle mani e dell'unghe	PC	[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere,



Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33750000-2	Prodotti per la cura dei neonati	PC	[0612] Altri prodotti medicali
33751000-9	Pannolini monouso	PPI	[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33760000-5	Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli	PPI	[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33770000-8	Salviette igieniche di carta	PPI	[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33790000-4	Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico	PPI	[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo
33900000-9	Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
34100000-8	Veicoli a motore	PPI	[291] Fabbricazione di autoveicoli
34200000-9	Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi	PPI	[292] Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
34300000-0	Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli	PPI	[293] Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
34410000-4	Motocicli	PPI	[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
34420000-7	Motoscooter e cicli con motori ausiliari	PPI	[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
34430000-0	Biciclette	PPI	[3092] Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
34500000-2	Navi e imbarcazioni	PPI	[301] Costruzione di navi e imbarcazioni
34980000-0	Biglietti di trasporto	PPI	[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici
34993000-4	Illuminazione stradale	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
35111000-5	Attrezzature di lotta antincendio	PPI	[2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
35112000-2	Attrezzature di salvataggio e di emergenza	PPI	[3299] Altre industrie manifatturiere nca
35113000-9	Attrezzature per la sicurezza	PPI	[3299] Altre industrie manifatturiere nca
35120000-1	Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza	PPI	[26] Fabbricazione di computer e prodotti di



Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
35800000-2	Attrezzature individuali e di supporto	PPI	[1412] Confezione di indumenti da lavoro
37300000-1	Strumenti musicali e loro parti	PPI	[322] Fabbricazione di strumenti musicali
37400000-2	Articoli ed attrezzature sportive	PPI	[323] Fabbricazione di articoli sportivi
37500000-3	Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera	PPI	[324] Fabbricazione di giochi e giocattoli
37800000-6	Articoli per lavori di artigianato e artistici	PC	[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
38100000-6	Strumenti per la navigazione e la meteorologia	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38200000-7	Strumenti geologici e geofisici	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38300000-8	Strumenti di misurazione	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38400000-9	Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38500000-0	Apparecchi di prova e controllo	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38600000-1	Strumenti ottici	PPI	[267] Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
38700000-2	Registratori di presenza e simili; parchimetri	PPI	[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
38800000-3	Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza	PPI	[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e



Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			di orologi
38900000-4	Strumenti vari di valutazione o prova	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
39100000-3	Mobili	PPI	[31] Fabbricazione di mobili
39200000-4	Arredamento	PC	[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici
42100000-0	Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica	PPI	[281] Fabbricazione di macchine di impiego generale
42200000-8	Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti	PPI	[2893] Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
42300000-9	Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio	PPI	[2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
42400000-0	Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti	PPI	[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
42500000-1	Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione	PPI	[2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
42600000-2	Macchine utensili	PPI	[284] Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
42700000-3	Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia	PPI	[2894] Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
42800000-4	Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone	PPI	[2895] Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
43100000-4	Macchine per l'industria mineraria	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43200000-5	Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti	PPI	[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
43300000-6	Macchinari e attrezzature per costruzione	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43400000-7	Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme	PPI	[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi



Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
	per fonderia		speciali
43500000-8	Veicoli cingolati	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43600000-9	Parti di macchine per miniere, cave e cantieri	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43700000-0	Macchinari per la metallurgia e loro parti	PPI	[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
43800000-1	Impianti per officine	PPI	[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
44130000-0	Condotte fognarie	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44140000-3	Prodotti connessi ai materiali da costruzione	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44160000-9	Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44170000-2	Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44220000-8	Falegnameria per costruzioni	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44230000-1	Carpenteria per costruzioni	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44300000-3	Cavi, fili metallici e prodotti affini	PPI	[242] Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato
44410000-7	Articoli per il bagno e la cucina	PPI	[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
44420000-0	Prodotti utilizzati nella costruzione	PPI	[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
44440000-6	Cuscinetti	PPI	[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)
44510000-8	Utensili	PPI	[2573] Fabbricazione di utensileria
44520000-1	Serrature, chiavi e cerniere	PPI	[2572] Fabbricazione di serrature e cerniere
44530000-4	Elementi di fissaggio	PPI	[2594] Fabbricazione di articoli di bulloneria
44540000-7	Cate	PPI	[2593] Fabbricazione di



Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
44550000-0	Molle	PPI	[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
44600000-6	Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale	PPI	[252] Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo
44800000-8	Pitture, vernici e mastici	PPI	[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
44900000-9	Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia	PPI	[0811] Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
48820000-2	Server	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
50100000-6	Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse	PC	[0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati
50210000-0	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature	PPI	[3316] Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
50220000-3	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature	PPI	[3317] Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferroviario (esclusi i loro motori)
50400000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	PPI	[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche
50413200-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
50500000-0	Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari	PPI	[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature
50610000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza	PPI	[33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
50760000-0	Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici	PC	[04321] Servizi degli idraulici
51100000-3	Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51200000-4	Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51300000-5	Servizi di installazione di	PPI	[332] Installazione di



Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
	apparecchiature di comunicazione		macchine ed apparecchiature industriali
51400000-6	Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51500000-7	Servizi di installazione di macchinari e attrezzature	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51600000-8	Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
51700000-9	Servizi di installazione di attrezzature antincendio	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51800000-0	Servizi di installazione di contenitori in metallo	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51900000-1	Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
55100000-1	Servizi alberghieri	PC	[11201] Alberghi, motel, pensioni e simili
55200000-2	Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere	PC	[11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili
55400000-4	Servizi di mescita di bevande	PC	[111] Servizi di ristorazione
60120000-5	Servizi di taxi	PC	[07322] Trasporto passeggeri su taxi
60200000-0	Servizi di trasporto ferroviario	PC	[0731] Trasporto passeggeri su rotaia
60300000-1	Servizi di trasporto mediante condutture	PC	[0731] Trasporto passeggeri su rotaia
60440000-4	Servizi aerei e affini	PPS	[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale
63110000-3	Servizi di movimentazione e magazzinaggio	PPS	[5224] Movimentazione merci
63120000-6	Servizi di magazzinaggio e deposito merci	PPS	[521] Magazzinaggio e custodia
63510000-7	Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini	PPS	[791] Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
63520000-0	Servizi di agenzie di trasporto	PPS	[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti
63700000-6	Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo	PPS	[522] Attività di supporto ai trasporti
64100000-7	Servizi di poste e corriere	PPS	[53] Servizi postali e attività di corriere
64220000-4	Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati	PPS	[61] Telecomunicazioni
65100000-4	Erogazione di acqua e servizi connessi	PPI	[36] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
65200000-5	Ero	PPI	[352] I

Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
	connessi		distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
65300000-6	Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	PPI	[351] Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
71200000-0	Servizi architettonici e servizi affini	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71317000-3	Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale
71317200-5	Servizi sanitari e di sicurezza	PC	[862] Servizi degli studi medici e odontoiatrici
71400000-2	Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71500000-3	Servizi connessi alla costruzione	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71700000-5	Servizi di monitoraggio e controllo	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71800000-6	Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71900000-7	Servizi di laboratorio	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
72100000-6	Servizi di consulenza per attrezzature informatiche	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72200000-7	Programmazione di software e servizi di consulenza	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72300000-8	Servizi di elaborazione dati	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72411000-4	Fornitori di servizi Internet (ISP)	PC	[08303] Servizi di fornitura accesso ad internet
72412000-1	Fornitori di servizi di posta elettronica	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72413000-8	Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72414000-5	Fornitori di motori di ricerca per il web	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72415000-2	Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72416000-9	Fornitori di servizi di applicazioni	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web



Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
72417000-6	Nomi di dominio di Internet	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72420000-0	Servizi di programmazione di Internet	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72600000-6	Servizi di consulenza e assistenza informatica	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72700000-7	Servizi per rete informatica	PPS	[61] Telecomunicazioni
72800000-8	Servizi di audit e collaudo informatico	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72900000-9	Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
79100000-5	Servizi giuridici	PPS	[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)
79200000-6	Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali	PPS	[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)
79223000-3	Servizi di agenti di dogana	PPS	[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti
79500000-9	Servizi di ufficio	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79511000-9	Servizi di operatore telefonico	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79512000-6	Centro di raccolta delle chiamate	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79530000-8	Servizi di traduzione	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79540000-1	Servizi di interpretariato	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79600000-0	Servizi di assunzione	PPS	[78] Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
79800000-2	Servizi di stampa e affini	PPI	[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati
79930000-2	Servizi di design specializzato	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi, analisi tecniche



Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
79960000-1	Servizi fotografici e servizi ausiliari	PC	[09425] Servizi per la fotografia
79994000-8	Servizi di amministrazione contratti	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79995000-5	Servizi di amministrazione di biblioteche	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79998000-6	Servizi di assistenza professionale	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale
79999000-3	Servizi di scansione e fatturazione	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
80500000-9	Servizi di formazione	PC	[105] Corsi d'istruzione e di formazione
85110000-3	Servizi ospedalieri e affini	PC	[063] Servizi ospedalieri
85200000-1	Servizi veterinari	PC	[0935] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici
90690000-0	Servizi di rimozione di graffiti	PPS	[812] Attività di pulizia e disinfestazione
90700000-4	Servizi ambientali	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
92300000-4	Servizi di intrattenimento	PC	[094] Servizi ricreativi e culturali
92400000-5	Servizi di agenzie di stampa	PPS	[639] Altre attività dei servizi d'informazione
92500000-6	Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali	PC	[0942] Servizi culturali
92600000-7	Servizi sportivi	PC	[0941] Servizi ricreativi e sportivi
98110000-7	Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
98200000-5	Servizi di consulenza in materia di pari opportunità	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale
98310000-9	Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco	PC	[0314] Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti
98320000-2	Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici	PC	[1211] Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza
98330000-5	Servizi per il benessere fisico	PC	[06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie
98351000-8	Servizi di gestione di parcheggi	PPS	[522] Attività di supporto ai trasporti
98360000-4	Servizi di gestione di parcheggi	PPS	[522] Attività di supporto ai



Tabella D1			
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT			
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			trasporti
98370000-7	Servizi funerari e servizi affini	PC	[12703] Servizi funebri
98394000-1	Servizi di tappezzeria	PPI	[3109] Fabbricazione di altri mobili
98395000-8	Servizi di fabbro	PPI	[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell’industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi.

** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO



12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 75 CPV (*common procurement vocabulary*) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.

TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
22100000-1	Libri, opuscoli e pieghevoli	PC	[0951] Libri	PPI	[1812] Altra stampa		
30197630-1	Carta da stampa	PC	[09541] Articoli di cartoleria	PPI	[1723] Fabbricazione e di prodotti cartotecnici		
32323500-8	Sistema di videosorveglianza	PPI	[26] Fabbricazione e di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	PPI	[264] Fabbricazione e di prodotti di elettronica di consumo audio e video		
34920000-2	Attrezzature stradali	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
34930000-5	Attrezzature marittime	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34940000-8	Attrezzature ferroviarie	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione,



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			di parti di strutture				prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34950000-1	Strutture portanti	PPI	[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo		
34960000-4	Apparecchiature aeroportuali	PPI	[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34970000-7	Attrezzature di monitoraggio del traffico	PPI	[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
34990000-3	Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione	PPI	[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione		
34992000-7	Cartelli stradali	PPI	[259] Fabbricazione	PPI	[274] Fabbricazione		



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
	cartelli stradali luminosi		e di altri prodotti in metallo;		e di apparecchiature per illuminazione		
39300000-5	Attrezzature varie	PC	[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici [052] Articoli tessili per la casa [053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa [05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa	PPI	[31] Fabbricazione di mobili [1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento [275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico [204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici		
39500000-7	Articoli tessili	PC	[052] Articoli tessili per la casa	PPI	[1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento		
39700000-9	Apparecchi domestici	PC	[053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa	PPI	[275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico		
39800000-0	Prodotti per pulire e lucidare	PC	[05611] Prodotti per la pulizia e la	PPI	[204] Fabbricazione di saponi e detergenti,		



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			manutenzione della casa		di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici		
41100000-0	Acqua naturale	PC	[0441] Fornitura acqua; [01221] Acque minerali	PPI	[1107] Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		
42900000-5	Macchinari vari per usi generali e specifici	PPI	[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature [281] Fabbricazione di macchine di impiego generale [2812] Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche [2813] Fabbricazione di altre pompe e compressori [2814] Fabbricazione di altri rubinetti e valvole [2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di	PPI	[282] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale [2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento [2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione [2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	PPI	[2824] Fabbricazione di utensili portatili a motore [2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione [2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca [263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			trasmissione, (esclusi quelli idraulici)				
44111000-1	Materiali da costruzione	PPI	[231] Fabbricazione e di vetro e di prodotti in vetro;[2311] Fabbricazione e di vetro piano;[2312] Lavorazione e trasformazione del vetro piano;[2313] Fabbricazione e di vetro cavo;[2314] Fabbricazione e di fibre di vetro;[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo;[232] Fabbricazione e di prodotti refrattari; [233] Fabbricazione e di materiali da costruzione in terracotta; [2331] Fabbricazione e di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;	PPI	[234] Fabbricazione e di altri prodotti in porcellana e in ceramica; [2341] Fabbricazione e di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; [2342] Fabbricazione e di articoli sanitari in ceramica; [2343] Fabbricazione e di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica; [2344] Fabbricazione e di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale; [2349] Fabbricazione e di altri prodotti in ceramica; [235] Produzione di cemento, calce e gesso;[2351] Produzione di cemento; [2352] Produzione di calce e	PPI	[236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso;[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; [2362] Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia; [2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;[2364] Produzione di malta;[2365] Fabbricazione di prodotti in fibrocemento; [2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;[237] Taglio, modellatura e finitura di pietre;[239] Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi;[2391] Produzione di prodotti abrasivi; [2399]



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			Fabbricazione e di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta;				Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
44112000-8	Strutture varie di costruzioni	PPI	[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	PPI	[231] Fabbricazione e di prodotti in vetro	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44113000-5	Materiali per costruzione stradale	PPI	[192] Fabbricazione e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	PPI	[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla		
44114000-2	Calcestruzzo	PPI	[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso	PPI	[2369] Fabbricazione e di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44115000-9	Impianti per edifici	PPI	[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	PPI	[2223] Fabbricazione e di articoli in plastica per l'edilizia		
44190000-8	Materiali da costruzione vari	PPI	[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	PPI	[2223] Fabbricazione e di articoli in plastica per l'edilizia	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44211000-2	Edifici prefabbricati	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo	PPI	[1623] Fabbricazione e di altri prodotti di carpenteria in legno e	PPI	[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
					falegnameria per l'edilizia		
44212000-9	Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
44430000-3	Protezioni blindate	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[2599] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo nca		
44460000-2	Puntelli e travi per miniera	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo	PPI	[1623] Fabbricazione e di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia		
44470000-5	Prodotti in ghisa	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo	PPI	[2451] Fusione di ghisa		
44480000-8	Attrezzature varie di protezione antincendio	PPI	[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	PPI	[2599] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo nca		
45500000-2	Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.	PPS	[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali	IR	[0011] TOTALE INDUSTRIA (b-f) [NB: <i>Non utilizzare in caso di noleggio senza operatore</i>]		
48100000-9	Pacchetti software specifici per	PPS	[62] Produzione di software,	PPS	[631] Elaborazione dei dati,		



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
	l'industria		consulenza informatica e attività connesse		hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
482000 00-0	Pacchetti software per reti, Internet e intranet	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
483000 00-1	Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazio ne e produttività	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
484000 00-2	Pacchetti software per transazioni commerciali e personali	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
485000 00-3	Pacchetti software di comunicazio ne e multimedia	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività		



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			e attività connesse		connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48600000-4	Pacchetti software operativi e base dati	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48700000-5	Utilities per pacchetti software	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48800000-6	Sistemi e server di informazione	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48900000-7	Pacchetti software e sistemi informatici vari	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web		



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
					[NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
50240000-9	Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature	PPI	[3315] Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)	PPI	[3312] Riparazione e manutenzione di macchinari		
50711000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici	PC	[04322] Servizi degli elettricisti	PPI	[271] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50712000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici	PC	[0432] Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	PPI	[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50720000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	PC	[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi
50730000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento	PC	[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi
508200	Servizi di	PPI	[151]	IR	[151]		



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* (**))	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
00-9	riparazione di articoli in cuoio		Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione e di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce		Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione e di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce		
50830000-2	Servizi di riparazione di indumenti e tessuti	PC	[03142] Riparazione e noleggio abiti	PPI	[13] Industrie tessili		
60100000-9	Servizi di trasporto terrestre	PC	[0732] Trasporto passeggeri su strada	PPS	[49] Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		
60180000-3	Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;	PPS	[771] Noleggio di autoveicoli		
60400000-2	Servizi di trasporto aereo	PC	[0733] Trasporto aereo passeggeri	PPS	[511] Trasporto aereo di passeggeri	PPS	[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale
60600000-4	Trasporti e servizi affini per via d'acqua	PC	[0734] Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	PPS	[50] Trasporto marittimo e per vie d'acqua		
64210000-1	Servizi telefonici e di trasmissione e dati	PPS	[611] Telecomunicazioni fisse	PPS	[612] Telecomunicazioni mobili		
65500000-8	Servizi di lettura contatori	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e	IR	[829] Servizi di supporto alle imprese	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			altri servizi di supporto alle imprese				
71300000-1	Servizi di ingegneria	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
71600000-4	Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche		
72500000-0	Servizi informatici	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web		
75100000-7	Servizi di pubblica amministrazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
75200000-8	Servizi forniti all'intera collettività	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
79400000-8	Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		
79700000-1	Servizi di investigazione e sicurezza	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	IR	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
79940000-5	Servizi di organismi di	PPS	[82] Attività di supporto	IR	[829] Servizi di supporto	PC	[00ST] indice generale



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (* **)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
	riscossione		per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		alle imprese		senza tabacchi
79950000-8	Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	IR	[823] Organizzazione di convegni e fiere	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
79970000-4	Servizi di editoria	PPI	[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati	IR	[581] Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali		
79991000-7	Servizi di gestione delle scorte	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
79992000-4	Servizi di accoglienza	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio		
79993000-1	Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio		
79996000-2	Servizi di organizzazione commerciale	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		



TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE
DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*) (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			di supporto alle imprese				
79997000-9	Servizi di viaggi commerciali	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[791] Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator		
85311000-2	Servizi di assistenza sociale con alloggio	PC	[12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabili	IR	[87] Servizi di assistenza sociale residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
85312000-9	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	PC	[1240] Assistenza sociale	IR	[88] Assistenza sociale non residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
85321000-5	Servizi sociali amministrativi	PC	[1240] Assistenza sociale	IR	[88] Assistenza sociale non residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
85322000-2	Programma di azione municipale	PC	[1240] Assistenza sociale	IR	[88] Assistenza sociale non residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
85323000-9	Servizi sanitari municipali	PC	[06] -- servizi sanitari e spese per la salute	IR	[86] Assistenza sanitaria	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
90400000-1	Servizi fognari	PC	[0443] Raccolta acque di scarico	IR	[37] Gestione delle reti fognarie	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
90900000-6	Servizi di pulizia e disinfestazione	PPS	[812] Attività di pulizia e disinfestazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[812] Attività di pulizia e disinfestazione
98393000-4	Servizi di sartoria	PC	[03142] Riparazione e noleggio abiti	PPI	[1413] Confezione di altro abbigliamento o esterno		

* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell'industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi.



** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO

13. La Tabella D.3. reca l'elenco dei 54 CPV (*common procurement vocabulary*) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.

TABELLA D3							
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
50232000-0	Manutenzione e di impianti di illuminazione pubblica e semafori	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		
50310000-1	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio	PPI	[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	PPI	[331] Riparazione e manutenzione e di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50312000-5	Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni		
50320000-4	Servizi di riparazione e manutenzione e di computer personali	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni		
50330000-7	Servizi di manutenzione e di attrezzature per	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature		



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON
PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
	telecomunicazioni		telecomunicazioni		ure per le comunicazioni		
50331000-4	Servizi di riparazione e manutenzione e di linee per telecomunicazioni	PPI	[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni	IR	[61] Telecomunicazioni		
50332000-1	Servizi di manutenzione e di infrastrutture per telecomunicazioni	PPI	[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni	IR	[61] Telecomunicazioni		
50333000-8	Servizi di manutenzione e di attrezzature per radiocomunicazioni	PPI	[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni	IR	[61] Telecomunicazioni		
50334000-5	Servizi di riparazione e manutenzione e di attrezzature telefoniche e telegrafiche	PPI	[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni	IR	[61] Telecomunicazioni		
50334140-8	Servizi di riparazione e manutenzione e di apparecchi telefonici	PC	[08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefax	PPI	[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni	IR	[61] Telecomunicazioni
50340000-0	Servizi di riparazione e manutenzione e di attrezzature audiovisive ed ottiche	PPI	[3313] Riparazione e manutenzione e di apparecchiature elettroniche ed ottiche	PPI	[264] Fabbricazione e di prodotti di elettronica di consumo audio e video	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50740000-4	Servizi di riparazione e manutenzione	PPI	[2822] Fabbricazione e di	IR	[432] Installazione di impianti		



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON
PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
	e di scale mobili		macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazi one		elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		
507500 00-7	Servizi di manutenzion e di ascensori	PPI	[2822] Fabbricazion e di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazi one	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		
508500 00-8	Servizi di riparazione e manutenzion e di mobili	PPI	[31] Fabbricazion e di mobili	IR	[31] Fabbricazion e di mobili		
508600 00-1	Servizi di riparazione e manutenzion e di strumenti musicali	PPI	[322] Fabbricazion e di strumenti musicali	IR	[322] Fabbricazion e di strumenti musicali		
553000 00-3	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	PC	[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
555000 00-5	Servizi di mensa e servizi di catering	PC	[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
559000 00-9	Servizi di vendita al dettaglio	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[47] Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		
771000	Servizi	PC	[00ST]	IR	[A]	PPS	[494]



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON
PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
00-1	agricoli		indice generale senza tabacchi		Agricoltura, silvicoltura e pesca		Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
772000 00-2	Servizi forestali	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
773000 00-3	Servizi di orticoltura	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[813] Cura e manutenzione del paesaggio	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
774000 00-4	Servizi zoologici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
775000 00-5	Servizi zootecnici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
776000 00-6	Servizi di caccia	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
777000 00-7	Servizi connessi alla pesca	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
778000 00-8	Servizi connessi all'acquacoltura	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
779000 00-9	Servizi connessi all'apicoltura	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
793100 00-0	Servizi di ricerche di mercato	PPS	[702] Attività di consulenza	PC	[00ST] indice generale	IR	[732] Ricerche di mercato e



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
			gestionale [73] Pubblicità e ricerche di mercato [82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		senza tabacchi		sondaggi di opinione
793112 10-2	Servizi di indagini telefoniche	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[822] Attività dei call center
799200 00-9	Servizi di imballaggio e servizi affini	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPI	[1624] Fabbricazione e di imballaggi in legno; [2592] Fabbricazione e di imballaggi leggeri in metallo; [2222] Fabbricazione e di imballaggi in materie plastiche; [1721] Fabbricazione e di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone;	IR	[829] Servizi di supporto alle imprese nca
85111 000	Servizio di sterilizzazione e di strumentario	IR	[9601] Lavanderia e pulitura di articoli	PPI	[325] Fabbricazione e di strumenti e	PPI	[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON
PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
	chirurgico [NB: <i>la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]</i>		tessili e pelliccia		forniture mediche e dentistiche		COSTRUZIONI (b-e)
905110 00-2	Servizi di raccolta di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
905120 00-9	Servizi di trasporto di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
905130 00-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		
905140 00-3	Servizi di riciclo dei rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		
905200 00-8	Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON
PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
905233 00-2	Servizi di sminamento	PPS	[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali	IR	[390] Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
905300 00-1	Gestione di una discarica di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		
906100 00-6	Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
906200 00-9	Servizi di sgombero neve	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
906300 00-2	Servizi di lotta contro il gelo	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
906400 00-5	Servizi di pulizia a svuotamento di canali	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
					Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco		
90670000-4	Servizi di disinfezione e disinfezioni e di aree urbane o rurali	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
90680000-7	Servizi di pulizia di spiagge	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
92700000-8	Servizi di cybercafé	PPS	[61] Telecomunicazioni	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi		
98310000	Servizi di lavanolo o simili (avanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	IR	[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	PPI	[13] Industrie tessili	PPI	[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)
98341100-6	Servizi di gestione alloggi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio	IR	[811] Servizi integrati di gestione agli edifici
983411	Servizi di	PC	[00ST]	IR	[821] Attività	IR	[811] Servizi



TABELLA D3

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
10-9	economia domestica		indice generale senza tabacchi		di supporto per le funzioni d'ufficio		integrati di gestione agli edifici
98341120-2	Servizi di portineria	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione
98341130-5	Servizi di custodia di edifici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione
98341140-8	Servizi di vigilanza di edifici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	IR	[80] Servizi di vigilanza e investigazione
98342000-2	Servizi connessi all'ambiente di lavoro	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio		
98380000-0	Servizi di canile	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[9609] Attività di servizi per la persona nca		
98392000-7	Servizi di trasloco	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di	IR	[52] Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti		



TABELLA D3**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON
PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

CPV	DESCRIZIONE CPV	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIP O INDI CE (* (**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
			trasloco				

* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell'industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi, IR – indici di retribuzione.

** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO



Allegato II.3 ~~Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti~~ Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

(Articolo ~~6157~~, ~~commi 4 e 5~~ **comma 2-bis**)

Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

(Articolo 62)

PARTE I AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 1. Finalità.

1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

- a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
- b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

PARTE II REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

- a) livello L3: trenta punti;
- b) livello L2: quaranta punti;
- c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. Ai fini **della progettazione e, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16,** dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di ~~qualsiasi importo~~ **a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, le stazioni appaltanti gli enti concedenti** devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

6. **Fino al 31 dicembre 2026,** gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Ai fini della qualificazione, **a decorrere dal 1° gennaio 2025,** per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano ~~tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data,~~ per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, ~~si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte~~



solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

- a) livello SF3: trenta punti;
- b) livello SF2: quaranta punti;
- c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. Ai fini **della progettazione**, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di **qualsiasi** importo **a base di gara pari o superiore a 140 mila euro**, ~~le stazioni appaltanti~~ **gli enti concedenti** devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'AUSA;
- b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
- c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.



3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 7. Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza.

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all'articolo 4 per i lavori e all'articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L'attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

~~1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.~~

~~2. Dopo il termine A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella c-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:~~

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;

~~c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.~~

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024,



eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

~~4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:~~

~~a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;~~

~~b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;~~

~~e) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;~~

~~d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;~~

~~e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;~~

~~f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.~~

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto è subordinata all'iscrizione all'AUSA, alla disponibilità di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d).

Articolo 9. Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

PARTE III ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10. Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L'ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal



comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione.

3. L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 11. Revisione della qualificazione.

1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC ~~può~~ valutare anche i seguenti requisiti premianti:

a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e ~~aver effettuato effettuazione di~~ affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate **anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;**

b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.

b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall'ANAC con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:

a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;

b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di



affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.

4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del Codice.

Articolo 12. Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV COMPETENZA DELL'ANAC

Articolo 13. Competenza dell'ANAC.

1. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:

- a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
- b) è rilasciata la qualificazione;
- c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;
- d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice;
- e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Articolo 13-bis Coordinamento dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 62, comma 4

1. È istituito presso l'ANAC un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

- a) **monitora l'attività di committenza svolta dai soggetti aggregatori in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;**
- b) **individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;**
- c) **promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori per sfere di attività e ambiti settoriali, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;**



- d) **individua i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;**
- e) **individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per i soggetti aggregatori specializzati di cui alle lettere c) e d).**

Articolo 13-ter. Disposizioni transitorie

1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.

Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 500.000 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> - Media ≤ 80: 7 punti; - 80 < Media ≤ 115: 5 punti; - Media > 115: 0 punti
Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti	20 punti



aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 500.000 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter) così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> - Media ≤80: 7 punti; - 80 < Media ≤ 115: 5 punti; - Media > 115: 0 punti
Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

“Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi

Descrizione	Indicatori elementari	peso
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)	INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA I53_1b - Numero dirigenti SOS I53_1c - Numero funzionari SOS I53_1d - Numero impiegati SOS I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS	INDICATORI ELEMENTARI 5.3 (peso w1=15); (peso w1b=15) (peso w1c =15) (peso w1d =15) (peso w2=10); (peso w3=8); (peso w4=5); (peso w5=13); (peso w6=11); (peso w7=13); (peso w8=11); (peso w9=11); (peso w1prod =75)
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO	5.4 FORMAZIONE



	I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS	NEL TRIENNIO (peso 20) (peso 60) (peso 120)
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione) 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE (peso 85) (peso 10) (peso 5)
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità	I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite; I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);	(peso 50) (peso 50)

Tabella C-bis – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall'impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

**I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture*



Tabella C-ter – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di servizi e forniture

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall’impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall’impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall’impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

**I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all’articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture*

Allegato II-6-bis

(articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 1 (Definizione)

1. Si definisce «accordo di collaborazione» l’accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.

2. L’accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti.

Articolo 2 (Parti dell’accordo e soggetti della collaborazione)

1. L’accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell’esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell’oggetto e degli obiettivi dell’accordo. L’accordo è aperto all’adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.

2. Sono parti dell’accordo:



a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del Codice;

b) l'appaltatore;

c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.

3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, può altresì invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del Codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.

4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.

5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:

a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;

b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:

a) l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;

b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;

c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;

d) le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;

e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;

f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;



g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.

2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.

3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.

4. Gli obiettivi collaterali ~~integrano l'oggetto del contratto principale e dei contratti al medesimo collegati con l'individuazione di~~ **individuano le** attività e **gli** impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse, **tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.**

5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connessi le eventuali premialità.

6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.

7. L'accordo di collaborazione può prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.

8. Le premialità possono consistere:

a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice;

b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del Codice;

c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del Codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;

d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 6, del Codice.

9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo

disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.

Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi dell'articolo 215 o 218 del Codice, con l'accordo di collaborazione le parti si impegnano a garantire osservanza ai pareri o alle determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti regolati dall'accordo di collaborazione.

Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito ~~d'ufficio~~ dalle stazioni appaltanti ~~presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente~~ **tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**

Articolo 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.

Articolo 2. Categorie e classifiche.

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.



2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

a) I: fino a euro 258.000;

b) II: fino a euro 516.000;

c) III: fino a euro 1.033.000;

d) III-bis: fino a euro 1.500.000;

e) IV: fino a euro 2.582.000;

f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;

g) V: fino a euro 5.165.000;

h) VI: fino a euro 10.329.000;

i) VII: fino a euro 15.494.000;

l) VIII: oltre euro 15.494.000.

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 3. Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 4. Sistema di qualità aziendale.

1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.



4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all'International Accreditation Forum (IAF).

PARTE II

Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 5. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.

1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione europea che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'[articolo 2424 del codice civile](#) dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#).

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. E' fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'[articolo 2359 del codice civile](#), il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui

al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;

f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;

g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui all'articolo 18, non veritiera.

Articolo 6. Controlli sulle SOA.

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'ANAC può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 7. Partecipazioni azionarie.

1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all'articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#), società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che l'ANAC adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni.

6. L'ANAC può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Articolo 8. Requisiti tecnici delle SOA.

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'ANAC.

4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'ANAC.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'ANAC.

Articolo 9. Rilascio della autorizzazione.

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell'ANAC.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
- c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
- d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
- e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
- f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'ANAC, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;
- g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'ANAC ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Articolo 10. Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.

1. L'ANAC iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità.

2. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'ANAC.

Articolo 11. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe.

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

- a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
- d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui all'articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;

g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (~~RID~~ SEPA) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.

7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.

Articolo 12. Vigilanza dell'ANAC.

1. L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;

d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;

e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.



3. L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d'ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.

5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Articolo 13. Sanzioni nei confronti delle SOA.

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:

- a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall'ANAC stessa;
- b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;
- c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;
- d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell'ANAC.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:

- a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
- b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);
- c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 1;
- d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;
- e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
- f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;
- g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del codice.

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:

- a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;



b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

c) per un periodo fino a un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

5. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;

b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;

f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

7. L'ANAC può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell'attività di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.

9. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell'attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Articolo 14. Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione.

1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'ANAC provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui a essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza dell'attestazione.

3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 18.

6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all'ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

Articolo 15. Attività delle SOA.

1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.

3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'operatore economico.

4. Qualora l'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.

Articolo 16. Domanda di qualificazione.

1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.
2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
10. ~~Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo,~~ **Nei casi di cui al comma 9,** il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'[articolo 2556 del codice civile](#).

Articolo 17. Verifica triennale.

1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'operatore economico può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.

5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), **comma 6, lettere a) e c), e comma 9, lettera a) e-e), e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.**

6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall'operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalità telematiche stabilite nei provvedimenti dell'ANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Articolo 18. Requisiti degli operatori economici.

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

2. L'ANAC col provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti

richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e operatore economico.

3. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva.

4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

- a) l'idoneità professionale attestata ai sensi dell'articolo 100 del codice;
- b) l'adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) l'adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
- d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- e) adeguato organico medio annuo.

6. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

- a) da idonee referenze bancarie;
- b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'[articolo 2424 del codice civile](#), riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

7. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

8. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.



9. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 20;



c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.

10. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 24.

11. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.

12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

13. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

14. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio.  

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

15. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, è documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli ~~riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi mensili DM 10 da cui desumere la distinzione tra operai e impiegati del costo complessivo sostenuto dall'impresa~~.

16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.

17. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

18. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#) o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS

30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- a) categoria OS 3: 40 per cento;
- b) categoria OS 28: 70 per cento;
- c) categoria OS 30: 70 per cento.

21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- a) categoria OS 3: 10 per cento;
- b) categoria OS 28: 25 per cento;
- c) categoria OS 30: 25 per cento.

22. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

23. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

24. Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l'acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Articolo 19. Incremento convenzionale premiante.

1. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'[articolo 2424 del codice civile](#) dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a zero virgola cinque; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'[articolo 2425 del codice civile](#), di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'[articolo 2424 del codice civile](#) dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10.

Articolo 20. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti.

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

Articolo 21. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni

antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall'articolo 100, comma 7, del codice.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.

4. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

6. Le SOA trasmettono all'ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Articolo 22. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.

2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dell'ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza



ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall'ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L'ufficio consolare di prima categoria, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che provvede a inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalità stabilite dall'ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Articolo 23. Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice.
Lavori affidati a terzi dal contraente generale.**

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo, ~~in~~ **ciascuna delle categorie scorporabili al fine di determinare la cifra di affari complessiva.**

2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Articolo 24. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:

a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia **autentica** del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo.

Articolo 25. Direzione tecnica.

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta



da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
- b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Articolo 26. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l'impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'[articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile](#), e di comunicare alla SOA e all'ANAC entro quindici giorni il



venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:

a) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, in proprio;

b) i requisiti di cui all'articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'ANAC che richiama espressamente l'avvalimento.

Articolo 27. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.

1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Articolo 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all'articolo 91, comma 3, del codice.



Articolo 29. Decadenza dell'attestazione di qualificazione.

1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell'articolo 26 del presente allegato, l'ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

PARTE IV Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.

4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

5. I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.



Articolo 31. Società tra concorrenti riuniti o consorziati.

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.

Articolo 32. Consorzi stabili.

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Articolo 33. Requisiti del concessionario.

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
 - a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
 - b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
 - c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;



d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

PARTE V Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34. Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Articolo 35. Requisiti delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti e fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei



confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali



espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7. Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:

1) legale rappresentante;

2) amministratori;

3) soci, soci fondatori, associati;

4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che



regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 38. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio



organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Articolo 40. Verifica dei requisiti e delle capacità.

1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del codice alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Articolo 41. Domanda di qualificazione a contraente generale.

1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.

3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'[articolo 71](#) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#). In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#). Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della



documentazione ne viene data comunicazione all'operatore economico, ai fini dell'integrazione.

5. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.

6. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Articolo 42. Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessita', ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.

2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.

3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, e' comunicato all'impresa interessata e all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validita'. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validita' ove l'operatore economico cui e' stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'operatore economico interessato, all'ANAC, e assicura, altresì, che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.

5. Nel caso l'operatore economico già qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

5. Nei casi di cessazione automatica della validita' dell'attestazione, l'operatore economico interessato puo' attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.

6. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicita' sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

Articolo 43. Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validita' della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalita' di cui all'articolo 41.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione e' svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.

Articolo 44. Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre.

2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre.

Articolo 45. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.

2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell'articolo 42, comma 1, puo' essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata e' sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

Articolo 46. Monitoraggio e sperimentazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.

TABELLA A

Allegato II.14 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

(Articolo 114, comma 5)

CAPO I DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

Sezione I Direzione dei lavori

Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori.

1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

- a) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;
- c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3;
- d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
- e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;



- g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
- m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;
- o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di

un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;

u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;

v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;

z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori.

1. In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;



- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Sezione II Esecuzione in senso stretto

Articolo 3. Consegna dei lavori.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.



3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardat



12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 4. Accettazione dei materiali.

1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti **informativi digitali** di registrazione dei controlli



effettuati che siano interoperabili con ~~i modelli informativi~~ **gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.**

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Articolo 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato



dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezziari di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

~~11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle le modificazioni contrattuali, comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice.~~

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 6. Cessioni di crediti.

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con



comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione. [48]

3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 7. Riserve.

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.



3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Articolo 8. Sospensione dei lavori.

1. Nei casi di cui all'articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

- a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.

Articolo 9. Gestione dei sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 10. Risoluzione.

1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

2. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.



5. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del codice.

6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Articolo 11. Recesso.

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'articolo 123 del codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 12. Documenti contabili.

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

7) le relazioni indirizzate al RUP;

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;



b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine



propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
- m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, prelieve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.



7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i **dati e le informazioni contenuti nei** modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori.

10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di **strumenti elettronici specifici programmi di contabilità digitale**, che usano ~~piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di~~ formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali **strumenti elettronici programmi di contabilità digitale** devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi **informatizzati di contabilità digitale** devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica **l'affidabilità**, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. ~~Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.~~

11. ~~In caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la~~ La compilazione dei libretti delle misure **può deve** essere effettuata **anche** attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore. ~~Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel verbale, anche se non espressamente richiamato.~~

11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Sezione III Collaudo

Articolo 13. Collaudo tecnico-amministrativo.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Articolo 14. Nomina del collaudatore.

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell'incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice.

4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;

c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;

2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).



Articolo 15. Documenti da fornirsi al collaudatore.

1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

- a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
- b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- g) certificato di ultimazione lavori;
- h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
- i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- l) conto finale dei lavori;
- m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;
- n) relazione del RUP sul conto finale;
- o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 7;
- p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
- q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato.

2. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.

Articolo 16. Avviso ai creditori.

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.

3. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo



parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 17. Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice.

2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Articolo 18. Commissione di collaudo.

1. Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si dà atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Articolo 19. Procedimento di collaudo.

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si dà atto nel processo verbale.

4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

5. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il giorno della visita di collaudo;



c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

8. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Articolo 20. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.

1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice.

4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.

Articolo 21. Valutazioni dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All'esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:

- a) se il lavoro sia collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall'allegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.



3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

4. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalità di cui all'articolo 25.

6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Articolo 22. Certificato di collaudo.

1. Effettuate le valutazioni di cui all'articolo 21, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:

a) **INTESTAZIONE PRELIMINARE**, nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;

2) l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;

3) la località e la provincia interessate;

4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;



6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

7) l'indicazione dell'esecutore;

8) il nominativo del RUP;

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

11) l'importo contrattuale;

12) i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1) descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;

8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;

9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;

15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappalti;

18) penali applicate e relative motivazioni;

19) prestazioni in economia;

20) riserve dell'esecutore;

21) danni causati da forza maggiore;

22) infortuni in corso d'opera;

23) avviso ai creditori;

24) stati di avanzamento lavori emessi;

25) certificati di pagamento;



26) andamento dei lavori;

27) data e importi riportati nel conto finale;

28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;

4) si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Articolo 23. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall'organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le



modalità di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Articolo 24. Verballi di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Articolo 25. Lavori non collaudabili.

1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

Articolo 26. Ulteriori provvedimenti amministrativi.

1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.

3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, di collaudo, sulle domande



dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 27. Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'[articolo 1669 del codice civile](#), allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 28. Certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;

b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;

2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;

5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dei lavori;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.



3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 27.

5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

Articolo 29. Compenso spettante ai collaudatori.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non appartenenti alla stazione appaltante**, il compenso spettante per l'attività di collaudo ~~tecnico-amministrativo~~ è determinato ai sensi ~~dell'articolo 116, comma 4, del codice del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"~~ e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. **Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.**

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo, si considera l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.

2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.

2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

Articolo 29-bis. Compenso della segretaria.

1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.

Articolo 30. Collaudo statico.

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.

2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.



3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata.

4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

5. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico è disciplinato dall'articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

6. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del codice.

7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

CAPO II DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

c) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;



- d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- e) valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
- f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;
- i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
- m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
- n) dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, **gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e** indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione ~~sono individuati possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i~~ seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;



- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. ~~Fermo restando l'individuazione di cui al comma 2, sono~~ **Sono** considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, **nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.**

4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Articolo 33. Esclusione dall'anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Articolo 34. Contestazioni e riserve.

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 7.

Articolo 35. Valutazione delle variazioni contrattuali.

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Articolo 36. Verifica di conformità.

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione



alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo stipulato con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.

6. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all'articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato.

7. Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

8. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa



9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

11. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

13. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall'articolo 29.

Articolo 37. Certificato di verifica di conformità.

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;



h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

i) la certificazione di verifica di conformità.

2. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.

6. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27.

Articolo 38. Certificato di regolare esecuzione.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 36, comma 7.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 29.



Articolo 39. Norme applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.

Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

(Articolo 133)

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
- c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.

Articolo 2. Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all' articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 3. Specificità degli interventi.

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 37, commi 1 e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

Titolo II Requisiti di qualificazione

Capo I Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 4. Qualificazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo ~~12~~ **10**.

3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell'allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'allegato I.1 al codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Articolo 5. Requisiti generali.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall'allegato II.12 al codice, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Articolo 6. Requisiti speciali.

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dell'articolo 100 del codice:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

Articolo 7. Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.

1. L'idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

- a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11;
- b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità



nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.

5. Con riferimento alla categoria OG 2, l'idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché di una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l'idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dal primo periodo è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista



titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

Articolo 8. Capacità economica e finanziaria.

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice.

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 9. Lavori utili per la qualificazione.

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del codice.

2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Articolo 10. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo

restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa;

c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Capo II Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

Articolo 11. Direttore tecnico.

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:

a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;

b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;

c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al codice.

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nel



6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Titolo III Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali

Capo I Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 12. Attività di progettazione.

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall'allegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all'allegato I.7.

2. Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Può essere disposta l'omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;

b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.

Articolo 13. Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilità:

a) la relazione generale;

b) la relazione tecnica;

c) le indagini e ricerche preliminari;

d) la planimetria generale ed elaborati grafici;

e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;

f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;



- g) il calcolo sommario della spesa;
- h) il quadro economico di progetto;
- i) il cronoprogramma dell'intervento;
- l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
- m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l'eventuale possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:

- a) l'analisi storico-critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
- d) la diagnostica;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Articolo 14. Scheda tecnica.

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.

3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.



Articolo 15. Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche;
- c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) il cronoprogramma;
- i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Articolo 16. Progettazione dello scavo archeologico.

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

- a) rilievo generale;
- b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
- c) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.

6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento



e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

- a) rilievi e indagini;
- b) scavo;
- c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
- d) restauro dei reperti mobili e immobili;
- e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
- f) studio e pubblicazione;
- g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
- h) manutenzione programmata.

8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

Articolo 17. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Articolo 18. Verifica dei progetti.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:

a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della



pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la ~~scheda tecnica di cui all'articolo 14~~ **relazione di cui all'articolo 16**, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Capo II Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori

Articolo 19. Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Titolo IV Somma urgenza

Articolo 20. Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.

Titolo V Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 21. Varianti.

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo



contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Articolo 22. Collaudo.

1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 23. Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

- a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
- c) il computo metrico-estimativo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
- e) il quadro economico;
- f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 24. Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall'articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia



alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Articolo 25. Disposizione transitoria.

1. Fino all'eventuale revisione dell'allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ALLEGATO V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1

Formazione del collegio e compensi.

1. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante o dal concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

2. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del collegio.

3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

4. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;



b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro".

5. Il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

Articolo 2

Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;

c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;



f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di 5 anni per la nomina come membro del collegio e ad un periodo minimo di 10 anni per la nomina come presidente.

3. Non possono essere nominati membri del collegio coloro che:

a)...si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;

b)...versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;

c)... abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;

d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

Articolo 3

Costituzione e insediamento del collegio.

1. Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

2. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218.



5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 4.

Decisioni del Collegio consultivo tecnico

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Articolo 5.

Decadenze, dimissioni e revoca

1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione



appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.

4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

Articolo 6

Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del collegio e le principali pronunce assunte dal collegio.

2. L'Osservatorio si avvale della banca dati dell'ANAC, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c., mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del Codice.

4. L'osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del CCT di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 7

Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico

1. Il Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.

2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

3. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o

superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all'articolo 1, comma 6, ridotti del 20 per cento.

Articolo 8

Segreteria tecnico amministrativa

1. Per lavori di particolare complessità, il collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.

2. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio.”.

Allegato V.3 Modalità di formazione della Cabina di regia

(Articolo 221, comma 1)

Articolo 1. Composizione.

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da:

- a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
- e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;
- f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;
- h) un rappresentante del Ministro del turismo;
- i) un rappresentante del Ministro della cultura;
- l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- m) tre rappresentanti della Conferenza unificata;
- n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito;

n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.

Articolo 2. Modalità di funzionamento.

1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.



2. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.
3. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria.
4. Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della società civile provenienti dalle aree territoriali.
5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio funzionamento.
6. Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.

Articolo 3. Sede.

1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.

Articolo 4. Funzioni di segreteria e di supporto.

1. Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico.
2. Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 5. Oneri.

1. Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31
MARZO 2023, N. 36**

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa generale

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in virtù della quale il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, è autorizzato ad apportare al vigente testo legislativo le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica ha reso *medio tempore* necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

Le modifiche al Codice di cui al presente decreto legislativo sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adequazione in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato.

Lo schema di decreto in esame, è, dunque, *in primis*, uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esigenze rappresentate dagli *stakeholders* del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici, al fine sia di scongiurare l'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia di risolvere quelle eventualmente già in essere.

Inoltre, si è inteso fornire uno strumento in grado di assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori di settore una ricezione e uniforme applicazione degli orientamenti giurisprudenziali formati all'indomani dell'entrata in efficacia del vigente codice: in tale ottica, le nuove previsioni introdotte, intervenendo peraltro su criticità sollevate anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), hanno tenuto in considerazione i primi orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa formati in materia, consentendo così il formarsi e l'avvio di virtuose e via via consolidate prassi operative.

Le modifiche e le integrazioni in esso contenute sono comunque mirate a perfezionare l'impianto normativo del Codice, senza voler stravolgerne lo spirito e l'impostazione, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adequazione in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore, nell'ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, inserito nel Libro I quale assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina.

Sul punto, si evidenzia che **le disposizioni contenute nel presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, posto che le modifiche apportate al vigente Codice sono tutte nell'ottica di apportare dei chiarimenti in merito alla portata applicativa delle disposizioni vigenti ovvero di semplificare ed efficientare le procedure ivi disciplinate. Invero, lo schema di decreto in esame reca **un'apposita clausola di invarianza finanziaria**.



Il provvedimento in parola si pone dunque in linea di continuità con il Codice, nell'impostazione di fondo, nello spirito liberale, nell'architettura delle regole e delle procedure e le novelle proposte costituiscono l'occasione per chiarire, attuare e rafforzare le scelte di fondo del medesimo codice.

Appare doverosa la precisazione che le suddette novelle sono la risultante di un ampio, trasversale e costruttivo confronto non solo tra le Amministrazioni interessate ma anche con gli operatori di settore, tramite l'istituzione di tavoli interistituzionali tematici (tra cui il tavolo sulla digitalizzazione, il tavolo sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, il tavolo sulla revisione prezzi, il tavolo sui Collegi consultivi tecnici) corredati da riunioni periodiche, il tutto in una prospettiva di leale collaborazione che, pur nell'accompagnare il processo attuativo delle disposizioni del Codice, ha tuttavia evidenziato le criticità dei vari settori coinvolti, proponendo, nel contempo, soluzioni operative.

Ulteriore mezzo di confronto con le stazioni appaltanti e gli operatori economici è stato il servizio supporto giuridico istituito sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il quale sono stati affrontati quesiti e dubbi interpretativi, raccogliendo sollecitazioni ed elementi di riflessione che si sono rivelati strategici nella fase di istruttoria del presente testo normativo.

Alle attività di concertazione illustrate si è affiancato il confronto con gli operatori di settore mediante la consultazione pubblica attivata nel mese di luglio tramite una piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono stati invitati a partecipare n. 94 *stakeholders*, di cui n. 77 rappresentano operatori privati mentre n. 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi suddivisibili in tre macro-categorie: disallineamenti testuali; modifiche sostanziali e criticità interpretative.

Peraltro, in ossequio al rispetto del principio di stabilità dell'ordinamento giuridico, che impone che le norme abbiano un tempo ragionevole di applicazione e di assimilazione, consentendo agli operatori di adeguarsi ad esse, lo schema di decreto in commento interviene in modo chirurgico soltanto laddove i cambiamenti siano stati giustificati da un effettivo riscontro nella pratica, assicurando, in tal modo, certezza delle regole, stabilità del quadro regolatorio, efficienza di amministrazioni e imprese.

Tanto premesso, lo schema di decreto si compone di 87 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa.

Di seguito si riporta l'analisi in dettaglio delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

2. Analisi relativa a ciascun articolo oggetto di intervento modificativo

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 1, comma 1 sono apportate delle modifiche all'articolo 11 del Codice in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali.



L'odierna disposizione prevede, alla **lettera a)**, una modifica al **comma 2 dell'articolo 11 del Codice**, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 e all'Allegato I.01 (di nuova introduzione con la presente novella legislativa). In particolare, in tale nuovo allegato, sono indicati i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. La novella precisa, altresì, che in sede di prima modifica, l'Allegato I.01 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

In coerenza con i contenuti previsti nel nuovo Allegato I.01, la **lettera b)** si apporta una modifica al **comma 4 dell'articolo 11 del Codice** volta a precisare che, qualora l'operatore economico individuato durante la procedura di gara presenti alla stazione appaltante o all'ente concedente la dichiarazione di equivalenza delle tutele, quest'ultima deve essere verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'Allegato I.01.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 17 del Codice** disciplina, in via generale, le fasi delle procedure di affidamento, dall'avvio della procedura all'avvio dell'esecuzione del contratto. In particolare, al comma 3 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a concludere le procedure di selezione entro specifici termini indicati nell'allegato I.3, posto che il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Tanto posto, nell'ottica di chiarire e meglio specificare alcune disposizioni già previste dal Codice, il **comma 1, lettera a)**, della novella modifica il **comma 3 dell'articolo 17 del Codice** per precisare che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara.

Il **comma 1, lettera b)**, della novella introduce il **comma 3-bis all'articolo 17 del Codice** volto a prevedere l'inserimento di un nuovo termine nell'Allegato I.3 afferente al lasso temporale massimo che deve intercorrere tra la validazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. La novella muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, con la conseguenza che i costi del progetto non risultino più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 3 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 18 del Codice** disciplina le modalità di stipula del contratto di appalto.

La novella in esame interviene **sull'articolo 18, comma 3**, al fine di ridurre da 35 giorni a 30 giorni il periodo del c.d. *stand still* (*recte*: termine dilatorio) per la stipula del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce, in particolare, degli impegni assunti in sede europea, relativi all'ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, infatti, la milestone M1C1-84bis si pone l'obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto) tra i criteri per misurare l'efficienza delle stazioni appaltanti.

Inoltre, la novella precisa che tale termine di trenta giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all'articolo 55, comma 2 del Codice.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 19 del Codice** richiama i principi fondamentali che vengono in rilievo con l'attività di digitalizzazione; in particolare, si tratta dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali. In particolare, il comma 3 sottolinea l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, prevedendo, pertanto, che le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Al fine di fugare dubbi interpretativi, il **comma 1** dell'odierna novella modifica il **comma 3 dell'articolo 19 del Codice** chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi citati sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

La disposizione, volta esclusivamente a fugare dubbi interpretativi in merito all'individuazione delle piattaforme e dei servizi digitali infrastrutturali da utilizzare, ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 23 del Codice** disciplina il funzionamento della banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito anche "BDNC"), istituita presso l'ANAC. In particolare, la menzionata banca



dati banca interopera con le piattaforme digitali di *e-procurement* utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per ottemperare agli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre, si prevede che la BDNC sia integrata con la piattaforma unica della trasparenza, già istituita presso l'ANAC.

La disposizione, al **comma 1, lettera a)**, prevede una modifica al **comma 5 dell'articolo 23 del Codice**, volta a soppressione il termine "diretti" in relazione agli affidamenti alle società *in house*, al fine di evitare incertezze e dubbi applicativi con gli affidamenti diretti disciplinati agli articoli 48 e ss. del Codice.

Infine, il **comma 1, lettera b)** della novella in esame apporta una modifica al **comma 7 dell'articolo 23 del Codice** in tema di segnalazione all'AgID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all'ANAC anche alle stazioni appaltanti.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 24 del Codice** disciplina il funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Tale fascicolo, istituito presso la BDNC di ANAC, permette la consultazione, per ciascun operatore economico, dei dati e delle informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti.

Il comma 3 del citato articolo 24 del Codice prevede che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 94, riferite ai requisiti di partecipazione generale che possono comportare esclusione automatica dalla gara, garantiscono alla BDNC, attraverso la Piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Al fine di chiarire i dubbi applicativi emersi in sede di attuazione, la disposizione in esame, al fine di chiarire il rapporto tra le disposizioni di cui al Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC, apporta delle modifiche all'**articolo 24, comma 3, del Codice**, chiarendo espressamente che le prime prevalgono sulle seconde in forza del principio di specialità delle fonti.

La disposizione in esame, volta esclusivamente a fugare dubbi interpretativi, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 26 del Codice**, al comma 1, prevede la competenza dell'AgID di stabilire, di intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di *e-procurement* e la conformità di dette piattaforme.



Sul punto, il **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, apporta modifiche all'**articolo 26, comma 1 del Codice**, volte a prevedere che l'AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di *e-procurement*, bensì le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme, in quanto ciò risulta maggiormente rispondente al ruolo di AgID e in linea con quanto previsto dal Codice. La novella, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall'AGID di intesa, oltre che con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per dare attuazione alla presente modifica, l'introdotta articolo 225-*bis* prevede, tra l'altro, un termine di sessanta giorni per la sua adozione.

Conseguentemente, il **comma 1, lettera b)**, sostituisce il **comma 2 dell'articolo 26 del Codice**, il quale precisa che con il medesimo provvedimento del comma 1 sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l'adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione, nonché la sicurezza delle informazioni.

Infine, e in coordinamento con le modifiche appena illustrate, il **comma 1, lettera c)**, modifica il **comma 3 dell'articolo 26 del Codice**, al fine di chiarire che la certificazione rilasciata dall'AGID si fonda sui requisiti e sui titoli di cui al comma 2.

Le disposizioni in esame sono volte a semplificare e a chiarire la procedura di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. Pertanto, la novella ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 38 del Codice** disciplina la localizzazione e l'approvazione del progetto delle opere, prevedendo, in particolare, al comma 3, che la stazione appaltante o l'ente concedente convoca una conferenza di servizi semplificata, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, per l'approvazione del PFTE ovvero della localizzazione dell'opera. Alla conferenza di servizi, in particolare, partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

L'odierna disposizione, alla **lettera a)**, apporta modifiche al citato **comma 3 dell'articolo 38 del Codice**, al fine di superare delle criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, senza comportare rallentamenti nei processi di realizzazione dell'opera pubblica.

La novella legislativa richiamata è volta a consentire anche alla amministrazione procedente, della quale l'articolo 38 non faceva menzione, di convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, di partecipare ai lavori della stessa.

Ai fini della convocazione e della partecipazione nella conferenza di servizi semplificata, la modifica apportata, quindi, riconosce al soggetto proponente l'intervento (stazione appaltante) la possibilità di avvalersi di una amministrazione procedente come definita dall'Allegato I.1.



La proposta, inoltre, chiarisce ulteriormente che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, nei casi in cui non sia tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5.

In coordinamento con le modifiche apportate, la disposizione in esame, alle **lettere b), c) e d)**, introduce il riferimento all'amministrazione procedente modificando i **commi 5, 6 e 11 dell'articolo 38 del Codice**.

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame hanno carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 41 del Codice** disciplina la progettazione rinviando ad allegati per aspetti di carattere più prettamente tecnico e operativo. Nel dettaglio, l'articolo 41, commi 2 e 3, disciplinano il contenuto dell'Allegato I.7, il quale definisce, oltre ai contenuti dei due livelli di progettazione, anche le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP. Inoltre, si precisa che in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve contenere anche il capitolato informativo.

In sede di consultazione è emersa la necessità di apportare alcune correzioni al fine di assicurare una correlazione tra i livelli progettuali e gli obiettivi nonché il contenuto del capitolato informativo correlato, assicurando altresì un adeguato coordinamento con le disposizioni in materia di digitalizzazione.

Pertanto, l'articolo in esame, al **comma 1, lettera a)** apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 3, del Codice** al fine di chiarire che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante.

Alla **lettera b)**, si apporta una modifica del **comma 4 dell'articoli 41 del Codice** volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore circa l'ambito applicativo delle disposizioni dell'Allegato I.8 riferito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine è stata prevista una riformulazione del citato comma 4 volta a frugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disciplina contenuta nell'Allegato I.8.

Inoltre, la modifica proposta dal **comma 1, lettera c)**, introduce il **comma 5-bis all'articolo 41 del Codice**, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. In particolare, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui



all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7 (di nuova introduzione). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il **comma 1, lettera d)**, della disposizione in esame, al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 6 del Codice** afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, prevedendo che il PFTE deve contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 (**lettera d), punto 1**) e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione (**lettera d), punto 2**).

Seguendo la medesima *ratio*, **la lettera e) del comma 1** dell'odierna disposizione modifica il **comma 8 dell'articolo 41 del Codice**, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo il riferimento al "livello di definizione degli oggetti" in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informativi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650.

Al **comma 1, lettera f)**, viene inserito un nuovo **comma 8-bis all'articolo 41 del Codice**, volto a precisare che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. Si precisa altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Al **comma 1, lettera g)**, invece, viene apportata una modifica all'**articolo 41 comma 13 del Codice**. Al fine di rendere quanto più precisa ed aderente alla realtà l'individuazione dei costi della manodopera, la disposizione, al **comma 1, lettera g), punti 1 e 2**, introduce il riferimento al costo medio del lavoro all'interno del comma 13 dell'articolo 41 del Codice e precisa che la determinazione del citato costo medio effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve tener conto anche della dimensione o natura giuridica delle imprese.

Invece, **la lettera g), punto 3**, precisa che i prezzi di riferimento per l'indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati e predisposti annualmente.

Al **comma 1, lettere h) e i)** sono apportate delle modifiche all'**articolo 41, comma 15, del Codice**, in materia di equo compenso.

In particolare, il menzionato comma 15 consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'Allegato I.13, all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale.

La novella in esame è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo del comma 15 dell'articolo 41 del Codice, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. "decreto parametri" erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione



dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo **comma 15-bis** (introdotto dalla successiva lettera della novella in esame), una cosa è l'importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all'Allegato I.13) e un'altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di "equo compenso".

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera i)** introduce, pertanto, i nuovi commi **15-bis, 15-ter e 15-quater dell'articolo 41 del Codice**. Per quanto riguarda il **nuovo comma 15-bis**, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) (*i.e.* i contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso;
- per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione appare coerente con quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, lettera b) (nel quale si prevede che "*sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i [...] b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro*"). Tale meccanismo consente di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando tuttavia il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.

Il **comma 15-ter**, infine, precisa che all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.

Infine, il nuovo **comma 15-quater** dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento

In conseguenza della modifica proposta è stato modificato l'Allegato I.13.



Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e disciplinano aspetti procedurali e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 43 del Codice, in coerenza con l'introduzione del principio del risultato, mira a favorire, attraverso l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell'investimento pubblico. La metodologia di gestione in esame, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi.

La disposizione proposta, al **comma 1, lettera a)**, apporta modifiche all'articolo 43, comma 1 del Codice, al fine di rivedere le soglie di applicabilità, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime, nonché fissare soglia comunitaria, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti. Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l'impatto dell'obbligatorietà dell'adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti.

La disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche al citato **comma 4 dell'articolo 43 del Codice** al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di semplificazione dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 44 del Codice disciplina l'istituto dell'appalto integrato.

La novella in esame apporta delle modifiche al **comma 1 dell'articolo 44 del Codice** al fine di prevedere l'adozione di apposite linee guida, da parte del Consiglio Superiore per i lavori pubblici, per definire gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

Si evidenzia, infatti, che a legislazione vigente il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene indicazioni sulle opere di natura tipologica e qualitativa, mentre mancano calcoli dimensionanti su opere e impianti. Tenuto conto di queste peculiarità del progetto di fattibilità tecnico-economica, con uno strumento flessibile (quale, appunto, le linee guida), si intende definire gli indirizzi metodologici relativi al passaggio dai predimensionamenti ai dimensionamenti effettivi di opere e impianti. Lo stesso rinvio ad uno strumento flessibile come le linee guida è finalizzato a promuovere l'omogeneità di approcci metodologici da parte delle stazioni appaltanti.



Agli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione delle linee guida si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 49 del Codice** disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.

Sul punto, la modifica apportata all'**articolo 49, comma 4, del Codice** è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della redazione della motivazione cui è subordinata l'applicazione della deroga al principio di rotazione negli affidamenti, specificandosi la necessità di una preventiva verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore uscente nonché della qualità delle prestazioni rese.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 53 del Codice** ha ad oggetto le garanzie a corredo delle offerte. In particolare, il comma 4 si occupa della garanzia definitiva e prevede la facoltà della stazione appaltante di non richiederla per l'esecuzione dei contratti sottosoglia nonché per i contratti di pari importo stipulati a valere su un accordo quadro in casi debitamente motivati, con intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importi inferiore alle soglie europee.

La disposizione in esame prevede l'inserimento di un nuovo **comma 4-bis all'articolo 53 del Codice**, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi circa l'applicabilità o meno delle riduzioni ex articolo 106, comma 8, e degli aumenti ex articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 57 del Codice** prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato.

Ciò premesso, le modifiche di seguito illustrate nascono dall'esigenza di distinguere i vincoli legati alle clausole sociali dagli obblighi discendenti dall'articolo 11, in materia di tutele lavoristiche.

In particolare, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, sostituisce il **comma 1 dell'articolo 57 del Codice** prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, siano orientate:



- a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio (**articolo 57, comma 1, lettera a)**);
- a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11(**articolo 57, comma 1, lettera b)**).

In particolare, alla **nuova lettera a)** si precisa che le clausole sociali debbano tener conto, in generale, della tipologia e del settore di riferimento. La formulazione della lettera a) riproduce nella sostanza quanto già previsto nell'alinea del comma 1 vigente, ad eccezione della locuzione "*in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio*". Ciò al fine di fugare dubbi interpretativi e di rendere chiaro che la verifica di cui alla lettera a) debba riguardare tutti i settori. La formula recata dalla nuova lettera a) ("*tenuto conto della tipologia e del settore di riferimento*") può comunque soddisfare anche le specifiche esigenze del settore dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda, invece, la **nuova lettera b)**, in materia di tutele lavoristiche, relative all'applicazione dei CCNL di settore, si rinvia all'articolo 11, che prevede esaustivamente le tutele da includere nei bandi di gara anche in relazione al subappalto.

Inoltre, il **comma 1, lettera b)**, dell'odierna disposizione, inserisce il **comma 2-bis all'articolo 57 del Codice**, finalizzato ad assicurare che l'Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 59 del Codice** disciplina gli accordi quadro, prevedendo, nel dettaglio, che le stazioni appaltanti possono concluderli per una durata non superiore a quattro anni, indicando il valore stimato dell'intera operazione contrattuale, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Nell'ottica di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, consentendo il rispetto del principio dell'equilibrio contrattuale, la novella in esame, al **comma 1, lettera a)**, introduce due periodi al **comma 1 dell'articolo 59 del Codice** al fine di precisare che:

- la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni previsti dal medesimo accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo, la decisione a contrarre deve indicare altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurarne l'equilibrio di ciascun contratto.



Infine, **la lettera b)** della presente novella introduce un **nuovo comma 5-bis all'articolo 59 del Codice**, al fine di precisare che in sede di stipula dei contratti attuativi dell'accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile), la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Con l'introduzione della misura in esame, il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento un sistema revisionale automatico e permanente, sussistente durante tutta la vita del contratto di appalto, e in grado di consentire periodicamente a stazioni appaltanti e imprese, di monitorare l'effettivo andamento economico-realizzativo dell'appalto. Ciò, del resto, ha solo costituito il portato di uno dei principi informatori dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, codificato dall'articolo 9 del Codice: il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, così come cristallizzatosi al momento dell'aggiudicazione e non in una fase ad essa antecedente (ad esempio, alla formulazione dell'offerta) o successiva (ad esempio, alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori). Del resto, lo stesso articolo 9 del Codice, al comma 2, stabilisce come l'eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi "al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento", quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.

Pertanto, il **comma 1, lettera a)**, della novella in esame apporta modifiche al menzionato **comma 1 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in esame apporta modifiche al **comma 2 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di chiarire che le clausole di revisione prezzi si applicano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione di costo del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Per rendere la disciplina della revisione prezzi auto esecutiva e il meccanismo dianzi illustrato immediatamente operativo, a normativa vigente il comma 3 dell'articolo 60 del Codice fa riferimento agli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture elaborati dall'ISTAT, e, in particolare: con riguardo ai contratti di lavori, agli indici sintetici di costo di costruzione; con riguardo ai contratti di servizi e forniture, agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Ai sensi del comma 4, dell'articolo 60, è stata inoltre prevista l'individuazione di eventuali ulteriori categorie di indici ovvero di ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate (dal precitato comma 3) nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.



Ciò premesso, in sede di consultazione diversi operatori economici hanno sollecitato una revisione delle soglie di operatività delle clausole, che però non risulta sostenibile dal punto di vista economico-finanziario. Si ritiene, pertanto, di confermare il sistema introdotto nel 2023, garantendone tuttavia una piena attuazione attraverso linee guida e criteri di calcolo di agevole implementazione.

Va, infatti, considerato che per il settore dei lavori, l'attuazione delle clausole di revisione prezzi dipende dall'adozione da parte dell'ISTAT di indici sintetici. Il lungo confronto svolto con ISTAT e gli *stakeholders* di settore ha, tuttavia, evidenziato che il metodo individuato dall'ISTAT, finalizzato alla definizione di indici sintetici per categorie di opere (es. fabbricato industriale, strada in galleria, ecc.), avrebbe richiesto tempi estremamente lunghi di attuazione, quantificabili in circa 7 mesi per la definizione di un singolo indice sintetico. Per il settore dei servizi e delle forniture, esistono indici per il calcolo dell'incremento dei costi, ma le stazioni appaltanti segnalano grandi difficoltà nell'individuare l'indice di aggiornamento più adeguato al singolo appalto di servizi o forniture.

Al fine quindi di garantire per ogni affidamento l'operatività di un indice quanto più specifico possibile e idoneo ad assicurare la reale corrispondenza fra il proprio andamento e le concrete dinamiche del mercato di riferimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito un Tavolo tecnico volto all'individuazione dei nuovi indici sintetici in grado di fornire la copertura più ampia possibile alle voci di costo degli affidamenti sia di lavori che di servizi e forniture.

In particolare, il predetto Tavolo tecnico ha promosso un confronto sulle modalità attuative del nuovo meccanismo revisionale grazie alla partecipazione ad esso, non soltanto degli attori istituzionali competenti, ma anche degli operatori economici di settore. Infatti, obiettivo del Tavolo è stato quello di approfondire le metodologie e i criteri di elaborazione dei nuovi indici sintetici di aggiornamento dei costi e dei prezzi, con l'intento di corrispondere con sempre maggiore aderenza e concretezza agli effettivi andamenti economici dei differenti mercati di riferimento.

Tenuto conto dei diversi meccanismi applicativi che l'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici prevede, rispettivamente, per la determinazione della variazione dei costi dei contratti di lavori e dei prezzi dei contratti di servizi e forniture, il predetto Tavolo, si è inoltre articolato in due diverse componenti, che hanno previsto la partecipazione, da un lato, delle principali associazioni di categoria rappresentative del comparto degli appalti di lavori, e, dall'altro lato, delle principali associazioni di categoria rappresentative del settore degli appalti di servizi e di forniture.

In esito alle attività svolte, per quanto riguarda i contratti di lavori, sono state elaborate 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), precisando per ciascuna TOL il peso relativo a 6 puntuali elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia; trasporto; rifiuti. Per ogni elemento di costo delle singole TOL sono stati poi a loro volta individuati i rispettivi componenti elementari, pervenendo in tal modo ad un unico indice sintetico di riferimento.

I 20 indici così elaborati consentiranno pertanto di offrire un quadro chiaro ed esaustivo delle varie tipologie di lavorazioni, mentre i precedenti 3 indici (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) saranno utilizzati solo a fini statistici. L'elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), in relazione alle quali saranno adottati gli indici, è contenuto in apposita tabella acclusa al nuovo **Allegato II.2-bis**, inserito dal presente decreto.



In tale contesto, si iscrive la modifica apportata al **comma 3 dell'articolo 60 del Codice dal comma 1, lettera c), numero 1)**, della novella in esame, volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell'articolo 60. Invero, il citato **comma 4 dell'articolo 60 del Codice**, così come modificato dal **comma 1, lettera d), dell'articolo in esame**, prevede, appunto, che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A del citato Allegato II.2-bis.

Ai sensi del **comma 4-ter dell'articolo 60 del Codice**, inserito ad opera del **comma 1, lettera e), della novella in esame**, il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Nel dettaglio, al fine di tutelare il principio dell'equilibrio contrattuale, l'Allegato II.2-bis:

- chiarisce che, per gli appalti di servizi e forniture, il recepimento delle clausole “straordinarie” di revisione dei prezzi previste dal Codice non esclude la possibilità di prevedere nel contratto ulteriori clausole di aggiornamento, destinate ad adeguare il corrispettivo dell'operatore economico alle fluttuazioni del mercato. Tale chiarimento è stato fortemente invocato dagli operatori di settore;
- chiarisce che se l'applicazione delle clausole di revisioni prezzi non sono idonee a garantire l'equilibrio contrattuale, si può ricorrere allo strumento della rinegoziazione del contratto (ex art. 120 del Codice). Se anche la rinegoziazione non garantisce l'equilibrio contrattuale (ipotesi che si può verificare specialmente quando c'è un rinnovo contrattuale che determina un significativo innalzamento del costo del lavoro), si prevede la possibilità che l'operatore economico richieda alla stazione appaltante la risoluzione del contratto, senza penali;
- individua il tempo “zero” di calcolo della revisione prezzi, che coincide con il momento dell'aggiudicazione; al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, si prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del “ritardo” sia imputato alla stazione appaltante;
- prevede che la revisione prezzi opera anche nei riguardi dei subappaltatori, al fine di elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l'indebito arricchimento dell'appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi sia incamerata dal medesimo, ma non traslata sul subappaltatore.

Per quanto concerne, invece, l'operatività degli indici revisionali nei settori delle forniture e dei servizi, il Tavolo tecnico nella sua sotto-componente dedicata espressamente alla “revisione prezzi” in tali comparti, ha individuato nell'ambito dei CPV (Common Procurement Value) già esistenti, circa 500 CPV articolati in 3 “digit” (sotto categorie), associati ad uno o più degli indici ISTAT di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie).

Al riguardo, il **comma 1, lettera c), numero 2)** modifica il **comma 3, lettera b), dell'articolo 60 del Codice**, al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere anche disaggregati. La *ratio* di tale



previsione si rinviene nell'esigenza di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più CPV, in relazione alle quali si ritiene opportuno che si proceda ad un'applicazione disaggregata dei diversi indici ISTAT associati ad essi applicabili.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, **il comma 4-bis dell'articolo 60 del Codice**, inserito dal **comma 1, lettera e), della novella**, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (*i.e.* prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).

Infine, il menzionato **comma 4-bis dell'articolo 60 del Codice** esclude l'obbligo dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi in relazione agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

Per quanto concerne i profili finanziari, la novella non modifica il comma 5 dell'articolo 60 del Codice, che reca l'idonea copertura finanziaria per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione prezzi. Il menzionato comma 5 dell'articolo 60 del Codice, invero, prevede che: *“Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:*

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;*
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;*
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.”.*

La disposizione in esame si collega all'articolo 15 del nuovo Allegato II.2-*bis*, per il cui esame si rimanda all'analisi effettuata nell'articolo del presente schema dedicato all'introduzione del menzionato Allegato.

La disposizione in esame, apportando delle modifiche di chiarimento alla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione dei prezzi trovano copertura all'interno del quadro economico dei relativi interventi ovvero nelle risorse disponibili delle stazioni appaltanti.

Articolo 17 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 61 del Codice** prevede, per le stazioni appaltanti, la “facoltà” di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di riservarne l'esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.



Il **comma 1** della novella in esame **introduce un nuovo comma 2-bis al citato articolo 61 del Codice**, al fine di prevedere che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

Inoltre, si dispone l'**abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 61 del Codice**, i quali rinviano all'Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, è conseguente alla modifica che ha traslato il riferimento al citato Allegato II.3 nell'ambito dell'articolo 57, inerente alle clausole sociali.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di risolvere un difetto di coordinamento fra l'articolo 57, comma 1, e l'articolo 61, commi 1 e 2, con l'obiettivo di evitare di porre a carico dei consorzi o cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiare oneri di partecipazione non coerenti con il proprio fine statutario, quali le pari opportunità generazionali e di genere.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 62 del Codice** individua innanzitutto la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché quella (di cinquecentomila euro) per i lavori, quale limite oltre il quale si applica il regime di qualificazione: mentre per le procedure di affidamento di importo superiore alle soglie richiamate le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4, per le procedure di importo inferiore possono invece essere gestite in autonomia dalle medesime stazioni appaltanti.

Sul punto, si evidenzia che lo Stato italiano, in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha assunto specifici impegni con l'Unione Europea. In particolare, da un lato, la "M1C1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall'altro lato, la "M1C1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Tanto premesso, la presente proposta normativa prevede, al **comma 1, lettera a)**, per dare diretta attuazione alla M1C1-73 ter, modifiche al **comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che nell'Allegato II.4 siano indicati, oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera b)** sono apportate modifiche al comma 4, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l'ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza.



Ciò nell'ottica di evidenziare il differente ambito di attività tra il tavolo dei soggetti aggregatori (istituito e operante presso il MEF) e quello di nuova istituzione.

Alla **lettera c)** sono apportate delle modifiche al **comma 6, del citato articolo 62 del Codice**, e in particolare:

- al **punto 1)**, si modifica **la lettera a) del comma 6** al fine di precisare che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate;
- al **punto 2)** è modificata, a fini di chiarimento, **la lettera c) del comma 6**, per sostituire il riferimento agli "affidamenti per servizi e forniture" con quello agli "affidamenti di appalti di servizi e forniture";
- al **punto 3)** è modificata **la lettera g) del comma 6**, al fine di precisare che il supporto richiesto da parte della stazione appaltante non qualificata deve essere costituito da soggetti esperti terzi riconducibili alla stazione appaltante qualificata "affidataria", e quindi non presenti nella stazione appaltante non qualificata (affidante).

Alla **lettera d)** della novella in esame viene introdotto un **nuovo comma 6-bis all'articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture. Tale disposizione, invero, assicura una base giuridica per dare attuazione alla citata MIC1-73 bis, la quale prescrive l'adozione sentita l'ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del Codice).

La **lettera e)**, invece, apporta delle modifiche di coordinamento tra il **comma 17 dell'articolo 62 del Codice** e la formulazione dell'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.4, prevedendo che anche agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, alla **lettera f)**, la novella in esame modifica il **comma 18 del menzionato articolo 62 del Codice**, al fine di specificare che l'obbligo di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all'articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all'articolo 3, comma 5, dell'Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto.



Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame dispone delle modifiche **all'articolo 63 del Codice, recante "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza"**.

A più di un anno dall'entrata in vigore del Codice e alla luce delle osservazioni ricevute in sede di consultazione, è emersa la necessità di apportare delle modifiche di coordinamento, volte ad assicurare la piena applicazione dell'istituto in esame.

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, della novella in esame, sono apportate modificazioni al **comma 2 del menzionato articolo 63 del Codice**, al fine di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la qualificazione per l'esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo.

Al **comma 1, lettera b)**, sono apportate delle modificazioni al **comma 6 del menzionato articolo 63 del Codice**, e, in particolare: da un lato, si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per l'affidamento di servizi e forniture; dall'altro lato, si abroga il secondo e il terzo periodo del comma (secondo il quale "*Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione*"), posto che tale disposizione risulta essere eccessivamente limitante e in contrasto con il principio di proporzionalità e la ratio sottesa all'istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera c)**, viene inserito un **nuovo comma 6-bis all'articolo 63 del Codice**, al fine di precisare che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione (riprendendo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell'articolo 63 del Codice).

Alla **lettera d)**, il **comma 8 dell'articolo 63 del Codice** viene sostituito al fine di sopprimere la previsione per la quale, mediante modifiche e integrazioni all'Allegato II.4, l'ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato, in quanto ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell'ANAC in linea con quanto previsto dal Codice. Invero, la modifica proposta risulta necessaria per ragioni di coerenza giuridico-normativa con quanto previsto dall'articolo 62, comma 3, che prevede un'apposita clausola di delegificazione dell'Allegato II.4, tramite l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in Conferenza unificata.

Infine, alla **lettera e)**, viene sostituito il **comma 10 dell'articolo 63 del Codice** al fine di offrire copertura normativa alla attività della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in relazione alla formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l'esecuzione del



contratto; nonché ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall'accREDITAMENTO i privati aventi scopo di lucro.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 67 del Codice detta la disciplina in materia di consorzi non necessari, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili, rinviando all'emanazione di un regolamento di attuazione per la disciplina dei requisiti tecnici e finanziari dei consorzi.

Le modifiche apportate dalla presente disposizione al citato articolo 67 del Codice derivano dalla necessità di coordinamento sistematico e apportano ulteriori modifiche in tema di qualificazione dei

Nel dettaglio, la novella in esame, **al comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 1 dell'articolo 67** del codice eliminando il riferimento al regolamento di cui all'articolo 100, comma 4 e inserendo il riferimento all'allegato II.12.

Il comma 1, lettera b), modifica l'**articolo 67, comma 2**, del Codice, intervenendo, **al punto 1), sull'alea**, per evidenti esigenze di coordinamento conseguenti all'introduzione del nuovo articolo 226-*bis* nonché, nonché, **al punto 2)**, sulla **lettera b)** al fine precisare che per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio e dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, nonché mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, utilizzando i requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Il comma 1, lettera c), modifica l'**articolo 67, comma 3 del Codice**, estendo anche ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall'ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il successivo comma 4 dell'articolo 67 prevede, invece, soltanto per i consorzi stabili l'indicazione in sede di gara della consorziata per la quale il consorzio concorre. Pertanto, la novella in esame, **al comma 1, lettera d)**, modifica il citato **articolo 67, comma 4 del Codice**, chiarendo che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Si precisa altresì che quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (*i.e.* consorzi di cooperative e artigiani), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (c.d. "designazione a cascata").

Sempre al fine di superare le predette criticità interpretative e in coordinamento con le modifiche apportate dalla presente disposizione, il **comma 1, lettera e)**, della novella modifica il **comma 5 dell'articolo 67 del Codice** precisando che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95



e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Infine, in sede di consultazione è emerso come, con l'entrata in vigore del Codice, sia sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente sino al 30 luglio 2023), che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. Ciò, stante la mancata riproduzione di detta previsione nel Codice e considerato che l'articolo 255 del Codice prevede l'ultravigenza del solo comma 7 dell'articolo 36, attinente alla qualificazione dei consorzi stabili.

Pertanto, al fine di superare detta criticità interpretativa e in aderenza alle indicazioni fornite dall'ANAC, il **comma 1, lettera f)**, della novella in esame, apportando delle modifiche al **comma 7 dell'articolo 67 del Codice**, chiarisce che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA). Viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 70 del Codice disciplina le diverse procedure di scelta del contraente per l'aggiudicazione di appalti pubblici. In particolare, il comma 4 individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte e, tra questi, la lettera f) prevede l'inammissibilità dell'offerta il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. In stretta aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, il **comma 1** dell'odierna disposizione modifica la **lettera f) del comma 4 dell'articolo 70 del Codice**, al fine di precisare l'ammissibilità di un'offerta al rialzo (il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 (Inserimento dell'articolo 82-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione, al fine di promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, inserisce l'articolo **articolo 82-bis nel Codice**, il quale introduce il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione.

Nel dettaglio del citato articolo 82-bis:

- il **comma 1** prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara iniziali l'accordo di collaborazione, con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, anche mediante la definizione di



meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo;

- il **comma 2** precisa che l'accordo di collaborazione, redatto in coerenza con il nuovo Allegato II.6-bis, definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi dell'accordo;
- il **comma 3** prevede che all'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Allegato II.6-bis al Codice. Si specifica che l'accordo è aperto all'adesione di ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione;
- il **comma 4** prevede che le stazioni appaltanti debbano, ai fini del monitoraggio, comunicare alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici provvederà poi a riferire periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle funzioni di monitoraggio di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse disponibili umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 23 (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 98, comma 3, del Codice**, tra le fattispecie dalle quali è possibile desumere la sussistenza di un illecito professionale grave, alla lettera c) ricomprende la condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

La disposizione in esame interviene sulla fattispecie sopra riportata (*i.e.* articolo 97, comma 3, lettera c) del Codice), al fine di chiarire che la condotta dell'operatore economico che può essere oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante è anche quella dalla quale sia conseguita l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora calcolate in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo in esame si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può richiedere all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del



testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 25 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 100 del Codice detta una disciplina dei requisiti di ordine speciale sia con riferimento agli appalti di lavori che di servizi e forniture.

In sede di consultazione è emersa la necessità di adeguare i riferimenti temporali riferiti ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale di cui al comma 11 dell'articolo 100 del Codice.

Pertanto, al fine di superare le predette criticità, l'odierna disposizione **al comma 1, lettera b)**, modifica **l'articolo 100, comma 11, del Codice**, per specificare i requisiti (di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici.

Al **comma 1, lettera a)**, viene, invece, apportato una modifica di mero coordinamento a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 226-*bis* che disciplina tutti gli atti attuativi del codice.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di mero coordinamento e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26 (Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La previsione dell'articolo 103 si correla al contenuto dell'articolo 100 del Codice che rimanda ad un regolamento per la disciplina del sistema di qualificazione e dell'iscrizione all'elenco ufficiale dei prestatori dei servizi e dei fornitori: invero, il menzionato articolo 103 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione nel caso di appalti di ingente valore economico (superiore ai 20 milioni di euro).

In sede di consultazione è emerso un mancato coordinamento tra la disposizione e l'articolo 2, comma 6 dell'Allegato II.12, a mente del quale, per gli appalti di importo a base di gara superiore a €20.658.000, l'operatore economico deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Si ritiene, pertanto, necessario prevedere un coordinamento delle suddette previsioni, al fine di definire una disciplina univoca.



A tal fine, l'odierna disposizione, **al comma 1**, modifica **l'articolo 103, comma 1, lettera a), del Codice**, eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27 (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 104 del Codice disciplina il contratto di avvalimento, prevedendo un vero e proprio cambio di impostazione, incentrando la disciplina sul contratto di avvalimento piuttosto che sul mero sistema del prestito dei requisiti. Nel dettaglio, il comma 4 indica i documenti che il concorrente che si avvale di altri è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante e si specifica che l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione, tra l'altro, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

In realtà, l'ANAC non rilascia certificati di attestazione, esulando tale compito dalle competenze dell'Autorità. Pertanto, l'odierna disposizione, **al comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 4 dell'articolo 35 del Codice**, sopprimendo il riferimento all'ANAC.

Pertanto, **il comma 1, lettera b)**, della presente disposizione modifica il **comma 12 dell'articolo 104 del Codice** introduce un temperamento all'ipotesi di incompatibilità all'utilizzo dell'avvalimento nel caso in cui l'operatore abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura, **l'articolo 106, comma 3**, secondo periodo del Codice, prevede che la garanzia fideiussoria deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente.

La disposizione in esame, **al comma 1, lettera a)**, modifica **il comma 3 dell'articolo 106 del Codice** è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).

Il comma 1, lettera b), interviene invece sull'**articolo 106, comma 8**, al fine di chiarire che la riduzione della garanzia ivi prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell'intero ciclo di vita della polizza (**numero 1**), nonché di eliminare un refuso (**numero 2**).



Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29 (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 108 del Codice indica i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici con il riferimento dei criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il comma 7 prevede che i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

La disposizione in esame, al comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 108, comma 7, del Codice, per meglio dettagliare le procedure concernenti i criteri premiali per gli operatori economici.

Il comma 1, lettera b), interviene, invece, sul comma 11 dell'articolo 108, del Codice, il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. In particolare, la novella chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l'offerta di opere aggiuntive, anche l'offerta di prestazioni aggiuntive.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di mero coordinamento e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30 (Abrogazione all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 109 del Codice ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili. All'attualità, si rappresenta che il *rating* di impresa non è ancora stato oggetto di attuazione. In ogni caso, si ravvisano forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare in un ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.

Tenuto conto di quanto precede, la disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'intero articolo 109 del Codice.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 110 del Codice disciplina le offerte anomale, prevedendo che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati nell'offerta, appaia anormalmente bassa. In particolare, il



comma 4 dell'articolo 110 individua due fattispecie per le quali non sono ammesse giustificazioni, tra cui gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Al fine del coordinamento in particolare con la disposizione di cui all'articolo 41, comma 14, del Codice, si rende necessario sostituire il termine "oneri di sicurezza" con "costi della sicurezza".

La disposizione ha contenuto ordinamentale e di coordinamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 116 del Codice** detta la disciplina afferente al collaudo e alla verifica di conformità. Il comma 4 del menzionato articolo 116 disciplina la nomina e il compenso dei collaudatori per i contratti di lavori, prevedendo, al fine di garantire l'imparzialità delle operazioni di collaudo, che i collaudatori siano scelti tra i dipendenti dell'amministrazione che svolge le funzioni di stazione appaltante o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di requisiti di moralità, competenza e professionalità.

La modifica all'**articolo 116, comma 4 del Codice**, apportata **dal comma 1, lettera a)** della disposizione in esame, prevede innanzitutto una specificazione per l'individuazione dei collaudatori.

In particolare, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti fra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

Invece, per quanto attiene ai settori speciali, i concessionari e gli operatori economici che esercitano le attività previste dagli articoli da 146 a 152 del codice nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubblica. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l'attività di collaudo, il medesimo comma 1, lettera a), introduce inoltre un **nuovo comma 4-bis all'articolo 116 del Codice** al fine di chiarire che lo stesso è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Sul punto, si anticipa che tale modifica si coordina con quella apportata all'articolo 29 dell'Allegato II.14 al Codice, al fine di specificare che il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti al personale della stazione appaltante è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con il nuovo comma 4-ter si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di



una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. A tal fine si specifica che gli oneri della medesima sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'allegato II.14.

Inoltre, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, apporta delle modifiche al **comma 6 dell'articolo 116 del Codice** posto che in sede di consultazione sono pervenute segnalazioni da parte delle Amministrazioni locali circa delle criticità applicative della disposizione richiamata conseguenti alla limitazione contenuta nella lettera b) del citato comma 6, che non consente di assegnare incarichi di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza che svolgono o che abbiano svolto attività di servizio nella regione dove sono ubicati i lavori pubblici da collaudare.

Ciò premesso, si ritiene maggiormente rispondente alle finalità della norma disporre il divieto di incarico di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza che non abbiano motivi di conflitto di interesse come declinati all'articolo 16 del Codice.

In tale contesto, pertanto, in coerenza con quanto rappresentato, si sono apportate delle modifiche all'intero comma 6 dell'articolo 116 del Codice, eliminando l'incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (**lettera b) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (**lettera a) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), che con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (**nuova lettera a-bis) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**).

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli oneri correlati ai compensi riconosciuti ai collaudatori rientrano all'interno delle somme previste nei quadri economici di ciascun intervento.

Articolo 33 (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 119** del Codice definisce il contratto di subappalto. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, interviene sul **comma 2 del citato articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. A tal riguardo, la disposizione in esame precisa che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il **comma 1, lettera b)**, inserisce il **comma 2-bis all'articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

Al **comma 1, lettera c)**, interviene invece sul **comma 8 dell'articolo 119 del Codice** al fine di assicurare il miglior coordinamento interno delle disposizioni del Codice.



Al **comma 1, lettera d)**, la disposizione in esame interviene sul **comma 12 dell'articolo 119, del Codice**, al fine di prevedere la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore.

Infine, il **comma 1, lettera e)**, della disposizione in esame interviene sul **comma 20 dell'articolo 119 del Codice**, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 34 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione, l'**articolo 120**, comma 1, del Codice, dispone che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in dipendenza, tra l'altro, di varianti in corso d'opera rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

Al riguardo, al **comma 1, lettera a)**, la disposizione in esame apporta modifiche al **comma 1, lettera c), dell'articolo 120 del Codice** a fini di mero coordinamento.

Invece, il **comma 1, lettera b)**, introduce i **commi 15-bis, 15-ter e 15-quater nell'articolo 120 del Codice**, al fine di meglio chiarire, al comma 15-bis, il concetto di "circostanze imprevedibili" e, al comma 15-ter, cosa non configura "varianti in corso d'opera". Infine, il comma 15-quater precisa che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e di coordinamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 35 (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 122 del Codice disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto, distinguendo, al comma 1, le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono risolvere il contratto, e, al comma 2, le fattispecie di risoluzione automatica.

Tanto posto, la novella in esame dispone l'abrogazione di un'ipotesi di risoluzione del contratto con contestuale inserimento della medesima fattispecie tra quelle di risoluzione automatica del contratto (**inserimento della lettera b-bis) al comma 2 dell'articolo 122 del Codice**).



Tale fattispecie, in particolare, si configura qualora sia accertata, successivamente all'aggiudicazione, la presenza di una causa automatica di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 in capo all'appaltatore.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36 (Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 123 del Codice** disciplina le ipotesi di recesso del contratto, a mente del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La disposizione in esame, al **comma 1**, apporta una modifica di coordinamento all'**articolo 123, comma 1 del Codice**, introducendo il riferimento all'articolo 11 dell'Allegato II.14, il quale disciplina le ipotesi di recesso.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 37 (Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 125 del Codice** disciplina l'istituto della anticipazione e modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

In particolare, la novella in esame apporta delle modifiche al **comma 1 dell'articolo 125 del Codice**, rimodulando le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l'esigenza di contenere il valore dell'anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determinino un disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento.

Inoltre, si chiarisce che, nel caso di appalto integrato, l'anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due fasi: distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Si precisa che la previsione introdotta nel Codice per cui in caso di contratti pluriennali l'anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità riguarda solo i contratti di servizi e forniture. Per i contratti di lavori, invece, resta quindi ferma la regola per cui l'anticipazione deve essere calcolata in rapporto all'intero valore contrattuale.



La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38 (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 126 del Codice disciplina le penali e i premi di accelerazione. In particolare, il comma 1 prevede che le penali siano calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, non potendo comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti, l'odierna disposizione:

- **al comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 126, comma 1, del Codice, prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (i.e., il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall'1 all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale);
- **al comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 126, comma 2, del Codice, introducendo l'obbligo di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconosciuto del premio di accelerazione (**punto 1**), modificando la disciplina sul premio di accelerazione (**punto 2**), nonché apportando ulteriori modifiche di coordinamento (**punti 3 e 4**);
- **al comma 1, lettera c)** inserisce il **comma 2-bis all'articolo 126 del Codice** introducendo la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l'oggetto dell'appalto.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 39 (Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 141 del Codice individua l'ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri che risultano applicabili ai settori speciali.

In particolare, il comma 3 del menzionato articolo 141 del Codice indica le disposizioni dei Libri I e II che trovano applicazione anche nell'ambito dei settori speciali. Per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti, il comma 3, lettera i), dell'articolo 141 stabilisce che si applicano agli appalti nei settori speciali gli articoli 113 (requisiti per l'esecuzione dell'appalto), 119 (subappalto), 120 (modifiche dei contratti in corso di esecuzione) e 122 (risoluzione).

In sede di consultazione sono emersi diversi disallineamenti testuali che la presente proposta normativa mira a superare.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)** dell'odierna disposizione modifica il menzionato **comma 3 dell'articolo 141 del Codice**:



- introducendo il riferimento agli articoli 106 e 117 in materia di garanzie al fine di uniformare la disciplina dei settori ordinari a quelli speciali. In tal modo si consente anche agli operatori economici che operano nei settori speciali di poter usufruire dei benefici che il Codice ha previsto quali ad esempio lo svincolo progressivo delle fidejussioni prestate;
- introducendo il riferimento alla disciplina del collaudo (articolo 116);
- circoscrivendo l'applicazione dell'articolo 120;
- introducendo il riferimento alla disciplina dell'articolo 125: tale riferimento risulta necessario per assicurare, durante l'esecuzione dell'appalto, l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione;
- introduce il riferimento agli articoli da 215 a 219 del codice al fine di chiarire che la disciplina relativa ai CCT si applica anche ai settori speciali.

Il **comma 1, lettera b)** inserisce il **comma 3-bis all'articolo 141 del Codice** prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.

Il **comma 1, lettera c)**, infine, modifica il **comma 4 dell'articolo 141 del Codice** inserendo, per questioni di coordinamento, il riferimento alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 40 (Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione inserisce il **comma 2-bis all'articolo 147 del Codice** per prevedere che sono esclusi dalla applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell'elettricità, in linea con le vigenti disposizioni unionali.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 41 (Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **modifica l'articolo 162, comma 1, del Codice**, che, in materia di settori speciali, disciplina i sistemi di qualificazione degli operatori economici, **inserendo, in fine, un periodo** per reintrodurre la disposizione, già contenuta nell'articolo 134 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 77 della Direttiva 2014/25/UE, che riconosce la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 42 (Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



L'articolo **modifica l'articolo 169, del Codice** che disciplina le cc.dd 'procedure regolamentate', vale a dire quelle procedure di gara che sono precedute dall'adozione di atti interni con i quali stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione e sulla base di questa disciplina svolgono tali procedure di gara.

In particolare, **la modifica interessa il comma 1**, che prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" ai sensi degli articoli 94 e seguenti.

In sede di consultazione è emersa la necessità di chiarire la portata applicativa della previsione, riconducendo la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti.

Pertanto, al fine di evitare le riferite criticità e in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, la modifica introdotta è volta a specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98, purché nel rispetto dei principi di cui al citato articolo 98.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43 (Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 172 del Codice**, che, nell'ambito dei settori speciali, prevede in capo agli enti aggiudicatori il generale obbligo di relazionare e rilevare in un unico documento le informazioni delle procedure indette.

In particolare, **modifica il comma 1, lettera b)** per correggere un errore materiale di richiamo normativo della disposizione, che, nel prevedere che le citate informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, ricomprende in tali decisioni l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari di cui all'articolo 76, piuttosto che, correttamente, l'utilizzazione di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nei settori speciali di cui all'articolo 158.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44 (Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 174 del Codice**, che ha introdotto una nuova nozione generale di partenariato pubblico-privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale sia del partenariato pubblico-privato istituzionale.



In particolare, con specifico riferimento al partenariato pubblico-privato contrattuale, **modifica il comma 3, primo periodo** per chiarire che anche la finanza di progetto, in quanto peculiare forma di concessione, rientra nel *genus* del partenariato pubblico - privato.

Si tratta, pertanto, di una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzata ad evitare dubbi interpretativi, prevedendo espressamente che il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 45 (Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **modifica l'articolo 175 del Codice**, con il quale sono state introdotte disposizioni che prevedono nuovi strumenti finalizzati a rendere le procedure di partenariato pubblico-privato più attrattive per gli investitori istituzionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi. Per conseguire il citato obiettivo, si è reso necessario, da un lato, semplificare le procedure, e, dall'altro, individuare, in un'ottica multidisciplinare, strumenti in grado di incentivare le imprese a partecipare alle gare, preservando e valorizzando, al contempo, i necessari presidi di legalità.

Nel dettaglio, infatti, la nuova riformulazione, nel prevedere, diversamente dal precedente testo normativo, un unico parere per i progetti in PPP di interesse statale oppure finanziati con contributo a carico dello Stato, ha stabilito che, con riferimento a quelli di ammontare pari o superiore a 250 milioni di euro, e per i quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, si pronuncia – entro quarantacinque giorni - il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito, anche NARS). Al riguardo, inoltre, è stato precisato rispetto alla precedente formulazione, che, stante la natura non vincolante di tale parere, in luogo del carattere prescrittivo delle delibere rese dal CIPESS, debba sussistere anche un obbligo di motivazione (aggiuntivo) in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Inoltre, la novella in oggetto introduce un nuovo comma 3 all'articolo 175 del Codice, al fine di prevedere che nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo compreso tra 50 milioni di euro (inclusi) e 250 milioni di euro (esclusi), richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all'allocatione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sul punto, si prevede altresì che il predetto parere viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Analogamente a quanto disciplinato in relazione al parere reso dal NARS ai sensi del comma 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in caso di iniziativa privata.



Conseguentemente, per ragioni di coordinamento, è stato abrogato il comma 4 del medesimo articolo.

Inoltre, è stata introdotta una novella al **comma 7**, considerata la rilevanza del monitoraggio delle operazioni di PPP, in particolar modo con riferimento al monitoraggio dell'impatto delle spese di investimento sull'indicatore della spesa netta, come richiesto dalle nuove regole della Governance europea. In considerazione di quanto precede, pertanto, si è ritenuto necessario, in dettaglio, precisare che gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere informazioni sui contratti stipulati, aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori, e che tale adempimento costituisce condizione di efficacia degli stessi.

Infine, la disposizione in esame, mediante l'introduzione di un **comma aggiuntivo 9-bis al citato articolo 175 del Codice**, è finalizzata ad approntare ulteriori misure di semplificazione e armonizzazione della normativa, attraverso il rinvio ai contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, prevedendo che questi siano predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con l'ANAC. Al fine di verificare la coerenza di tali "format" con le regole Eurostat ed evitare effetti negativi sulla finanza pubblica è stato inoltre previsto, nella redazione di tali documenti, anche il coinvolgimento del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 46 (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame dispone, sostanzialmente, **la soppressione del primo periodo dell'articolo 177, comma 3, del Codice**, il quale precisa la differenza tra la traslazione del rischio operativo e altri accadimenti contrattuali, prevedendo che ai fini della valutazione del rischio operativo, in quanto conseguenza economica di un evento incerto, non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

La novella, valutata insieme al DIPE, si rende necessaria per allineare la formulazione dell'articolo 177 alla direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni e per evitare ambiguità tra il riferimento dell'articolo 177, comma 3, ai "fattori eccezionali", come normalmente rientranti nel rischio operativo a carico dell'operatore economico, e il riferimento dell'articolo 192 agli "eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili" come ordinaria causa di rinegoziazione del contratto.

La citata direttiva europea non include infatti i "fattori eccezionali" tra quelli rientranti nel rischio operativo, ma si limita a far riferimento (considerando n. 20 della direttiva) ai fattori al di fuori del controllo delle parti. Resta fermo, in ogni caso, il principio di derivazione euro-unitaria (che peraltro è già implicito nell'articolo 177, comma 2) per cui il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori estranei al controllo delle parti. A tal fine, non rilevano quindi rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 47 (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In materia di revisione del contratto di concessione, l'**articolo 192, comma 3, del Codice** prevede che, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'articolo, al fine di semplificare il procedimento sopra descritto, **novella il citato articolo 192, comma 3 del Codice**, prevedendo che, nei medesimi casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione sia subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS, senza che sia più necessaria l'emissione del parere del DIPE, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, tuttavia, è stato precisato, che, stante la natura non vincolante di tale parere, in luogo della valutazione del DIPE, debba sussistere anche un obbligo di motivazione (aggiuntivo) in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Come ulteriore misura di semplificazione, si prevede, inoltre, che, nei casi diversi da quelli sopra riferiti, sia facoltà dell'ente concedente sottoporre o meno la revisione del contratto al previo parere del NARS.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 48 (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame **sostituisce integralmente l'articolo 193 del Codice**, che disciplina la procedura di affidamento della realizzazione in concessione di lavori o servizi mediante lo strumento della finanza di progetto quale particolare modalità di finanziamento delle concessioni. L'istituto del project financing, che ha assunto un ruolo di crescente importanza nell'ordinamento interno, offrendo una via di fuga rispetto alla dicotomia tra finanziamento delle opere a totale carico dell'amministrazione o ricorso esclusivo al mercato, per mezzo di forme di cofinanziamento pubblico-privato, peraltro, rientra, trasversalmente, all'interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, all'interno delle misure per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche, quindi nell'ambito sia della 'M1C2-11-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza' sia della 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10 - Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti'.

Per quanto concerne la menzionata 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10', sono state previste nuove misure tese, nel complesso, ad aumentare il livello di professionalizzazione, anche sul piano della formazione, nonché ad incentivare il ricorso alla qualificazione. In particolare, con la misura in esame, nell'ottica di incrementare l'efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, è stato assunto l'impegno di ridefinire l'istituto del project financing.



La disposizione in esame, da un lato, dà attuazione agli impegni assunti con il PNRR, sostituendo integralmente l'articolo 193, con l'intento di chiarire le modalità applicative dell'istituto per incentivarne ulteriormente l'utilizzo, dall'altro, in considerazione dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione INFR (2018)2273. “*Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE*”, introduce specifiche disposizioni che mirano ad assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità.

In particolare, la nuova disposizione fornisce, innanzi tutto, l'inquadramento generale delle due principali procedure di finanza di progetto, *i.e.* a iniziativa privata e a iniziativa pubblica, introducendo, nell'ambito della disciplina dell'iniziativa, puntuali vincoli di trasparenza in capo agli enti concedenti nel caso in cui un operatore economico, prima della presentazione di una formale proposta, intenda trasmettere (come avviene diffusamente nella prassi) una preliminare manifestazione di interesse nei confronti di un dato progetto. A tal fine, è previsto che un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. Qualora l'ente concedente comunichi all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta, sono trasmesse all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale.

Viene quindi delineata la procedura di finanza di progetto su iniziativa privata, prevedendo che gli operatori economici, in qualità di promotore, possano presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato. Le proposte presentate non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse. Quanto ai contenuti della proposta, rispetto alla formulazione originaria, la novella precisa che nella proposta deve essere incluso il progetto di fattibilità redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7 (di nuova introduzione), nonché l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore.

Inoltre, per assicurare il rispetto del principio di trasparenza, si specifica che le proposte presentate siano pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento da parte di altri operatori economici (proponenti).

La disposizione, inoltre, provvede a disciplinare puntualmente la procedura di selezione delle proposte che sono ritenute di interesse pubblico, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni. La selezione è effettuata tenendo conto della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente. A valle della citata procedura, è previsto che l'ente concedente pubblichi sul proprio sito istituzionale e comunichi ai soggetti interessati le proposte selezionate.

Si prevede, altresì, che le proposte individuate siano soggette ad una valutazione anche comparativa di fattibilità da parte dell'ente concedente, invitando se necessario il promotore o i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Resta ferma la facoltà di indire una



conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale fase di valutazione si conclude provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati, entro termini stabiliti, prorogabili per comprovate esigenze istruttorie.

Una rilevante innovazione rispetto alla disciplina vigente risiede nella previsione, prevista dal comma 7, che il progetto di fattibilità, selezionato all'esito della valutazione descritta, deve essere integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 (che disciplina i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica) ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 del Codice e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139 del Codice. L'ente concedente indica quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo e prevede l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto al promotore ovvero al proponente. Per quanto riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di prelazione, la norma effettua specifici chiarimenti con riferimento a molteplici fattispecie. Occorre, in ogni caso, precisare che il diritto di prelazione viene riconosciuto all'operatore che ha presentato il progetto che poi è stato approvato: pertanto, l'operatore titolare del diritto di prelazione può non coincidere con l'originario promotore.

In sede di gara, i concorrenti (tra cui rientrano il promotore e il proponente), in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. In ogni caso, si prevede che le offerte siano corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.

Viene poi previsto che, in relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte, ferma restando la loro autonomia decisionale. Tale facoltà viene riconosciuta anche nell'ipotesi di *project financing* ad iniziativa pubblica.

La novella, inoltre, prevede che il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti



gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Infine, la disposizione in esame disciplina la finanza di progetto a iniziativa pubblica, prevedendo che l'ente concedente, anche tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse presentate ai sensi del comma 2, può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte.

Infine, sono individuate le modalità di valutazione delle proposte e di svolgimento della procedura di gara nel rispetto delle disposizioni procedurali illustrate per la finanza di progetto ad iniziativa privata.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49 (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo interviene sull'**articolo 197 del Codice**, che definisce e disciplina il contratto di disponibilità. In particolare, si **modifica l'articolo 197, comma 1**, per precisare, anche in coerenza con la modifica apportata all'articolo 175 del Codice, che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 50 (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo interviene sull'**articolo 201 del Codice**, che disciplina i contratti di partenariato sociale. In particolare, si **modifica l'articolo 201, comma 1, del Codice**, precisando che, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 197 del Codice, i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, si **modifica l'articolo 201, comma 2, del Codice**, ai sensi del quale le parti determinano il contenuto dei contratti tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC, per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 51 (Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **modifica l'articolo 202 del Codice**, che disciplina la cessione di immobili in cambio di opere. In particolare, si modifica il **comma 1 dell'articolo 202 del Codice** per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52 (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame **modifica l'articolo 209 del Codice**, che ha disposto la sostituzione dell'articolo 121 Codice del processo amministrativo, al fine di allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara con le disposizioni interne al Codice. In particolare, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 53 (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 215 del Codice** che disciplina l'istituto del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), organismo previsto per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto.

In particolare, **apporta modifiche al comma 1, dell'articolo 215 del Codice** per circoscrivere l'operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l'istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l'eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall'articolo 1 dell'Allegato V.2, che l'istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 54 (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **216 del Codice** esplicita l'ambito oggettivo dell'attività dei CCT, prevedendo al **comma 1**, l'acquisizione obbligatoria del parere (che ha carattere obbligatorio ma non vincolante) del collegio consultivo tecnico nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori



diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture.

Con la novella in esame, al **comma 1, lett. b)**, si prevedono modifiche al citato **comma 1 dell'articolo 216 del Codice** in coordinamento con quelle apportate all'articolo 215 disponendo l'espunzione del riferimento agli affidamenti di servizi e forniture con riguardo alla richiesta obbligatoria del parere del CCT, inoltre si è provveduto a perimetrare con maggior dettaglio l'ambito oggettivo dell'attività del CCT nei casi di rilascio di pareri obbligatori. Nel dettaglio, si prevede che nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio e specificando che se le parti convengono che le determinazioni del collegio possano assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., sia preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

Al **comma 1, lett. c)**, del presente decreto si apportano modifiche al **comma 2 dell'articolo 216 del Codice**, finalizzate a prevedere che l'acquisizione del parere del Collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.

Alla luce delle modifiche apportate, è infine modificata la rubrica dell'articolo in "*Pareri e determinazioni obbligatorie*" (**comma 1, lett. a)**).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 55 (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame **modifica l'articolo 217 comma 1, secondo periodo, del Codice** al fine di escludere che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere anche per la risoluzione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 56 (Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame **modifica l'articolo 219 del Codice** che prevede che il CCT venga sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

In particolare, si **aggiunge il comma 1-bis**, per precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito, fugando eventuali incertezze interpretative.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 57 (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 221 del Codice**, che disciplina le funzioni della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si **modifica il comma 3, sopprimendone i periodi successivi al primo**, che prevedono, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia, l'istituzione di uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk), il quale effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Posto il decorso del termine di dodici mesi dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia, la disposizione in esame sopprime le disposizioni che hanno istituito il menzionato help desk.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 58 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **apporta alcune modifiche all'articolo 222 del Codice** che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'ANAC.

In particolare:

- **sopprime l'ultimo periodo del comma 7** al fine di eliminare il riferimento ivi contenuto all'articolo 109 (Reputazione dell'impresa) del Codice, per esigenze di coordinamento;
- **modifica il comma 10** al fine di eliminare il riferimento alle informazioni rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109 tra le informazioni da inserire nel casellario.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 59 (Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 223 del Codice** che disciplina le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **apportando modifiche al comma 2, lettera f)** per correggere un errato riferimento ai progetti di "fattibilità e definitivi", posto che, ai sensi dell'articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 60 (Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 225 del Codice**, recante la disciplina transitoria e di coordinamento, il cui comma 1 dispone, tra l'altro, che la pubblicazione di informazioni ulteriori,



complementari o aggiuntive rispetto ai bandi o agli avvisi pubblicati avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante.

In particolare:

- **inserisce il comma 5-bis** finalizzato a dettare una disciplina transitoria, precisando che l'attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale. La *ratio* della disposizione in commento si rinviene nell'opportunità di consentire agli operatori economici aventi nel proprio organico personale privo del titolo di studio richiesto dalla legislazione vigente, di ottenere o rinnovare le certificazioni SOA, considerando quale requisito per il direttore tecnico anche la maturata esperienza professionale almeno quinquennale.
- **abroga il comma 14**, posto che la disposizione prevede un termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 61 (Inserimento dell'articolo 225-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame è volta ad introdurre un nuovo **articolo 225-bis del Codice** al fine di ricomprendervi ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto legislativo in esame.

In particolare, il **comma 1** prevede che il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, sia adottato dall'AgID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 2** prevede che la nuova disciplina derivante dalla novella all'**articolo 43 del codice** non si applica ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 già avviati alla data di entrata in vigore della medesima disciplina a condizione che sia stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7. del medesimo decreto legislativo.

Sotto altro profilo, il **comma 3** precisa che le modifiche apportate agli **articoli da 215 a 219 e all'Allegato V.2 del Codice**, successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data.

Infine, il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 193, così come novellate dal presente decreto, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si chiarisce, altresì, che per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente



concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 62 (Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

Come noto, uno dei più significativi elementi di novità del codice è rappresentato dal fatto che il medesimo codice è immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare senza operare rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi.

Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione, suggerito dal Consiglio di Stato, che opera sulla quasi totalità degli allegati al codice, che hanno valenza legislativa in prima applicazione e regolamentare a regime.

Non sono stati interessati dal procedimento sopra delineato esclusivamente gli allegati:

- I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti, recante le definizioni del codice;
- I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione;
- II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

La novella in commento, al fine di cristallizzare tale procedimento immaginato dal codice, e di razionalizzarlo sotto il profilo esclusivamente formale di chiarezza delle fonti, inserisce, **al comma 1, l’articolo 226-bis al Codice** con il compito di “*reductio ad unum*” (*rectius* nuovo articolo 226-bis) delle varie disposizioni di “delegificazione” ora inserite “a pettine” nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.

In particolare, il **comma 1 dell’articolo 226-bis del Codice** rinvia ad uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 che possano ricomprendere la disciplina degli allegati per i quali il Codice già autorizza l’utilizzo della citata procedura mentre il **comma 2 dell’articolo 226-bis del Codice** introduce la stessa opzione anche per i regolamenti da adottarsi ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, in aderenza a quanto già autorizzato con riferimento ai singoli allegati.

Il **comma 3 dell’articolo 226-bis del Codice** detta, invece, la disciplina riferita a quegli allegati per i quali il Codice aveva rinvio, in fase attuativa di prima modifica, a meri decreti di natura non regolamentare.

Si fa riferimento, in particolare, all’Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, per il quale si prevede che lo stesso è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e all’Allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per il quale



si rinvia a un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il **comma 4 dell'articolo 226-bis del Codice** precisa, infine, che gli allegati, sostituiti ai sensi dell'articolo in commento, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti che operano una sostituzione integrale, anche in qualità di allegato al codice.

Ai fini di coordinamento con l'introduzione dell'articolo 226-bis, il **comma 2 della novella** in esame reca le abrogazioni necessarie.

In considerazione del carattere ordinamentale e di semplificazione, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 63 (Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo in esame, come previsto dall'articolo 1 del presente schema (che apporta modifiche all'articolo 11 del Codice), **inserisce l'Allegato I.01 del Codice**, per disciplinare, da un lato, i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2 del Codice, del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; e, dall'altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 64 (Modifiche all'allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **apporta modifiche all'Allegato I.1 al Codice**, che reca le definizioni, individuando i soggetti cui il codice si applica (articolo. 1), i contratti che il codice disciplina (articolo 2) e le procedure e gli strumenti di cui possono avvalersi le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (articolo 3).

In particolare, le modifiche apportate all'Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal presente decreto e, in particolare:

- **all'articolo 1, comma 1, inserisce la lettera d-bis)**, recante la definizione di “amministrazione procedente” (in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 38 del Codice) e **le lettere t-bis) e t-ter)**, recanti, rispettivamente, la definizione di “persone con disabilità” e “persone svantaggiate”;
- **all'articolo 2, comma 1, sostituisce la lettera i)**, al fine di meglio definire il “contratto di disponibilità”;
- **all'articolo 3, comma 1, lettera q)**, vengono apportate **modifiche** per chiarire meglio la definizione di “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”;
- **all'articolo 3, comma 1, inserisce le lettere q-bis) a q-septies)** per introdurre, rispettivamente, le definizioni di “ambiente di condivisione dei dati”, “coordinatore dei flussi informativi di commessa”, “gestore dei processi digitali”, “contenitore informativo”, “modello informativo” e “livelli di fabbisogno informativo”;



- **all'articolo 3, comma 1, modifica la lettera u)**, che reca la definizione di “lotto quantitativo”, al fine di chiarire la menzionata definizione. In particolare, la specificazione si rende necessaria per evitare che la creazione di lotti quantitativi non funzionalmente autonomi possa alimentare la realizzazione di opere incompiute. Con la novella in esame, si riconosce quindi la possibilità di aggiudicare lotti quantitativi, al fine anche di incentivare la partecipazione delle PMI alle fasi successive del progetto, purché tale scelta appaia coerente con una programmazione complessivamente idonea a garantire la funzionalità dell'opera. Il requisito di autonomia funzionale non è quindi più parametrato al singolo lotto quantitativo, purché la programmazione delle aggiudicazioni relative ai diversi lotti garantisca l'impegno della stazione appaltante a realizzare un'opera funzionalmente autonoma;

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65 (Modifiche all'allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato I.2 al Codice**, che declina le attività del RUP.

In particolare:

- a) **modifica l'articolo 2, comma 1**, per chiarire che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono avvalersi del personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore per lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC. Inoltre, si chiarisce, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 del codice, che il RUP possa essere individuato tra i dipendenti anche non di ruolo;
- b) **modifica l'articolo 8**, recante i compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione. In particolare:
 - **inserisce la lettera s-bis), al comma 1**, per disporre che il RUP sia tenuto a rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore; e
 - **sostituisce il comma 4** al fine di apportare una modifica di coordinamento tra quanto previsto in citato articolo 8 e l'articolo 32 dell'Allegato II.14. Invero, il menzionato articolo 32 disciplina le ipotesi nelle quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere necessariamente soggetto diverso dal RUP. Pertanto, con la modifica in esame, si introduce un rinvio all'articolo 32 dell'allegato II.14 per l'individuazione dei casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere soggetto diverso dal RUP;
- c) **modifica l'articolo 9, comma 6**, per precisare che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 66 (Modifiche all'allegato I.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)



L'articolo **interviene sull'Allegato I. 3 al Codice**, che individua i termini delle procedure di appalto e di concessione.

Le modifiche al menzionato Allegato I.3 si sono rese necessarie per coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all'articolo 17 del Codice dall'articolo 3.

In particolare, **modifica il comma 1** al fine di prevedere, per gli appalti di lavori, un termine massimo di tre mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto, per la pubblicazione dei documenti iniziali di gara. Tale novella si pone come direttamente correlata all'introduzione del comma 3-bis all'articolo 17: invero, viene stabilito che il termine massimo che deve intercorrere tra la validazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire è pari a tre mesi.

Conseguentemente, la novella in esame **modifica la rubrica, e i commi 3, 4 e 5**, per coordinare le relative disposizioni con la richiamata modifica al comma 1.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 67 (Modifiche all'allegato I.5 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato I.5 al Codice**, che disciplina gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Segnatamente, la novella in esame:

a) **modifica l'articolo 3**, e, in particolare:

- **inserisce il comma 1-bis** al fine di specificare che l'obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;
- **sostituisce il comma 3**, per tener conto delle modifiche apportate in tema di digitalizzazione;
- **sostituisce il comma 14** per adeguarne il testo alle nuove disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;

b) **modifica l'articolo 4, comma 3**, apportando un coordinamento con quanto puntualmente previsto dalla delibera ANAC n. 264 del 2023;

c) **modifica l'articolo 5** per adeguare la terminologia utilizzata dalle nuove disposizioni del Codice (ed alle conseguenti delibere ANAC) in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare:

- **il comma 5**, di cui sostituisce il primo e il terzo periodo;
- **il comma 8**, per correzioni di mero *drafting*;
- **il comma 10**, che viene sostituito;

d) **modifica l'articolo 6**, e in particolare:

- **apporta una modifica di drafting**, sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi";
- **inserisce il comma 1-bis** al fine di specificare che l'obbligo di inserire le forniture di beni e l'acquisizione di servizi in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente, anche in caso di ricorso a enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;



- **sostituisce il comma 3** al fine di adeguare il testo della disposizione alle disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;
- **abroga il comma 12** al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- **inserisce il comma 13-bis** assicurando un coordinamento con le disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;

e) **modifica l'articolo 7**, e in particolare:

- **apporta una modifica di drafting**, sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi";
- **inserisce i commi 3-bis e 3-ter** al fine di colmare la mancanza di analoga previsione nel comparto delle forniture e dei servizi (prevista *in subiecta materia*, a legislazione vigente, solo per i lavori);
- **abroga il comma 5 dell'articolo** al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- **sostituisce il comma 10** al fine di precisare che oggetto di pubblicazione sono i programmi aggiornati nella loro interezza, ovvero così come risultanti dalle modifiche di cui al comma 9 (e non le sole modifiche apportate al programma precedente come si poteva erroneamente intendere dall'attuale formulazione). Inoltre, nel rispetto del comma 4 dell'articolo 37 del codice si ribadisce che anche per essi valgono gli stessi obblighi di pubblicazione del primo programma approvato;

f) **modifica l'articolo 8**, e in particolare:

- **modifica il comma 1**, per apportare una modifica di drafting (sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi") e di coordinamento per equiparare la disciplina applicabile ai lavori a quella in materia di acquisti di beni e servizi in materia di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
- **sostituisce il comma 2** per consentire un più immediato riferimento alle procedure di gara di centrali uniche di committenza e soggetti aggregatori, prevedendo l'inserimento, qualora disponibile, del CIG dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata;

g) **modifica l'articolo 9, comma 1**, per apportare una modifica di drafting, sostituendo l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi".

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 68 (Modifiche all'Allegato I.7 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato I.7 al Codice**, che definisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli



enti concedenti devono predisporre. In particolare, coerentemente con il principio del risultato, sono definiti i requisiti delle prestazioni che devono essere previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica e viene precisato che, qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione debba, altresì, contenere il capitolato informativo.

La disposizione, in riscontro delle proposte degli *stakeholders* acquisite in sede di consultazione, oltre a provvedere a una migliore organizzazione dell'articolato, anche mediante semplici spostamenti di commi, per rendere più chiaro e lineare il contenuto dell'allegato, inserisce nuovi commi con i quali è stata prevista la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera (piano preliminare di manutenzione), del Piano di Sicurezza e coordinamento, della dimensione temporale, del piano particellare di esproprio, della dimensione economica (computo metrico ed estimativo).

Segnatamente, la novella in esame:

- a) **modifica l'articolo 1, sostituendo il comma 2**, per recare una implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente alla modellazione del contesto e dello stato di fatto. Inoltre, viene eliminato il legame fra il quadro esigenziale e l'adozione dei predetti metodi e strumenti in quanto non coerente con i contenuti del quadro esigenziale stesso, nonché aggiornata la caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche UNI EN ISO 19650;
- b) **modifica l'articolo 2, commi 1 e 4, lettere a) e c)**, per provvedere all'aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche afferenti alla citata serie UNI EN ISO 19650, generalizza il riferimento all'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice come supporto allo sviluppo delle alternative progettuali, eliminando il riferimento esclusivo ai modelli informativi quale strumento di illustrazione delle alterative progettuali;
- c) **modifica l'articolo 3**, per apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicitando in modo più chiaro i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione. Tale aggiornamento è reso coerente con i contenuti della serie di norme tecniche UNI EN ISO 19650. Si segnala, inoltre, la novella integrativa in base alla quale all'interno del DIP, qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale.
- d) **inserisce l'articolo 4-bis** in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale si prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Viene altresì specificato che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice;
- e) **modifica l'articolo 5, comma 1** con riferimento all'articolazione dei quadri economici dell'opera o del lavoro. In particolare, **sostituisce la lettera a)** al fine di chiarire che i lavori sono a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso. In tal modo, al



fine di assicurare e garantire il livello qualitativo delle prestazioni, nonché una più corretta computazione delle lavorazioni, si è introdotto un *favor* per i lavori “a misura”, rendendo quelli c.d. “a corpo” come residuali e da prevedere solo previa espressa motivazione che ne evidenzia la necessità in relazione alle esigenze specifiche della stazione appaltante sottese ad uno specifico appalto;

f) **modifica l'articolo 6**, per introdurre, in materia di elaborazione del PFTE, il riferimento, finora limitato ai modelli informativi, ad altre sorgenti di informazione ai fini della rappresentazione delle caratteristiche del contesto, e, in particolare, all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale che fanno riferimento ai processi di gestione delle informazioni indipendentemente dalla loro sorgente specifica. Viene, inoltre, prevista l'eventualità, in caso di appalto integrato su PFTE, di redazione del capitolato informativo. In particolare:

- **sostituisce il comma 2;**

- **al comma 4, lettera d)**, inserisce il riferimento alla procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8 tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;

- **al comma 7**, apporta modifiche alle lettere c) e g), alla lettera o) sopprime l'ultimo periodo, sostituisce la lettera p) e alla lettera q) sopprime l'ultimo periodo;

- **abroga il comma 8;**

- **inserisce un comma 8-bis**, che si coordina con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 41 del Codice, al fine di prevedere i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, che possono essere affidati sulla base del PFTE;

g) **inserisce l'articolo 6-bis**, ove vengono declinati i contenuti del progetto di fattibilità richiesto per la procedura di finanza di progetto, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate dal promotore o dal proponente ai sensi dell'articolo 193 del Codice;

h) **modifica l'articolo 9, comma 1**, per chiarire che nella relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve essere illustrata l'attività svolta nell'ambito della prima fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.8 come modificato dal presente decreto) e non deve essere illustrato l'esito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in quanto in questa fase progettuale non si può conoscere tale esito;

i) **sostituisce l'articolo 12, comma 1**, per apportare modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli allegati. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento all'Allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;

l) **modifica l'articolo 13, del quale sostituisce i commi 1 e 2 e abroga i commi 3 e 4**. L'articolo presentava un refuso, riferendosi al capitolato informativo in luogo della corretta Relazione specialistica sulla modellazione informativa. Per tale ragione, il testo di tale articolo è stato aggiornato dettagliando finalità e contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa;

m) **inserisce l'articolo 13-bis**, in quanto, analogamente all'articolo 13 che riporta i contenuti della Relazione Specialistica sulla modellazione informativa e ai successivi articoli che esplicitano i contenuti degli elaborati progettuali, si è ritenuto opportuno definire i contenuti dei modelli informativi che rappresentano essi stessi un elaborato progettuale; **inserisce, inoltre, l'articolo 13-ter**, ove sono definiti i contenuti del capitolato informativo;



- n) **modifica l'articolo 15, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, prevedendo, per il caso in cui vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro siano integrate anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere. Inoltre, si prevede che i modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. Infine, si precisa che nei casi di cui al nuovo comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi;
- o) **modifica l'articolo 16, inserendo i commi 2-bis e 2-ter**, ove viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo di massima);
- p) **modifica l'articolo 18, sostituendo il comma 2**, che utilizza un lessico (4D e 5D) non codificato e incoerente con le norme tecniche, **e inserendo il comma 2-bis** per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma);
- q) **modifica l'articolo 19, sostituendo il comma 10, e inserendo i commi 10-bis e 10-ter**, per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- r) **modifica l'articolo 22**. In particolare:
- **abroga il comma 2**, in quanto, in aderenza alla struttura di articoli che definisce il PFTE, i contenuti che definiscono il capitolato informativo vengono fatti confluire, opportunamente revisionati, nel nuovo articolo 32-ter;
 - **al comma 4, aggiunge le lettere p-bis) e p-ter)**, prevedendo l'introduzione nei contenuti del progetto esecutivo sia dei modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa sia del capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
 - **abroga il comma 5**, i cui contenuti, opportunamente revisionati, confluiscono, in coordinamento, nell'articolo 25, comma 4, in quanto in tale articolo vengono disciplinati i contenuti degli elaborati grafici;
- s) **modifica l'articolo 23, abrogando il comma 5**, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-bis;
- t) **modifica l'articolo 24, abrogando il comma 4**, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-bis;
- u) **modifica l'articolo 25, sostituendo il comma 4**, per trasfondere quanto abrogato all'articolo 22, comma 5. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento alle disposizioni di cui all'Allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;
- v) **modifica l'articolo 26, abrogando il comma 10**, in quanto il contenuto sarebbe risultato ridondante rispetto alla disciplina di cui al nuovo articolo 32-bis;
- z) **modifica l'articolo 27, sostituendo il comma 9**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della



pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti (piano di manutenzione);

aa) **modifica l'articolo 27, inserendo i commi 9-bis e 9-ter** per chiarire che i modelli informativi possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo;

bb) **modifica l'articolo 28, inserendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

cc) **modifica l'articolo 30**. In particolare:

- **inserisce, al comma 4, la lettera d-bis**, per prevedere che, nell'ambito UNI ISO 21500, vi è l'obiettivo di garantire una gestione efficace, coerente ed integrata dei dati e delle informazioni progettuali relazionandoli agli elementi della WBS;

- **sostituisce il comma 5 e inserisce il comma 5-bis**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma);

dd) **modifica l'articolo 31**. In particolare:

- **al comma 1, apporta modifiche al primo, al secondo periodo e al terzo periodo**, in materia di predisposizione del computo metrico estimativo in coordinamento con le novelle illustrate nei nuovi commi precedenti;

- **sostituisce il comma 8 e inserisce il comma 8-bis**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo);

ee) dopo l'articolo 32:

- **inserisce l'articolo 32-bis**, per disciplinare, in analogia al PFTE, i contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa per il progetto esecutivo;

- **inserisce l'articolo 32-ter**, per definire, in analogia agli articoli che descrivono i contenuti degli altri elaborati progettuali, i contenuti del capitolato informativo del progetto esecutivo;

ff) **modifica l'articolo 33**. In particolare:

- **sostituisce il comma 6 e inserisce il comma 6-bis** per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto delle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi (piano particellare di esproprio);

gg) **modifica l'articolo 35**, per apportare modifiche di *drafting*;

hh) **modifica l'articolo 36**, per apportare modifiche di *drafting*;

ii) **modifica l'articolo 37, sostituendo il comma 4**, al fine di coordinamento e di renderne coerente la formulazione con quella relativa agli altri commi dello stesso articolo;

ll) **modifica l'articolo 38, comma 1**, per correggere un refuso nell'indicazione della norma UNI EN ISO e **comma 2**, per precisare che il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto è chiamato a individuare, in sede di offerta, un direttore tecnico, in luogo di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica;



mm) **modifica l'articolo 40, inserendo al comma 2, le lettere i-bis) e i-ter)**, al fine di esplicitare, nei casi di adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, i principi generali per la verifica della documentazione progettuale inerente alla gestione informativa digitale, e **abrogando il comma 3**;

nn) **modifica l'articolo 41, comma 1, sopprimendo il secondo periodo**, in quanto si riferisce a contenuti del capitolato informativo già esplicitati negli articoli specifici.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 69 (Modifiche all'Allegato I.8 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo interviene sull'**Allegato I.8 al Codice**, che disciplina la Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 1.

In particolare, **viene modificato l'articolo 1, in particolare ai commi 1, 2, 7 e 8**. Infatti, i commi citati, non descrivono in modo chiaro le diverse fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Inoltre, il comma 8 dispone che l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico si concluda in 90 giorni. Tale tempistica non risulta realizzabile in fase di DOCFAP per la frequente indisponibilità delle aree, non ancora espropriate, e non è coerente con le due fasi individuate ai sensi degli articoli 38, comma 8, e 39, comma 7 (rispettivamente, verifica di assoggettabilità e indagini archeologiche) che possono essere anche disgiunte (prima e dopo la conclusione della conferenza dei servizi). Le modifiche introdotte sono finalizzate a specificare espressamente le due fasi della procedura, chiarendo che la fase 2 è eventuale in quanto a seguito delle procedure propedeutiche riferite alla fase 1 potrebbe determinarsi la non necessità di procedere alla definitiva procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Infine, al comma 8 è stato disposto che l'eventuale seconda fase della procedura si deve concludere entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini (e non dalla richiesta del soprintendente di cui al comma 4) con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 70 (Modifiche all'Allegato I.9 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo apporta modifiche all'**Allegato I.9 al Codice**, che attiene ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, disciplina tutti i profili specificamente indicati dal comma 4 dell'articolo 43 del Codice.

L'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, integrata con altre metodologie gestionali quali il project management, comporta un processo di *change management* all'interno di una stazione appaltante; pertanto, è stata necessaria una vera e propria integrazione tra i vari aspetti evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione.

In particolare, **il comma 1, lettera a)** della novella modifica **l'articolo 1** e segnatamente:



- 1) **modifica il comma 1** apportando una modifica di *drafting*;
- 2) **sostituisce il comma 2**, per effettuare il riferimento corretto ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione; in particolare, per l'importanza che riveste la gestione di tali strumenti, si è fatto riferimento al piano di adozione degli strumenti *hardware* e *software* al fine di garantirne aggiornamento e funzionalità; infine è stato meglio descritto l'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione in un'ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità;
- 3) **inserisce il comma 2-bis**, nel quale viene trasfuso, opportunamente revisionato, il contenuto dell'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 1 (abrogato dal numero 5) della novella in esame). Si ritiene opportuno, infatti, subito dopo il comma 2 che definisce gli adempimenti delle stazioni appaltanti, rappresentare l'importanza di definire i requisiti informativi ai fini dello sviluppo dei modelli informativi a partire da quelli che sono gli obiettivi strategici di organizzazione e in funzione dello specifico livello di progettazione;
- 4) **sostituisce il comma 3**, al fine di garantire l'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, prevede che all'atto della nomina, le figure professionali richiamate nel comma posseggano già le competenze necessarie, che possono derivare anche dalla diretta esperienza professionale oltre che dalla già prevista formazione;
- 5) **sopprime l'ultimo periodo del comma 4**, connesso agli adempimenti di cui al comma 2, il quale viene trasfuso, in una forma più organica e rappresentativa del processo di formulazione dei requisiti informativi, nel comma 2 bis;
- 6) **sostituisce il secondo periodo del comma 5**, al fine di correggere il riferimento ai modelli informativi mediante il ricorso all'utilizzo della definizione ufficiale della ISO 19650 di modello informativo e contenitore informativo;
- 7) **modifica una parola al comma 6**, al fine di aggiornarlo alle forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore;
- 8) **sostituisce il comma 8**, al fine di aggiornarlo alle forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore;
- 9) **modifica il secondo periodo del comma 9**, al fine di integrare il riferimento alle responsabilità, oltre che agli obblighi, dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale;
- 10) **modifica il comma 10**, al fine di disciplinare in modo più chiaro il flusso dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa e rappresentarne finalità e contenuti di massima. In particolare:
 - **sopprime la lettera a)**;
 - **sostituisce le lettere b) e c)**;
 - **apporta modifiche alle lettere e) e g)**;
 - **sostituisce la lettera h)**;



- **apporta modifiche alla lettera i);**

11) **sostituisce il comma 11**, al fine di evidenziare, nell'ambito degli appalti lavori, sul concetto di aggiornamento dei modelli informativi durante la fase realizzativa per la consegna all'organo di collaudo. In coerenza con quanto definito negli allegati I.7 e II.14, viene inoltre richiamata anche la relazione specialistica sulla modellazione informativa;

12) **modifica il comma 12** al fine di aggiornarlo dal punto di vista lessicale. Segnatamente:

- **sostituisce l'alinea e la lettera b);**

- **sopprime la lettera c);**

- **sostituisce la lettera d);**

- **sopprime la lettera e)**, in quanto fa riferimento a processi non ancora codificati;

- **sostituisce la lettera f);**

- **apporta modifiche alla lettera h);**

- **apporta modifiche alla lettera i);**

- **sostituisce la lettera l);**

- **apporta delle modifiche lessicali alle lettere q) e r)**, correlate alla modifica apportata al comma 1.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 71 (Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo interviene sull'**Allegato I.10 al Codice**, che contiene l'elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice.

In particolare, la disposizione **integra l'elenco delle attività tecniche** a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, ricomprendendo anche l'attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all'intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 72 (Modifiche all'Allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

Il provvedimento interviene sull'**Allegato I.11 al Codice**, che disciplina l'organizzazione, le competenze, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale modifica, in particolare, interviene sull'**articolo 8, comma 1 dell'Allegato I.11 al Codice** ed è volta a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto



tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione. Tale previsione si rende necessaria per garantire che le figure apicali del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano in possesso di un elevato profilo tecnico e di una consolidata esperienza, anche sotto l'aspetto amministrativo, nel campo delle grandi infrastrutture e delle opere pubbliche.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 73 (Modifiche all'Allegato I.13 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

Interviene sull'**Allegato I.13 al Codice**, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice.

In particolare, apporta modifiche all'**articolo 2, comma 5, sostituendo il primo periodo e alla Tabella A della Nota di lettura, apportando modifiche al numero 5)**, al fine di favorire l'adozione di un lessico coerente con l'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate e afferenti ad un lessico gergale in uso nel settore.

Infine, è stato aggiunto un nuovo articolo 2-bis con i quali sono stabiliti i metodi di calcolo dei punteggi economici.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 74 (Modifiche all'Allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo interviene sull'**Allegato I.14 al Codice**, che contiene le indicazioni per la determinazione dei prezziari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna Regione e Provincia autonoma e riproduce nella sostanza il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 2022.

In particolare:

- a) **modifica l'articolo 2, comma 7, sostituendo il primo periodo**, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- b) **modifica l'articolo 6**, in materia di prezziari. In particolare, il comma 2 del menzionato articolo 6 disciplina le attività di coordinamento mediante la costituzione di un tavolo di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, per assicurare un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario. Nel dettaglio, la novella in esame:



- **all'alinea e al comma 3 apporta modifiche** per precisare che il tavolo di confronto deve avere una natura tecnica, e non di mero coordinamento, e che lo stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
- **alla lettera f) apporta modifiche** di coordinamento, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate;
- **inserisce la lettera g-bis**), per introdurre un'ulteriore competenza al tavolo tecnico, *i.e.* quella di definire e realizzare uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.

Con particolare riferimento ai profili finanziari si evidenzia, in primo luogo, che l'incarico di coordinamento affidato al presidente del Consiglio superiore non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati. In secondo luogo, appare opportuno rilevare che la nuova attività del Tavolo di cui alla lettera g-bis) si pone in linea di continuità e coerenza con le funzioni da esso già svolte e previste a legislazione vigente e, pertanto, può e deve essere espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già attualmente impiegate nei suoi lavori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 75 (Modifiche all'Allegato II.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo interviene sull'**Allegato II.2 al Codice**, che disciplina i metodi di calcolo della soglia di anomalia individuando diversi modelli.

In particolare, in accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale in materia (Consiglio di Stato, sentenza del 1° luglio 2024, n. 5780) e riprendendo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del previgente Codice, **modifica il primo paragrafo "METODO A", punto 3)**, per precisare che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal Metodo A comporta automaticamente l'esclusione dalla gara.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 76 (Inserimento dell'Allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **introduce l'Allegato II.2-bis**, che disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto, per sancire il passaggio da un sistema di indici per categorie di opere ad un sistema di indici per lavorazioni. Sono, infatti, state individuate 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), associate ad uno specifico indice, alle quali possono essere ricondotte tutte le categorie di lavori. Con questa semplificazione, vengono drasticamente ridotti i tempi di definizione degli indici, assicurando la piena attuazione della disciplina sulla revisione dei prezzi. L'Allegato individua quindi le formule che, a seconda delle lavorazioni rilevanti nei singoli contratti di appalto, consentono di misurare l'incremento prezzi.



Per gli appalti di servizi e forniture, invece, sono stati censiti circa 500 categorie tramite la classificazione europea CPV e per ciascuna categorie sono stati individuati gli indici o la ponderazione di indici che le stazioni appaltanti devono indicare nel bando. Inoltre, al fine di fornire delle linee operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, nell'Allegato sono contenute diverse disposizioni volte a chiarire aspetti applicativi della disciplina.

L'articolo 1 indica l'ambito di applicazione delle disposizioni.

L'articolo 2 prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, ferma restando la possibilità, per gli appalti di servizi e forniture, di inserire nel contratto ulteriori meccanismi di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. Al fine di evitare sovrapposizioni, specifica altresì che l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Codice, ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 1. Viene precisato inoltre che, qualora l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi non garantisca comunque il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e comunque non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, in virtù del richiamo espresso agli istituti civilistici vigenti in materia di esecuzione del contratto, la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In tutti i casi di risoluzione del contratto avvenuta ai sensi del presente comma, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relativa ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti.

L'articolo 3 disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'articolo 4 contiene la disciplina per il calcolo dell'indice sintetico revisionale ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori.

L'articolo 5 contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del costo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi nei contratti di lavori.

L'articolo 6 disciplina le ipotesi di ricorso a un accordo quadro.

L'articolo 7 reca i criteri per la rideterminazione, da parte del progettista, dell'indice sintetico di revisione prezzi nelle ipotesi di varianti in corso d'opera, distinguendo, all'uopo, tra varianti di natura meramente quantitativa e varianti di tipo qualitativo.

L'articolo 8 disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto.

L'articolo 9 disciplina le ipotesi di ricorso all'appalto integrato.

L'articolo 10 disciplina l'utilizzo degli indici revisionali, e delle loro relative disaggregazioni settoriali, applicabili ai contratti di servizi e forniture. In particolare, si precisa che per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

L'articolo 11 reca, per gli appalti associati ad un codice CPV (Common Procurement Vocabulary) elencato nella **Tabella D**, i criteri da applicare ai fini dell'individuazione dell'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle **D.1.**, **D.2.**



e **D.3**. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante dovrà invece individuare l'indice di revisione ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

L'**articolo 12** contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del prezzo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi.

L'**articolo 13** detta la disciplina inerente alla revisione prezzi nelle ipotesi di ricorso ad appalti multiservizio o accordi quadro aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture.

L'**articolo 14** disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi.

L'**articolo 15** reca la copertura economica e finanziaria, prevedendo, in particolare, che le stazioni appaltanti, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, possono utilizzare, oltre alle somme accantonate in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:

- il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione;
- le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione.

L'articolo in esame precisa altresì che in caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del Codice.

Infine, si prevede che quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante è tenuta ad attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

L'**articolo 16**, infine, specifica l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni in commento, prevedendo che queste si applicano alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di individuazione degli indici di costo, nonché alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato. Conseguentemente, viene precisato che a decorrere dalla data di pubblicazione del citato provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT possono essere utilizzati solo a fini statistici. In tale prospettiva, ai fini di monitoraggio è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio sulla revisione prezzi. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La previsione in esame specifica altresì che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri



emolumenti comunque denominati. **Pertanto, dalla disposizione in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, appare opportuno chiarire sin d'ora che l'eventuale integrazione dell'Osservatorio con soggetti di natura privatistica non comporterà l'estensione dei relativi costi nei confronti dei soggetti istituzionali coinvolti, che espletteranno il loro incarico senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica, anche qualora tale nuovo organismo volesse avvalersi di un supporto tecnico ad hoc, che, in ogni caso, opererebbe senza corresponsione di emolumenti, rimborsi o gettoni comunque denominati.**

L'Allegato II.2-*bis* in commento contiene al suo interno le Tabelle A, B, C e D. Nel dettaglio:

- la **TABELLA A** si articola nella **TABELLA A.1**, che reca l'elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del Codice, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale e nella **TABELLA A.2**, che individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse;
- la **TABELLA B** riporta la metodologia di calcolo dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale;
- la **TABELLA C** riporta l'alternativa metodologica di calcolo dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, che può essere prevista nei documenti iniziali di gara;
- la **TABELLA D** riporta l'elenco dei CPV ed è suddivisa nelle Tabelle **D.1** (recante l'elenco dei CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT), **D.2** (recante l'elenco dei CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT da scegliere da una selezione di indici) e **D.3** (recante l'elenco dei CPV con associazione ad un indice composto con ponderazione di indici ISTAT).

Le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi rientrano nel quadro economico dei relativi interventi ovvero nella disponibilità della stazione appaltante e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 77 (Modifiche all'Allegato II.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato II.3 al Codice**, che reca la disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti, in attuazione dell'articolo 61, commi 4 e 5 del Codice, **modificandone la rubrica** al fine di effettuare un coordinamento interno.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 78 (Modifiche all'Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **interviene sull'Allegato II.4 al Codice**, che, in attuazione degli articoli 62 e 63 del Codice, reca disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al fine di armonizzarne i contenuti alle modifiche apportate alla parte codicistica. Segnatamente:



- a) **modifica l'articolo 3** e, in particolare:
- **sostituisce il comma 5**, al fine di specificare l'ambito oggettivo e oggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisando, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti concedenti". Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all'articolo 62, comma 18, del Codice;
 - **interviene sul comma 6**, al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2026, agli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura, ovvero, in mancanza, del responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Tale facoltà era già prevista sino al 30 giugno 2024;
- b) **modifica l'articolo 4 sostituendo il comma 4**. In particolare, si precisa che ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice;
- c) **modifica l'articolo 5** e, in particolare, si **sostituisce il comma 5**, al fine di specificare l'ambito oggettivo e oggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisandosi, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti concedenti". Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all'articolo 62, comma 18, del Codice;
- d) **sostituisce l'articolo 8** al fine di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti alla qualificazione per la fase esecutiva del contratto, che, in effetti, costituisce una novità assoluta introdotta dal Codice. Le modifiche apportate all'articolo 8 rispondono infatti all'esigenza di rendere le previsioni in esame compatibili con lo stato dell'arte in cui versano le stazioni appaltanti (soprattutto medio-piccole) in ordine alla maturazione dei requisiti richiesti per la qualificazione alla esecuzione dei contratti pubblici. L'individuazione e la perimetrazione, inoltre, dei requisiti richiesti per la qualificazione, se da un lato appaiono maggiormente rispondenti anche alle richieste presentate sul punto dalla Commissione europea nell'ambito delle interlocuzioni occorse per l'attuazione delle milestones PNRR (M1C1 73-bis), dall'altro, rendono il sistema di qualificazione relativo alla esecuzione del contratto in linea con l'effettivo contesto amministrativo di riferimento;
- e) si interviene sull'**articolo 11 dell'Allegato II.4 al Codice**, inerente alla revisione della qualificazione. Nel dettaglio si interviene **sull'alinella del comma 2**, al fine di chiarire che la valutazione ivi prevista da parte dell'ANAC non è facoltativa ma obbligatoria. Inoltre, si riformula la **lettera a)**, con l'obiettivo di prevedere tra i requisiti premianti da valutare in sede di revisione, non solo la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ma anche l'aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate, anche al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione. Si inseriscono inoltre le **lettere b-bis) e b-ter)** che introducono nuovi requisiti premianti, quali la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media i centoquindici giorni. Si inseriscono,



poi, i **commi 4-bis e 4-ter**, al fine di prevedere che le stazioni appaltanti debbano monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. In tale ottica, si stabilisce che quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti debbano comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione. A seguito di tale comunicazione, il nuovo comma 4-ter dispone che l'ANAC è chiamata a valutare, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. È inserito, infine, il **comma 4-quater**, al fine di prevedere che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione ad ANAC o la mancata adozione delle misure proposte per superare le cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice;

f) in primo luogo, **inserisce l'articolo 13-bis, al fine di** attribuire al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 (integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui non spettano gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese di alcun genere, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio ai soggetti aggregatori; in secondo luogo, **inserisce l'articolo 13-ter**, rubricato "Disposizioni transitorie", il quale introduce un regime transitorio per salvaguardare la qualificazione medio tempore ottenuta dalle stazioni appaltanti sulla base della disciplina previgente alle modifiche apportate dal decreto in esame;

g) **sostituisce la Tabella A**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso;

h) **sostituisce la Tabella B**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso;

i) **sostituisce la Tabella C**, che riporta gli indicatori elementari e i pesi afferenti ai requisiti di qualificazione, al fine di aggiornarla alle modifiche su illustrate;

l) **aggiunge due nuove tabelle**, la **Tabella C-bis** e la **Tabella C-ter**, che riguardano i requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, dell'Allegato II.4 al Codice, come novellato dalla lettera e), rispettivamente, per l'esecuzione dei lavori e per l'esecuzione di servizi e forniture.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 79 (Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)



L'articolo **inserisce l'Allegato II.6-bis** per definire e disciplinare il contenuto dell'accordo di collaborazione, in diretta attuazione dell'inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice e in coerenza con le *best practices* internazionali.

In particolare, il nuovo istituto viene definito come l'accordo plurilaterale con il quale le parti che svolgono un ruolo significativo nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano gli impegni, le attività e gli obiettivi della loro collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, anche mediante il riconoscimento di premialità per la realizzazione degli obiettivi fissati e la definizione di meccanismi di prevenzione dei rischi e risoluzione delle controversie che possono insorgere nella fase di esecuzione.

Inoltre, l'allegato reca le linee guida per la redazione del citato accordo, promuovendo una responsabilizzazione di soggetti coinvolti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista di rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 80 (Modifiche all'Allegato II.10 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato II.10**, che individua le violazioni gravi degli obblighi in materia di imposte e tasse e degli obblighi previdenziali rilevanti ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In particolare, **modifica l'articolo 1, comma 2**, che disciplina le modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle stazioni appaltanti, prevedendo che lo stesso sia acquisito tramite l'accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Tale modifica, invero, si coordina con quelle apportate in tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 81 (Modifiche all'Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato II.12**, che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Segnatamente:

- a) **modifica l'articolo 11, sostituendo una parola al comma 5**, che consente all'impresa di ottenere una dilazione da parte della SOA a condizione che il debito venga garantito da un "RID", sistema bancario con il quale si autorizza un addebito su conto corrente bancario, in quanto il citato sistema "RID" risulta superato dal nuovo sistema denominato "SEPA";
- b) **modifica l'articolo 16, apportando modifiche al comma 10**, al fine di chiarire che il soggetto richiedente l'attestazione di qualificazione è chiamato a presentare alla SOA perizia giurata, redatta



da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, sia in caso di fusione che in caso di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;

c) **modifica l'articolo 17, sostituendo il comma 5**, al fine di precisare che tra i requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono ricompresi le idonee referenze bancarie e il patrimonio netto, mentre non rileva, allo scopo, il requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

d) **modifica l'articolo 18, apportando modifiche al comma 15**, al fine di aggiornare la disposizione alla normativa sopravvenuta, in quanto i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati agli Enti Previdenziali non sono più adottati;

e) **modifica l'articolo 23, apportando modifiche al comma 1, lettera b), numero 2)**, al fine di prevedere che l'impresa affidataria possa utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo al fine di determinare la cifra di affari complessiva;

f) **modifica l'articolo 24, sopprimendo la parola "autentica" al comma 5, lettera a)**, per rendere coerente la norma – che prevede che le dichiarazioni del committente non tenuto all'applicazione del Codice debbano essere corredate anche da una "copia autentica del progetto approvato", e dunque da un documento necessariamente cartaceo – con il decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e con le disposizioni sulla digitalizzazione improntate alla massima semplificazione ed efficienza;

g) **modifica l'articolo 25 inserendo il comma 2-bis** per prevedere che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni. Ciò, al fine di preservare la continuità amministrativa e il reperimento di personale qualificato, in quanto gli operatori economici potranno così continuare ad avere nel proprio organico personale necessario all'ottenimento o al rinnovo delle certificazioni SOA;

h) **modifica l'articolo 40 inserendo il comma 1-bis** per prevedere che nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10 per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Si prevede, altresì, che per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 82 (Modifiche all'Allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)



L'**Allegato II. 14 al Codice** è dedicato alla fase di esecuzione del contratto e si suddivide in n. 2 Capi, uno dedicato all'esecuzione dei contratti di lavoro e uno afferente ai contratti di servizi e forniture.

Invero, il Capo I si articola in n. III Sezioni, dedicate, rispettivamente, alla direzione lavori, all'esecuzione senso stretto e al collaudo.

La novella in esame, al **comma 1, lettere a), b) e c)** apportano delle modifiche alla Sezione II afferente all'esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori al fine di allineare le disposizioni alle novelle apportate in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali. Inoltre, si precisa che il **comma 1, lettera c), punto 4** della novella introduce un **comma 11-bis all'articolo 12 dell'Allegato II.14 al Codice** al fine di introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro. In particolare, si prevede che per detta tipologia di appalti è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In tali casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Tale disposizione si coordina con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) dell'Allegato II.14 al Codice che prevede la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata, dandone, pertanto, concreta applicazione.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e di semplificazione e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Invece, il **comma 1, lettera d)** apporta delle modifiche all'**articolo 29 dell'Allegato II. 14 al Codice** in materia di determinazione dei compensi dei collaudatori, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 116 del Codice. Le modifiche proposte sono finalizzate a disciplinare la determinazione dei compensi dei membri che fanno parte di una commissione di collaudo.

Tale modifica si rende necessaria in quanto, sulla base del quadro normativo attuale, le stazioni appaltanti forniscono interpretazioni non univoche nella determinazione del corrispettivo. La indeterminatezza deriva dallo stratificarsi di normative diversificate nel tempo nella materia in esame.

Pertanto, si è proceduto nel senso di stabilire che nel caso di commissione di collaudo, il compenso del singolo non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo, stabilendo che esso debba essere calcolato una sola volta, e poi diviso tra tutti i componenti della commissione. La divisione si opera considerando che al presidente della commissione medesima spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto a quello spettante agli altri componenti. Per il rimborso delle spese si prevede che, riprendendo la formulazione previgente, lo stesso può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.

La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei compensi dei collaudatori sono posti in capo al quadro economico dell'opera da realizzare.

lettera e), si prevede l'inserimento di un nuovo articolo 29-bis finalizzato a stabilire come devono essere calcolati i compensi della segreteria eventualmente costituita ai fini del collaudo,



stabilendo che tali compensi, fino ad un massimo del 5 per cento, in caso di singolo collaudatore graveranno sul compenso del medesimo e in caso di commissione di collaudo graveranno su ciascun componente in proporzione al relativo compenso.

La disposizione introdotta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme previste per la segreteria, ove costituita, sono a carico dei compensi previsti per il collaudatore, ovvero per la commissione di collaudo.

Infine, alla **lettera f)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 32 dell'Allegato II. 14 al Codice**, al fine di chiarire il riferimento alla particolare importanza dei contratti di servizi e forniture (per i quali è previsto che il direttore dell'esecuzione del contratto sia un soggetto diverso dal RUP), introducendo il riferimento ad una soglia superiore a 500.000 euro.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 83 (Modifiche all'Allegato II.18 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato II.18 al Codice** disciplina la qualificazione dei soggetti, la progettazione e il collaudo nel settore dei beni culturali.

Le modifiche apportate all'**articolo 4, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, lettera c) dell'Allegato II.18 al Codice** rappresentano dei coordinamenti formali necessari al fine di superare dei refusi presenti nelle disposizioni vigenti.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 84 (Sostituzione dell'Allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato V.2 al Codice** disciplina le modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

La novella in esame apporta una **sostituzione integrale del menzionato Allegato V.2 al Codice** al fine di risolvere criticità operative emerse durante l'attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico.

Come si evince dalla descrizione dei singoli articoli ripostata nella relazione illustrativa, sono state inserite nell'allegato, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre che le disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 in modo tale da consentire di unificare la disciplina sull'attività dei CCT in un unico testo normativo.

La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che gli oneri derivanti dalle attività del CCT devono trovare integrale copertura all'interno di quadri economici dei singoli progetti. In ogni caso, si rappresenta che la disciplina



introdotta prevede dei limiti ai compensi dei componenti più stringenti rispetto a quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto

Articolo 85 (Modifiche all'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato V.3 al Codice** disciplina le modalità di formazione della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 221 del Codice.

La novella in esame integra la composizione della Cabina di regia con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

Le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che l'articolo 5 dell'Allegato V.3 al Codice prevede espressamente che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato Allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 86 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, precisato che le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 87 (Entrata in vigore)

L'articolo reca l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto legislativo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

Indicazione del referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Ufficio legislativo - dott. Orlando Nuccilli

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il contesto in cui si inserisce l'intervento regolatorio è rappresentato dalla disciplina contenuta nella legge delega 21 giugno 2022, n. 78, recante "*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*". Tale legge ha consentito l'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" che ha sostituito, abrogandolo, il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che, a sua volta, ha recepito la direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; la direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva n. 2004/18/CE; la direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva n. 2004/17/CE.

La disposizione normativa, in coerenza con il programma di Governo, si pone l'obiettivo di dare attuazione alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, recante "*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*".

L'obiettivo generale dell'intervento normativo può essere riassunto nella previsione contenuta nell'articolo 1, al comma 4, della citata legge delega n. 78 del 2022, la quale prevede che: "*Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo*".

Pertanto, lo schema di decreto in esame si propone la finalità di apportare le correzioni e integrazioni che si rendono necessarie e opportune per proporre soluzioni alle criticità che si sono riscontrate nella pratica attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'opportunità di procedere ad un "*correttivo*" del Codice dei contratti pubblici è stata valutata dal Governo a seguito di svariate segnalazioni da parte degli *stakeholders* e delle stazioni appaltanti circa alcune criticità applicative delle disposizioni del nuovo codice. Alla luce di tali considerazioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato, nel mese di luglio 2024, una consultazione,



alla quale hanno partecipato i maggiori *stakeholders* del settore degli appalti pubblici, per conoscere le criticità riscontrate operativamente nell'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici. In considerazione della consultazione svolta si è provveduto ad intervenire con modifiche e integrazioni del citato decreto legislativo n. 36 del 2023 per correggere refusi e disallineamenti testuali nonché proporre soluzioni alle criticità evidenziate in relazione all'applicazione di disposizioni inerenti alcuni ambiti operativi quali:

- applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso;
- applicazione delle disposizioni in materia di rispetto dei Contratti collettivi nazionali dei lavoratori;
- digitalizzazione;
- applicazione delle disposizioni relative alla disciplina sul partenariato pubblico privato;
- qualificazione delle stazioni appaltanti;
- applicazione delle disposizioni riguardanti i consorzi e le PMI;
- applicazione delle disposizioni in materia di esecuzione dei contratti;
- applicazione delle disposizioni in materia di revisione prezzi;
- applicazione delle disposizioni in materia di funzionamento dei Collegi consultivi tecnici (CCT).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- dalla legge 21 giugno 2022, n. 78
- dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento incide direttamente sul decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e i suoi allegati apportandovi integrazioni e modificazioni.

Lo schema di decreto è stato predisposto in aderenza alle direttive europee in materia di appalti e concessioni (direttive n. 2014/23/24/25 UE) e agli impegni assunti dall'Italia per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è stato proposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.



7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia oggetto dell'intervento normativo prevede, in continuità con quanto previsto nel decreto legislativo n. 36 del 2023, che i nuovi allegati, aventi natura legislativa primaria, una volta entrati in vigore possano essere abrogati con un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che li sostituiscono integralmente anche in qualità di allegato al codice.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

- In relazione alla disciplina sull'equo compenso si segnala che sono emerse posizioni contrapposte sull'applicabilità della legge n. 49 del 2023 al settore dei contratti pubblici cui hanno fatto eco diversi orientamenti anche in seno alla giurisprudenza amministrativa di primo grado, che ha sostenuto l'applicazione della legge sull'equo compenso al settore contratti pubblici (TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580); e affermato, in senso opposto, l'incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell'applicazione delle regole dell'equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici (TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494, TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483).
- Con riferimento alla disciplina sui Consorzi, in particolare sui requisiti posseduti dai consorziati, si è tenuto conto della prevalente giurisprudenza in argomento (*ex multis*, Cons. di Stato, sez. V, 29 /09/2023, n. 8592).
- Con riferimento alla disciplina sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali si è tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia, e, in particolare: sul divieto di prevedere quale requisito di partecipazione l'applicazione di un determinato contratto collettivo (*cfr.* Consiglio di Stato, sentenza del 18 dicembre 2023 n. 10886); sull'omessa indicazione del contratto collettivo di lavoro negli atti di gara non preclude all'operatore economico di individuare il contratto applicabile di riferimento o comunque altro contratto ritenuto equivalente (TAR Sicilia, sede di Catania, sentenza del 6 giugno 2024 n. 2137); sulla verifica della dichiarazione di equivalenza la stazione appaltante o l'ente concedente finalizzata a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi (TAR Campania, sede di Napoli, sentenza del 7 novembre 2023, n. 6128).

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.



11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia risultano le procedure di infrazione 2018/2273 e INFR (2018)2273 che l'intervento intende risolvere definitivamente.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nello schema di provvedimento, tenendo conto delle osservazioni della Commissione europea sulla disciplina dell'avvalimento premiale (con riferimento alla INFR (2018)2273 - Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE), si è intervenuti apportando in norma dei chiarimenti applicativi su tale istituto.

Inoltre, in materia di *project financing*, anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione INFR (2018)2273. "Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE", sono state introdotte specifiche disposizioni per assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nel testo delle nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e nei suoi allegati.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Attualmente non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo è "autoesecutivo" contenendo in sé la disciplina attuativa (in continuità con quanto previsto nel decreto legislativo n. 36 del 2023) che è stata aggiornata in conseguenza delle modifiche apportate al codice attraverso le necessarie integrazioni degli allegati. Ciò posto, si è inteso attraverso la previsione del nuovo articolo 226-bis di razionalizzare in un unico articolo tutta la disciplina attuativa del codice facendo salve le modalità procedurali e conservando immutate le competenze delle amministrazioni proponenti e concertanti. Si precisa che nell'articolo sono riportati anche i nuovi allegati previsti dal decreto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione ottenuti anche a seguito di consultazioni avviate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.